



Piano di Gestione *Acque*

Relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure (Reporting POM 2024)

ART. 15, COMMA 3 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

Background document



ADBPO

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po



Metadata

Titolo	Piano di Gestione Acque. Relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure (Reporting POM 2024). ART. 15, COMMA 3 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE Background document
Descrizione	Il presente elaborato costituisce il documento di riferimento sia rispetto agli esiti dell'attività di Programmazione operativa sia per la relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di Misure (Reporting POM 2024). In particolare, il documento costituisce anche il "background document" per i dati e le informazioni richieste a livello comunitario e trasmesse attraverso il sistema WISE.
Data creazione	2024-12-12
Data ultima versione	
Stato	Versione n. 1
Creatore	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – Settore tecnico centrale 2: Pianificazione e gestione acque
Copertura	Distretto del Po
Fonti	Dati interni e dati forniti dalle Regioni del Distretto e dalla Provincia Autonoma di Trento
Lingua	Italiano
Identificatore	POM2024_PdGPo2021_Rel_AttMisure_dic2024
Formato	docx, pdf
Relazioni	
Licenza	Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 
Attribuzione	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Piano di Gestione Acque. Relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure (Reporting POM 2024). ART. 15, COMMA 3 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE. Background document , Versione n. 1;2024-12-12.



Indice

1.	Introduzione	2
2.	Programmazione operativa per l'attuazione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po	4
3.	Stato di attuazione delle misure individuali al 2024	19
4.	Aggiornamento normativo	50

Elenco Allegati

Allegato 1	Repertorio e Database per la Programmazione operativa e il Reporting POM 2024
Allegato 2	Aggiornamento al 2024 delle misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque
Allegato 3	Aggiornamento al 2024 degli approfondimenti specifici per le misure di base art. 11 (3) d-e-g-h-i della DQA



1. Introduzione

L'art. 2 dell'Allegato alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la quale è stato adottato il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po 2021 (di seguito PdG Po 2021), prevede che l'Autorità di bacino e le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sviluppino una Programmazione operativa al fine di dare concreta attuazione al Programma di Misure di cui all'Elaborato 7, in conformità all'art. 11 della Direttiva 2000/60/CE. La Programmazione operativa deve dettagliare le informazioni contenute nel Programma di Misure del PdG Po 2021, con particolare riferimento alla definizione dei costi e degli strumenti per la copertura finanziaria nonché alla individuazione delle misure prioritarie e urgenti.

L'art. 15, comma 3 della Direttiva 2000/60/CE prevede che, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di gestione dei bacini idrografici o dall'aggiornamento previsto all'art. 13, venga presentata una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del Programma di Misure previsto.

Il presente elaborato costituisce il documento di riferimento sia rispetto agli esiti dell'attività di Programmazione operativa sia per la relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di Misure (Reporting POM 2024). In particolare, il documento costituisce anche il *"background document"* per i dati e le informazioni richieste a livello comunitario e da trasmettere attraverso il sistema WISE.

Si precisa che il presente documento è redatto secondo le nuove delimitazioni territoriali introdotte con la riforma distrettuale di cui alla Legge 221/2015. Il distretto padano, che prima coincideva con il bacino del fiume Po, ha ampliato il proprio territorio includendo i bacini del Fissero-Tartaro-Canal Bianco (precedentemente parte del distretto delle Alpi Orientali) e i bacini del Reno, Romagnoli e del Conca Marecchia (prima appartenenti al distretto dell'Appennino Settentrionale).

L'attività svolta ha portato a:

- effettuare alcune modifiche ai dati contenuti nel database delle misure del PdG Po 2021, da ritenersi ritenute non sostanziali poiché tesi a correggere alcuni errori materiali rilevati;
- integrare alcuni dati mancanti; rivedere, per alcune misure, le stime finanziarie dei costi delle misure, delle fonti di finanziamento e delle coperture finanziarie, individuando, ove possibile, la quota-parte di "Costi di Investimento" e "Costi Operativi", quali informazioni importanti per l'applicazione del "principio del recupero dei costi" (ex art. 9 DQA), oltreché per l'analisi costi-efficacia per l'individuazione della priorità delle misure, tenuto conto delle osservazioni riportate nel documento "Compliance assessment of the 3rd River Basin Management Plans Contractor's assessment study – Italy", oltreché di quanto indicato nelle Linee Guida UE per le misure del Piano e il loro finanziamento.
- sostituire l'intestazione del campo "Investimenti 2016-2020", che indica le risorse per investimenti spese per il periodo considerato, con la dicitura "Spesa 16-2020" e inserimento del campo "Spesa 2021-2023", al fine di aggiornare il triennio di riferimento e di comprendere nella rendicontazione sia i "Costi di Investimento" sia, quando noti, i "Costi Operativi";
- inserire nel database delle misure le nuove tabelle "Sub-Unit" e "Regione" che permettono di indicare gli interventi in cui si declinano le misure individuali selezionate alle rispettive scale spaziali;
- inserire la nuova tabella "Errata_Corrige", che riassume l'elenco delle misure eliminate o inserite a fronte di errori materiali rilevati durante le attività di aggiornamento circa lo stato di attuazione delle misure e rendicontazione delle spese sostenute;
- migliorare la definizione e/o l'aggiornamento degli interventi in cui si declina ognuna delle misure individuali presenti nel database delle misure del PdG Po 2021, con l'inserimento, se disponibile,



del campo CUP (Codice Unico di Progetto), al fine di garantire una maggiore tracciabilità dello stato di attuazione degli interventi e, quindi, delle relative misure, anche in termini di risorse spese;

- completare le informazioni richieste ai fini della Programmazione operativa e del Reporting POM 2024.

Il presente documento riporta a scala distrettuale la stima dei costi del Programma di Misure del PdG Po 2021, aggiornata alla luce dell'attività di Programmazione operativa e descrive le spese sostenute al 31 dicembre 2023, oltre allo stato di attuazione, alla medesima scadenza, delle misure individuali del secondo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. In particolare, in funzione dello stato di attuazione, le misure individuali sono state qualificate come "OG" (On Going) - misure in corso, "NS" (Not Started) - misure non avviate, "OGM" (On Going Maintenance) – misure permanenti, ossia quelle completate nel precedente ciclo di pianificazione ma mantenute per evitare il deterioramento dello stato di qualità raggiunto, con riferimento a pressioni ancora esistenti e "COM" (Completed) - misure completate.

Le attività di aggiornamento e rendicontazione, di cui nel presente documento si propone una sintesi, sono state sviluppate sulla base di quanto inviato da Regioni e Provincia Autonoma di Trento, a valle della definizione di criteri omogenei concordati nell'ambito del Gruppo di lavoro distrettuale (formato da Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Regioni del distretto e Provincia Autonoma di Trento). Si segnala tuttavia che non sempre le informazioni disponibili hanno consentito la totale uniformità nella restituzione dei dati. In particolare, in alcuni casi non è stato possibile distinguere la "Spesa 2016-2020" dalla "Spesa 2021-2023": pertanto, tutto l'importo speso per l'attuazione della misura è stato riportato con riferimento alle sole annualità 2021-2023.

Nel documento vengono, inoltre, esaminate le principali fonti di finanziamento delle misure e sono aggiornate sia le informazioni relative alle misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque sia gli approfondimenti specifici per le misure di base art. 11 (3) d-e-g-h-i della DQA.

Relativamente agli aspetti ambientali, le analisi relative alla riduzione delle pressioni ottenuta verranno, invece, fornite nella fase di riesame e aggiornamento del Piano di Gestione al 2027.

Per quanto non specificato nel presente documento si rimanda alle Tabelle del Reporting POM 2024, che saranno compilate entro il mese di gennaio 2025, secondo quanto indicato nella riunione del 10 dicembre 2024 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che, a tal fine, renderà disponibile per la compilazione il database elettronico del Reporting PoM 2024, aggiornato secondo le ultime comunicazioni della Commissione Europea di dicembre 2024.



2. Programmazione operativa per l'attuazione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po

Nell'ambito dell'attività di Programmazione operativa sono state dettagliate le informazioni contenute nel Programma di Misure del PdG Po 2021, con particolare riferimento alla definizione dei costi e degli strumenti per la copertura finanziaria nonché alla individuazione delle misure prioritarie e urgenti ed è stata rivista la stima preliminare dei costi del Programma di misure.

Un importante riferimento per le attività di Programmazione operativa sono stati gli approfondimenti effettuati a livello regionale nell'ambito dell'aggiornamento dei Piani di Tutela delle acque (in particolare per Regione Valle d'Aosta e Lombardia).

I dati di dettaglio relativi a ciascuna misura individuale sono riportati nell'Allegato 1 al presente Elaborato che è costituito dal "Database del PoM 2024" e dalla descrizione dei relativi campi e tabelle, tenendo conto degli aggiornamenti introdotti ai fini della Programmazione operativa e del Reporting POM 2024.

Di seguito, nella Tabella 2.1, si riporta la sintesi della nuova stima dei costi del Programma di Misure, distinta per KTM. L'aggiornamento della stima dei costi deriva principalmente dall'integrazione e, per alcune misure, dalla revisione della stima del costo totale, declinato, se possibile, in "Costi di Investimento" e "Costi operativi", con l'indicazione delle coperture finanziarie. Sulla base dei dati riportati, si evidenzia come i finanziamenti derivanti dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2022) e dai Complementi regionali per lo sviluppo rurale del PSP (Piano strategico della PAC) 2023-2027 (CSR), coprano quasi il 100% delle misure tese a ridurre l'inquinamento da pesticidi e fitofarmaci in agricoltura (rispettivamente KTM02 e KTM03), oltreché delle misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli (KTM17).

Nella Tabella 2.2 viene restituito il quadro delle principali fonti di finanziamento per KTM e nella Tabella 2.3 viene riportato il confronto tra le misure presenti nel PdG Po 2021 e quelle presenti nella Programmazione operativa effettuato per l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni del distretto, sulla base dei dati resi disponibili.



Tabella 2.1 Stima dei costi del Programma di misure del PdG Po 2021 - Reporting POM 2024 a seguito della Programmazione operativa

KTM ¹	Descrizione	Costo Totale	Provenienza PAC (PSR/CSR)
KTM01	Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue	€ 2.823.911.719	
KTM02	Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola	€ 137.080.093	€ 137.064.678
KTM03	Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura	€ 83.905.771	€ 83.035.771
KTM04	Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo)	€ 292.972.401	
KTM05	Miglioramento della continuità longitudinale	€ 34.015.627	
KTM06	Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale	€ 893.024.336	€ 12.767.103
KTM07	Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica	€ 12.888.300	
KTM08	Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	€ 1.779.731.799	
KTM13	Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc)	€ 266.042.341	
KTM14	Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza	€ 100.829.074	
KTM15	Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie	€ 587.000	
KTM17	Misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli	€ 7.650.806	€ 7.650.806
KTM18	Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte	€ 8.274.569	
KTM20	Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi della pesca e dello sfruttamento / rimozione di piante e animali	€ 598.000	

¹ Nel prospetto sono indicate solo le KTM per cui è presente una stima dei costi



KTM ¹	Descrizione	Costo Totale	Provenienza PAC (PSR/CSR)
KTM21	Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	€ 30.365.731	
KTM23	Misure per la ritenzione naturale delle acque	€ 340.170.467	
KTM24	Adattamento ai cambiamenti climatici	€ 3.868.000	
KTM26	Governance	€ 38.216.820	€ 750.352
KTM0506	Miglioramento della continuità longitudinale - Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale	€ 18.008.000	
KTM050617	Miglioramento della continuità longitudinale- Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale - Misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli	€ 19.529.876	€ 1.303.817
KTM091011	Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso domestico) - Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso industriale) - Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso agricolo)	€ 834.689	
KTMyy ²		€ 803.078.324	€ 800.479.059
	Totale	€ 7.695.583.743	€ 1.043.051.586

² La voce si riferisce a più KTM relative alla misura individuale "Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2022) e dei Complementi regionali per lo sviluppo rurale del PSP (Piano strategico della PAC) 2023-2027 (CSR)".



Al fine di rappresentare le principali fonti di finanziamento delle misure si riportano, di seguito, i quadri riepilogativi per KTM aggiornati a seguito dell'attività di Programmazione operativa. Nonostante alcune disomogeneità nel linguaggio utilizzato per descrivere le principali fonti di finanziamento, si ritiene che il livello informativo raggiunto sia rilevante per la comprensione degli strumenti di copertura finanziaria delle misure. Sarà comunque valutato un lavoro di affinamento e ulteriore omogeneizzazione in fase di riesame del Piano di Gestione al 2027.

Tabella 2.2 **Quadro riepilogativo delle fonti di finanziamento per KTM– Aggiornamento al Reporting POM 2024 a seguito della Programmazione operativa**

KTM ³	Principali fonti di finanziamento
1 Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue	Finanziamento Pubblico Fondi regionali/Provincia autonoma Tariffa S.I.I. Fondi Nazionali
2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola	Finanziamento pubblico Fondi PSR - misure M10-1.01 e M11-4A,B,C (1/2) Fondi PSR - misure M10-1.03 e M10-1.04 (1/4) Fondi PSR - misure M10-1.09 e M10-1.10 (1/2) Fondi regionali Fondi nazionali Fondi europei
3 Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura	Fondi PSR - misure M10-1.01 e M11-4 A,B,C (1/2) Fondi PSR - misure M10-1.08 Fondi PSR - misure M12.1 Fondi PSR - misure SRA07 e SRA19 Fondi regionali Fondi nazionali Finanziamento pubblico

³ Nel prospetto sono indicate solo le KTM per le quali è riportata la fonte di finanziamento



KTM	Principali fonti di finanziamento
4 Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo)	Soggetti privati Fondi regionali Finanziamento pubblico
5 Miglioramento della continuità longitudinale	Fondi nazionali Fondi regionali
5, 6 Miglioramento della continuità longitudinale - Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale	Fondi regionali Fondi nazionali Finanziamenti pubblici Soggetti privati
5, 6, 17 Miglioramento della continuità longitudinale- Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale - Misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli	Fondi PSR - misure M10-1.03 e M10-1.04 (1/4) Finanziamento pubblico Fondi regionali
6 Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale	Finanziamento pubblico Fondi nazionali Soggetti privati Fondi regionali Finanziamenti europei (PSR, FESR, LIFE, etc.)
7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica	Finanziamento pubblico Fondi regionali/Provincia autonoma
8 Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	Finanziamento pubblico Fondi regionali Fondi europei Fondi PSR - misure M04-5A (1/2) e M16-5A Tariffa S.I.I. Fondi nazionali Consorzi di irrigazione e bonifica Soggetti privati



KTM	Principali fonti di finanziamento
9 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso domestico)	Finanziamento pubblico
9, 10, 11 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso domestico) - Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso industriale) - Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso agricolo)	Finanziamento pubblico Fondi nazionali Fondi europei
10, 11 Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso industriale) - Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso agricolo)	Fondi pubblici
13 Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc)	Tariffa S.I.I. Fondi regionali Fondi nazionali Soggetti privati Finanziamento pubblico Fondi europei
14 Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza	Fondi regionali/Provincia autonoma C.I.P.A.I.S. Ente Gestore Ambito Finanziamento pubblico Soggetti privati Fondi europei Fondi nazionali Fondi pubblici Fondi del PSR- misura M12.1 Fondi del PSR- misura SRA07 e SRA19
15 Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie.	Fondi regionali Fondi pubblici Finanziamenti statali



KTM	Principali fonti di finanziamento
16 Ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali (comprese le aziende agricole)	Finanziamento pubblico
17 Misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli	Fondi PSR - misure M10-1.03 (1/2), M10-1.04 (1/2) e M10-1.07
18 Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte	Finanziamento pubblico Fondi pubblici Fondi regionali Fondi europei C.I.P.A.I.S.
21 Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	Fondi regionali Tariffa S.I.I. Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi pubblici
23 Misure per la ritenzione naturale delle acque	Fondi statali Fondi regionali Finanziamento pubblico
24 Adattamento ai cambiamenti climatici	Finanziamento pubblico Fondi regionali Fondi pubblici
26 Governance	Finanziamento pubblico Fondi regionali Soggetto privato Canoni Fondi europei (Fondi del PSR - misura M02-4B (1/2), Fondi del PSR - misura M02-5A, FEASR)



KTM	Principali fonti di finanziamento
KTMyy	FEASR Fondi del PSR Fondi europei Finanziamento pubblico



Tabella 2.3 Confronto misure PdGPO 2021 e Programmazione operativa (PO)

KTM	Codice Misura	ADBPO		ER		LI		LO		PAT		PI		VA		VE	
		PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021
KTM 01	KTM01-P1-a001					-	X	X	X			X	X				
	KTM01-P1-a002							X	X			X	X	X	X		
	KTM01-P1-a003			X	X	-	X	X	X					X	X		
	KTM01-P1-b004			X	X			X	X	X	X	X	X			X	X
	KTM01-P1-b005							X	X			X	X			X	X
	KTM01-P1-b006					-	X	X	X			X	X			X	X
	KTM01-P1-b007			X	X							X	X			X	X
KTM 02	KTM02-P2-a008			X	X			X	X			X	X			X	X
	KTM02-P2-a009			X	X			X	X			X	X			X	X
	KTM02-P2-a010	X	X													X	X
	KTM02-P2-a011							X	X			X	X			X	X
	KTM02-P2-b012			X	X			X	X	X	X					X	X
KTM 03	KTM03-P2-a013			X	X							X	X			X	X
	KTM03-P2-b014			X	X			X	X			X	X			X	X
	KTM03-P2-b015			X	X			X	X			X	X			X	X
	KTM03-P2-b016							X	X			X	X			X	X
KTM 04	KTM04-P1-a017			X	X			X	X			X	X	X	X		
	KTM04-P1-c119			X	X							X	X				



KTM	Codice Misura	ADBPO		ER		LI		LO		PAT		PI		VA		VE	
		PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021
KTM 05, 06, 17	KTM050617-P4-a114							X	X								
	KTM050617-P4-a115	X	X	X	X			X	X					X	X		
KTM 05, 06	KTM0506-P4-a113	X	X	X	X	-	X	X	X			X	X				
KTM 05	KTM05-P4-a018			X	X			X	X			X	X	X	X		
KTM 06	KTM06-P4-a019	X	X					X	X								
	KTM06-P4-a020	X	X	X	X			X	X			X	X	X	X		
	KTM06-P4-a021	X	X					X	X								
	KTM06-P4-a022	X	X	X	X			X	X								
	KTM06-P4-a023							X	X			X	X				
	KTM06-P4-a024	X	X														
	KTM06-P4-a025							X	X			X	X				
	KTM06-P4-a026			X	X												
	KTM06-P4-b027	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X		
	KTM06-P4-b028			X	X											X	X
	KTM06-P4-c120							X	X								
KTM 07	KTM07-P3-a029	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X		
	KTM07-P3-a030	X	X											X	X		
	KTM07-P3-a031	X	X														
	KTM07-P3-b032							X		X	X	X	X				
	KTM07-P3-b033	X	X	X	X												



KTM	Codice Misura	ADBPO		ER		LI		LO		PAT		PI		VA		VE	
		PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021
KTM 08	KTM08-P2P3-a035			X	X			X									
	KTM08-P3-a034			X	X			X	X								
	KTM08-P3-a036			X	X			X	X							X	X
	KTM08-P3-b037	X	X					X				X	X			X	X
	KTM08-P3-b038	X	X					X	X			X	X	X	X		
	KTM08-P3-b039	X	X					X	X			X	X				
	KTM08-P3-b040	X	X														
	KTM08-P3-b041	X	X	X	X			X	X								
	KTM08-P3-c121			X	X			X	X	X	X						
	KTM08-P3-c122											X	X			X	X
KTM 09,10,11	KTM091011-P5-b117	X	X							X	X	X	X	X	X		
KTM 09	KTM09-P3-a042	X	X					X	X								
KTM 10, 11	KTM1011-P5-a118											X	X				
KTM 13	KTM13-P1-a043							X	X			X	X				
	KTM13-P1-a044							X	X			X	X	X	X		
	KTM13-P1-b046							X	X			X	X				
	KTM13-P3-a045			X	X			X	X							X	X
KTM 14	KTM14-P1-a053	X	X					X	X			X	X				
	KTM14-P1-a065							X	X	X	X						
	KTM14-P1-b073					-	X	X	X			X	X				



KTM	Codice Misura	ADBPO		ER		LI		LO		PAT		PI		VA		VE	
		PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021
KTM14	KTM14-P1-b086			X	X	-	X	X	X			X	X				
	KTM14-P1-c123			X	X			X	X			X	X				
	KTM14-P1P2-a063	X	X	X	X												
	KTM14-P1P2-b075	X	X	X	X			X	X								
	KTM14-P1P2-b085	X	X	X	X			X	X			X	X				
	KTM14-P1P2-b087							X	X			X	X				
	KTM14-P1P2-b091			X	X												
	KTM14-P3-a050	X	X					X	X			X	X				
	KTM14-P3-a057					-	X	X	X								
	KTM14-P3-a071	X	X									X					
	KTM14-P3-b074	X	X	X	X	-	X										
	KTM14-P3-b078											X	X				
	KTM14-P3-b079	X	X									X	X				
	KTM14-P3-b080											X	X				
	KTM14-P3-b081							X	X	X	X	X	X	X	X		
	KTM14-P3-b082	X	X														
	KTM14-P3-b089			X	X												
	KTM14-P3P4-a051	X	X											X	X		
	KTM14-P4-a047	X	X					X	X					X	X		
	KTM14-P4-a048	X	X	X	X			X	X			X	X				
	KTM14-P4-a049	X	X					X	X			X	X	X			
	KTM14-P4-a056	X	X	X	X												
	KTM14-P4-a058	X	X	X	X												
	KTM14-P4-a062	X	X	X	X												
	KTM14-P4-a064	X	X														



KTM	Codice Misura	ADBPO		ER		LI		LO		PAT		PI		VA		VE	
		PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021
KTM14	KTM14-P4-a067	X	X														
	KTM14-P4-a069	X	X														
	KTM14-P4-a070	X	X														
	KTM14-P4-a072	X	X	X	X			X	X								
	KTM14-P4-b077																
	KTM14-P4-b083																
	KTM14-P4-b084			X	X			X	X	X	X	X	X				
	KTM14-P4-b088							X	X								
	KTM14-P4-c124							X	X			X					
	KTM14-P5-a054	X	X									X	X				
	KTM14-P5-a055			X	X												
	KTM14-P5-a059	X	X					X	X					X	X		
	KTM14-P5-a060	X	X														
	KTM14-P5-a061	X	X					X	X								
	KTM14-P5-a066	X	X														
	KTM14-P5-a068													X	X		
	KTM14-P5-b076	X	X														
KTM 15	KTM15-P1-b092			X	X			X	X								
	KTM15-P1-b093							X	X								
	KTM15-P1-b094							X	X			X	X				
	KTM15-P1-c125									X	X						
KTM 16	KTM16-P1-b095	X	X							X	X						



KTM	Codice Misura	ADBPO		ER		LI		LO		PAT		PI		VA		VE	
		PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021
KTM 18	KTM18-P4-b096	X	X					X	X			X	X				
KTM 20	KTM20-P4-b097							X	X								
KTM 21	KTM21-P1-a098			X	X	-	X	X	X								
	KTM21-P1-b099			X	X			X	X								
KTM 23	KTM23-P4-b100			X	X			X	X			X	X				
KTM 24	KTM24-P3-a101			X	X												
	KTM24-P3-b102	X	X					X	X			X	X	X			
	KTM24-P6-b103	X	X							X	X						
	KTM24-P6-b104	X	X														
KTM 24	KTM24-P6-c126									X	X						
	KTM24-P6-c127			X	X					X	X						
	KTM24-P6-c128							X	X	X	X						
KTM 26	KTM26-P2-c129									X	X						
	KTM26-P4-a109							X	X			X	X				
	KTM26-P4-b111					-	X					X	X				
	KTM26-P5-a105							X	X			X	X				
	KTM26-P5-a106	X	X					X	X								
	KTM26-P5-a107	X	X	X	X	-	X	X	X			X	X				
	KTM26-P5-a108	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X				
	KTM26-P5-a110	X	X	X	X							X	X				



KTM	Codice Misura	ADBPO		ER		LI		LO		PAT		PI		VA		VE	
		PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021	PO	2021
KTM 26	KTM26-P5-c130	X	X														
KTM yy	KTMyy-P2-a112			X	X	-	X	X	X			X	X	X		X	X

Legenda

ADBPO: Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po

ER: Regione Emilia-Romagna

LI: Regione Liguria

LO: Regione Lombardia

PAT: Provincia Autonoma di
Trento

PI: Regione Piemonte

VA: Regione Valle d'Aosta

VE: Regione Veneto

(*) Nessuna informazione disponibile per Marche e
Toscana

PO: Programmazione operativa

“-“: dato non aggiornato/integrato

Variazione



3. Stato di attuazione delle misure individuali al 2024

Ai fini della relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di Misure, è stata effettuata una ricognizione dello stato di attuazione delle misure individuali del PdG Po 2021 e una rendicontazione delle spese sostenute al 31 dicembre 2023.

Nella Tabella 3.1 è descritto lo stato di attuazione registrato a seguito delle attività per il Reporting POM 2024 delle misure individuali che vengono qualificate come "OG" (On Going) - misure in corso, "NS" (Not Started) – misure non avviate, "OGM" (On Going Maintenance) – misure permanenti e "COM" (Completed) – misure completate. Le informazioni riportano il quadro complessivo a livello di distretto, per il dettaglio a livello di Autorità di distretto, Regioni e Provincia Autonoma di Trento si rimanda al "Database del POM 2024, di cui all'Allegato 1. Nel definire lo stato complessivo a livello di distretto idrografico si è scelto come criterio generale di considerare "OG" una misura individuale che è stata indicata come in corso da almeno un Ente. Nel caso in cui una misura venga classificata come "NS", "OGM" o "COM" da uno o più Enti, si è deciso di riportare nel risultato complessivo tutte le classificazioni, ossia "NS", "OGM" e "COM".

Si segnala che per l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nel definire lo stato di attuazione delle misure, si è tenuto conto dell'assegnazione dei finanziamenti provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 e dalla Legge 205/2017, oltreché delle risorse ministeriali destinate a specifiche attività e progetti.

Nella Tabella 3.2 è descritta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle misure al 31/12/2023. Gli importi rilevati si riferiscono al triennio 2021-2023.

Quale sintesi delle tabelle Nella Tabella 3.3 è riportata sintesi del costo totale del Piano e degli imposti spesi, registrati a seguito delle attività di aggiornamento sviluppate per il Reporting PoM 2024, a cui si aggiunge un confronto con i medesimi dati evidenziati per il Reporting PoM 2018.

Infine, nella Tabella 3.4 sono riportate le principali fonti di finanziamento per ciascuna misura individuale, classificata a seconda dello stato di attuazione aggiornato al Reporting POM 2024. Per quanto riguarda le disomogeneità relative al linguaggio utilizzato per descrivere le principali fonti di finanziamento, si rimanda alle considerazioni già fatte al cap. 2.

Tabella 3.1 Misure individuali: Reporting POM 2024 – quadro complessivo

Codice_Misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Reporting POM 2024 Stato di attuazione
KTM01-P1-a001	Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo)	Mba	OGM-COM
KTM01-P1-a002	Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli agglomerati con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di nutrienti (fitodepurazione, ecc.)	Mba	OG
KTM01-P1-a003	Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE	Mba	OG
KTM01-P1-b004	Incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le disposizioni della direttiva 271/91/CEE	Msu	OG
KTM01-P1-b005	Eliminazione degli impianti di depurazione a minore efficienza	Msu	OG
KTM01-P1-b006	Interventi di sistemazione delle reti esistenti (separazione delle reti, eliminazione delle acque parassite, ecc.) al fine di migliorare le prestazioni degli impianti di trattamento	Msu	OG
KTM01-P1-b007	Estensione delle reti fognarie alle zone non servite (reti non depurate, sistemi di trattamento individuali) o servite da impianti a minor rendimento	Mba	OG
KTM02-P2-a008	Aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati da origine agricola e applicazione e riesame dei Programmi di Azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE	Mba	OGM-COM
KTM02-P2-a009	Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura	Msu	OG
KTM02-P2-a010	Adeguamento delle pratiche agro-zootecniche e produttive in ambito golenale (buone pratiche agricole e promozione di un'agricoltura più compatibile e multifunzionale)	Msu	NS
KTM02-P2-a011	Attività di sorveglianza degli agricoltori in relazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici	Mba	OG
KTM02-P2-a112	Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) [specificare tipologia di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]	Msu	OG
KTM02-P2-b012	Utilizzo di sistemi integrati ecocompatibili di captazione o rimozione dei nutrienti (N, P)	Msu	OG
KTM03-P2-a013	Individuazione delle zone vulnerabili ai fitosanitari	Mba	OGM-COM-NS
KTM03-P2-a112	Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) [specificare tipologia di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]	Msu	OG



Codice_Misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Reporting POM 2024 Stato di attuazione
KTM03-P2-b014	Applicazione delle misure in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (specificare misura)	Mba	OG
KTM03-P2-b015	Azioni per la mitigazione dell'impatto agricolo da correlare alla misura prevista dai PSR per "indennità direttiva acque" e "indennità direttiva habitat" (specificare i singoli interventi)	Msu	OG
KTM03-P2-b016	Applicazione delle misure di base previste dal decreto legislativo 150/2012 per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (specificare misura)	Mba	OGM
KTM04-P1-a017	Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza	Msu	OG
KTM04-P1-c119	Realizzazione di interventi locali atti a ridurre il dilavamento da sorgenti puntuali o diffuse individuate come fonte di inquinanti di cui alla Tab. 1/A del D.Lgs 172/15	Msu	OG
KTM050617-P4-a114	Predisposizione dei Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Msu	OG
KTM050617-P4-a115	Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Msu	OG
KTM0506-P4-a113	Predisposizione del Programma generale di gestione dei sedimenti	Mba	OG
KTM05-P4-a018	Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica	Mba	OG
KTM06-P4-a019	Definizione di una rete ecologica di distretto attraverso l'integrazione delle reti ecologiche esistenti	Msu	OG
KTM06-P4-a020	Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici	Msu	OG
KTM06-P4-a021	Interventi di manutenzione, gestione idraulica e riqualificazione del reticolo idrografico artificiale finalizzati al miglioramento della funzionalità ecosistemica e al controllo delle specie invasive di pianura	Mba	OG
KTM06-P4-a022	Predisposizione dei Piani di gestione del demanio fluviale e lacustre e delle pertinenze idrauliche finalizzati alla ricostruzione di ambienti fluviali e lacustri diversificati e al recupero della biodiversità	Msu	OG
KTM06-P4-a023	Attuazione degli interventi dei Programmi di gestione dei sedimenti	Mba	OG
KTM06-P4-a024	Coordinamento e miglioramento delle attività di controllo e contrasto delle escavazioni abusive in alveo	Msu	OGM
KTM06-P4-a025	Predisposizione dei Progetti di gestione degli invasi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici	Msu	OG
KTM06-P4-a026	Restauro e ricreazione di zone di espansione delle maree e zone cuscinetto (isole emerse, velme, barene) per ricreare habitat naturali e incrementare la diversità delle specie floro-faunistiche	Mba	OGM



Codice_Misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Reporting POM 2024 Stato di attuazione
KTM06-P4-b027	Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc.)	Mba	OG
KTM06-P4-b028	Mantenimento e/o miglioramento delle condizioni idrodinamiche per garantire la qualità ambientale dei corpi idrici di transizione	Mba	OG
KTM06-P4-c120	Predisposizione di atti normativi finalizzati alla gestione del suolo nelle aree perfluviali a rischio da dinamica morfologica o soggette a esondazione (applicazione di indennità, definizione di procedure di demanializzazione, etc.)	Msu	OG
KTM07-P3-a029	Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio	Msu	OG
KTM07-P3-a030	Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche	Msu	OG
KTM07-P3-a031	Piani per la riduzione dei prelievi per il raggiungimento dei target definiti ai diversi livelli territoriali - Settori diverso dall'irriguo	Mba	NS
KTM07-P3-b032	Revisione delle concessioni per il rispetto del bilancio idrico e idrogeologico a scala di sottobacino	Mba	OG
KTM07-P3-b033	Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica	Mba	OG
KTM08-P2P3-a035	Riutilizzo di acque reflue depurate in aree a rischio di depauperamento delle risorse idriche	Msu	OG
KTM08-P3-a034	Realizzazione di vasche di accumulo della risorsa idrica sulle aste fluviali a monte delle derivazioni principali o su percorsi dei relativi canali adduttori, sfruttando anche invasi di cava, allo scopo di gestire eventi di scarsità idrica	Mba	OG
KTM08-P3-a036	Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche	Msu	OG
KTM08-P3-b037	Implementazione e/o potenziamento del sistema di contabilità idrica, che comprenda la misura delle portate derivate e la comunicazione al sistema di monitoraggio e previsione del bilancio idrico (Database distrettuale)	Mba	OG
KTM08-P3-b038	Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo.	Mba	OG
KTM08-P3-b039	Mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo e individuazione dei target di risparmio e/o incremento dell'efficienza alle diverse scale territoriali (corpo idrico, schema/consorzio irriguo, sottobacino, distretto)	Mba	OG
KTM08-P3-b040	Individuazione dei livelli di efficienza, dei target e delle azioni per il risparmio idrico a livello di sottobacino e corpo idrico – settori diversi dall'irriguo	Mba	NS
KTM08-P3-b041	Attuazione dei Piani per la riduzione dei prelievi per il raggiungimento dei target ai diversi livelli territoriali per garantire l'obiettivo di risparmio idrico definito dal Piano di Bilancio Idrico a scala distrettuale - Settore irriguo	Mba	OG
KTM08-P3-c121	Azioni strutturali per il miglioramento del sistema irriguo ai fini del risparmio e dell'uso efficiente della risorsa idrica	Msu	OG



Codice_Misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Reporting POM 2024 Stato di attuazione
KTM08-P3-c122	Azioni strutturali per assicurare il riequilibrio della disponibilità idrica a scala di area vasta	Msu	OG
KTM091011-P5-b117	Applicazione del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua"	Mba	OG
KTM09-P3-a042	Interventi per l'eliminazione degli sprechi e la riduzione del consumo idrico (incentivi/disincentivi, educazione ambientale e sensibilizzazione...)	Mba	OG
KTM1011-P5-a118	Revisione e regolamentazione dei canoni per i diversi usi ai fini della incentivazione dell'efficienza e del recupero di costi ambientali e della risorsa	Mba	OG
KTM13-P1-a043	Ricondizionamento, chiusura o sostituzione dei pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero superficiale con quello profondo	Mba	OG
KTM13-P1-a044	Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	Mba	OG
KTM13-P1-b046	Definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano	Mba	OG
KTM13-P3-a045	Realizzazione di interventi di interconnessione di sistemi acquedottistici per ridurre vulnerabilità quali-quantitativa della fornitura potabile	Mba	OG
KTM14-P1-a053	Aumento delle conoscenze sugli interferenti endocrini (quantità ed effetti sulle comunità biologiche) presenti nelle acque superficiali del fiume Po	Msu	OG
KTM14-P1-a065	Monitoraggio delle perdite dalle reti fognarie al fine di progettare gli interventi per la loro riduzione	Msu	OGM-NS
KTM14-P1-b073	Aumento delle conoscenze sulla contaminazione diffusa da solventi clorurati nelle acque sotterranee	Msu	OG
KTM14-P1-b086	Aumento delle conoscenze sui valori di fondo naturale riguardo a determinate sostanze prioritarie e inquinanti specifici	Msu	OG
KTM14-P1-c123	Aumento delle conoscenze sui carichi di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di vecchia e nuova generazione veicolate nei corpi idrici superficiali e sotterranei	Msu	OG
KTM14-P1P2-a063	Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al raggiungimento degli obiettivi individuati a scala di bacino per il controllo dell'eutrofizzazione del mare Adriatico e delle acque interne	Mba	OG
KTM14-P1P2-b075	Creazione di basi informative organizzate e omogenee a livello distrettuale utili alla compilazione dell'inventario delle sostanze prioritarie	Msu	OG
KTM14-P1P2-b085	Aumento delle conoscenze sulle pressioni e sui carichi inquinanti puntuali e diffusi e dei loro meccanismi di veicolazione nei corpi idrici superficiali e sotterranei	Msu	OG
KTM14-P1P2-b087	Adeguamento dei piani di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2013/39/UE e per le finalità del loro inventario	Msu	OG



Codice_Misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Reporting POM 2024 Stato di attuazione
KTM14-P1P2-b091	Aumento delle conoscenze sulle pressioni che incidono sul sistema acquifero profondo	Msu	OGM-COM
KTM14-P3-a050	Adozione di indirizzi per l'aggiornamento delle regole di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA e per la gestione delle crisi idriche anche ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici	Msu	OG
KTM14-P3-a057	Potenziamento del controllo dei prelievi nelle aree di elevata criticità	Mba	OG
KTM14-P3-a071	Predisposizione del Progetto di formazione del quadro conoscitivo per il calcolo del Bilancio idrico delle acque sotterranee e per il collegamento con il bilancio delle acque superficiali e con gli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee	Msu	OG
KTM14-P3-b074	Attività volte a definire soglie di significatività dell'indicatore WEI+ da utilizzare alla scala di sottobacino o locale	Msu	OG
KTM14-P3-b078	Aumento delle conoscenze sulla possibilità di individuare fonti di approvvigionamento alternative per garantire, sul medio lungo periodo, la disponibilità della risorsa agli usi agricoli in aree a rischio di crisi idrica	Msu	NS
KTM14-P3-b079	Sviluppo e mantenimento della modellistica di distretto DEWS-Po	Msu	OG
KTM14-P3-b080	Studi per definire la portata sostenibile da emungimenti di acquiferi a scopo idropotabile in aree critiche	Msu	COM
KTM14-P3-b081	Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico	Mba	OG
KTM14-P3-b082	Elaborazione di linee guida per la valutazione degli impatti economici della siccità	Msu	OG
KTM14-P3-b089	Studio e applicazione di sistemi per contrastare l'intrusione salina	Msu	OGM
KTM14-P3P4-a051	Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale	Msu	OG
KTM14-P4-a047	Elaborazioni di linee guida e regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino	Msu	OG
KTM14-P4-a048	Aumento delle conoscenze sulla rete dei canali di bonifica, con particolare riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a livello topografico e idromorfologico, per individuare criticità e opportuni programmi di intervento	Msu	OG
KTM14-P4-a049	Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico	Msu	OG
KTM14-P4-a056	Monitoraggio delle comunità acquatiche del fiume Po (dalle sorgenti al mare Adriatico) e aggiornamento della carta ittica	Msu	OG
KTM14-P4-a058	Aumento delle conoscenze sulle interrelazioni tra assetto del bacino e le aree marino-costiere	Msu	OG



Codice_Misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Reporting POM 2024 Stato di attuazione
KTM14-P4-a062	Monitoraggio dei cambiamenti di uso del suolo e approfondimenti tecnico-scientifici per evidenziare la relazione tra cambiamenti di uso del suolo, impatti ambientali e resilienza dei sistemi naturali e antropici ai cambiamenti climatici	Msu	OG
KTM14-P4-a064	Aumento delle conoscenze su struttura e funzionamento degli ambienti acquatici marginali nella fascia perfluviale e delle relazioni tra idrodinamismo e successioni vegetazionali e delle dinamiche e funzioni iporeiche	Msu	OG
KTM14-P4-a069	Realizzazione di un modello idrogeologico delle acque sotterranee della pianura padana sulla base delle esperienze dei modelli idrogeologici regionali	Msu	OG
KTM14-P4-a070	Completamento della carta della vulnerabilità degli acquiferi	Msu	NS
KTM14-P4-a072	Aumento delle conoscenze sull'interazione tra i corpi idrici e le aree protette Rete Natura 2000	Mba	OG
KTM14-P4-b083	Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici	Msu	COM
KTM14-P4-b084	Integrazione e aggiornamento dei dati relativi alle opere di difesa idraulica ai fini dell'analisi delle pressioni morfologiche	Msu	OG
KTM14-P4-b088	Monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica (analisi del funzionamento delle esistenti e censimento delle necessità di riconnessione)	Msu	COM
KTM14-P4-c124	Attività di ricerca e monitoraggio sulle comunità acquatiche dei corpi idrici per la definizione delle comunità di riferimento per lo stato ecologico ed il mantenimento della biodiversità	Msu	OGM-NS
KTM14-P5-a054	Valutazione dell'impatto economico a lungo termine delle modificazioni morfologiche dei corpi idrici e valutazione dei servizi ecosistemici delle fasce fluviali e delle rive lacustri ai fini economici	Msu	OG
KTM14-P5-a055	Applicazione di metodologie e procedure di monitoraggio ambientale specifiche per le acque di transizione, anche sulla base dei risultati del processo di intercalibrazione europea	Msu	OGM-NS
KTM14-P5-a059	Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di gestione	Msu	OG
KTM14-P5-a060	Condivisione ed utilizzo di strumenti adeguati che permettano la valutazione costi-efficacia e costi-benefici, anche con riguardo ai costi ambientali e alla valutazione dell'impatto sull'occupazione e sul lavoro	Mba	OG
KTM14-P5-a061	Predisposizione dello schema Direttore delle informazioni e delle conoscenze del distretto idrografico del fiume Po (Integrazione Sistemi informativi a scala di distretto e aggiornamento dei quadri conoscitivi)	Msu	OG
KTM14-P5-a066	Aumento delle conoscenze sulle interferenze degli interventi strutturali, previsti per gli obiettivi della DQA, con i beni culturali e paesaggistici e archeologici (ex D.lgs 42/04) presenti nel territorio per poter garantire la tutela di questi ultimi	Msu	NS
KTM14-P5-a068	Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE), il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time	Msu	OG
KTM14-P5-b076	Attività di supporto tecnico per la gestione e il monitoraggio VAS del Piano	Msu	OG



Codice_Misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Reporting POM 2024 Stato di attuazione
KTM15-P1-b092	Adeguamento dei LOQ per la determinazione delle sostanze prioritarie	Msu	OGM
KTM15-P1-b093	Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE	Mba	OGM
KTM15-P1-b094	Disciplina degli scarichi contenenti le sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2013/39/UE	Mba	OGM
KTM15-P1-c125	Definizione di criteri per stabilire valori-limite di emissione, diversi da quelli individuati dal D.Lgs. 152/2006, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo	Msu	OGM
KTM16-P1-b095	Incentivazione alle imprese per l'innovazione tecnologica rivolta al contenimento delle emissioni di inquinanti nelle acque	Msu	NS
KTM17-P2-a112	Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) [specificare tipologia di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]	Msu	OG
KTM18-P4-b096	Interventi per il contenimento di specie animali (es. siluro) e vegetali invasive, con azioni coordinate a livello di bacino	Msu	OG
KTM20-P4-b097	Monitoraggio degli stock ittici e individuazione degli sforzi massimi di pesca sostenibili	Msu	OG
KTM21-P1-a098	Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste	Mba	OGM-COM
KTM21-P1-b099	Disciplina e indirizzi per la gestione del drenaggio urbano	Mba	OGM
KTM23-P4-b100	Potenziare la capacità di espansione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	Mba	OG
KTM24-P3-a101	Interventi di sostegno ai naturali processi di ricarica delle falde e/o di ricarica artificiale delle stesse (anche tramite la gestione dei prelievi e i canali irrigui)	Mba	OGM-COM
KTM24-P3-b102	Predisposizione del Piano di Gestione delle Siccità a livello di Distretto (Siccidrometro e Direttiva Magre) e sua applicazione a livello regionale e territoriale da parte dei fornitori dei principali Servizi Idrici	Mba	OG
KTM24-P6-b103	Individuazione di nuovi paradigmi di gestione delle risorse idriche a scala di distretto che tengano conto dei possibili scenari climatici e socio-economici futuri	Msu	OG
KTM24-P6-b104	Definizione di criteri per l'applicabilità delle deroghe agli obiettivi della DQA ai sensi dell'art 4(6) tenendo conto dei cambiamenti climatici	Msu	OG
KTM24-P6-c126	Individuazione delle aree vulnerabili alla desertificazione, al fine di adottare specifiche misure di tutela (ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 152/2006, c1 e c.2)	Msu	OG
KTM24-P6-c127	Approfondimento sui regimi idrologici perenni e temporanei: analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla scarsità dei deflussi naturali e siccità e adeguamento dei piani di monitoraggio ai sensi della DQA	Msu	OG



Codice_Misura	Titolo misura	Art. 11 DQA	Reporting POM 2024 Stato di attuazione
KTM24-P6-c128	Definizione di criteri finalizzati a rafforzare l'integrazione nella pianificazione territoriale e di settore delle politiche perseguire dal PNACC in termini di interventi green, blue e grey, di cui all'All. 1 del D.D. n. 117 del 15.04.2021 (MiTe)	Msu	OG
KTM26-P2-c129	Accordi istituzionali e protocolli d'intesa per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Msu	OG
KTM26-P4-a109	Completamento dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del distretto e/o definizione misure di conservazione	Mba	OG
KTM26-P4-b111	Disciplina per la tutela dei "siti reference"	Msu	OGM
KTM26-P5-a105	Tutela dei paesaggi fluviali attraverso azioni specifiche di integrazione con i Piani paesaggistici regionali e altri strumenti di pianificazione che concorrono a tutelare il paesaggio	Msu	OG
KTM26-P5-a106	Coordinamento degli usi della risorsa negli eventi di scarsità idrica (Protocollo di intesa "Attività unitaria conoscitiva e di controllo del bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi di magra eccezionale nel bacino")	Msu	OGM
KTM26-P5-a107	Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, lago e delta	Msu	OG
KTM26-P5-a108	Informazione, educazione e formazione sui contenuti e sull'attuazione del Piano	Msu	OG
KTM26-P5-a110	Potenziamento delle azioni di salvaguardia delle aree di valore naturale e ambientale e degli elementi del sistema paesaggistico culturale del Delta del Po	Msu	OG
KTM26-P5-c130	Attività di cooperazione scientifica, ricerca interdisciplinare e sostenibilità ambientale a supporto delle Riserva MAB UNESCO Po Grande	Msu	OG
KTMyy-P2-a112	Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) [specificare tipologia di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]	Msu	OG

Legenda

Mba: Misura di base

Msu: Misura supplementare



Tabella 3.2 Misure individuali: rendicontazione delle spese al 31/12/2023

KTM	Descrizione	Spesa_2021-2023 ⁴
KTM01	Costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue	€ 838.742.564
KTM02	Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola	€ 87.250.969
KTM03	Ridurre l'inquinamento da pesticidi in agricoltura	€ 76.480.321
KTM04	Bonifica di siti contaminati (inquinamento storico compresi i sedimenti, acque sotterranee, suolo)	€ 193.154.452
KTM05	Miglioramento della continuità longitudinale	€ 3.457.277
KTM06	Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale	€ 201.574.652
KTM07	Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica	€ 3.626.295
KTM08	Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico	€ 955.610.752
KTM13	Misure di tutela dell'acqua potabile (ad esempio istituzione di zone di salvaguardia, fasce tampone, ecc)	€ 117.746.762

⁴ Indica le risorse spese nel triennio 2021-2023 per le misure individuali "OG", "OGM" e "COM".



KTM	Descrizione	Spesa_2021-2023 ⁴
KTM14	Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza	€ 40.741.960
KTM15	Misure per la graduale eliminazione delle emissioni, degli scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie o per la riduzione delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze prioritarie	€ 175.000
KTM17	Misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli	€ 3.227.069
KTM18	Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte	€ 4.542.657
KTM20	Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi della pesca e dello sfruttamento / rimozione di piante e animali	€ 98.000
KTM21	Misure per prevenire o per controllare l'inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie e di trasporto	€ 74.903.856
KTM23	Misure per la ritenzione naturale delle acque	€ 9.083.530
KTM24	Adattamento ai cambiamenti climatici	€ 15.100
KTM26	Governance	€ 18.209.521
KTM0506	Miglioramento della continuità longitudinale - Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale	€ 6.481.244

KTM	Descrizione	Spesa_2021-2023 ⁴
KTM050617	Miglioramento della continuità longitudinale- Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale - Misure per ridurre i sedimenti che origina dall'erosione e dal deflusso superficiale dei suoli	€ 4.824.244
KTM091011	Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso domestico) - Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso industriale) - Misure relative alla politica dei prezzi dell'acqua per l'attuazione del recupero dei costi dei servizi idrici (uso agricolo)	€ 507.311
KTMyy ⁵		€ 549.389.818
Totale		€ 3.189.843.354

Dal confronto con i dati di sintesi riportati nella “Relazione sui progressi realizzati nell’attuazione del Programma di misure (Reporting POM 2018)”, è interessante notare come il costo totale delle misure sia quasi triplicato; inoltre, la spesa sostenuta per l’attuazione delle misure individuali è passata dal 34% registrato per il Reporting PoM 2018, al 41% del Reporting PoM 2024.

Tabella 3.3 Confronto Reporting PoM 2018 e Reporting PoM 2024: costo misure e risorse spese

	Reporting PoM 2018	Reporting PoM 2024
Costo misure	€ 2.826.872.828	€ 7.695.583.743
Spesa	€ 947.945.773	€ 3.189.843.354

Il fabbisogno finanziario del Programma delle misure si attesta sostanzialmente su quanto stimato nel 2021, con un Costo complessivo delle misure pari a € 7.695.583.743,00 che risulta coperto per un importo pari a € 5.902.897.481,00. Risulta, quindi, privo di copertura finanziaria un importo di circa € 1.792.686.262,00, pari a circa il 23% del fabbisogno complessivo.

Per quanto riguarda la spesa sostenuta, dai dati forniti si rileva che nel triennio di riferimento 2021-2023, l'importo speso per l'attuazione del Programma delle misure è pari a circa il 41% del fabbisogno complessivo e a circa il 54% del costo totale coperto, per un importo pari a € 3.189.843.354,00, di cui € 549.389.818,00 da fondi PAC.

⁵ La voce si riferisce a più KTM relative alla misura individuale “Applicazione delle misure nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2022) e dei Complementi regionali per lo sviluppo rurale del PSP (Piano strategico della PAC) 2023-2027 (CSR)”.



Tabella 3.4 Misure individuali: stato di attuazione Reporting POM 2024 e quadro riepilogativo delle principali fonti di finanziamento

Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM01-P1-a001	Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo)	Mba	OGM-COM	Fondi nazionali Fondi regionali
KTM01-P1-a002	Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli agglomerati con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di nutrienti (fitodepurazione, ecc.)	Mba	OG	Tariffa S.I.I Fondi regionali
KTM01-P1-a003	Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE	Mba	OG	Tariffa S.I.I Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi regionali/Provincia Autonoma
KTM01-P1-b004	Incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le disposizioni della direttiva 271/91/CEE	Msu	OG	Tariffa S.I.I Finanziamenti pubblico Fondi europei Fondi regionali/Provincia Autonoma
KTM01-P1-b005	Eliminazione degli impianti di depurazione a minore efficienza	Msu	OG	Tariffa S.I.I. Finanziamenti statali Fondi europei Fondi regionali/Provincia Autonoma



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM01-P1-b006	Interventi di sistemazione delle reti esistenti (separazione delle reti, eliminazione delle acque parassite, ecc.) al fine di migliorare le prestazioni degli impianti di trattamento	Msu	OG	Tariffa S.I.I. Finanziamenti statali Fondi europei Fondi regionali/Provincia Autonoma
KTM01-P1-b007	Estensione delle reti fognarie alle zone non servite (reti non depurate, sistemi di trattamento individuali) o servite da impianti a minor rendimento	Mba	OG	Tariffa S.I.I. Fondi nazionali Fondi regionali/Provincia Autonoma
KTM02-P2-a008	Aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati da origine agricola e applicazione e riesame dei Programmi di Azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE	Mba	OGM-COM	Fondi PSR - misure M10-1.03 e M10-1.04 (1/4) Fondi europei Fondi regionali
KTM02-P2-a009	Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura	Msu	OG	Fondi PSR - misura M10-1.08-4B Fondi PSR - misure M10-1.09 e M10-1.10 (1/2) Fondi europei Finanziamento pubblico
KTM02-P2-a010	Adeguamento delle pratiche agro-zootecniche e produttive in ambito golenale (buone pratiche agricole e promozione di un'agricoltura più compatibile e multifunzionale)	Msu	NS	Finanziamento pubblico
KTM02-P2-a011	Attività di sorveglianza degli agricoltori in relazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici	Mba	OG	Fondi nazionali



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM02-P2-a112	Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) [specificare tipologia di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]	Msu	OG	Fondi PSR - misure M10-1.01 e M11-4A,B,C (1/2)
KTM02-P2-b012	Utilizzo di sistemi integrati ecocompatibili di captazione o rimozione dei nutrienti (N, P)	Msu	OG	//
KTM03-P2-a013	Individuazione delle zone vulnerabili ai fitosanitari	Mba	OGM-COM-NS	Fondi regionali
KTM03-P2-a112	Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) [specificare tipologia di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]	Msu	OG	Fondi PSR - misure M10-1.01 e M11-4 A,B,C (1/2)
KTM03-P2-b014	Applicazione delle misure in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (specificare misura)	Mba	OG	Fondi del PSR - misura M12.1; Fondi PSR - misure SRA07 e SRA19
KTM03-P2-b015	Azioni per la mitigazione dell'impatto agricolo da correlare alla misura prevista dai PSR per "indennità direttiva acque" e "indennità direttiva habitat" (specificare i singoli interventi)	Msu	OG	Finanziamento pubblico; Fondi del PSR - misura M10-1.08
KTM03-P2-b016	Applicazione delle misure di base previste dal decreto legislativo 150/2012 per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (specificare misura)	Mba	OGM	//
KTM04-P1-a017	Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza	Msu	OG	Fondi nazionali Finanziamento pubblico Fondi regionali Soggetti Privati



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM04-P1-c119	Realizzazione di interventi locali atti a ridurre il dilavamento da sorgenti puntuali o diffuse individuate come fonte di inquinanti di cui alla Tab. 1/A del D.Lgs 172/15	Msu	OG	Fondi nazionali
KTM050617-P4-a114	Predisposizione dei Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Msu	OG	Fondi regionali
KTM050617-P4-a115	Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino	Msu	OG	Fondi del PSR - misure M10-1.03 e M10-1.04 (1/4) Fondi nazionali Fondi regionali
KTM0506-P4-a113	Predisposizione del Programma generale di gestione dei sedimenti	Mba	OG	Fondi nazionali Fondi regionali Finanziamento pubblico Soggetti Privati
KTM05-P4-a018	Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica	Mba	OG	Fondi nazionali Fondi regionali
KTM06-P4-a019	Definizione di una rete ecologica di distretto attraverso l'integrazione delle reti ecologiche esistenti	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi regionali Soggetti privati



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM06-P4-a020	Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi nazionali Fondi regionali
KTM06-P4-a021	Interventi di manutenzione, gestione idraulica e riqualificazione del reticolo idrografico artificiale finalizzati al miglioramento della funzionalità ecosistemica e al controllo delle specie invasive di pianura	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi regionali
KTM06-P4-a022	Predisposizione dei Piani di gestione del demanio fluviale e lacustre e delle pertinenze idrauliche finalizzati alla ricostruzione di ambienti fluviali e lacustri diversificati e al recupero della biodiversità	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi nazionali Fondi regionali Soggetti privati
KTM06-P4-a023	Attuazione degli interventi dei Programmi di gestione dei sedimenti	Mba	OG	Fondi europeo
KTM06-P4-a024	Coordinamento e miglioramento delle attività di controllo e contrasto delle escavazioni abusive in alveo	Msu	OGM	Finanziamento pubblico Soggetti privati
KTM06-P4-a025	Predisposizione dei Progetti di gestione degli invasi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici	Msu	OG	Fondi regionali Soggetti privati
KTM06-P4-a026	Restauro e ricreazione di zone di espansione delle maree e zone cuscinetto (isole emerse, velme, barene) per ricreare habitat naturali e incrementare la diversità delle specie floro-faunistiche	Mba	OGM	//



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM06-P4-b027	Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc.)	Mba	OG	Fondi europei Fondi nazionali Fondi regionali Finanziamento pubblico Soggetti privati
KTM06-P4-b028	Mantenimento e/o miglioramento delle condizioni idrodinamiche per garantire la qualità ambientale dei corpi idrici di transizione	Mba	OG	Fondi nazionali Fondi regionali
KTM06-P4-c120	Predisposizione di atti normativi finalizzati alla gestione del suolo nelle aree periferiche a rischio da dinamica morfologica o soggette a esondazione (applicazione di indennità, definizione di procedure di demanializzazione, etc.)	Msu	OG	Fondi regionali
KTM07-P3-a029	Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi nazionali Fondi regionali/Provincia Autonoma
KTM07-P3-a030	Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche	Msu	OG	Finanziamento pubblico
KTM07-P3-a031	Piani per la riduzione dei prelievi per il raggiungimento dei target definiti ai diversi livelli territoriali - Settori diversi dall'irriguo	Mba	NS	//
KTM07-P3-b032	Revisione delle concessioni per il rispetto del bilancio idrico e idrogeologico a scala di sottobacino	Mba	OG	Fondi regionali



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM07-P3-b033	Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi regionali
KTM08-P2P3-a035	Riutilizzo di acque reflue depurate in aree a rischio di depauperamento delle risorse idriche	Msu	OG	Tariffa S.I.I. Fondi europei Fondi regionali
KTM08-P3-a034	Realizzazione di vasche di accumulo della risorsa idrica sulle aste fluviali a monte delle derivazioni principali o su percorsi dei relativi canali adduttori, sfruttando anche invasi di cava, allo scopo di gestire eventi di scarsità idrica	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi PSR - misure M04-5A (1/2) Fondi regionali
KTM08-P3-a036	Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche	Msu	OG	Tariffa S.I.I. Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi regionali
KTM08-P3-b037	Implementazione e/o potenziamento del sistema di contabilità idrica, che comprenda la misura delle portate derivate e la comunicazione al sistema di monitoraggio e previsione del bilancio idrico (Database distrettuale)	Mba	OG	Tariffa S.I.I. Finanziamento pubblico Fondi regionali



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM08-P3-b038	Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo.	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi nazionali Fondi regionali Consorzi di bonifica ed irrigazione
KTM08-P3-b039	Mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo e individuazione dei target di risparmio e/o incremento dell'efficienza alle diverse scale territoriali (corpo idrico, schema/consorzio irriguo, sottobacino, distretto)	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi nazionali Fondi regionali Consorzi di bonifica ed irrigazione
KTM08-P3-b040	Individuazione dei livelli di efficienza, dei target e delle azioni per il risparmio idrico a livello di sottobacino e corpo idrico – settori diversi dall'irriguo	Mba	NS	Finanziamento pubblico
KTM08-P3-b041	Attuazione dei Piani per la riduzione dei prelievi per il raggiungimento dei target ai diversi livelli territoriali per garantire l'obiettivo di risparmio idrico definito dal Piano di Bilancio Idrico a scala distrettuale - Settore irriguo	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi PSR - misure M04-5A (1/2) e M16-5A
KTM08-P3-c121	Azioni strutturali per il miglioramento del sistema irriguo ai fini del risparmio e dell'uso efficiente della risorsa idrica	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi regionali Fondi nazionali Fondi europei



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM08-P3-c122	Azioni strutturali per assicurare il riequilibrio della disponibilità idrica a scala di area vasta	Msu	OG	Tariffa S.I.I. Finanziamento pubblico
KTM091011-P5-b117	Applicazione del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua"	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi nazionali Fondi europei
KTM09-P3-a042	Interventi per l'eliminazione degli sprechi e la riduzione del consumo idrico (incentivi/disincentivi, educazione ambientale e sensibilizzazione...)	Mba	OG	Finanziamento pubblico
KTM1011-P5-a118	Revisione e regolamentazione dei canoni per i diversi usi ai fini della incentivazione dell'efficienza e del recupero di costi ambientali e della risorsa	Mba	OG	//
KTM13-P1-a043	Ricondizionamento, chiusura o sostituzione dei pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero superficiale con quello profondo	Mba	OG	Finanziamento pubblico Soggetti privati
KTM13-P1-a044	Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi europei
KTM13-P1-b046	Definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano	Mba	OG	Fondi regionali
KTM13-P3-a045	Realizzazione di interventi di interconnessione di sistemi acquedottistici per ridurre vulnerabilità quali-quantitativa della fornitura potabile	Mba	OG	Tariffa S.I.I. Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi regionali



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM14-P1-a053	Aumento delle conoscenze sugli interferenti endocrini (quantità ed effetti sulle comunità biologiche) presenti nelle acque superficiali del fiume Po	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi nazionali
KTM14-P1-a065	Monitoraggio delle perdite dalle reti fognarie al fine di progettare gli interventi per la loro riduzione	Msu	OGM-NS	Tariffa S.I.I. Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi regionali
KTM14-P1-b073	Aumento delle conoscenze sulla contaminazione diffusa da solventi clorurati nelle acque sotterranee	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi regionali
KTM14-P1-b086	Aumento delle conoscenze sui valori di fondo naturale riguardo a determinate sostanze prioritarie e inquinanti specifici	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi pubblici Fondi regionali
KTM14-P1-c123	Aumento delle conoscenze sui carichi di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di vecchia e nuova generazione veicolate nei corpi idrici superficiali e sotterranei	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi nazionali Fondi regionali/Provincia Autonoma
KTM14-P1P2-a063	Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al raggiungimento degli obiettivi individuati a scala di bacino per il controllo dell'eutrofizzazione del mare Adriatico e delle acque interne	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi regionali Soggetti privati



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM14-P1P2-b075	Creazione di basi informative organizzate e omogenee a livello distrettuale utili alla compilazione dell'inventario delle sostanze prioritarie	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi nazionali
KTM14-P1P2-b085	Aumento delle conoscenze sulle pressioni e sui carichi inquinanti puntuali e diffusi e dei loro meccanismi di veicolazione nei corpi idrici superficiali e sotterranei	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi pubblici Fondo regionale
KTM14-P1P2-b087	Adeguamento dei piani di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2013/39/UE e per le finalità del loro inventario	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi pubblici Fondi europei Fondi regionali
KTM14-P1P2-b091	Aumento delle conoscenze sulle pressioni che incidono sul sistema acquifero profondo	Msu	OGM-COM	Finanziamento pubblico Fondo regionale
KTM14-P3-a050	Adozione di indirizzi per l'aggiornamento delle regole di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA e per la gestione delle crisi idriche anche ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi pubblici
KTM14-P3-a057	Potenziamento del controllo dei prelievi nelle aree di elevata criticità	Mba	OG	Fondi regionali
KTM14-P3-a071	Predisposizione del Progetto di formazione del quadro conoscitivo per il calcolo del Bilancio idrico delle acque sotterranee e per il collegamento con il bilancio delle acque superficiali e con gli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee	Msu	OG	Finanziamento pubblico



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM14-P3-b074	Attività volte a definire soglie di significatività dell'indicatore WEI+ da utilizzare alla scala di sottobacino o locale	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondo regionale
KTM14-P3-b078	Aumento delle conoscenze sulla possibilità di individuare fonti di approvvigionamento alternative per garantire, sul medio lungo periodo, la disponibilità della risorsa agli usi agricoli in aree a rischio di crisi idrica	Msu	NS	//
KTM14-P3-b079	Sviluppo e mantenimento della modellistica di distretto DEWS-Po	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi pubblici
KTM14-P3-b080	Studi per definire la portata sostenibile da emungimenti di acquiferi a scopo idropotabile in aree critiche	Msu	COM	Enti di governo d'Ambito
KTM14-P3-b081	Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico	Mba	OG	Fondi pubblici Fondi regionali/Provincia Autonoma di Trento
KTM14-P3-b082	Elaborazione di linee guida per la valutazione degli impatti economici della siccità	Msu	OG	Finanziamento pubblico
KTM14-P3-b089	Studio e applicazione di sistemi per contrastare l'intrusione salina	Msu	OGM	Fondi pubblici Fondi regionali Soggetti Privati
KTM14-P3P4-a051	Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi regionali



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM14-P4-a047	Elaborazioni di linee guida e regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi regionali
KTM14-P4-a048	Aumento delle conoscenze sulla rete dei canali di bonifica, con particolare riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a livello topografico e idromorfologico, per individuare criticità e opportuni programmi di intervento	Msu	OG	Fondi pubblici Fondi regionali
KTM14-P4-a049	Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi regionali
KTM14-P4-a056	Monitoraggio delle comunità acquatiche del fiume Po (dalle sorgenti al mare Adriatico) e aggiornamento della carta ittica	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi regionali
KTM14-P4-a058	Aumento delle conoscenze sulle interrelazioni tra assetto del bacino e le aree marino-costiere	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi nazionali Fondi regionali
KTM14-P4-a062	Monitoraggio dei cambiamenti di uso del suolo e approfondimenti tecnico-scientifici per evidenziare la relazione tra cambiamenti di uso del suolo, impatti ambientali e resilienza dei sistemi naturali e antropici ai cambiamenti climatici	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi nazionali Fondi regionali
KTM14-P4-a064	Aumento delle conoscenze su struttura e funzionamento degli ambienti acquatici marginali nella fascia periluviale e delle relazioni tra idrodinamismo e successioni vegetazionali e delle dinamiche e funzioni iporreiche	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi nazionali Fondi regionali



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM14-P4-a069	Realizzazione di un modello idrogeologico delle acque sotterranee della pianura padana sulla base delle esperienze dei modelli idrogeologici regionali	Msu	OG	Finanziamento pubblico
KTM14-P4-a070	Completamento della carta della vulnerabilità degli acquiferi	Msu	NS	Finanziamento pubblico
KTM14-P4-a072	Aumento delle conoscenze sull'interazione tra i corpi idrici e le aree protette Rete Natura 2000	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi regionali
KTM14-P4-b083	Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici	Msu	COM	Fondi pubblici
KTM14-P4-b084	Integrazione e aggiornamento dei dati relativi alle opere di difesa idraulica ai fini dell'analisi delle pressioni morfologiche	Msu	OG	Fondi nazionali Fondi europei Fondi regionali/Provincia Autonoma
KTM14-P4-b088	Monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica (analisi del funzionamento delle esistenti e censimento delle necessità di riconnessione)	Msu	COM	Fondi regionali
KTM14-P4-c124	Attività di ricerca e monitoraggio sulle comunità acquatiche dei corpi idrici per la definizione delle comunità di riferimento per lo stato ecologico ed il mantenimento della biodiversità	Msu	OGM-NS	Fondi pubblici
KTM14-P5-a054	Valutazione dell'impatto economico a lungo termine delle modificazioni morfologiche dei corpi idrici e valutazione dei servizi ecosistemici delle fasce fluviali e delle rive lacustri ai fini economici	Msu	OG	Finanziamento pubblico C.I.P.A.I.S.



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM14-P5-a055	Applicazione di metodologie e procedure di monitoraggio ambientale specifiche per le acque di transizione, anche sulla base dei risultati del processo di intercalibrazione europea	Msu	OGM-NS	Fondi regionali
KTM14-P5-a059	Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di gestione	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi regionali/Provincia Autonoma
KTM14-P5-a060	Condivisione ed utilizzo di strumenti adeguati che permettano la valutazione costi-efficacia e costi-benefici, anche con riguardo ai costi ambientali e alla valutazione dell'impatto sull'occupazione e sul lavoro	Mba	OG	Finanziamento pubblico
KTM14-P5-a061	Predisposizione dello schema Direttore delle informazioni e delle conoscenze del distretto idrografico del fiume Po (Integrazione Sistemi informativi a scala di distretto e aggiornamento dei quadri conoscitivi)	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi regionali
KTM14-P5-a066	Aumento delle conoscenze sulle interferenze degli interventi strutturali, previsti per gli obiettivi della DQA, con i beni culturali e paesaggistici e archeologici (ex D.lgs 42/04) presenti nel territorio per poter garantire la tutela di questi ultimi	Msu	NS	Finanziamento pubblico
KTM14-P5-a068	Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE), il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time	Msu	OG	Fondo regionale
KTM14-P5-b076	Attività di supporto tecnico per la gestione e il monitoraggio VAS del Piano	Msu	OG	Finanziamento pubblico



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM15-P1-b092	Adeguamento dei LOQ per la determinazione delle sostanze prioritarie	Msu	OGM	Finanziamento pubblico Fondi regionali
KTM15-P1-b093	Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con determinate sostanze pericolose di cui alla direttiva 2012/18/UE	Mba	OGM	//
KTM15-P1-b094	Disciplina degli scarichi contenenti le sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2013/39/UE	Mba	OGM	Fondi pubblici
KTM15-P1-c125	Definizione di criteri per stabilire valori-limite di emissione, diversi da quelli individuati dal D.Lgs. 152/2006, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo	Msu	OGM	//
KTM16-P1-b095	Incentivazione alle imprese per l'innovazione tecnologica rivolta al contenimento delle emissioni di inquinanti nelle acque	Msu	NS	Finanziamento pubblico
KTM17-P2-a112	Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) [specificare tipologia di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]	Msu	OG	Fondi PSR - misure M10-1.03 (1/4), M10-1.04 (1/4) e M10-1.07
KTM18-P4-b096	Interventi per il contenimento di specie animali (es. siluro) e vegetali invasive, con azioni coordinate a livello di bacino	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondo europeo Fondo regionale C.I.P.A.I.S.
KTM20-P4-b097	Monitoraggio degli stock ittici e individuazione degli sforzi massimi di pesca sostenibili	Msu	OG	Fondi regionali



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM21-P1-a098	Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste	Mba	OGM-COM	Tariffa S.I.I. Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi regionali
KTM21-P1-b099	Disciplina e indirizzi per la gestione del drenaggio urbano	Mba	OGM	Fondi pubblici Fondi regionali
KTM23-P4-b100	Potenziare la capacità di espansione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi nazionali Fondi regionali
KTM24-P3-a101	Interventi di sostegno ai naturali processi di ricarica delle falde e/o di ricarica artificiale delle stesse (anche tramite la gestione dei prelievi e i canali irrigui)	Mba	OGM-COM	//
KTM24-P3-b102	Predisposizione del Piano di Gestione delle Siccità a livello di Distretto (Siccidrometro e Direttiva Magre) e sua applicazione a livello regionale e territoriale da parte dei fornitori dei principali Servizi Idrici	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi pubblici
KTM24-P6-b103	Individuazione di nuovi paradigmi di gestione delle risorse idriche a scala di distretto che tengano conto dei possibili scenari climatici e socio-economici futuri	Msu	OG	Finanziamento pubblico
KTM24-P6-b104	Definizione di criteri per l'applicabilità delle deroghe agli obiettivi della DQA ai sensi dell'art 4(6) tenendo conto dei cambiamenti climatici	Msu	OG	Finanziamento pubblico



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM24-P6-c126	Individuazione delle aree vulnerabili alla desertificazione. al fine di adottare specifiche misure di tutela (ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 152/2006, c1 e c.2)	Msu	OG	//
KTM24-P6-c127	Approfondimento sui regimi idrologici perenni e temporanei: analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla scarsità dei deflussi naturali e siccità e adeguamento dei piani di monitoraggio ai sensi della DQA	Msu	OG	Fondi pubblici Fondi regionali
KTM24-P6-c128	Definizione di criteri finalizzati a rafforzare l'integrazione nella pianificazione territoriale e di settore delle politiche perseguire dal PNACC in termini di interventi green, blue e grey, di cui all'All. 1 del D.D. n. 117 del 15.04.2021 (MiTe)	Msu	OG	Fondi regionali
KTM26-P2-c129	Accordi istituzionali e protocolli d'intesa per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Msu	OG	//
KTM26-P4-a109	Completamento dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del distretto e/o definizione misure di conservazione	Mba	OG	Finanziamento pubblico Fondi pubblici Fondi europei Fondi regionali
KTM26-P4-b111	Disciplina per la tutela dei "siti reference"	Msu	OGM	Fondi pubblici
KTM26-P5-a105	Tutela dei paesaggi fluviali attraverso azioni specifiche di integrazione con i Piani paesaggistici regionali e altri strumenti di pianificazione che concorrono a tutelare il paesaggio	Msu	OG	//



Codice Misura	Titolo Misura	Art11DQA	Stato di attuazione al 2024 (OG – OGM- COM - NS)	Principali fonti di finanziamento
KTM26-P5-a106	Coordinamento degli usi della risorsa negli eventi di scarsità idrica (Protocollo di intesa "Attività unitaria conoscitiva e di controllo del bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi di magra eccezionale nel bacino")	Msu	OGM	Finanziamento pubblico
KTM26-P5-a107	Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, lago e delta	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi pubblici Fondi europei Fondi regionali Soggetti Privati
KTM26-P5-a108	Informazione, educazione e formazione sui contenuti e sull'attuazione del Piano	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi PSR - misura M02-4B (1/2) Fondi PSR - misura M02-5A
KTM26-P5-a110	Potenziamento delle azioni di salvaguardia delle aree di valore naturale e ambientale e degli elementi del sistema paesaggistico culturale del Delta del Po	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi regionali
KTM26-P5-c130	Attività di cooperazione scientifica, ricerca interdisciplinare e sostenibilità ambientale a supporto delle Riserva MAB UNESCO Po Grande	Msu	OG	Finanziamento pubblico
KTMyy-P2-a112	Applicazione delle misure nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) [specificare tipologia di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]	Msu	OG	Finanziamento pubblico Fondi europei Fondi PSR



4. Aggiornamento normativo

Ai fini del Reporting POM 2024 è stato aggiornato al 2024 l' Allegato 7.2 dell'Elaborato 7 del PdG Po 2021, che riporta la sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque, ovvero sia le direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della DQA, sia le direttive non ricomprese nella Parte A dell'Allegato VI, ma comunque inerenti le finalità della DQA stessa e il relativo livello di implementazione a scala nazionale, di bacino e di singola regione (si veda Allegato 2 "Aggiornamento al 2024 delle misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque").

Inoltre, è stato aggiornato al 2024, anche, l'Allegato 7.3 all'Elaborato 7 del PdG Po 2021 relativo agli approfondimenti specifici per le misure di base art. 11(3) *d-e-g-h-i* della Direttiva 2000/60/CE (si veda Allegato 3 "Aggiornamento al 2024 degli approfondimenti specifici per le misure di base art. 11 (3) *d-e-g-h-i* della DQA"). L'aggiornamento si focalizza principalmente sulla parte distrettuale e regionale.



Elenco Allegati

- | | |
|------------|---|
| Allegato 1 | Repertorio e Database per la Programmazione operativa e il Reporting POM 2024 |
| Allegato 2 | Aggiornamento al 2024 delle misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque |
| Allegato 3 | Aggiornamento al 2024 degli approfondimenti specifici per le misure di base art. 11 (3) d-e-g-h-i della DQA |



Piano di Gestione *Acque*

Relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure (Reporting POM 2024)

ART. 15, COMMA 3 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

ALLEGATO 1 REPERTORIO E DATABASE PER LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E IL REPORTING POM 2024



ADBPO

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po



Metadata

Titolo	Relazione sui progressi realizzati nell’attuazione del Programma di misure (Reporting POM 2024). Art. 15, comma 3 della Direttiva 2000/60/CE Allegato 1
Descrizione	Repertorio e database per la programmazione operativa e il reporting POM 2024 Il presente elaborato rappresenta i contenuti del database del POM
Data creazione	2024-12-12
Data ultima versione	
Stato	Versione n. 1
Creatore	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – Settore tecnico centrale 2: Pianificazione e gestione acque
Copertura	Distretto del Po
Fonti	Dati interni e dati forniti dalle Regioni del Distretto e dalla Provincia Autonoma di Trento
Lingua	Italiano
Identificatore	POM2024_PdGPo2021_All71_Elab_7_dic2024
Formato	docx, pdf
Relazioni	
Licenza	Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 
Attribuzione	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Piano di Gestione Acque. Relazione sui progressi realizzati nell’attuazione del Programma di misure (Reporting POM 2024). ART. 15, COMMA 3 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE. Background document , Versione n. 1;2024-12-12.



Indice

1.	Introduzione	4
2.	Programmazione operativa e Reporting POM 2024: integrazione ai contenuti del Programma di misure	5



1. Introduzione

Il presente documento illustra la struttura e i contenuti del database del Programma delle misure (POM), aggiornato in funzione della Programmazione operativa che ha consentito un maggiore dettaglio delle informazioni disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la quale è stato adottato il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po 2021 (di seguito PdG Po 2021). Inoltre, il database è stato aggiornato per dare evidenza dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure, secondo quanto richiesto dall'art. 15, comma 3 della Direttiva 2000/60/CE.



2. Programmazione operativa e Reporting POM 2018: integrazione ai contenuti del Programma di misure

Il database delle misure (file PoM_2024_ITB_12dic2024.accdb), aggiornato per la reportistica POM 2024, mantiene la struttura de DB delle misure allegato al Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 2024, descritta nell'Allegato 7.4 all'Elaborato 7 del medesimo Piano. Tuttavia, nel corso delle attività di rendicontazione, il Gruppo di lavoro distrettuale, formato da Autorità di Bacino Distrettuale, Regioni del distretto e Provincia Autonoma di Trento, ha convenuto di apportare alcune integrazioni al database, al fine di meglio rappresentare il quadro complessivo delle misure individuali presenti, degli interventi in cui le stesse si declinano, oltreché dei relativi costi e importi spesi. In particolare, l'attività svolta ha portato a:

- sostituire l'intestazione del campo "Investimenti 2016-2020", che indica le risorse per investimenti spese per il periodo considerato, con la dicitura "Spesa 16-2020" e inserimento del campo "Spesa 2021-2023", al fine di aggiornare il triennio di riferimento e di comprendere nella rendicontazione sia i "Costi di Investimento" sia, quando noti, i "Costi Operativi";
- inserire nel database delle misure le nuove tabelle "Sub-Unit" e "Regione" che permettono di indicare gli interventi in cui si declinano le misure individuali selezionate alle rispettive scale spaziali;
- inserire la nuova tabella "Errata_Corrige", che riassume l'elenco delle misure eliminate o inserite a fronte di errori materiali rilevati durante le attività di aggiornamento circa lo stato di attuazione delle misure e rendicontazione delle spese sostenute;
- migliorare la definizione e/o l'aggiornamento degli interventi in cui si declina ognuna delle misure individuali presenti nel database delle misure del PdGPo 2021, con l'inserimento, se disponibile, del campo CUP (Codice Unico di Progetto), al fine di garantire una maggiore tracciabilità dello stato di attuazione degli interventi e, quindi, delle relative misure, anche in termini di risorse spese;
- aggiornare il nome di alcune tabelle principale, eliminando il suffisso "revDSG" che stava a indicare la correzione non sostanziale di alcuni errori non materiali, rilevati a seguito dell'adozione del PdGPo 2021 e portati a coerenza con Decreto Segr. Gen. n. 123/2022 del 26-10-2022, in attuazione dell'art. 8 dell'Allegato alla Deliberazione CIP n. 4/2021, già richiamata.

2.1. Relazioni

Di seguito si fornisce il quadro di sintesi delle relazioni presenti tra le tabelle del database. La chiave di collegamento tra tutte le tabelle contenute nel database è il campo: "ID_MisuraIndividuale" (campo chiave), che collega la tabella principale "AtlanteMisureIndividuali_PdGPo2021_RepPOM2024" alle altre sette sotto-tabelle (si veda Figura 1) in un rapporto "1 a molti".

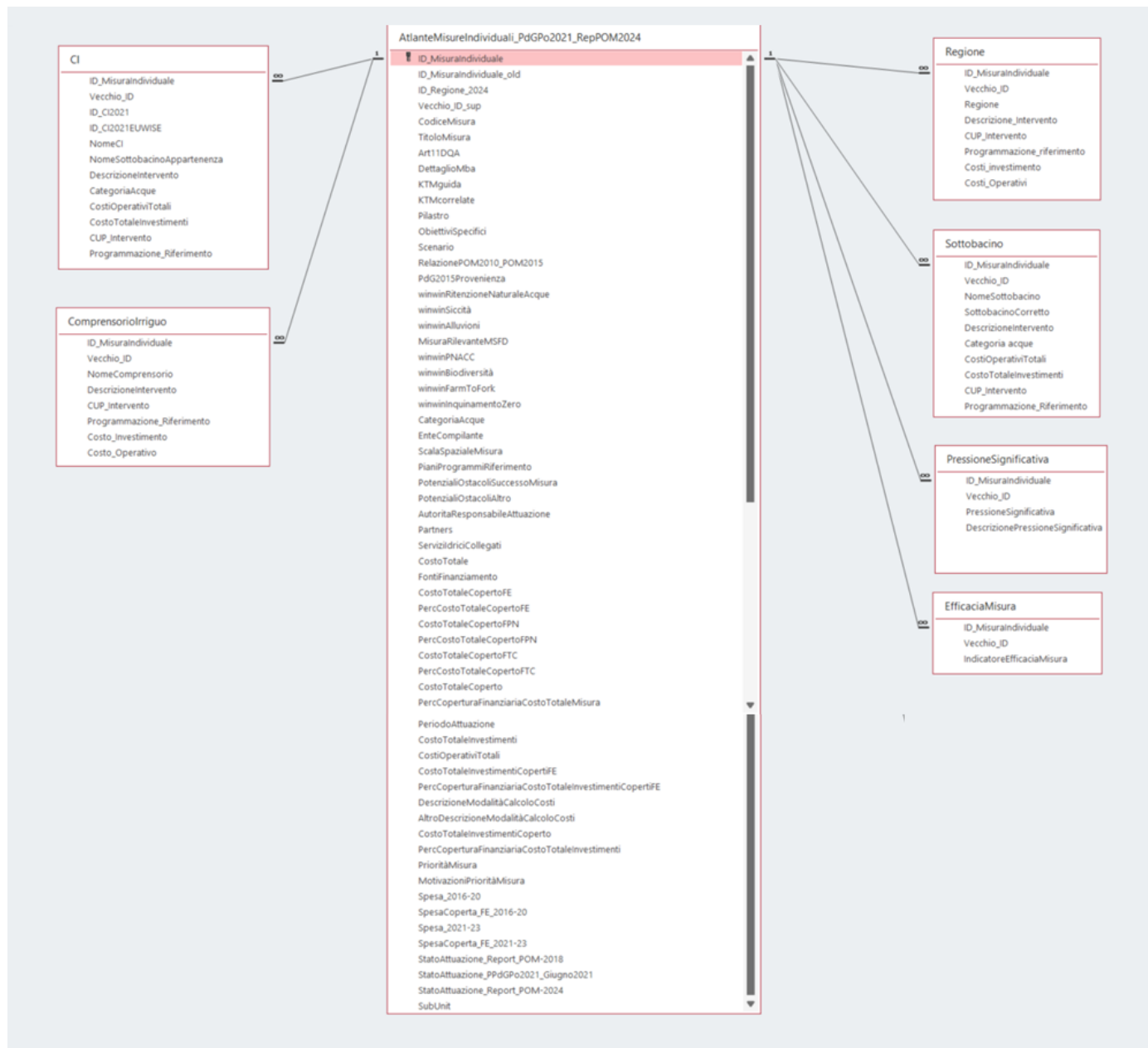


Figura 1: Sintesi delle relazioni presenti tra la tabella principale e le sotto-tabelle del Database ¹

¹ Nella tabella "AtlanteMisureIndividuali_PdGPo2021_RepPOM2024", i campi della parte finanziaria compilati con il valore "-9999" indicano che il dato non è presente.



2.2. Contenuti della tabella principale e delle tabelle collegate

Di seguito si riporta il tracciato record dei dati contenuti nella tabella principale e nelle cinque tabelle ad essa collegate.

2.2.1. Contenuti della tabella principale "AtlanteMisureIndividuali_PdGPo2021_RepPOM2024"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraIndividuale	Contatore	Intero lungo
CodiceMisura		Testo
TitoloMisura	Descrizione della misura	Memo
Art11DQA	Specifica se la misura è una Mba o Msu	Testo
DettaglioMba	Tipo di Mba	Testo
KTMguida	Codice della KTM	Testo
KTMcorrelate	Codice della/e KTM correlate	Testo
Pilastro	Codice e descrizione del pilastro	Testo
ObiettiviSpecifici	Codice obiettivi	Testo
Scenario	Codice tipologia scenario	Testo
RelazionePOM2010_POM2015	Relazione della misura col POM2010 e POM2015	Memo
winwinRitenzioneNaturaleAcque	Specifica se la misura può attivare sinergie positive per la ritenzione naturale acque	Testo
winwinSiccità	Specifica se la misura può attivare sinergie positive rispetto al tema della siccità	Testo
winwinAlluvioni	Specifica se l'intervento è integrato rispetto alla Direttiva 2007/60/CE	Testo
MisuraRilevanteMSFD	Specifica se la misura è o no rilevante per MSFD	Testo
winwinPNACC	Specifica se la misura può attivare sinergie positive rispetto al Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici	
winwinBiodiversità	Specifica se la misura può attivare sinergie positive rispetto alla Strategia UE "Sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita" COM(2020) 380 final)	Testo
winwinFarmToFork	Specifica se la misura può attivare sinergie positive rispetto alla Strategia UE "Dal produttore al consumatore, per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final)	Testo
winwinInquinamentoZero	Specifica se la misura può attivare sinergie positive rispetto al Piano d'azione UE "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final)	Testo
CategoriaAcque	Specifica la categoria delle acque interessate dalla misura (RW, CW, etc)	Testo
EnteCompilante	Nome della Regione/Provincia Autonoma di Trento/Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po compilante	Testo
ScalaSpazialeMisura	Scala spaziale della misura (Distretto, etc)	Testo
SubUnit		Testo
PianiProgrammiRiferimento	Piani e Programmi di riferimento per la misura	Testo
PotenzialiOstacoliSuccessoMisura	Specifica dei potenziali ostacoli alla realizzazione della	Testo



Nome Campo	Descrizione	Tipo
	misura	
PotenzialiOstacoliAltro	Descrizione della scelta "Altro" del campo precedente	Testo
AutoritaResponsabileAttuazione	Elenco Autorità responsabile/i della attuazione della misura	Memo
Partners	Partners che collaborano alla attuazione della misura	Testo
ServiziIdriciCollegati	Specifica i Servizi Idrici interessati	Testo
CostoTotale		Valuta
FontiFinanziamento		Testo
CostoTotaleCopertoFE	Riporta il costo coperto con fondi europei	Valuta
PercCostoTotaleCopertoFE	Indica la percentuale del costo totale coperta con fondi europei	Precisione singola
CostoTotaleCopertoFPN	Riporta il costo coperto con fondi pubblici nazionali	Valuta
PercCostoTotaleCopertoFPN	Indica la percentuale del costo totale coperta con fondi pubblici nazionali	Precisione singola
CostoTotaleCopertoFTC	Riporta il costo coperto con fondi derivanti da tariffa o canone	Valuta
PercCostoTotaleCopertoFTC	Indica la percentuale del costo totale coperta con fondi derivanti da tariffa o canone	Precisione singola
CostoTotaleCoperto		Valuta
PercCoperturaFinanziariaCostoTotaleMisura	Indica la percentuale del costo totale della misura con copertura finanziaria	Intero lungo
PeriodoAttuazione	2018-2021; 2022-2024; 2024-2027; 2022-2027	Testo
CostoTotaleInvestimenti		Valuta
CostiOperativiTotali		Valuta
CostoTotaleInvestimentiCopertiFE	Riporta il costo totale per investimenti coperto con fondi europei	Valuta
PercCoperturaFinanziariaCostoTotaleInvestimentiCopertiFE	Indica la percentuale del costo totale per investimenti coperto con fondi europei	Precisione singola
DescrizioneModalitàCalcoloCosti	Descrizione della modalità utilizzata per calcolare il costo	Testo
AltroDescrizioneModalitàCalcoloCosti	Descrizione dell'opzione "Altro" del campo precedente	Testo
CostoTotaleInvestimentiCoperto		Precisione singola
PercCoperturaFinanziariaCostoTotaleInvestimenti		Precisione singola
PrioritàMisura		Testo
MotivazioniPrioritàMisura		Testo
Spesa_2016-20	Risorse per investimenti spese nel quadriennio 2016-20	Valuta
Spesa_FE_2016-20	Risorse per investimenti spese nel quadriennio 2016-20 con coperture derivanti da fondi europei (FE)	Valuta
Spesa_2021-2024	Risorse per investimenti spese nel quadriennio 2021-2024	Valuta
Spesa_FE_2021-2024	Risorse per investimenti spese nel quadriennio 2021-2024 con coperture derivanti da fondi europei (FE)	Valuta
StatoAttuazione_Report_POM-2018	OG - NS - COM (NS=Not started, OG=On going, COM=Completed)	Testo
StatoAttuazione_PPdGPo2021_Giugno2021	OG - NS - COM (NS=Not started, OG=On going, COM=Completed, OGM=On going maintenance)	Testo
StatoAttuazione_PPdGPo2021_Report_POM-2024	OG - NS - COM (NS=Not started, OG=On going, COM=Completed, OGM=On going maintenance)	Testo
SubUnit	Sub Unit a cui si riferisce la misura	Testo

2.2.2. Contenuti della tabella collegata "PressioneSignificativa"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraPressioneSignificativa	Campo che relaziona la tabella collegata alla tabella principale	Numerico
PressioneSignificativa	Codice alfanumerico della pressione significativa	Testo
DescrizionePressioneSignificativa	DescrizionePressioneSignificativa	Testo breve

2.2.3. Contenuti della tabella collegata "EfficaciaMisura"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraEfficaciaMisura	Campo che relaziona la tabella collegata alla tabella principale	Numerico
IndicatoreEfficaciaMisura	Descrizione dell'indicatore dell'efficacia della misura	Testo

2.2.4. Contenuti della tabella collegata "CI"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraCI	Campo che relaziona la tabella collegata alla tabella principale	Numerico
CodiceID_CI2021 ²		Testo
ID_CI2021EUWISE		Testo
NomeCI	Nome del corpo idrico	Testo
NomeSottobacinoAppartenenza	Nome sottobacino di appartenenza del corpo idrico	Testo
DescrizioneIntervento	Descrizione dell'intervento legato alla misura	Testo
CategoriaAcque	Categoria acque interessate dall'intervento (SW, LW, etc)	Testo
Costi Operativi Totali		Valuta
Costo Totale Investimenti		Valuta
CUP Intervento	Codice Unico di Progetto relativo all'intervento	Testo
Programmazione di riferimento	Programma di finanziamento dell'intervento	Testo

2.2.5. Contenuti della tabella collegata "ComprensorioIrriguo"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraComprensorio	Campo che relaziona la tabella collegata alla tabella principale	Numerico
NomeComprensorio	Nome del comprensorio di riferimento	Testo
DescrizioneIntervento	Descrizione dell'intervento legato alla misura	Testo
Costo Totale Investimenti		Valuta
CUP Intervento	Codice Unico di Progetto relativo all'intervento	Testo
Programmazione di riferimento	Programma di finanziamento dell'intervento	Testo

2.2.6. Contenuti della tabella collegata "Sottobacino"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraSottobacino	Campo che relaziona la tabella collegata alla tabella principale	Numerico
NomeSottobacino	Nome del sottobacino interessato dalla misura	Testo
DescrizioneIntervento	Descrizione dell'intervento legato alla misura	Testo
Categoria acque	Descrizione categoria acque	Testo breve
CostiOperativiTotali		Valuta
CostoTotaleInvestimenti		Valuta
CUP Intervento	Codice Unico di Progetto relativo all'intervento	Testo
Programmazione di riferimento	Programma di finanziamento dell'intervento	Testo

2.2.7. Contenuti della tabella collegata "Regione"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraSottobacino	Campo che relaziona la tabella collegata alla tabella principale	Numerico
Regione	Nome della Regione/PAT di riferimento	Testo
DescrizioneIntervento	Descrizione dell'intervento legato alla misura	Testo
CostiOperativiTotali		Valuta
CostoTotaleInvestimenti		Valuta
CUP Intervento	Codice Unico di Progetto relativo all'intervento	Testo
Programmazione di riferimento	Programma di finanziamento dell'intervento	Testo

2.2.8. Contenuti della tabella collegata "SubUnit"

Nome Campo	Descrizione	Tipo
ID_MisuraSottobacino	Campo che relaziona la tabella collegata alla tabella principale	Numerico
Nome Sub Unit	Nome della Su di riferimento	Testo
DescrizioneIntervento	Descrizione dell'intervento legato alla misura	Testo
CostiOperativiTotali		Valuta
CostoTotaleInvestimenti		Valuta
CUP Intervento	Codice Unico di Progetto relativo all'intervento	Testo
Programmazione di riferimento	Programma di finanziamento dell'intervento	Testo



Piano di Gestione *Acque*

Programma di misure

Art. 11 e All. VI, All. VII, punti A.7 e B.3 e B.4 della Direttiva 2000/60/CE e All. 4, parte A, punto 7, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 7.2 DELL'ELABORATO 7

AGGIORNAMENTO AL 2024 DELLE MISURE DI BASE NECESSARIE PER ATTUARE LA NORMATIVA
COMUNITARIA SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE



ADBPO

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po



Metadata

Titolo	Programma di misure. Art. 11 e All. VI, All. VII, punti A.7 e B.3 e B.4 della Direttiva 2000/60/CE e All. 4, parte A, punto 7, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Allegato 7.2 dell'Elaborato 7
Descrizione	Aggiornamento al 2024 delle misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque Il presente elaborato illustra, con aggiornamento al 2024, le misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque Data creazione 2024-12-12
Data ultima versione	
Stato	Versione n. 1
Creatore	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – Settore tecnico centrale 2: Pianificazione e gestione acque
Copertura	Distretto del Po
Fonti	Dati interni e dati forniti dalle Regioni del Distretto e dalla Provincia Autonoma di Trento
Lingua	Italiano
Identificatore	POM_2024_PdGPo2021_All72_Elab_7_dic2024
Formato	docx, pdf
Relazioni	
Licenza	Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 
Attribuzione	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Piano di Gestione Acque. Relazione sui progressi realizzati nell’attuazione del Programma di misure (Reporting POM 2024). ART. 15, COMMA 3 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE. Background document , Versione n. 1;2024-12-12.



Indice

1.	Introduzione	1
2.	Descrizione delle misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque	2
2.1.	Direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della DQA	2
2.1.1.	Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione	2
2.1.2.	Direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici	5
2.1.3.	Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	10
2.1.4.	Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) sugli incidenti rilevanti che sostituisce la precedente Direttiva 96/82/CE (Seveso II)	16
2.1.5.	Direttiva 2014/52/UE per la valutazione di impatto ambientale	25
2.1.6.	Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione	27
2.1.7.	Direttiva 91/271/CEE per il trattamento acque reflue urbane	31
2.1.8.	Regolamento 1107/2009/CE e Direttiva 128/2009/CE sui prodotti fitosanitari	41
2.1.9.	Direttiva 91/676/CEE sui nitrati	48
2.1.10.	Direttiva 92/43/CEE sugli habitat	53
2.1.11.	Direttiva 2010/75/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento IPPC (che ha abrogato la precedente Direttiva 2008/1/CE)	60
2.2.	Altre direttive di cui alla Parte B dell'Allegato VI della DQA	64
2.2.1.	Direttiva 2006/44/CE per le acque idonee alla vita dei pesci	64
2.2.2.	Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose	69
2.2.3.	Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	71
2.2.4.	Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione	73
2.2.5.	Direttiva 2006/11/CE per l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico	83
2.2.6.	Regolamento CE 528/2012 sui biocidi (che ha abrogato la Direttiva 98/8/CE)	85
2.2.7.	Direttiva 2006/113/CE per la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura	87
2.2.8.	Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica	88
2.2.9.	Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche	91
2.2.10.	Direttiva 2013/39/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	100
2.2.11.	Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino	102



1. Introduzione

Il presente documento aggiorna, ai fini della relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure, l'Allegato 7.2 dell'Elaborato 7 del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 2021, che riporta la sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque, ovvero sia le direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della DQA, sia le direttive non ricomprese nella Parte A dell'Allegato VI, ma comunque inerenti le finalità della DQA stessa e il relativo livello di implementazione a scala nazionale, di bacino e di singola regione.

L'aggiornamento effettuato è riferito alle annualità 2022-2024 e si focalizza principalmente sulla parte distrettuale e regionale. Sono tuttora in corso di completamento le parti che riguardano le Regioni Toscana e Marche, entrate a fare parte del Distretto a seguito delle modifiche introdotte con L.221/2015.



2. Descrizione delle misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque

2.1. Direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI della DQA

2.1.1. Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione

Nel marzo 2006 è entrata in vigore la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione che abroga la Direttiva 76/160/CEE.

Essa è relativa alle acque di superficie che possono essere luogo di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici, nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee. La Direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed *Escherichia coli*) al posto dei 19 della Direttiva precedente 76/160/CEE. Questi parametri servono per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate, nonché per classificarle in base ai parametri di qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.

Recepimento ed attuazione della Direttiva 2006/7/CE in Italia

La Direttiva 76/160/CEE era stata recepita in **Italia** dalle seguenti norme: D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, così come modificato dal D.M. 29 gennaio 1992, dalla L. 12 giugno 1993, n. 185 e dall'art.18 della L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000). Il DPR 470/82 è stato abrogato a decorrere dal 31/12/2014 dal D. Lgs. 30-5-2008 n. 116, che è attualmente la normativa italiana di riferimento in materia di acque di balneazione. La Direttiva 2006/7/CE è stata infatti recepita dall'Italia per alcuni parametri relativi al controllo della proliferazione delle alghe con D.Lgs del 11 luglio 2007 n. 94 e successivamente per quanto attiene la gestione complessiva delle acque di balneazione con D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e resa applicabile dalla emanazione del successivo Decreto Ministeriale Salute Ambiente del 30 marzo 2010, (G.U. n. 119 del 24-5-2010 - Suppl. Ordinario n.97) "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".

A partire quindi dalla stagione balneare 2010, la direttiva 2006/7/CE è stata resa in Italia pienamente applicabile, mentre le disposizioni del D.P.R. 470/1982, che hanno governato la gestione della qualità delle acque di balneazione fino a pochi anni fa, hanno cessato di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del D.P.R. 470/1982 restano tuttavia in vigore ove compatibili, con le disposizioni del D.Lgs 116/2008, fino all'adozione di specifiche tecniche in materia.

Il D.Lgs. 116/2008 prevede, un radicale cambiamento nello spirito dei controlli, finalizzandoli ad un'ancora maggiore tutela sanitaria dei bagnanti rispetto a quanto previsto dalla previgente Direttiva europea e dal D.P.R. 470/82 e successive modifiche ed integrazioni. La nuova normativa in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione prevede infatti, relativamente alla classificazione prevista a carico delle Regioni, nuovi requisiti di qualità, basati sui parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi Intestinali, e criteri di valutazione, basati sul calcolo del 90° percentile ed eventualmente del 95° percentile dei dati rilevati nell'ultima stagione balneare e nelle 2-3 stagioni balneari precedenti. Per la valutazione della qualità delle acque di balneazione, ai fini della classificazione delle stesse, il D.Lgs. 116/2008 prevede che, nelle more dell'acquisizione dei nuovi dati microbiologici in numero sufficiente per la classificazione, i parametri previsti dal previgente D.P.R. n. 470/82, *Coliformi Fecali* e *Streptococchi Fecali*, siano considerati equivalenti ai parametri della vigente Direttiva 2006/7/CE, *Escherichia coli* ed Enterococchi Intestinali.

Per la valutazione della qualità delle acque durante la stagione balneare si deve fare riferimento al citato DM 30 marzo 2010 (attuativo del D.Lgs. 116/2008), come modificato dal DM 19 aprile 2018, che dispone, tra l'altro, il temporaneo divieto di balneazione nei casi di superamento dei valori limite stabiliti per alcuni parametri di legge. Il D.M. prevede, al comma 2 dell'art.2, che il primo programma di monitoraggio dei parametri nell'allegato I, colonna A, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, venga attuato a decorrere dalla stagione balneare 2010.

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, all'art. 83 comma 2, prevede che per le acque non idonee alla balneazione, le regioni comunichino al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare. Per tale attività di informazione si deve fare riferimento al Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 che dispone l'invio di apposite schede, debitamente compilate, all'ex ANPA (ora APAT) attraverso il sistema informativo 152 (SINTAI). A partire dal 2010 (anno di prima applicazione del D.Lgs. 116/2008) tutte le informazioni relative alle acque di balneazione sono state comunicate dalle Regioni-ARPA al Portale Acque del Ministero della Salute.

Recepimento ed attuazione della Direttiva 2006/7/CE nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, la normativa comunitaria in materia di acque di balneazione, compresa l'individuazione delle zone idonee alla balneazione, è stata pienamente o parzialmente recepita nelle normative regionali, secondo quanto riportato di seguito.

In **Regione Piemonte** per la tutela delle aree sensibili (laghi), con particolare riferimento alla salvaguardia delle acque destinate alla balneazione, nell'ambito dei territori ricadenti nei bacini drenanti dei laghi, sia attraverso l'attuazione dei Piani d'Ambito delle EgATO sia attraverso i Piani d'Azione dei Contratti di lago (Viverone, laghi di Avigliana, lago d'Orta), sono previste la prosecuzione o l'attuazione di misure conoscitive sulle fonti di impatto e dei carichi in ingresso, la prosecuzione di misure di infrastrutturazione, per integrazione e accelerazione dei piani d'ambito nonché misure operative di riqualificazione e protezione sulle fasce perilacuali (comparto fognario ed agricolo) con riduzione dei carichi in ingresso e realizzazione superfici ad effetto tampone; per un lago (Sirio) è in fase di sviluppo un intervento diretto in lago per asportazione di fosforo dalle acque ipolimniche. Per il lago di Candia, soggetto a episodiche contaminazioni di origine diffusa è stato sviluppato, con risultati positivi, attraverso un'attività di controllo predisposta da ARPA Piemonte, un sistema di gestione degli apporti irrigui indiretti a lago. La Regione Piemonte sin dal 2010 ha provveduto ad individuare le acque di balneazione utilizzabili e non utilizzabili ai fini balneari ai sensi del D.M. 30 marzo 2010, in attuazione del D.Lgs. n. 116/2008. Recentemente, attraverso l'applicazione dell'Art. 7 comma 6 del predetto D.Lgs., è stato previsto il raggruppamento di 22 acque di balneazione in 10 gruppi, portando così a 77 il numero delle acque di balneazione piemontesi. Queste, nel 2019, salvo qualche caso di sospensione per cantierizzazioni contestuali alla stagione balneare, sono risultate tutte balneabili con grande prevalenza di acque classificate eccellenti o buone: su queste, fatte salve le misure citate già in corso, non sono in programma nuove misure specifiche.

Regione Lombardia col Regolamento regionale 6/2019 ha definito le modalità per la disinfezione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue che possono interessare i corpi idrici destinati alla balneazione o a prelievo per uso potabile, prevedendo per gli scarichi di acque reflue urbane recapitati in tali corpi idrici la fissazione da parte delle Province, in sede di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, della fissazione del limite da rispettare per il parametro *Escherichia coli*, se provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a 400 abitanti equivalenti (AE) o l'obbligo del trattamento appropriato in grado di fornire adeguate garanzie di carattere igienico - sanitario, per gli scarichi provenienti da agglomerati con popolazione equivalente superiore a 100 AE e inferiore a 400.

In relazione alle modifiche alle procedure di vigilanza e controllo sulle acque utilizzate per la balneazione di cui al decreto legislativo 116/2008 e in attuazione del DM 30/3/2010, la Regione Lombardia, utilizzando i dati disponibili, ha operato una classificazione, annualmente aggiornata, in base alla quale sono state ritenute utilizzabili ai fini della balneazione tutte quelle località per le quali è possibile formulare almeno un giudizio di qualità sufficiente, sulla base dei controlli effettuati nel corso della

stagione balneare. I corpi idrici destinati alla balneazione (individuati con il Programma di tutela ed uso delle acque - PTUA 2016 - approvato il 31/07/2017) comprendono la maggioranza dei laghi prealpini. Con riferimento alla stagione all'anno 2023, le acque di balneazione qui comprese sono risultate per l'83 %% con un giudizio "eccellente" e per il 93 % con un giudizio sufficiente o superiore.

In **Regione Liguria** non sono state individuate acque di balneazione afferenti alle acque dolci. Per quanto riguarda le acque di balneazione dei tratti costieri ricadenti interamente nel distretto dell'Appennino Settentrionale sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 a seguito delle indagini analitiche compiute con frequenza media quindicinale si procede alla chiusura/riapertura dei tratti di acque o costa balneabile, in ragione delle risultanze emerse dal punto di campionamento significativo per il tratto considerato. La Regione prima di ogni stagione balneare adotta un provvedimento di classificazione dei singoli tratti di acque o costa, monitorati sulla base delle risultanze globali acquisite dal campionamento svolto nell'anno precedente.

Le Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) della Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con DGR n. 1788/XII del 08/02/2006, indicano (paragrafo 3.2 "Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela") che le condizioni climatiche regionali sono tali da non richiedere una classificazione generalizzata delle acque destinate alla balneazione e che le eventuali esigenze specifiche dovranno essere esaminate e quindi autorizzate caso per caso, in relazione alle risultanze delle verifiche condotte e delle esigenze da soddisfare; al momento comunque, non è stato ancora classificato alcun corpo idrico come destinato alla balneazione.

In **Regione Emilia-Romagna** non sono state individuate acque di balneazione afferenti alle acque dolci. Si sono condotte alcune valutazioni nell'ambito di alcuni Contratti di fiume al fine di verificarne la fattibilità e/o l'opportunità. Per quanto riguarda le acque di balneazione dei tratti costieri della Regione E-R, ricadenti interamente nel distretto del fiume Po, la gestione della balneazione ai fini della tutela della salute dei bagnanti è affidata all'Assessorato regionale alle Politiche per la Salute, che la esercita con la collaborazione dell'Assessorato alla Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, dei Comuni interessati, dei Dipartimenti di Sanità Pubblica locali che operano a supporto dell'Autorità sanitaria (Sindaco), di ARPAE (che svolge il monitoraggio delle acque, l'analisi dei campioni e la gestione dell'informazione via web).

Ogni anno la Regione Emilia-Romagna, mediante propria Delibera di Giunta Regionale: individua le acque di balneazione marino-costiere, riportandole in un apposito elenco; individua in un elenco dedicato quelle zone marino-costiere che non sono adibite alla balneazione; stabilisce la durata della stagione balneare dell'anno in corso; dispone per il monitoraggio delle acque (modalità, competenze, comunicazione, divieti, informazione al pubblico). La Regione, inoltre, redige ed aggiorna i profili delle acque di balneazione, pubblica sul sito web www.arpae.it/it/temi-ambientali/balneazione le informazioni riguardo alla qualità delle acque, alla presenza di fattori di rischio per la salute dei bagnanti (eutrofizzazione, fioriture algali, ed eccessivo sviluppo di fitoplancton o alghe verdi o macrofite) e alle misure di gestione adottate.

La Direttiva in argomento è stata recepita dagli artt. 9, 18, 24, 27 e 29 delle Norme di attuazione del PTA della **Regione Veneto**. In particolare, l'art. 9, prevede che le acque destinate alla balneazione debbano rispondere ai requisiti del D.Lgs 116/2008 e del DM 30/03/2010 e prevede inoltre, la progressiva attuazione del monitoraggio ai sensi della Direttiva 2006/7/CE relativa alle acque di balneazione. L'art. 18 individua, tra le cosiddette "zone omogenee di protezione" anche le zone costiere, stabilendo per esse appositi limiti di accettabilità delle acque reflue urbane, come stabilito dall'art. 24 e dall'Allegato A, tabelle 1 e 2. L'art. 27 disciplina gli scarichi di acque reflue urbane che possono condizionare la qualità delle acque destinate alla balneazione. In particolare, il comma 1 impegna le AATO (ora Consigli di Bacino) ad individuare gli impianti di potenzialità superiore a 10.000 AE che scaricano entro una fascia di 10 km dalla linea di costa di zone di balneazione risultate non idonee per almeno due stagioni balneari consecutive negli ultimi tre anni, per il parametro di ossigeno disciolto. L'art. 29 disciplina gli scarichi a mare di acque reflue urbane: definisce in particolare i limiti che devono essere rispettati, le modalità di individuazione dell'ubicazione dello scarico e le procedure di approvazione e verifica delle relative opere.

In applicazione della nuova normativa in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione (Direttiva 2006/7/CE – Decreto Legislativo n. 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010) la Regione Veneto ha emanato numerosi provvedimenti nel periodo 2010-2020 volti a dare attuazione agli adempimenti di



competenza regionale quali ad esempio l'individuazione delle acque di balneazione e relativi punti di monitoraggio nonché la durata della stagione balneare, l'istituzione dei programmi di monitoraggio, la classificazione delle acque, l'istituzione dei profili di costa e l'informazione al pubblico.

La Provincia Autonoma di Trento, attraverso l'emanazione di apposita Delibera di Giunta Provinciale, all'inizio di ogni stagione balneare individua, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 116/2008, i laghi classificati balneabili. Annualmente la Giunta provinciale con proprio atto delibera sulle zone idonee alla balneazione. Per la stagione le zone idonee alla balneazione sono state individuate con verbale di deliberazione della Giunta provinciale.

2.1.2. Direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici

La Direttiva 2009/147/CE, che ha abrogato la precedente Direttiva 79/409/CEE, richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire la conservazione e regolamentare lo sfruttamento degli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo per mantenere o adeguare la loro popolazione a livelli adeguati, in considerazione del fatto che la scomparsa o il deterioramento degli habitat rappresenta una minaccia per la conservazione degli uccelli selvatici e la loro protezione è quindi necessaria. Per preservare, mantenere e ripristinare i biotopi e gli habitat degli uccelli, gli Stati membri devono pertanto

- istituire zone di protezione;
- mantenere e gestire gli habitat in conformità alle esigenze ecologiche;
- ripristinare i biotopi distrutti e crearne di nuovi.

Gli Stati membri dovranno istituire zone di protezione speciale (ZPS) per le specie minacciate di estinzione e per gli uccelli migratori (allegato I). Tali zone sono situate nell'area di distribuzione naturale degli uccelli e possono comprendere le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. Gli Stati membri devono attribuire un'importanza particolare alla protezione delle zone umide, che stanno sparendo un po' ovunque in Europa. Essi devono altresì garantire condizioni favorevoli per la sopravvivenza e la riproduzione delle specie presenti nelle zone di protezione speciale. A tale scopo adottano misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli. Inoltre, valutano l'impatto dei progetti che potrebbero avere effetti significativi sui siti designati e adottano misure adeguate per evitarli.

Le zone di protezione speciale (ZPS) costituiscono insieme alle zone speciali di conservazione (ZSC) della direttiva «Habitat» (92/43/CEE) la rete europea Natura 2000 dei siti ecologici protetti.

La direttiva istituisce un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti sul territorio europeo. Essa comprende in particolare il divieto di:

- uccidere o catturare deliberatamente gli uccelli selvatici;
- distruggere o danneggiare i nidi;
- raccogliere o detenere le uova (anche vuote);
- disturbare deliberatamente gli uccelli o compromettere la conservazione delle specie;
- commercializzare e detenere uccelli vivi o morti dei quali è vietata la caccia e la cattura (questo divieto si applica anche a qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli).

Se sussistono le condizioni necessarie, gli Stati membri possono concedere delle deroghe alle disposizioni previste per la protezione degli uccelli selvatici. Le conseguenze di tali deroghe non devono tuttavia essere incompatibili con gli obiettivi di conservazione fissati dalla direttiva.



Gli Stati membri devono incoraggiare le ricerche necessarie alla gestione, la protezione e lo sfruttamento saggio delle specie di uccelli selvatici presenti nel territorio europeo (vedere allegato V).

In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione, talune specie possono essere oggetto di atti di caccia. Tali atti di caccia devono tuttavia rispettare certi principi:

- il numero di uccelli cacciati deve essere compatibile con il mantenimento della popolazione delle specie a un livello soddisfacente;
- le specie non vengono cacciate durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;
- gli uccelli migratori non sono cacciati durante il ritorno al luogo di nidificazione;
- sono vietati i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva (vedere allegato IV).

L'elenco delle specie di cui è autorizzata la caccia è fornito nell'allegato II (la parte A riporta l'elenco delle specie cacciabili in tutta l'UE e la parte B elenca le specie cacciabili solo in certi paesi).

La presente direttiva sostituisce la Direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, (comunemente detta direttiva «Uccelli») che è stata il primo documento legislativo dell'Unione europea concernente la natura. Le modifiche apportate sono tuttavia di pura forma. La direttiva «Uccelli» ha stabilito per la prima volta un regime generale per la protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dell'Unione. Questo riconosce anche che gli uccelli selvatici, tra cui molti uccelli migratori, sono patrimonio comune degli Stati membri dell'UE e che la loro conservazione, per risultare efficace, richiede una cooperazione a livello globale.

La direttiva 2009/147/CE è stata modificata nel 2019, dal Regolamento (UE) 2019/1010, che armonizza e semplifica gli obblighi di comunicazione in materia di diritto ambientale

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva 2009/147/CE è stata recepita con la Legge 4 giugno 2010, n. 96. "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", che all'art. 42 reca modifiche alla precedente Legge 11 febbraio 1992, n. 157, per adeguarla ai nuovi dettami comunitari in materia.

La precedente Direttiva 79/409/CEE era stata implementata in **Italia** da:

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", il cui art. 6 (zone di protezione speciale) sostituito dal D.P.R. n. 120/2003, stabilisce che la rete "Natura 2000" comprende le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla Direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1 comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, rendendo così obbligatorie anche per queste, come per le aree della Direttiva Habitat, le misure di tutela e l'applicazione della valutazione di incidenza nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria tra i siti di importanza comunitaria (SIC) o le zone di protezione speciale (ZPS);
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, modificata ed integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 121, che reca norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e che costituisce integrale recepimento ed attuazione delle Direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE concernenti la conservazione degli uccelli selvatici. In particolare, l'art. 1, comma 5 della stessa, impegna le regioni e le province autonome, in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, ad individuare lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione speciale finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofe, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi;

- il D.P.C.M. 27 settembre 1997 “Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della Direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici” che, al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della Direttiva comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici, disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE;
- il D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio che contiene le linee guida per la gestione dei siti della rete “Natura 2000”;
- la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 che costituisce integrazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, poiché dispone l'inserimento dell'art. 19-bis avente per oggetto l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184, che reca i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) ed alle zone di protezione speciale (ZPS).
- il DPR 102 del 5 luglio 2019 (GU n. 208 del 5 settembre 2019) "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, la Direttiva Uccelli è stata recepita nelle normative regionali, secondo le modalità di seguito riportate.

In **Regione Piemonte** la Direttiva Uccelli ha trovato applicazione con la prima individuazione delle ZPS con la DGR n. 37 – 28804 del 29/11/1999: attualmente sono individuate 51 ZPS di cui 32 coincidenti con SIC/ZSC e aventi le Misure di Conservazione Sito-specifiche approvate. Delle 19 ZPS non sovrapposte a SIC/ZSC, 7 hanno il Piano di Gestione approvato e 1 adottato.

La L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” definisce le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione anche di Rete Natura 2000 e in particolare, all'art. 43, come deve essere effettuata la valutazione d'incidenza per gli interventi, i progetti e le attività suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat. Tale procedimento è affidato agli enti gestori dei Siti, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009, che sono in taluni casi la Regione Piemonte, in altri gli Enti gestori delle Aree Protette, in altri ancora le Province o la Città Metropolitana di Torino. Con D.G.R n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata con D.G.R n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R n. 17-2814 del 18/01/2016, D.G.R n. 24-2976 del 29/2/2016, D.G.R n. 21-4635 del 06/02/2017 e con D.G.R n. 1-1903 del 4/9/2020, sono state, inoltre, approvate le “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”.

Ad oggi, considerando tutti i 152 siti che costituiscono la Rete Natura in Piemonte, sono state approvate 124 Misure di Conservazione Sito-specifiche, 10 sono in fase di redazione e approvazione, sono stati approvati 42 Piani di Gestione e ne sono stati adottati 13.

La Legge della **Regione Lombardia** n. 86 del 30/11/1983 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” stabilisce la normativa relativa a Rete Natura 2000 ed alla procedura di Valutazione di Incidenza. La D.G.R 9275/2009 e s.m.i. stabilisce le Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde. Ulteriori disposizioni sono contenute nei piani di gestione delle singole ZPS approvate ai sensi della D.G.R 1791/2006. Le misure di conservazione sito-specifiche dei SIC e di alcune ZPS sono state approvate con DGR n. 1029 del 5/12/2013, n. 1873 del 23/05/2014, n. 4429 del 30/11/2015, n. 5928 del 30/11/2016.

In **Regione Liguria**, la L.R. n.28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”, riordina il settore, ed introduce nuovi strumenti concreti per l'attuazione della Direttiva

europea habitat (Dir 92/43/CE) e della Direttiva uccelli (Dir 2009/147/CE che abroga la precedente Dir 79/409/CEE). Essa individua per ciascun sito Natura 2000 l'Ente gestore (che può essere a seconda dei casi gli Enti gestori delle aree protette, le Province o la Regione) che oltre a provvedere all'attuazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti, si occuperà del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat protetti e della valutazione di incidenza di alcuni piani e progetti. In attuazione delle disposizioni della succitata legge è stata istituita la rete ecologica regionale (collegamenti ecologici funzionali tra SIC, ora ZSC, e ZPS); molti di questi collegamenti sono individuati nei corsi d'acqua principali presenti nel territorio regionale. Con la Delibera della Giunta Regionale 270/2000 sono individuate le ZPS liguri, le cui misure di conservazione sono individuate dal Regolamento regionale n. 5 del 24 dicembre 2008. In Liguria, il riferimento per le procedure di valutazione di incidenza è la Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18/1/2013 "Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi", il cui allegato A riporta i contenuti minimi dello studio di incidenza, che sostituisce la precedente deliberazione n.328 del 7/4/2006. Data l'elevata biodiversità del territorio regionale la Regione Liguria tutela negli ultimi anni ha emanato vari strumenti normativi per disciplinare la materia. Negli ultimi anni sono state adottate le misure di conservazione dei SIC liguri della regione biogeografica alpina (compresa individuazione SIC della stessa regione che necessitano del piano di gestione – DGR 896 del 19/07/2013), dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica continentale (DGR n. 21 del 28/09/2015) e dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica mediterranea (DGR n. 16 del 20/05/2016). Nel 2012 sono state inoltre approvate (DGR n. 1716 del 28/12/2012) le Linee guida per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC e nelle ZPS liguri, oltre alle linee guida per la redazione dei piani di Gestione dei SIC e ZPS terrestri liguri (DGR n. 864 del 13/07/2012).

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha recepito la Direttiva 79/409/CEE con la Legge regionale 21 maggio 2007 n.8 ed ha approvato diverse delibere (DGR 178/2006, 654/2006, 1815/2007, 3061/2011, 1718/2021) inerenti la disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza e le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, le modalità di classificazione e l'aggiornamento delle ZPS, ZSC, le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione. Con il decreto 7 febbraio del 2013, il MATTM ha decretato la designazione delle Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

La **Regione Emilia-Romagna** ha recepito la Direttiva 2009/147/CE sugli uccelli selvatici con le seguenti Leggi e atti fondamentali emanati in merito alla tutela e conservazione della biodiversità:

- DGR 1227/2024 "Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti Natura 2000";
- DGR 1174/2024 "Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza";
- L.R. 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021" che stabilisce la competenza sulla gestione dei siti e sulla Valutazione di incidenza nei siti Natura 2000 (Art. 25-28);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1791 del 11 novembre 2014 "Approvazione del Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna - Periodo 2014-2020."
- Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 243 del 22 luglio 2009 "Approvazione primo Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000";
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000" e successive modifiche.

In **Regione Veneto** sono stati emanati i vari provvedimenti in materia riportati di seguito.

Con la D.G.R 30 dicembre 2003, n. 4360 e la D.G.R 29 dicembre 2004, n. 4526, la Regione Veneto ha provveduto ad implementare il quadro conoscitivo di base dei SIC e ZPS, individuando le priorità di tutela in rapporto alle caratteristiche, alla distribuzione ed allo stato di conservazione degli habitat e

specie presenti, nonché delineando in bozza il documento relativo agli obiettivi e alle stesse misure di conservazione. Il D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241 approva una prima revisione delle zone di protezione speciale relative agli ambiti indicati dallo specifico studio europeo del 1989 quali Important Bird Areas nel Delta del Po (IBA 035). La D.G.R 27 luglio 2006, n. 2371 approva il documento relativo alle misure di conservazione per le 67 ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, con la finalità di fornire anche indirizzi pratici per la redazione della Valutazione di Incidenza. La D.G.R 10 ottobre 2006, n. 3173 adotta la “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” e la “Guida metodologica alla valutazione di incidenza riferita a piani di tipo faunistico-venatorio”. La D.G.R 27 febbraio 2007, n. 441 approva la nuova definizione delle aree del Delta del Po, costituente provvedimento di esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003. La D.G.R 11 dicembre 2007, n. 4059 ha per oggetto l'istituzione di nuove ZPS e l'individuazione di nuovi SIC, nonché modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi comunitari derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. La D.G.R 28 dicembre 2007, n. 4572 individua i soggetti competenti alla redazione dei piani di gestione per le ZPS previsti dalla D.G.R 2371/2006 e provvede alla relativa definizione degli impegni di spesa ed all'assegnazione dei contributi. La D.G.R 16 dicembre 2008, n. 4003 reca modifiche ai siti esistenti della Rete Natura 2000, in ottemperanza degli obblighi comunitari derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Infine, la D.G.R 30 dicembre 2008, n. 4241 reca indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione dei siti di rete Natura 2000 ed individua, in particolare, le procedure di formazione e di approvazione dei predetti piani.

Per la **Provincia Autonoma di Trento**, per quanto attiene le ZPS in provincia di Trento l'assetto normativo in ordine di tempo è il seguente:

1. con deliberazione della Giunta provinciale n. 2279 di data 27.10.2006 sono state adottate le misure di conservazione per le ZPS ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
2. con deliberazione della Giunta provinciale n. 328 di data 22.02.2007 è stato definito l'elenco delle ZPS in provincia di Trento;
3. la legge provinciale 23 maggio 2007, n.11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”, entrata in vigore il 6 giugno dello stesso anno e contiene una parte specifica dedicata alla rete Natura 2000 rimandando alla definizione di alcuni regolamenti per quanto riguarda l'individuazione delle ZPS e la procedura di definizione delle misure di conservazione generali e specifiche;
4. con decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg di data 3 novembre 2008 viene approvato il “Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (artt. 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della LP 11/2007)”;
5. con deliberazione della Giunta provinciale n. 632 del 12 aprile 2013 sono state individuate e adottate le misure di conservazione per 6 siti della Rete Natura 2000 nell'area del Lagorai. Sono state inoltre unificate e aggiornate le misure di conservazione specifiche già riportate negli allegati delle precedenti deliberazioni in materia.
6. con deliberazione della Giunta provinciale n. 2044 del 24 novembre 2014 sono state individuate e adottate indicazioni, da formulare in fase di VIA sui singoli progetti, identificando sistemi atti a segnalare la presenza delle funi degli impianti, in modo da ridurre il rischio di collisione contro gli ostacoli sospesi e quindi di tutelare l'avifauna ed in particolare i tetraonidi.
7. con deliberazione della Giunta provinciale n. 305 del 23 febbraio 2017, sono state adottate le misure di conservazione specifiche della Zona di protezione speciale (ZPS) IT3120157 “Stelvio”, ai sensi



degli artt. 44 sexies e 114 ter della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, ed in attuazione della direttiva 2009/147/CEE "Uccelli".

2.1.3. Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

La Direttiva 98/83/CE ha stabilito requisiti di salubrità e qualità per tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali (termali).

Sulla base dei disposti di tale Direttiva, gli Stati membri sono stati chiamati a vigilare affinché l'acqua potabile:

- non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana;
- soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla Direttiva.

Pertanto, gli Stati membri sono stati chiamati a prendere tutte le altre misure necessarie a garantire la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano e a stabilire valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla Direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella Direttiva, gli Stati membri hanno fissato valori limite, se necessari per la tutela della salute.

La Direttiva ha imposto agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella Direttiva stessa o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine gli Stati membri hanno determinato i punti di prelievo dei campioni e istituito opportuni programmi di controllo. In caso di inosservanza dei valori di parametro, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano tempestivamente adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso.

Successivamente, con la Direttiva 2015/1787 del 6 ottobre 2015 *recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/83/CE*, sono stati rivisti i requisiti minimi dei programmi di controllo per tutte le acque destinate al consumo umano e le specifiche per il metodo di analisi dei vari parametri.

Il 12 gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova direttiva europea sull'acqua potabile, Direttiva (UE) 2020/2184, riservando agli Stati membri due anni di tempo per recepire nelle norme nazionali le modifiche rispetto alle precedenti Direttive. Come riportato all'art. 1 comma 2. Gli obiettivi della direttiva *"sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano."*

La Direttiva ha anche lo scopo di rendere i consumatori più consapevoli in merito al consumo di acqua e alle relative implicazioni. Con l'applicazione della direttiva i consumatori dovrebbero ricevere maggiori informazioni, semplici ed accessibili, relativamente ai consumi nonché il prezzo per litro dell'acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire al consumatore stesso un facile confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia. L'obiettivo ultimo è quindi migliorare la fiducia dei cittadini europei nelle acque potabili erogate dalle reti idriche urbane al fine, anche, di poter diminuire il consumo dell'acqua in bottiglia, riducendo le emissioni di anidride carbonica (CO₂) e dei rifiuti di plastica, con un evidente impatto positivo sull'ambiente.

Tra gli elementi di novità introdotti dalla nuova Direttiva figura l'aggiornamento e il miglioramento dell'elenco dei parametri utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano, in base alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'art. 5 *"Standard qualitativi"* dispone che gli Stati membri fissino i valori massimi applicabili per le acque destinate al consumo umano per i parametri presenti nell'Allegato I. Tali valori che saranno determinati dai paesi membri non potranno essere meno restrittivi rispetto a quelli definiti dalla direttiva europea stessa. Le acque

nell'Unione Europea dovranno quindi soddisfare quanto meno gli standard minimi dei parametri microbiologici e chimici dell'*Allegato I parte A-B-D*. Invece, per quanto riguarda i parametri indicatori indicati nell'*Allegato I parte C*, questi sono fissati unicamente per finalità di monitoraggio.

I valori di parametro si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e sul principio di precauzione e sono scelti al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita, assicurando in tal modo un livello elevato di tutela della salute.

Vent'anni dopo l'entrata in vigore della prima direttiva sull'acqua potabile, la nuova Direttiva rappresenta una svolta a partire dall'introduzione di nuovi parametri legati agli "*inquinanti emergenti*" e limiti più severi per i contaminanti contemplati nella precedente direttiva.

I parametri microbiologici da valutare sono *Enterococchi intestinali* e *Escherichia coli*, considerati come parametri fondamentali; mentre i parametri che non sono più contemplati nella nuova direttiva sono *Pseudomonas* e *Conta delle colonie a 22 °C e 37 °C*.

I parametri chimici hanno subito una maggiore revisione, con la modifica dei valori per alcuni parametri ma soprattutto con l'introduzione nell'elenco di nuove sostanze: *bisfenolo A*, *clorato e clorito*, *acidi aloacetici*, *microcistine-LR*, *PFAS* e *Uranio*.

Oltre alle nuove sostanze, sono stati introdotti nuovi valori limite per i parametri quali *antimonio*, *boro*, *cromo*, *rame*, *piombo* e *selenio*.

Nel recepimento della Direttiva all'interno delle relative norme nazionali, ogni Stato membro ha la possibilità di introdurre nell'elenco di sostanze da controllare ulteriori parametri e stabilire valori più restrittivi a quelli previsti dalla norma comunitaria.

Inoltre, la Direttiva per rispondere alla crescente preoccupazione del pubblico circa gli effetti sulla salute umana dei composti emergenti, per esempio gli interferenti endocrini, i prodotti farmaceutici e le microplastiche, presenti nelle acque destinate al consumo umano e al fine di affrontare la questione dei nuovi composti emergenti nella catena di approvvigionamento, prevede l'introduzione del meccanismo dell'elenco di controllo per rispondere in modo dinamico e flessibile alle crescenti preoccupazioni.

In data 19 gennaio 2022 è stata pubblicata la decisione di esecuzione (UE) 2022/679 e con essa sono state rese note anche le prime due sostanze che rientrano nel suddetto elenco, nonché due interferenti endocrini, quali il *17-betaestradiolo* e il *nonilfenolo*. L'elenco di controllo dovrà basarsi sulle ricerche scientifiche ufficiali dell'OMS e il fine è quello di determinare valori indicativi per ciascuna sostanza o composto che desti preoccupazione per la salute pubblica, fornendo un possibile metodo di analisi per la determinazione. Si tratta di una prima lista di controllo dei controlli emergenti, nel tempo se emergeranno nuove sostanze che potrebbero essere presenti nell'acqua destinata al consumo umano e potenzialmente rischiose per la salute umana la CE provvederà al loro inserimento nella lista.

Tra le altre novità rilevanti presenti nella Direttiva è da rilevare l'introduzione di un approccio al monitoraggio dell'acqua basato sul rischio, ovvero sull'individuazione dei rischi e sulla gestione dell'intera catena di approvvigionamento dell'acqua potabile, dal bacino idrografico, all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, ossia dalla fonte al recapito finale. (Artt 7-10).

La valutazione del rischio, concetto in realtà già previsto della Direttiva 2015/1787 (recepita in Italia dal DM 14 giugno 2017) che modificava gli allegati II e III della Direttiva 98/83/CE, è strutturata su tre livelli:

- valutazione dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano;
- valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura che includa l'estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di erogazione;
- valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici.



La valutazione e la gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano è da effettuarsi per la prima volta entro luglio 2027. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il 06 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n.55 il Decreto Legislativo n.18 del 23 febbraio 2023, per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2020/2184. Il decreto è entrato in vigore il 21 marzo 2023 e abroga definitivamente il Decreto Legislativo n.31 del 2001. Il nuovo Decreto è composto da 26 articoli e 8 Allegati.

Si specifica che il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n.18 ha recepito tutti i nuovi parametri e i nuovi valori parametri introdotti dalla Direttiva (UE) 2020/2184. Si confermano infatti i parametri di nuova introduzione che hanno subito una revisione del valore limite: *Antimonio, Bisfenolo A, Clorato, Clorito, Cromo, Acidi alo acetici, Piombo, Microcistina-LR, PFAS e Uranio*. Inoltre, in virtù della possibilità degli stati membri di inserire nuovi parametri con lo scopo di ulteriore tutela della salute, l'Italia ha introdotto nell' Allegato I parte C2 dei parametri indicatori raccomandati per le acque addolcite o desalinizzate, si tratta di *TDS, durezza totale, Calcio e magnesio* (per i quali sono stati introdotti valori minimi di parametro).

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, per il recepimento e l'attuazione della normativa comunitaria in materia di la qualità delle acque destinate al consumo umano, occorre fare riferimento anche alle normative regionali, secondo quanto riportato di seguito.

Gli articoli 19 e 20 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque della **Regione Piemonte**, aggiornate nell'ambito del Progetto di Revisione del PTA (D.G.RD.G.R D.G.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R n. 8-3089 del 16 aprile 2021), istituiscono quali zone di protezione delle acque destinate al consumo umano per la tutela quali-quantitativa, le aree di ricarica degli acquiferi profondi e le zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso. Tali norme, inoltre, intendono limitare il trasferimento di inquinanti alla falda profonda, tutelando nello specifico quest'ultima, normalmente di qualità migliore.

In materia di salvaguardia dei corpi idrici destinati alla produzione di acque potabili si è provveduto a dare attuazione alle previsioni del d.lgs. 152/2006, articolo 94, con il Regolamento 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". In particolare l'applicazione di tale regolamento, prevista dal Piano di gestione, ha reso omogenee sul territorio regionale le modalità di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle captazioni potabili e dei vincoli, compresi quelli che interessano il comparto agricolo, da prevedere in tali aree.

Nelle Norme del PTA, inoltre, è previsto che successive disposizioni attuative stabiliscano specifiche misure di protezione per le aree di salvaguardia dei campi pozzi d'interesse regionale.

Proseguono le attività previste relative alla nuova delimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni potabili ai sensi della normativa regionale, nonché le attività di riqualificazione con approvvigionamento alternativo dei campi pozzi esistenti con criticità di sovrasfruttamento degli acquiferi. In particolare, con riferimento a quest'ultima misura è completata l'interconnessione tra le infrastrutture del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato e le infrastrutture acquedottistiche di altri gestori del servizio idrico dell'Ambito territoriale ottimale "Astigiano, Monferrato". L'interconnessione consente attualmente la fornitura di circa 120 l/s di acqua emunta dal campo pozzi di Cascina Giarrea, a nord del Po, e il conseguente minor prelievo, per pari entità, dall'acquifero sovrasfruttato di Valle Maggiore. Ulteriori potenziamenti delle infrastrutture lineari (rinnovo tubazioni e adeguamento dimensionale) e puntuali (rinnovo e potenziamento stazioni di rilancio) garantiranno lo scambio della portata massima di progetto di circa 150 l/s, con ulteriori benefici affetti sull'acquifero di



Valle Maggiore. È inoltre in fase di studio di fattibilità la delocalizzazione di parte dei prelievi (si ipotizzano 200l/s) in una nuova area in comune di Villafranca che “alleggerirà” ulteriormente le pressioni a carico del campo pozzi di Cantarana-Valmaggione.

Per quanto riguarda le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano per la tutela qualitativa, in attuazione delle norme del Piano di Tutela delle Acque, con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 21/7/2016 è stata approvata la definizione a scala di maggior dettaglio (1:250.000) delle Aree di ricarica degli acquiferi profondi. Con la D.G.R n. 12-6441 del 2 febbraio 2018, è stata approvata la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio, nonché le limitazioni e le prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde. Infine, con Determinazione Dirigenziale n. 408 del 10 agosto 2020 sono state approvate le perimetrazioni delle zone di riserva denominate Molinetto (Alessandria) e Predosa (Predosa), su proposta dell'Ente di Governo dell'ATO 6 Alessandrino.

La **Regione Lombardia** si è dotata di alcune direttive in merito alla qualità delle acque destinate al consumo umano:

- la D.G.R 27/6/1996, n. 15137 che approva le direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano;
- la D.G.R 10/4/2003, n. 12693 che disciplina le aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano ed approva le direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto;
- la D.G.R 6990 del 31/07/2017 che approva il PTUA 2016 della Regione Lombardia, che individua quali aree di salvaguardia le zone di riserva e le aree di ricarica della falda. Sono inoltre designati i corpi idrici superficiali (per lo più i grandi Laghi prealpini) e sotterranei (corpi idrici appartenenti alle idrostrutture profonde e intermedie e solo alcuni corpi idrici di alta pianura relativamente alle idrostrutture superficiali).

Le zone di tutela assoluta e di rispetto in corrispondenza dei punti di captazione e di derivazione delle acque destinate all'uso potabile sono designate dai comuni su proposta degli Enti d'ambito del servizio idrico integrato.

Per le acque destinate al consumo umano, la Regione Lombardia, con gli strumenti di pianificazione, ha posto le basi per la tutela delle acque destinate al consumo umano. Per quanto riguarda il rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 31/2001, la Regione (D.G. Welfare) emana direttive in ordine allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sulla qualità dell'acqua distribuita, da parte delle ASL. Per i punti di approvvigionamento da corpi idrici superficiali la rete di monitoraggio ARPA è messa in coerenza con tali punti e, quanto necessario, il set di sostanze su cui sono basate le attività analitiche è integrato in relazione alle disposizioni inerenti la protezione della salute umana. I gestori del servizio idrico integrato stanno estendendo l'utilizzo dei Water Safety Plan.

In **Regione Liguria** ciascuna ASL, d'intesa con i Comuni, ha proceduto ad una razionalizzazione dei punti di campionamento.

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, la giunta regionale ha approvato con la DGR 217/2004 le direttive in materia di acque destinate al consumo umano, ai sensi del D. Lgs. 31/2001. Nel PTA sono indicate (NA artt. 19 e 41 e par. 7 dell'All. A) le modalità per individuare le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

A seguito dell'adeguamento dei PRG al piano territoriale paesistico regionale (PTP) e in attuazione della legge urbanistica regionale (L.R. 11/1998, riformata con L.R. 5/2018) sono stati georiferiti i punti di captazione delle acque destinate al consumo umano e la delimitazione delle relative aree di salvaguardia (zona di tutela di rispetto e di protezione).

Nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Svizzera denominato STRADA (Strategie di Adattamento al Cambiamento Climatico per la gestione dei Rischi Naturali nel territorio transfrontaliero 2007-2013), è stato affrontato il tema della salvaguardia delle sorgenti di montagna con



l'obiettivo di identificare e adottare criteri quali-quantitativi comuni e standardizzati per la caratterizzazione, il monitoraggio e la tutela della risorsa idrica in zona montana.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito della riorganizzazione del servizio idrico integrato attivata con l'approvazione della legge regionale 7/2022, intende implementare il sistema delle conoscenze delle fonti di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano, ai fini della loro salvaguardia, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Tale attività consentirà la ridefinizione delle aree di rispetto dei punti di captazione destinati all'approvvigionamento idropotabile anche per perseguire le finalità del D. Lgs. 18/2023 di recente approvazione e che ha abrogato il D.lgs. 31/2001.

In relazione all'approvvigionamento di emergenza di acqua da destinare a consumo umano le disposizioni regionali di riferimento sono contenute nella DGR 4172/2006, in seguito aggiornate con l'adozione della DGR 581/2011.

In **Regione Emilia-Romagna** la disciplina relativa alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano è dettata dalle Norme del PTA, al Titolo III, Capitolo 7.

In particolare, l'art.44 fornisce indicazioni per la delimitazione spaziale in riferimento ai tipi di captazione, l'art.45 detta disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e l'art.46 disciplina le zone di protezione delle acque superficiali, mentre l'art.47 disciplina le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 543 del 16/04/2018 "Disposizioni relative alle zone di protezione di cui al capitolo 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque" la Regione ha stabilito, ad integrazione e modifica delle disposizioni contenute al capitolo 7 delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque che, nelle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, le attività di gestione dei rifiuti solidi pericolosi rappresentate da operazioni di messa in riserva finalizzate al recupero (R13) nonché le operazioni preliminari al recupero quali la cernita, la separazione, la compattazione e il raggruppamento (R12) condotte in modo da non comportare alcun rischio di lisciviazione di sostanze inquinanti verso la falda o le acque superficiali tenendo conto anche degli effetti degli eventi meteorologici sono consentite nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti per l'insediamento delle altre attività industriali.

La Direttiva in argomento è stata recepita, per la parte relativa alla tutela delle acque, dall'art. 9 delle Norme di attuazione del PTA della **Regione Veneto**.

L'art. 15 delle Norme di attuazione del PTA della Regione Veneto "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" prevede al comma 1 l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del d.lgs 152/99".

Dall'approvazione delle direttive tecniche citate i Consigli di bacino (ex AATO) provvederanno all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, che verrà successivamente approvata dalla Giunta Regionale (comma 2 dell'art. 15).

Con DGR 1621 del 5/11/2019 sono state approvate le Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in aree territoriali omogenee, per punti di attingimento di acque sotterranee destinate al consumo umano tramite acquedotto. Con il medesimo provvedimento sono state inoltre definite le procedure istruttorie con cui approvare le proposte di individuazione delle aree di rispetto delle opere di presa, formulate dai Consigli di Bacino per i territori di competenza.

Nelle more della delimitazione delle zone di rispetto sulla base delle Direttive Tecniche suddette, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

L'art. 16 del PTA della Regione Veneto stabilisce i vincoli nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.



Per la parte relativa alla sorveglianza e controllo, sul proprio territorio, delle acque destinate al consumo umano, in applicazione del decreto legislativo n. 31/2001, la Regione Veneto si è data Linee Guida regionali con decreto del dirigente regionale U. di P. Sanità animale e igiene alimentare n. 15 del 9 febbraio 2009.

Le linee guida disciplinano in particolare modalità di esecuzione dei controlli esterni e dei controlli interni e la gestione delle risultanze analitiche. Fissano le competenze dei diversi soggetti coinvolti e dettano indirizzi per l'invio dei dati all'Amministrazione regionale e per l'informazione della popolazione.

Il monitoraggio dell'acqua destinata al consumo umano è effettuato attraverso:

- i controlli interni eseguiti dal gestore dell'acquedotto;
- i controlli esterni eseguiti dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente fissati in conformità a programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalla Regione riguardanti:
- l'ispezione degli impianti;
- la fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare;
- la frequenza dei campionamenti intesi a garantire la significativa rappresentatività delle acque distribuite durante l'anno.

I campioni per i controlli esterni sono poi analizzati dai laboratori ARPAV.

I controlli esterni sono articolati su due livelli:

- il controllo di routine eseguito con maggior frequenza, mira a fornire un quadro generale delle qualità organolettiche e microbiologiche dell'acqua e dell'efficacia dei trattamenti di disinfezione;
- il controllo di verifica prevede l'analisi di tutti i parametri previsti dal Decreto 31/01.

Le linee guida regionali stabiliscono che, per entrambi i casi, i parametri possono variare secondo le realtà locali.

Il monitoraggio delle acque potabili è attuato sui punti di campionamento (rubinetti di utenti, fontane pubbliche, istituti scolastici o altro) scelti dalle AUSSL territorialmente competenti in tratti della rete acquedottistica ritenuti rappresentativi della qualità dell'acqua distribuita durante l'anno. Altri punti in cui solitamente sono eseguiti i controlli sono le opere di presa degli acquedotti, i serbatoi, le vasche di raccolta, le centrali di potabilizzazione; sono inoltre controllati alcuni pozzi privati in frazioni o comuni del tutto privi di allacciamento all'acquedotto, con particolare riguardo per le utenze pubbliche (scuole, municipi, piscine etc.).

Nella tutela delle acque distribuite per il consumo umano, ARPAV ha il ruolo di unico ente competente ad analizzare i campioni del controllo esterno effettuato dalle Aziende ULSS (D. Lgs 31/01, art. 8). ARPAV inoltre gestisce la "Rete Acque Potabili" del sistema SIRAV (Sistema Informativo Regionale per l'Archiviazione delle Informazioni Ambientali) dove affluiscono i dati relativi ai punti di campionamento, ai campioni e alle analisi.

Dal 2008 è funzionante il SInAP cioè un applicativo Web attraverso il quale i SIAN (Servizi Igiene alimenti e Nutrizione delle Aziende ULSS del Veneto) accedono, sia per l'implementazione sia per la consultazione dei dati archiviati nella "Rete Acque Potabili".

Per la **Provincia Autonoma di Trento** la Direttiva in argomento è stata recepita attraverso i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta provinciale n.2906 del 10/12/2004. "Direttive per il controllo delle acque destinate al consumo umano e per la gestione delle non conformità in attuazione del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001 n.31";



- Deliberazione della Giunta provinciale n.1340 del 30/05/2008 “Rinnovo della deroga al valore di parametro relativamente alla presenza di arsenico di origine geologica nelle acque destinate al consumo umano in alcuni comuni della provincia”;
- Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia prot. 3112 del 19/05/2009. “Individuazione del valore di parametro dell’arsenico di origine geologica nelle acque fornite al consumo nei comuni di Canal San Bovo, Fierozzo, Frassilongo e Trento della Provincia Autonoma di Trento.”.
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2700 del 20/12/2013, " Attuazione del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 relativamente alle acque destinate a consumo umano".
- Deliberazione della Giunta provinciale n.509 del 04/05/2014,"Deroga relativamente al parametro concernente il piombo nelle acque fornite al consumo nel Comune di Civezzano”.

2.1.4. Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) sugli incidenti rilevanti che sostituisce la precedente Direttiva 96/82/CE (Seveso II)

In tutto il mondo l’attenzione al controllo e alla prevenzione degli incidenti rilevanti in campo industriale si è sviluppata a seguito di eventi incidentali disastrosi per l’ambiente e la popolazione.

In Europa l’adozione di norme volte alla prevenzione e al controllo di tali incidenti risale al 1982, a seguito dell’incidente accaduto nel 1986 presso l’impianto chimico dell’ICMESA di Meda al confine con la cittadina di Seveso.

In risposta a tale evento a livello europeo è stato avviato il processo di elaborazione di una norma per sottoporre ad adeguato controllo gli impianti industriali considerati a maggior rischio per la popolazione e per l’ambiente.

La Direttiva 82/501/CEE del 24 giugno 1982 riguardante le attività industriali “a rischio di incidente rilevante”, cosiddetta “Direttiva Seveso”, sanciva il principio fondamentale della prevenzione e imponeva precisi obblighi ai fabbricanti, quali:

- l’adozione di misure per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze;
- la formazione e l’informazione dei lavoratori ai fini della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti;
- la trasmissione alle autorità competenti di notifica contenente le informazioni relative alle sostanze pericolose, agli impianti e ad eventuali situazioni di incidenti rilevanti;
- la comunicazione immediata, in caso di accadimento di incidente rilevante, alle competenti autorità delle informazioni necessarie per valutarne la portata.

Inoltre, la direttiva riconosceva l’importanza dell’informazione alla popolazione.

Alla luce di altri gravi incidenti (Bhopal, Sandoz) la direttiva Seveso, dopo quattordici anni di applicazione, è stata dapprima emendata due volte (nel 1987 con la Direttiva 87/216/EEC, nel 1988 con la 88/610/EEC) ed in seguito sostituita in toto con la Direttiva 96/82/EC, nota come Direttiva Seveso II.

Con la Seveso II viene rivisto ed esteso il campo di applicazione ed in particolare si abbandona l’ottica concentrata sulla tipologia di produzione spostando l’attenzione alla tipologia di sostanze pericolose presenti in azienda a vario titolo. Tale Direttiva è stata applicata agli stabilimenti in cui sono presenti, o in cui si reputa possano essere generate in caso di incidente, sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate in Allegato. Sono stati introdotti nuovi obblighi legati ai sistemi di gestione della sicurezza, alla pianificazione urbanistica e territoriale, al rafforzamento dell’attività ispettiva e ad un più incisivo coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali.

Alla luce di ulteriori incidenti industriali (Tolosa, Baia Mare e di Enschede) e di studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente, la direttiva 96/82/CE "Seveso II" è stata modificata dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003.

Le più importanti estensioni del campo di applicazione di tale Direttiva sono i rischi derivanti dalle attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria, da sostanze pirotecniche ed esplosive e dal deposito di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio.

In data 24 luglio 2012 è stata adottata la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) che abroga e sostituisce la citata direttiva del 1996 ma con effetto dal 1° giugno 2015. Da questa stessa data devono trovare applicazione le misure che i singoli Stati membri sono chiamati ad introdurre, entro il 31 maggio 2015, per conformarvisi.

La revisione della disciplina sugli incidenti rilevanti, incominciata nel 2008, è stata ritenuta necessaria a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che ha attuato all'interno dell'UE il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*) adottato a livello internazionale nell'ambito dell'ONU. Poiché il predetto Regolamento ha introdotto nuove classi e categorie di pericoli che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate ai sensi della direttiva 96/82/CE, era necessario modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al Regolamento, mantenendo o rafforzando ulteriormente, nel contempo, il livello esistente di protezione garantito dalla direttiva

La Direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dal 1 giugno 2015.

Gli Stati membri dovevano adeguare le norme nazionali in materia entro il 31 maggio 2015.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La direttiva Seveso I (Direttiva 82/501/CEE) fu recepita in **Italia** sei anni dopo la sua emanazione, con il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, in seguito modificato e integrato da diverse disposizioni normative e di carattere tecnico applicativo, fino alla Legge n. 137 del 19 maggio 1997 "Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali".

Gli elementi innovativi della Direttiva 96/82/EC (Seveso II) sono stati attuati in Italia con il Decreto Legislativo 334 del 17 agosto 1999 ed in particolare:

la ridefinizione complessiva del campo di assoggettabilità, consolidando il meccanismo della graduazione di adempimenti a cura del gestore, in relazione al quantitativo e alla classificazione delle sostanze pericolose;

- la spinta all'assunzione di responsabilità da parte del gestore che, attraverso la definizione della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e l'attuazione obbligatoria del Sistema di Gestione della Sicurezza, procede all'individuazione degli obiettivi e dei principi di intervento che intende perseguire per la promozione e il miglioramento della sicurezza;
- il concetto di compatibilità delle aziende a pericolo di incidente rilevante in relazione alla situazione territoriale all'intorno, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli;
- il coinvolgimento diretto degli Enti locali e di quelli tecnici che operano sul territorio, in un'ottica di prevenzione e di maggiore incisività di intervento nei casi di emergenza;
- il coinvolgimento della popolazione in alcune fasi del processo decisionale sui nuovi insediamenti o sulle modifiche territoriali rilevanti attorno agli stabilimenti esistenti.

Con il Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005 si è recepita la direttiva 2003/105/CE.

L'impianto generale del D.Lgs. 334/99 è rimasto inalterato, ma sono stati modificati sia l'articolo che alcuni allegati ampliando il campo di applicazione, estendendo i processi di partecipazione e



informazione, attribuendo maggiore rilevanza alla pianificazione del territorio, modificando le procedure di valutazione e controllo, apportando ulteriori modifiche e obblighi.

Alcuni decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 175/88 e successive modifiche sono ancora oggi vigenti tra i quali di rilevante importanza:

- D.P.C.M. 31 marzo 1989 - Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali; detta criteri per la redazione del rapporto di sicurezza;
- D.M. 15 maggio 1996 - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL);
- D.M. 20 ottobre 1998 - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici.

Il D.Lgs. 334/99 e s.m.i. prevedeva l'emanazione di una serie di provvedimenti attuativi, finalizzati all'indicazione dei criteri e delle modalità per la gestione degli strumenti previsti dallo stesso decreto e per la piena attuazione del sistema dei controlli.

Dei 14 decreti previsti solo alcuni sono stati emanati:

- previsto dall' art. 7 comma 3 – D.M. 09.08.00 - Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo le indicazioni dell'allegato III;
- previsto dall' art. 10 comma 1 – D.M. 09.08.00 - Criteri di individuazione di quelle modifiche che potrebbero causare aggravio del preesistente livello di rischio;
- previsto dall' art. 14 comma 1- D.M. 09.05.01 - Stabilisce per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli;
- previsto dall' art. 20 comma 4 – D.P.C.M. del 25/02/05 e D.P.C.M. del 16/02/07- Stabiliscono le linee guida per la predisposizione del Piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione;
- previsto dall' art. 26 comma 2 – D.M. 19.03.01- Stabilisce le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del Decreto;
- previsto dall'art.11 comma 5 – D.M. 26.05.2009 n.138 - Regola le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni;
- previsto dall'art.20 comma 6 – D.M. 24.07.2009 n.139 - Regola le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni.

La Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 26-6-2015 n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".

Il D.Lgs. 105/2015 aggiorna la norma precedentemente vigente, confermando sostanzialmente l'impianto e, per quanto riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come "articolo 8" ai sensi del D.Lgs. 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo decreto legislativo). E' aggiornato l'elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova direttiva. Con il D.Lgs. 105/2015, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste, vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Si tratta in particolare della consistente decretazione attuativa, già prevista dal D.Lgs.

334/99, ma emanata solo parzialmente nel corso degli anni passati. La completezza del provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio "testo unico" in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi.

Fra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto sopra riportato, rispetto alle previsioni del D.Lgs. 334/99, il D.lgs. 105/2015 reca:

- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell'ambiente. Si prevede, infatti, l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11);
- l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);
- le procedure per l'attivazione del meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27);
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
- la definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).
- il rafforzamento dell'obbligo di valutare tra i possibili scenari incidentali anche quelli derivanti da eventi naturali, quali ad esempio terremoti o inondazioni (allegato C);

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

A livello di **bacino del Po**, il Piano dell'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), prevede, all'art. 38 ter del D.P.C.M. 24/05/2001, che i proprietari ed i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi a rischio di incidente rilevante, ubicati nelle fasce fluviali individuate dal PAI, predispongano una verifica del rischio idraulico e idrogeologico da inviare a Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni.

Con DCPM 27 ottobre 2016 è stato approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano (PGRA) predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che contempla impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione.

Con DPCM 22 febbraio 2018 è stata approvata la Variante al PAI con l'integrazione alle Norme di Attuazione consistenti nell'introduzione del Titolo V Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA. In particolare, è stato introdotto l'art. 62 *Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi in aree interessate da alluvioni*. Tale articolo prevede che i proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare predispongono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi dell'art. 38ter delle NA del PAI, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1 del suddetto art. 38ter. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della



Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti e i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.

La **Regione Piemonte** è una tra le regioni con maggior presenza di stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante. I controlli presso gli stabilimenti sono svolti secondo un programma annuale delle verifiche che ne determina la frequenza sulla base dei criteri definiti con DGR 84-5515 del 3 agosto 2017 e, in particolare, in base ad una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante che tiene conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente, secondo i criteri previsti dall'articolo 4 dell'Allegato H del Dlg 105/2015.

Tra i criteri adottati particolare attenzione è posta ai seguenti fattori: pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati; presenza di stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica; vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi; collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante; pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

Le verifiche ispettive presso gli stabilimenti di soglia inferiore sono condotte da ARPA Piemonte, in collaborazione con la Regione, nelle more del perfezionamento della convenzione tra Direzione Regionale dei VVF (Vigili del Fuoco) e ARPA per l'esecuzione delle ispezioni, in coerenza con quanto già avviene per i controlli negli stabilimenti di soglia superiore.

La Regione in sinergia con ARPA Piemonte:

- partecipa ai lavori per la predisposizione ed il riesame dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105 del 26 giugno 2015, di concerto con gli Uffici Territoriali del Governo e con tutti i soggetti coinvolti, anche al fine di garantire l'uniformità operative su tutto il territorio piemontese;
- fornisce il supporto operativo alle Prefetture e agli altri soggetti competenti per la redazione e per la definizione dei criteri di priorità nella individuazione degli impianti di deposito e trattamento rifiuti per i quali predisporre i Piani di Emergenza Esterna, nonché per lo svolgimento degli adempimenti, previsti dall'art. 21 comma 6 del suddetto decreto, riguardanti la sperimentazione del Piano stesso;
- garantisce ai Comuni il supporto tecnico per l'informazione alla popolazione;
- partecipa alle riunioni dei tavoli nazionali e ai gruppi di lavoro interistituzionale nell'ambito delle attività del Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 26 giugno 2015;
- partecipa alle istruttorie dei procedimenti di competenza nazionale per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA.

La Regione, infine, svolge l'attività di verifica degli Elaborati tecnici sul Rischio di Incidente Rilevante (RIR), predisposti dai Comuni nell'ambito di procedure urbanistiche, in applicazione del Decreto Ministeriale 9 maggio 2001, al fine di dotarsi di uno strumento indispensabile per la pianificazione territoriale in presenza di attività a rischio di incidente rilevante.

La **Regione Liguria** ha provveduto ad attivare l'ARPAL, mentre la materia attualmente è disciplinata dalla Legge Regionale 18/1999, la quale, essendo stata emanata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 334/99, dovrà essere aggiornata. Il D.Lgs. 334/99 affida comunque alle regioni alcuni altri compiti, che non sono condizionati all'espletamento della citata procedura prevista dall'art. 72 del decreto legislativo 112/98. Sono compiti relativi alla regolamentazione della procedura di accesso ai rapporti di sicurezza degli stabilimenti ex art. 8, quelli relativi alle misure di controllo di cui all'art. 25, limitatamente agli stabilimenti non soggetti alle disposizioni dell'art. 8 (presentazione del rapporto di sicurezza) e la sottoscrizione, insieme agli altri enti locali interessati, dell'intesa col Prefetto sui piani di emergenza esterna (PEE), elaborati dal Prefetto stesso in collaborazione con gli enti operativi coinvolti nelle situazioni di emergenza.



La Regione Liguria ha affidato gli aspetti tecnici relativi alle competenze in materia di incidenti rilevanti all'ARPAL, nell'ambito della convenzione stipulata nel 1998 che viene rinnovata annualmente.

Il ruolo che **Regione Lombardia** svolge oggi nell'ambito del controllo dei rischi d'incidente rilevante è determinato dal quadro delle competenze definito a livello nazionale. Ad oggi il trasferimento delle competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti da Stato a Regione, previsto dal D.lgs. 112/98 non è avvenuto.

Nell'ambito delle competenze affidate, Regione Lombardia ha approvato con D.G.R 19 giugno 2017 - n. X/6734, le metodologie per la pianificazione e lo svolgimento delle verifiche ispettive ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 105/2015, di propria competenza presso gli stabilimenti di soglia inferiore soggetti agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, Con la succitata deliberazione è stata anche approvato lo schema di convenzione con la Direzione Regionale Vigili del fuoco della Lombardia e ARPA Lombardia per l'esecuzione delle ispezioni medesime".

L'articolo 27 del D.Lgs.105/2015, prevede che le Regioni predispongano piani regionali di ispezioni riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore. Regione Lombardia ha approvato programmi annuali delle ispezioni con specifici decreti del 2017, 2018, 2019 e 2020.

Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano nazionale di per gli stabilimenti di soglia superiore (ex art. 6 D.lgs. 105/2015) e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai Comitati tecnici regionali (CTR).

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, conserva le funzioni di indirizzo e coordinamento relativamente alla pianificazione delle ispezioni e allo scambio delle informazioni con la Commissione europea, avvalendosi di ISPRA per la predisposizione e l'aggiornamento dell'Inventario degli Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, utilizzato anche per la trasmissione delle notifiche compilate secondo una modulistica standardizzata da parte dei gestori, attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Seveso III.0" (ex art.li 5 e 13, c.9).

il Comitato Tecnico Regionale (CTR), presieduto dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia (integrato tra gli altri da rappresentanti dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA Lombardia), INAIL, ATS, Regione, Provincia e Comune), quale autorità competente che provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti di soglia superiore soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza adottando altresì il provvedimento conclusivo (ex art. 17), programma e svolge inoltre le ispezioni ordinarie. Il Comitato, su istanza del Comune, fornisce parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica anche per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione (Elaborato rischi di incidente rilevante – ERIR - ai sensi del DM 9 maggio 2001.

Il D.Lgs. 105/15 conferma sostanzialmente le previsioni circa l'assetto del territorio ed il controllo dell'urbanizzazione del D. Lgs 334/99, in merito alle quali, Regione Lombardia con D.G.R 3753 del 11 luglio 2012 ha adottato delle linee guida con l'obiettivo di facilitare i Comuni nella predisposizione ERIR, che dall'entrata in vigore del D.Lgs. 105/15, deve essere aggiornato in occasione di ogni variazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) attinenti le aree di danno degli stabilimenti e comunque almeno ogni 5 anni.

Al Comune, oltre all'adozione dell'ERIR nell'ambito della pianificazione urbanistica, è affidata la messa a disposizione del pubblico delle informazioni contenute nella notifica, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web., nonché la partecipazione pubblica ai processi decisionali inerenti la realizzazione di nuovi progetti o modifiche degli impianti esistenti.

La Prefettura è confermata quale organo competente per la predisposizione ed attuazione dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti, adottati d'Intesa con la Regione, sentito il CTR, previa consultazione pubblica ed aggiornati con frequenza almeno triennale.

A seguito dell'emanazione del DLgs 105/15 in attuazione della DIR 2012/18/UE, la **Regione Emilia-Romagna** ha aggiornato la Legge Regionale n. 26/2003 "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose "anche in recepimento della legge regionale di riordino amministrativo di cui alla LR 13/2015.



Le modifiche introdotte hanno attribuito all'ARPAE le competenze prima svolte dalle Province ma hanno lasciato sostanzialmente invariato lo schema di distribuzione dei compiti tra l'Ente delegato e la Regione. È restato inoltre invariato il regime parallelo impostato dalla legge regionale sin dal 2003 che ha previsto documenti obbligatori validati da un Comitato interdisciplinare anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, in analogia a quanto la norma nazionale già prevede per gli stabilimenti di soglia superiore. Schematizzando, le funzioni principali assegnate formalmente alla Regione sono:

- emanare direttive tecniche applicative della Legge;
- coordinare la raccolta di informazioni ed adempiere agli obblighi informativi nei confronti di Ministero de EU;
- partecipare al Comitato tecnico di Valutazione dei rischi (CVR);
- partecipare al Comitato tecnico regionale (CTR);
- definire il Regolamento del CVR ed approvarlo;
- esprimere l'accordo nell'ambito del Comitato tecnico Regionale (CTR) in merito all' "effetto domino" e alle "aree ad elevata concentrazione di stabilimenti";
- esprimere l'intesa ai Prefetti per i Piani di Emergenza Esterni da loro predisposti per tutti gli stabilimenti;
- pubblicare sul sito web l'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- predisporre il Piano delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore;
- stabilire le regole del raccordo tra soggetti ispettivi;
- disciplinare le tariffe di competenza.

L'ARPAE invece, esercita per conto della Regione (LR 13/15 come recepita nell'aggiornamento della citata legge regionale 26/03) e relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:

- la valutazione della Scheda tecnica (documento obbligatorio) avvalendosi del CVR, e la gestione del procedimento amministrativo;
- la programmazione annuale delle ispezioni ordinarie e straordinarie negli stabilimenti di soglia inferiore;
- la disposizione e l'effettuazione delle ispezioni, nell'ambito di una Commissione ispettiva (insieme a Vigili del fuoco ed ISPESL) e la gestione del procedimento amministrativo.

Inoltre, partecipa per gli stabilimenti di soglia superiore al CTR e alle verifiche ispettive.

Gli "strumenti operativi " con cui la Regione Emilia-Romagna esercita le competenze assegnate sono fondamentalmente:

- partecipazione alle eventuali riunioni Interregionali coordinate dalla Regione Sardegna la cui finalità è il coordinamento con tutte le altre Regioni per stabilire e seguire, ove possibili, elementi e criteri comuni per l'applicazione della Norma;
- partecipazione ai Tavoli di lavoro tecnici interministeriali, per l'elaborazione delle proposte di nuovi decreti;
- partecipazione al Coordinamento nazionale per l'uniforme applicazione della Normativa Seveso;
- attività di coordinamento degli enti delegati (;
- istruttoria degli strumenti di pianificazione urbanistici e territoriali al fine di assicurarne la conformità alle norme e a quanto disposto dalla normativa regionale urbanistica (LR 24/2017) che ai criteri dettati dal decreto ministeriale 9/5/2001.

La **Regione Veneto** è Autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore per i quali redige e aggiorna il Piano regionale delle ispezioni; partecipa alla redazione dei Piani di emergenza esterna; è componente del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 10 del D.Lgs 105/2015; partecipa agli incontri del Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 11 del citato decreto.



Con la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, all'art. 75, sono state definite le attività in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti di competenza della Regione, della Provincia e di ARPAV.

Il Veneto rappresenta l'ambito amministrativo dove si trova il più alto numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante delle regioni trivenete.

In Veneto l'attività di supporto tecnico-scientifico per gli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti è svolta da ARPAV, ente strumentale della Regione. In particolare, ARPAV:

- è presente con propri rappresentanti nel Comitato Tecnico Regionale, dando supporto nelle istruttorie tecniche dei Rapporti di sicurezza presentati dai gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi dell'art. 15 del D.Lgs 105/2015 e s.m.i. L'attività istruttoria consiste nell'esame dell'analisi dei rischi effettuata dai gestori, anche attraverso riunioni e sopralluoghi presso gli impianti e possono prevedere, ove necessario, anche simulazioni con specifici modelli di calcolo per la stima degli effetti di scenari incidentali;
- partecipa con propri rappresentanti alle Commissioni predisposte dal Ministero dell'Ambiente per le verifiche sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) presso gli stabilimenti soggetti agli obblighi dell'art. 15 del D.Lgs 105/2015 e s.m.i.;
- provvede per conto della Regione Veneto alle verifiche sui sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) presso gli stabilimenti soggetti agli obblighi dell'art. 13 del D.Lgs 105/2015 e s.m.i.;
- offre supporto tecnico ai Prefetti nella redazione dei Piani di emergenza esterna rispettivamente per gli artt. 13 e 15 del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i.;
- effettua azioni di vigilanza sul mantenimento delle misure di sicurezza in predetti stabilimenti;
- partecipa alla predisposizione di pareri di compatibilità territoriale su richiesta dei Comuni;
- offre ai Comuni supporto tecnico per l'informativa alla popolazione;
- collabora con le Università italiane per approfondire tematiche inerenti l'analisi del rischio;
- promuove e realizza studi e ricerche sull'analisi di rischio;
- partecipa ai gruppi di lavoro ISPRA/ARPA sul tema rischio industriale;
- effettua specifici programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con altri enti ed Università italiane;
- governa la sala SIMAGE per le gestioni delle emergenze ambientali in relazione al rischio industriale nell'area di Porto Marghera.

Quando si verifica un incidente, ARPAV provvede a quantificare la sua gravità sia in base a modelli teorici elaborati in precedenza, sia misurando nel territorio potenzialmente colpito i valori che descrivono le conseguenze dell'evento.

Il territorio viene suddiviso in aree, che corrispondono a livelli diversi di gravità dei possibili danni derivati dell'incidente. I confini di ciascuna area sono stabiliti in base a un valore soglia. Per esempio, nel caso di rilascio di sostanze tossiche, la concentrazione decrescerà via via che ci si allontana dal punto in cui si è verificata la fuga. Le zone più vicine al luogo dell'incidente sono quelle in cui le conseguenze potranno essere più gravi, mentre l'entità dei danni decrescerà via via che ci si allontana da quel punto.

Sulla base delle ispezioni per la verifica del SGS condotte è possibile affermare che, in generale, le aziende che da diversi anni sono soggette alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti e che sono state oggetto di numerose verifiche ispettive sono dotate di SGS ben strutturati e sostanzialmente privi di



significative carenze. Alcune di queste non rispettano pienamente alcune procedure. Le aziende che invece risultano essere soggette alla normativa sui rischi di incidenti da pochi anni mostrano alcune carenze sia nella struttura sia nel rispetto del SGS.

Durante le ispezioni è stata data particolare attenzione alla verifica concreta di quanto previsto dalle procedure che caratterizzano il SGS, provvedendo ad analizzare quindi non solo i contenuti di tali procedure ma verificando l'applicazione ed il rispetto delle stesse. L'individuazione di alcune carenze dimostra come siano necessari ancora dei miglioramenti per una gestione organica della prevenzione e protezione dai rischi di incidenti rilevanti in particolare assicurando l'interconnessione tra gli elementi del SGS.

Si segnala tra le iniziative sviluppate nel recente passato da ARPAV:

- *Stra-d-Varia*. Il codice di calcolo Variar (Valutazione Rischi d'Area) è uno strumento per la ricomposizione dei rischi in aziende a rischio di incidente rilevante. Questo codice permette di valutare il rischio locale (rischio individuale massimo) ed il rischio collettivo, integrando le informazioni incidentali contenute nei Rapporti di sicurezza, o nelle relative banche dati, con le informazioni territoriali e demografiche dell'area in esame, fornendo così anche una rappresentazione grafica di sintesi attraverso le curve di Isorischio (rischio locale) e la curva F-N. (rischio collettivo). Inizialmente sviluppato senza prevedere informazioni georeferenziate, il software è stato successivamente modificato attraverso un'estensione Arcview in ambiente GIS in modo da permettere la gestione georeferenzata della banca dati Access di supporto al codice di calcolo. In tal modo i due ambienti risultano integrati, sebbene i pacchetti possano essere usati in maniera separata ed indipendente. La nuova versione del codice è stata denominata Variar GIS, dove GIS indica appunto l'utilizzo di un sistema informatico territoriale (GIS è acronimo di Geographic Information System). L'utilità di un'interfaccia GIS è legata ad una migliore gestione delle informazioni caratterizzate da un'elevata variabilità locale quali incidentalità, densità di popolazione, meteorologia. In seguito, ARPAV ha implementato in Variar GIS anche un modello di calcolo per la valutazione dell'effetto domino.

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito nella normativa provinciale, attraverso l'introduzione dell'art. 7bis della L.P. 2/92, il D.L. vo 334/99, che è stato successivamente sostituito dal DL 105/2015. La Provincia Autonoma di Trento ha pertanto il compito di:

- rilasciare l'autorizzazione per nuovi stabilimenti a seguito presentazione dei Nulla Osta di Fattibilità;
- valutare i Rapporti di Sicurezza presentati dagli stabilimenti di soglia superiore;
- effettuare le ispezioni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza delle aziende;
- predisporre i Piani di Emergenza Esterni, in collaborazione con il Commissariato del Governo per contenere gli effetti al verificarsi di un incidente rilevante;
- provvedere all'informazione e consultazione della popolazione;
- esprimersi sulla compatibilità urbanistica di nuovi insediamenti nel caso gli strumenti urbanistici non risultino aggiornati;
- individuare possibili effetti domino e perimetrale le aree con concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

I compiti suddetti risultano in carico a: Giunta Provinciale, Comitato Tecnico Amministrativo, Dipartimento Protezione Civile foreste e fauna, Servizio Antincendi e Protezione Civile.

2.1.5. Direttiva 2014/52/UE per la valutazione di impatto ambientale

La Direttiva 2014/52/UE è una direttiva modificativa della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, con obbligo di recepimento da parte degli Stati membri entro il 16 maggio 2017. Le principali novità introdotte hanno riguardato: la separazione funzionale tra autorità competente e committente, per evitare i conflitti d'interesse; le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; le informazioni ambientali che devono essere tempestive e disponibili anche in formato elettronico. La revisione della direttiva 2011/92/UE ha avuto altresì l'obiettivo di garantire il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile nell'Unione.

L'elenco delle tipologie di opere da sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), aggiornato con la Direttiva 2014/52/UE è strutturato in due allegati: l'allegato I, relativo ai progetti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a VIA da parte di tutti gli Stati membri e l'allegato II, relativo ai progetti che devono essere sottoposti a VIA quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

La precedente direttiva in materia di VIA, la Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE e dall'articolo 3 della Direttiva 2003/35/CE (per migliorare i diritti di partecipazione del pubblico), aveva introdotto in Europa la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) per determinati progetti pubblici e privati, quale strumento fondamentale di politica ambientale. La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un'azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un approccio che possa influenzare il processo decisionale, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione interessata. La VIA nasce quindi come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il clima, il paesaggio, il patrimonio culturale, la biodiversità e sull'interazione fra questi fattori e componenti. Obiettivo del processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così come successivamente modificato, costituisce recepimento della Direttiva 2011/92/UE, secondo le modifiche introdotte dalla Direttiva 2014/52/UE. La parte seconda al suddetto Decreto Legislativo, nel riorganizzare la legislazione italiana in materia ambientale, recepisce e dà attuazione anche alla Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla direttiva 2010/75/UE, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

La valutazione ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative. In tale ambito la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.



Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, la Direttiva sulla VIA è stata recepita nelle normative regionali, secondo le modalità di seguito riportate.

La **Regione Piemonte** con la Legge Regionale 40/1998 e successivi aggiornamenti ed atti di indirizzo, ha disciplinato sia le procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale dei progetti, riportati negli Allegati della Legge Regionale stessa, sia le modalità per l'espressione del parere regionale previsto nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale. Tale legge è stata successivamente abrogata con l'approvazione della nuova l.r. n. 13/2023 *"Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata"*, in vigore dal 4 agosto 2023.

Con la Legge Regionale n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), la **Regione Lombardia** ha disciplinato le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA relative ai progetti di cui agli allegati A e B, di competenza della Regione, delle province e dei comuni. La L.R. 5/2010, ha adeguato la precedente normativa regionale in materia (L.R. n. 20/99) al D.Lgs. 152/2006. Con successivo Regolamento regionale n. 2/2020 (Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011) sono state inoltre disciplinate, tra l'altro, le modalità per l'espressione del parere della Regione nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale e il funzionamento della Commissione VIA Regionale. Con l.r. 36/2017 e 28/2022 la normativa regionale è stata adeguata alle modifiche introdotte al d.lgs. 152/2006.

In **Regione Liguria** con la L.R. 28 dicembre 2017 n. 29, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018" sono state dettate norme di adeguamento dell'ordinamento regionale alla sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale (ex Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 104/2017) che configura un nuovo procedimento di autorizzazione unica per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. Attraverso il successivo Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA approvato con la DGR n.107/2018 è stato puntualmente definito l'iter procedurale ai fini del rilascio del Provvedimento di Autorizzazione Unico Regionale (PAUR) comprensivo del provvedimento di VIA e di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti competenti in via ordinaria. La precedente legge regionale 38/98 è stata abrogata.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta con L.R. 12/2009 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.") si adegua alla disciplina europea e nazionale introducendo la valutazione ambientale strategica (VAS) e modificando la procedura di VIA.

La **Regione Emilia-Romagna** ha emanato la legge regionale 20 aprile 2018, n.4 "disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", come normativa di riferimento, in ambito regionale, in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, che ha recepito integralmente i contenuti del d.lgs 152/06, abrogando la precedente l.r. 9/99 e, ha introdotto, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Le procedure disciplinate dalla LR 4/2018 hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale e l'impatto sulla salute della popolazione di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi nonché di indicare le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali.

La LR n. 4/18 individua le autorità competenti ad effettuare le procedure di VIA relative a progetti di impianti, opere o interventi imputando alla Regione, anche previa istruttoria Arpae, ed ai Comuni territorialmente competenti il ruolo di Autorità competenti per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ecc.

Con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificata dalla Legge Regionale 27 dicembre 2000, n. 24, la **Regione Veneto**, in attuazione della Direttiva 85/337/CEE e del D.P.R. 12 aprile 1996, ha disciplinato le procedure di VIA. La D.G.R 11 maggio 1999, n. 1624 concerne modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA. La D.G.R 4 agosto 2000, n. 2569 definisce le specifiche tecniche e sussidi operativi all'elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale per opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili. La D.G.R 6 aprile 2004, n. 1000 (con riferimento al D.Lgs. 387/2003, alla L.R. 10/1999 ed al R.D. 1775/1933) fissa i criteri e le procedure per la sottoposizione a procedura VIA delle istanze di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico. La D.G.R 7 agosto 2007, n. 2649 ha per oggetto l'entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La D.G.R 22 luglio 2008, n. 1998 prevede disposizioni applicative del D.Lgs. 4/2008 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006. La D.G.R 3 maggio 2010, n. 575, forniva le modalità di adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti la valutazione di impatto ambientale. .

La direttiva VIA, 2011/92/UE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006 4 successive modifiche e integrazioni. La successiva Direttiva sulla VIA 2014/52/UE è stata recepita a livello nazionale con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. È stato pubblicato altresì il DM Ambiente 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale".

La Regione Veneto ha dato attuazione alle disposizioni nazionali con la Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale", che ha abrogato la previgente L.R. n. 10/1999. Con DGR n. 568 del 30/04/2018 la Regione Veneto ha revisionato la disciplina attuativa di alcune procedure e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017.

Da ultimo con DGR 5 novembre 2019, n. 1620, sono stati forniti indirizzi applicativi per il monitoraggio e la verifica delle condizioni ambientali degli interventi valutati in sede di VIA.

La **Provincia Autonoma di Trento** ha disciplinato la procedura di VIA attraverso la Legge provinciale 29 agosto 1998 n. 28 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" e s.m. nonché il Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989 n.13-11/Leg.e s.m.i. In attuazione della direttiva 2011/92/UE e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata recentemente approvata la Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 e s.m., il cui ultimo regolamento di attuazione è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg

Con la Deliberazione n. 911/2017, la Giunta Provinciale ha approvato le "Linee guida per le opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua", ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19. Le linee guida stabiliscono i criteri per la redazione dello studio ambientale relativo ai progetti riguardanti le opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

2.1.6. **Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione**

La Direttiva 86/278/CEE mira a proteggere le persone, gli animali, le piante e l'ambiente contro la possibilità di effetti nocivi della diffusione incontrollata dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli. I fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, a condizione che lo Stato membro ne regolamenti l'uso. La Direttiva fissa valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti nel suolo (Allegato IA), nei fanghi (Allegato IB) e per le massime quantità annue di metalli pesanti che possono essere introdotti nel suolo (Allegato IC). L'utilizzo di fanghi di depurazione è vietato se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite fissati in conformità con l'Allegato IA. L'utilizzo di fanghi di depurazione è vietato se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i



valori limite fissati in conformità con l'Allegato IA. Gli Stati membri devono quindi adottare le misure necessarie per garantire che tali valori limite non vengano superati a seguito dell'utilizzazione dei fanghi. I fanghi devono essere trattati prima di essere utilizzati in agricoltura, ma gli Stati membri possono autorizzare l'uso di fanghi non trattati in caso di iniezione o di interrimento nel suolo. L'utilizzazione dei fanghi è vietata sui pascoli o sulle colture foraggere, sulla frutta e ortaggi raccolti durante la stagione di crescita, con l'eccezione di alberi da frutto, sui terreni destinati alla coltivazione di frutta e ortaggi che sono normalmente in contatto diretto con il suolo e normalmente consumati crudi, per un periodo di dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.

Con Decisione 94/741/CE è stato approvato il questionario relativo alla direttiva in oggetto.

Le successive modifiche alla direttiva 86/278/CEE sono state incorporate nel testo originale. Il Regolamento (UE) 2019/1010 armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il riferimento **italiano** per il recepimento della Direttiva sui fanghi di depurazione è il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura." Tale decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione. Tuttavia, tale decreto concerne esclusivamente la fase di applicazione al suolo dei fanghi di depurazione mentre le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento degli stessi fanghi sono soggette alla normativa sui rifiuti speciali, contenuta nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che costituisce pertanto anche il completamento al recepimento della Direttiva europea sui fanghi di depurazione.

I fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura nel rispetto delle seguenti condizioni:

- devono essere stati sottoposti a trattamento (ossia a stabilizzazione per contenere/eliminare i possibili effetti igienico-sanitari);
- devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

Chiunque intenda utilizzare fanghi di depurazione in attività proprie o di terzi (soggetti utilizzatori), è tenuto ad ottenere l'autorizzazione dall'Autorità competente (Regione o Ente delegato) e notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune competente l'inizio delle operazioni di utilizzazione.

Lo smaltimento in discarica dei fanghi è esplicitamente vietato dalla norma qualora contengano una quantità di sostanza secca inferiore al 25%, che proibisce l'invio a discarica di materiali fluidi e ad alto contenuto di sostanza organica putrescibile.

Sempre in materia di fanghi di depurazione, vanno poi citati il D.Lgs. 75 del 29 aprile 2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" che disciplina tra l'altro l'uso degli ammendanti in agricoltura tra cui il compostato misto (Allegato 2 del D.Lgs.) ed il D.M. ambiente 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Di seguito sono riportate le normative regionali in materia nel **bacino del fiume Po**.



Con la deliberazione 13-1669 del 17 luglio 2020 la **Regione Piemonte** ha inteso approvare uno specifico “Atto di indirizzo” al fine di avviare, in collaborazione con gli Enti di Governo d'Ambito e con i Gestori del Servizio Idrico Integrato, un processo di conoscenza e studio della filiera di trattamento e smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti a scala regionale, al fine di un nuovo indirizzo della pianificazione regionale di settore.

Con l'approvazione dell'Atto di indirizzo si è inteso avviare un percorso al fine di superare le criticità che hanno recentemente accompagnato la gestione dei fanghi di depurazione, attraverso l'adozione di soluzioni impiantistiche tali da rendere compatibile la qualità dei fanghi prodotti con i futuri scenari normativi comunitari e nazionali. Tali fanghi appartengono alla categoria dei Rifiuti Speciali e sono sottoposti come tutti i rifiuti, ai sensi delle disposizioni comunitarie, alla cosiddetta gerarchia sui rifiuti, che indica una scala di priorità relativamente alla gestione finale ispirata alla strategia sull'economia circolare (art. 179 del D. Lgs. 152/2006).

Obiettivo principale dell'Atto è quello di indirizzare la pianificazione regionale verso la suddetta gerarchia, perseguendo con attenzione il “miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica”.

Con il provvedimento proposto la Regione intende pertanto agire al fine di rendere sinergica e virtuosa l'intera filiera indirizzando in modo propositivo la pianificazione territoriale in materia di gestione dei fanghi. Il processo di revisione della pianificazione, improntato ai principi di prossimità e diversificazione della destinazione finale dei fanghi di depurazione, dovrà tener conto delle migliori tecnologie disponibili per il trattamento e per il riutilizzo e recupero dei fanghi prodotti a scala regionale e dovrà perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) monitorare la gestione degli impianti e delle linee fanghi e ottenere una caratterizzazione analitica completa e sistematica dei fanghi prodotti;
- b) comporre un quadro quali-quantitativo dei fanghi prodotti per individuare di conseguenza le possibili destinazioni di recupero (di materia e/o energetico), secondo i principi di tutela ambientale, di prossimità e di diversificazione delle destinazioni in un'ottica di autosufficienza regionale a costi sostenibili;
- c) indirizzare le linee fanghi dei principali impianti di depurazione verso gradi elevati di efficienza con interventi di adeguamento funzionale e/o innovazione tecnologica delle sezioni di stabilizzazione, digestione e di disidratazione per ottimizzarne la gestione in funzione delle destinazioni impiantistiche previste, da individuarsi secondo la programmazione regionale in materia.

La disciplina della **Regione Lombardia** per lo spandimento dei fanghi di depurazione è stabilita con D.G.R 2031 del 1 luglio 2014. Tale norma stabilisce le procedure di controllo e comunicazione e i vincoli per la tutela delle risorse idriche o per la tutela igienico-sanitaria diretta della popolazione dai fenomeni di inquinamento. La stessa D.G.R individua anche, ulteriori potenziali inquinanti chimici e biologici, aggiuntivi a quelli previsti dal D.Lgs. 99/92, rispetto ai quali applicare dei valori limite di concentrazione nei fanghi (metalli pesanti, sostanze organiche tossiche/bioaccumulabili, coliformi fecali, ecc.). Stabilisce altresì i requisiti impiantistici obbligatori per gli impianti di trattamento dei fanghi e tutte i requisiti e le cautele che devono essere verificati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei fanghi e al loro recupero su suolo agricolo. Con la DGR 7076 del 11/09/2017 si è integrata la precedente disposizione disponendo limiti su sostanze prima non considerate, al fine di attribuire un criterio di maggior tutela allo svolgimento dell'attività in attesa dell'implementazione della normativa statale.

Successivamente a tale aggiornamento sono stati adottati ulteriori provvedimenti (d.d.u.o. 6665/2019 e d.g.r 1777/2019) rispettivamente tesi a:

- portare a coerenza il quadro normativo regionale con la nuova normativa nazionale in materia (art. 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, così come modificato dalla legge di conversione n. 130 del 16 novembre 2018)



- limitare la possibilità di riutilizzo di fanghi in agricoltura escludendo alcune tipologie di fanghi provenienti da attività industriali che sono stati considerati non idonei in base al ciclo produttivo di origine.

La **Regione Liguria** con la legge regionale 12/2017 demanda la competenza in merito al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).

Nel PTA della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** (All C, par. 2.1, schede 1.B.1 e succ.) l'uso dei fanghi di depurazione non è autorizzato in attesa dell'emanazione di una legge regionale in materia. Con DGR 2191/2011 si stabilisce che l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 99/1992.

La **Regione Emilia-Romagna** ha emanato diverse direttive regionali in materia di fanghi di depurazione.

La DGR 2773/2004 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura" come modificata dalla DGR 285/05, ha l'obiettivo di fornire indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel contempo la corretta utilizzazione.

La DGR 1801/05 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura" ha come principali finalità quelle di: fornire indicazioni circa la tempistica dei programmi di adeguamento dei sistemi di stoccaggio dei fanghi definiti dai soggetti utilizzatori, dettare specifiche disposizioni in merito alla gestione ed alla modalità di utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dal comparto agro-alimentare, fornire criteri applicativi e procedure circa l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico che operano anche trattamento dei rifiuti.

Con DGR 297/09 "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura" la Regione ha fornito le indicazioni operative circa le modalità/ fasi tecniche di utilizzo dei fanghi.

Infine, con la DGR 326/2109 "Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione" si è operato un coordinamento tra le previsioni nazionali introdotte dall'art. 41 L. 130/2018 di conversione del D.L. n. 109/2018 e le disposizioni regionali in essere.

In **Regione Veneto**, la D.G.R 6 giugno 1995, n. 3247, in recepimento dei contenuti del D.Lgs. 99/1992, disciplina l'utilizzo a fini agronomici dei fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi. In particolare, con tale provvedimento la Regione si dota di un apposito strumento regolamentare denominato Direttiva B – "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico-nocivi, di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici", il cui aggiornamento, in considerazione dell'evoluzione normativa intervenuta è contenuto nella D.G.R n. 338 dell'11 febbraio 2005, nella D.G.R n. 2241 del 9 agosto 2005, così come modificata ed integrata dalle D.G.R n. 907 del 18 marzo 2005, D.G.R n. 1269 del 7 giugno 2005 e dalla D.G.R n. 235 del 10 febbraio 2009. In particolare, sulla base anche degli esiti di un programma regionale di monitoraggio dei fanghi di depurazione effettuato dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), la D.G.R 10 febbraio 2009, n. 235 di modifica delle D.G.R n. 2241/2005 e n. 568/2005, stabilisce la determinazione nei fanghi di depurazione destinati all'uso agricolo di ulteriori parametri rispetto a quelli specifici già previsti dal D.Lgs. 99/92, individuando delle concentrazioni limite per i microinquinanti organici (IPA, PCB e diossine/furani).

Con l'art. 6, comma 1, punto e) della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 è riconfermata la delega alle Province della competenza, già trasferita con la L.R. n. 15 del 30 marzo 1995, per il rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia; l'autorizzazione non è



richiesta per chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni.

In **Provincia Autonoma di Trento** la Direttiva trova riscontro nel Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl e s.m.i., “Approvazione del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”. I fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione pubblici possono essere destinati a scopi agronomici o utilizzati in agricoltura, nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti stabiliti dalle disposizioni statali concernenti il compostaggio dei rifiuti e, rispettivamente, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

2.1.7. Direttiva 91/271/CEE per il trattamento acque reflue urbane

La Direttiva 91/271/CEE, così come modificata dalla Direttiva 98/15/CE, per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato I, disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane ed il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. L'obiettivo è quello di proteggere l'ambiente da eventuali effetti negativi causati dallo scarico di tali acque.

Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali devono essere soggetti a regolamentazioni e/o autorizzazione specifiche da parte delle autorità competenti.

La Direttiva ha stabilito un calendario per gli Stati membri, per la fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento per le acque reflue urbane negli agglomerati corrispondenti alle categorie previste dalla Direttiva. Le principali scadenze sono:

- 31 dicembre 1998: tutti gli agglomerati con numero di “abitanti equivalenti” (di seguito A.E.) superiore a 10.000 che scaricano le acque reflue in aree sensibili devono essere provvisti di un adeguato sistema di raccolta e trattamento (terziario);
- 31 dicembre 2000: tutti gli agglomerati con numero di A.E. superiore a 15.000 che non scaricano le acque reflue in un'area sensibile devono essere provvisti di un adeguato sistema di raccolta e trattamento (secondario o equivalente);
- 31 dicembre 2005: tutti gli agglomerati con numero di A.E. compreso tra 2.000 e 10.000 che scaricano le acque reflue in acque dolci o estuari e tutti gli agglomerati con numero di A.E. compreso tra 10.000 e 15.000 che non scaricano in tali aree devono essere provvisti di un adeguato sistema di raccolta e trattamento (secondario o equivalente).

In aggiunta, Il 5 novembre 2024 il Consiglio ha approvato la nuova direttiva dell'UE sul trattamento delle acque reflue urbane, il cui testo ufficiale dovrebbe essere pubblicato entro l'anno.

La direttiva riveduta impone agli Stati membri di raccogliere e trattare le acque reflue provenienti da tutti gli agglomerati con oltre 1.000 abitanti equivalenti, a differenza della norma precedente che stabiliva una soglia di 2.000 abitanti equivalenti.

Infatti, per contrastare al meglio l'inquinamento ed evitare gli scarichi nell'ambiente di acque reflue urbane non trattate, anche gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 1.000 e 2.000 devono essere dotati di reti fognarie alle quali devono essere collegate tutte le fonti di acque reflue domestiche entro il 2035.

Per tali agglomerati, entro il 2035 gli Stati membri dovranno rimuovere la materia organica biodegradabile dalle acque reflue urbane (trattamento secondario) prima dello scarico nell'ambiente. Saranno previste deroghe per l'uso di sistemi individuali per gli Stati membri che presentano un numero elevato di piccoli agglomerati interessati da questa nuova normativa o che presentano un elevato numero di impianti che deve essere adeguato al trattamento terziario, poiché in entrambi i casi questo richiederebbe investimenti significativi.

La nuova normativa ha ritenuto opportuno applicare un trattamento supplementare per rimuovere i microinquinanti (trattamento quaternario) per gli impianti che trattano un carico di 150.000 abitanti



equivalenti o più entro il 2045 La scelta delle tecnologie per l'abbattimento di questi composti organici si fonda sul principio precauzionale e su un approccio di valutazione dei rischi, rispetto al contesto nel quale opera l'impianto medesimo. Per coprire i costi aggiuntivi derivanti dal trattamento quaternario e in linea con il principio "chi inquina paga", i produttori del settore farmaceutico e cosmetico che provocano l'inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti dovrebbero contribuire almeno all'80% dei costi di tale trattamento supplementare mediante un regime di responsabilità estesa del produttore.

I colegislatori hanno concordato di lasciare agli Stati membri un margine di flessibilità sulle modalità di ripartizione dei costi rimanenti, incaricando la Commissione di valutare il potenziale impatto sull'accessibilità, anche economica, dei medicinali.

La nuova direttiva, all'art. 15, tratta anche il riutilizzo di acque reflue urbane. In particolare, tale articolo al comma 1 prescrive che *"Gli Stati membri promuovono sistematicamente il riutilizzo delle acque reflue trattate da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, se opportuno, specialmente nelle zone soggette a stress idrico e per tutti gli scopi appropriati"*. Nel rispetto delle normative e procedure di autorizzazione delle autorità competenti negli Stati Membri, è quindi introdotto l'obbligo di riutilizzare le acque reflue, delegando la determinazione dei requisiti di qualità di tali reflui depurati da recuperare. È importante sottolineare che la Direttiva stabilisce che il riutilizzo delle acque non debba compromettere il flusso ecologico nei corpi idrici recettori e non debba avere effetti negativi sull'ambiente o sulla salute umana, qualunque sia la modalità di smaltimento adottata. È importante, evidenziare che la promozione del recupero, nonché del riuso, di acque reflue urbane è contenuto anche nella Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La decisione da parte degli Stati Membri di ricorrere o meno al riutilizzo dell'acqua reflua si è sviluppata di pari passo con i criteri intrapresi a livello europeo di gestione integrata delle risorse idriche, determinando, con il recepimento delle direttive, l'emendamento di discipline in tema.

In **Italia**, il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, così come modificata dalla Direttiva 98/15/CE. La prima normativa interamente dedicata al riutilizzo delle acque reflue in Italia è rappresentata dal Decreto Ministeriale n.185 del 12 giugno 2003 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, in attuazione dell'[art. 26, comma 2, del D.Lgs. 152/1999](#).

Differentemente dall'approccio normativo comunitario, focalizzato essenzialmente sul riutilizzo a scopo irriguo, il DM 185/2003 regola anche altre tipologie di destinazioni d'uso quali quello civile ed industriale, ad eccezione del riutilizzo delle acque reflue nel medesimo consorzio, industria o stabilimento. I dettagli sulle varie destinazioni d'uso sono contemplati all'art. 3. Il decreto definisce requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici per gli usi irrigui e civili, mentre in caso di destinazione d'uso industriale devono essere rispettati i limiti di scarico nelle acque superficiali definiti dal D.lgs. 152/06- Parte III oppure quelli definiti per le industrie in base agli specifici cicli produttivi. Delegando a norme regionali il recepimento, il decreto dispone, ai fini della verifica di conformità, criteri di qualità e i seguenti controlli:

- a livello di impianto di recupero, svolti dalle autorità competenti sulle acque in uscita. Tale tipologia di controllo può essere delegata al gestore dell'impianto di recupero che deve garantire la frequenza di monitoraggio prevista dalla normativa regionale di recepimento e deve trasmettere i dati di monitoraggio all'autorità competente;
- a livello di rete di distribuzione, svolti non solo sui parametri chimico-fisici e biologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite, ma anche sugli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. Tale tipo di controllo è effettuato dal gestore della rete di distribuzione. Si associa un controllo sugli effetti igienico-sanitari del riutilizzo di competenza dell'autorità sanitaria locale (ASL).

Secondo il DM 185/2003, le attività di recupero, intese come trattamenti delle acque reflue ai fini della riqualificazione dell'acqua reflua da riutilizzare, devono essere pianificate così come stabilito all'articolo 5. In particolare, nell'adempimento le regioni devono redigere un elenco di impianti di depurazione, che saranno dotati di determinate tecnologie atte a rendere gli scarichi conformi ai limiti qualitativi stabiliti

dallo stesso decreto. Per quanto riguarda le autorizzazioni allo scarico con finalità di riutilizzo, queste devono seguire quanto stabilito all'articolo 47 nel D.Lgs. 152/1999 ("Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane", confluito nell'articolo 126 del vigente D.lgs. 152/2006), in cui si stabilisce che siano le regioni (o le province) territorialmente competenti a dover approvare i progetti di impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, la Delibera 7/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, all'art.3 dispone che *"nei Piani di Tutela delle acque, le regioni attuino le misure in grado di assicurare l'abbattimento di almeno il 75% di fosforo totale e di almeno il 75% dell'azoto totale, così come previsto dall'art. 5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE all'interno della porzione di territorio di propria competenza, bacino drenante afferente alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce all'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro"*.

In merito agli impianti di trattamento di acque reflue urbane, il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI), all'art.29 delle Norme di Attuazione vieta nelle aree incluse nelle Fasce Fluviali A, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. L'art. 30 consente invece, nelle Fasce Fluviali B, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti. I relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. L'art. 38 bis prevede, in particolare, che i proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 A.E., nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle Direttiva *"Riduzione del Rischio Idraulico degli Impianti di Trattamento delle Acque Reflue e delle Operazioni di Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle Aree in Dissesto Idrogeologico EE, ED e EB"*, emanata dall'Autorità di bacino del Po.

Con DPCM 22 febbraio 2018 è stata approvata la Variante al PAI con l'integrazione alle Norme di Attuazione consistenti nell'introduzione del Titolo V Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA. In particolare, è stato introdotto l'art. 61 *Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate da alluvioni* Tale articolo, prevede al comma 1 che i proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, con potenzialità superiore a 2000 A.E., nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, comprensivi degli impianti di trattamento e trasformazione degli impianti, e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare predispongono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi dell'art. 38bis delle NA del PAI, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni. Lo stesso articolo 61 prevede poi al comma 2 che gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti e i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.

Prosegue in **Regione Piemonte** l'attività prevista nel Piano di gestione per l'estensione e razionalizzazione delle infrastrutture fognarie e di depurazione, con dismissione di impianti di depurazione minori e potenziamento/adeguamento dei maggiori per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

Il territorio regionale risulta interamente compreso nel bacino drenante dell'area sensibile del "Delta del Po", e pertanto sono individuate misure per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento di almeno



il 75% di fosforo totale e di almeno il 75% di azoto totale del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Attraverso la verifica della copertura del servizio di collettamento ed il monitoraggio del grado di efficienza dei sistemi di depurazione, in particolare di quelli a servizio di agglomerati maggiori di 2.000 A.E., è stato possibile indirizzare, anche per il periodo 2020-2023, la programmazione dei Piani d'Ambito riguardante le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato. Per tale periodo di programmazione sono previsti investimenti per il segmento fognario-depurativo pari a oltre 323 milioni di euro. Tale mole di investimenti è dunque destinata al proseguimento delle attività già in corso. Al fine di una maggiore efficienza dei sistemi di depurazione, una quota degli investimenti verrà destinata alla realizzazione di interventi per la riduzione degli apporti di acque parassite nei sistemi di collettamento.

Con la realizzazione dei suddetti interventi e con le future programmazioni d'Ambito di breve periodo, si ritiene di poter raggiungere la piena conformità dei sistemi di collettamento e depurazione ai dettami della Direttiva 91/271/CEE e della Direttiva 2000/60/CE.

Nell'attuale ciclo di pianificazione tra gli interventi più significativi si possono evidenziare i lavori di potenziamento dei seguenti impianti di depurazione:

- ATO1 "VCO, Pianura Novarese": impianti di Novara, di Cerano (NO), Bellinzago Novarese (NO) e di Gravellona Toce (VB);
- ATO2 "Biellesse, Vercellese e Casalese": impianti di Casale Monferrato (AL), di Santhià (BI) e di Vercelli;
- ATO3 "Torinese": impianti di Strambino (TO) e di Valperga Caluso (TO);
- ATO4 "Cuneese": impianti di Canale - Valpone (CN), Cherasco (CN), di Canove di Govone (CN) e di Santo Stefano Belbo (CN);
- ATO5 "Astigiano, Monferrato": impianti di Canelli (AT) e Nizza Monferrato (AT) e di Baldichieri (AT);
- ATO6 "Alessandrino": impianti Tortona (AL) e di Cassano Spinola (AL) per quanto riguarda in particolare la "linea fanghi".

Occorre evidenziare come inoltre risultino in corso di realizzazione e/o in fase di avvio lavori di adeguamento funzionale su diversi impianti di media/piccola potenzialità.

La sistematica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie sarà accompagnata dalla verifica periodica dell'avanzamento degli interventi previsti (segmento fognario-depurativo), in modo tale da poter segnalare tempestivamente situazioni di criticità per le quali si dovranno individuare soluzioni di rapida attuazione.

E' infine sostenibile, ed i dati del monitoraggio periodicamente effettuato sull'efficienza dei sistemi di depurazione lo dimostrano, che, con la auspicata diversa modalità di applicazione dell'art. 5 della Dir. 91/271/CEE per l'abbattimento dei carichi di nutrienti in ingresso ai sistemi di depurazione a servizio del territorio regionale, si sarebbe in grado di raggiungere adeguati livelli di riduzione degli apporti di Fosforo ed Azoto e contestualmente garantire il raggiungimento degli stati qualitativi dettati per i corpi idrici dalla Direttiva 2000/60/CE.

La **Regione Lombardia** col Regolamento Regionale 6/2019 disciplina gli scarichi di acque reflue urbane integrando in alcuni punti la regolamentazione statale sia intervenendo con disposizioni relative agli agglomerati inferiori a 2000 A.E., sia con disposizioni più specifiche con particolare attenzione ai laghi ed ai relativi bacini drenanti, sia con disposizioni finalizzate all'implementazione dei sistemi di sfioro delle reti, oltre a quelle per l'assimilabilità degli scarichi di acque reflue industriali alle domestiche. Con il Regolamento Regionale 4/2006 interviene poi a disciplinare gli scarichi di acque di prima pioggia, individuando i casi in cui è ritenuto necessario un trattamento depurativo.

Il Regolamento Regionale 6/2019 comprende un insieme di specifiche disposizioni e linee guida che disciplinano le attività di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la metodologia per l'individuazione degli agglomerati, i criteri guida per l'individuazione delle localizzazioni dei nuovi impianti di depurazione.



Il PTUA approvato nel 2017 dispone inoltre i criteri di priorità per la definizione e poi l'attuazione dei piani di investimento che gli enti di governo degli ATO devono approvare allo scopo di portare tutti gli agglomerati conformi alle norme.

L'art 45 della L.R. 26/03 dispone un obbligo per gli enti di governo degli ATO di adeguare i Piani d'ambito alla revisione del Piano di Tutela entro sei mesi dalla approvazione. In tal modo la pianificazione delle infrastrutture per il trasporto e depurazione delle acque reflue si sviluppa garantendo una piena coerenza a tutti i livelli (locale, regionale e di distretto).

La **Regione Liguria** ha previsto molti provvedimenti in merito alla disciplina delle acque reflue urbane, i cui principali sono:

- la L.R. n. 43/1995, che disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura;
- la L.R. n. 18/1999, che contiene le procedure di approvazione dei piani ambientali ed il riparto delle competenze tra i vari enti locali;
- la L.R. 20/2006, "Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di Pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" che armonizza le discipline regionali esistenti in materia, con le nuove disposizioni in materia comunitaria e nazionale in alcuni comparti dei settori aria, acqua e marino-costiero;
- la L.R. 29/2007, che contiene alcune disposizioni in materia di tutela delle risorse idriche, per cui vengono stabilite norme relative alle modalità con cui effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria dei depuratori e stabilisce i criteri di assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche;
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 di Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39) in conformità all'articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- Legge regionale n. 1/2014 "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed alla gestione integrata dei rifiuti";
- La L.R. n.12/2017 "Norme in materia di Qualità dell'aria e di Autorizzazioni Ambientali" che in particolare all'art.20 stabilisce l'applicazione del d.P.R. n.59/2013 relativamente agli scarichi di acque reflue urbane ed al connesso sistema di collettamento e trattamento comprensivo anche degli sfioratori o scaricatori di piena ed emergenza. Con l'art.21 si dà invece attuazione al disposto dell'art.124 comma 8 del d.lgs. n.152/2006 che stabilisce che la Regione possa prevedere forme di rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue "domestiche". In osservanza della sentenza n.133/2012 con la quale la Corte Costituzionale censurava il comma 3bis dell'art.85 della l.r. n.18/1999 (introdotto con legge regionale 5 luglio 2011, n.17) a causa della previsione di un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi, non solo "domestici" ma anche di quelli ad essi "assimilati", con l'articolo in argomento si è provveduto a circoscrivere gli scarichi di acque reflue domestiche che possono usufruire del tacito rinnovo a quelli provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione e relative pertinenze, non recapitanti in pubblica fognatura, e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a cinquanta. Infine, con l'art. 24 recepisce il dettato del d.lgs. n.152/2006 in materia di accertamenti degli illeciti amministrativi sugli scarichi attribuendo la competenza per l'irrogazione delle sanzioni alla Regione che in passato era stata delegata alle Province ed ai Comuni in base all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed al controllo.

Infine, si evidenzia che con il primo aggiornamento del PTA regionale approvato con DCR n. 11 del 29/03/2016, predisposto sinergia con l'aggiornamento dei Piani di Gestione delle Acque per il sessennio 2016-2021, la Regione Liguria ha previsto una serie di misure normative e revisionato i criteri di priorità per gli interventi nel settore di applicazione della Direttiva 91/271/CEE in modo tale da migliorare l'efficacia delle azioni previste.

Il PTA della Regione Autonoma Valle d'Aosta stabilisce che al fine di conseguire gli obiettivi di qualità previsti per le acque superficiali regionali e garantirne la tutela da fenomeni di inquinamento si rende

necessario completare il sistema di trattamento dei reflui civili prodotti nei diversi comprensori, indicando le linee di azione da attuare per il completamento del sistema di collettamento e di trattamento dei reflui idrici civili (scheda n. 1.B.3 dell'Allegato C alle Norme di attuazione del PTA "Linee di azione, interventi e programmi di azione"). Con la Legge Regionale 18.04.2008, n. 13 "Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici" viene assicurato il finanziamento e la realizzazione di un programma pluriennale di interventi a favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche, al fine di assicurare l'attuazione delle azioni di tutela della qualità delle risorse idriche, di razionalizzare gli usi nel settore civile e di consentire la riorganizzazione dei servizi idrici, indicando come prioritari gli interventi per completare il sistema di depurazione delle acque. Il piano è attuato mediante piani triennali operativi (DGR 3586/2009, 3330/2010, 1475/2011, 341/2013 1206/2014, 689/2015).

In **Regione Emilia-Romagna** la Direttiva 91/271/CEE ha trovato applicazione, in via prioritaria, attraverso il Piano di Tutela delle Acque (PTA). Tra i programmi di misure, il PTA prevedeva azioni relative al sistema fognario-depurativo. Le informazioni relative agli agglomerati e agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono gestite dal sistema informativo del servizio idrico integrato e monitorate secondo quanto previsto dalla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane; i dati relativi al monitoraggio (questionario UWWTD) sono trasmessi a ISPRA tramite il portale SINTAI.

Con riferimento alla problematica dell'abbattimento dei nutrienti negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005, di approvazione del Piano di tutela delle Acque (PTA), prevede quanto segue:

- a. ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 5 della direttiva 91/271/CEE ed in attuazione della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7, "*Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni*", si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale nei bacini/sottobacini idrografici drenanti l'area sensibile "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro";
- b. ai fini della valutazione del predetto carico si tiene conto del carico totale di azoto e fosforo generato dalle reti fognarie e del carico sversato dagli impianti trattamento delle acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali;
- c. sulla base del predetto percorso di valutazione, nelle fasi di attuazione del PTA si sono individuati i sistemi fognari - depurativi delle acque reflue urbane (impianti di trattamento e relative reti fognarie) per i quali, anche sulla base di approfondimenti eseguiti a scala provinciale, sono stati programmati e realizzati gli adeguamenti impiantistici e strutturali necessari a conseguire l'obiettivo di abbattimento dei nutrienti sopra richiamato. .

In data 22 febbraio 2016 la Giunta Regionale ha approvato, con la Deliberazione n. 201, una Direttiva con cui vengono forniti all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ed agli Enti competenti, gli indirizzi per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati presenti in regione.

La DGR 201/2016 ha particolare rilevanza per gli Enti di governo del territorio (Comuni e Province), i cui Piani che disciplinano ambiti di nuovo insediamento e/o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana, in base all'atto approvato devono presentare una specifica verifica di conformità agli indirizzi stabiliti.

Tra gli obiettivi posti dalla Direttiva di particolare rilevanza, ai fini della riduzione dei carichi veicolati dalle aree urbane della Regione verso i corpi idrici, ha il tema dell'implementazione dei sistemi per la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia nonché l'introduzione, entro il 2021, di trattamenti di secondo livello anche su tutti gli impianti a servizio di agglomerati di consistenza compresa tra 200 e 1.999 A.E.

In **Regione Veneto**, le misure di recepimento della Direttiva 91/271/CEE sono contenute negli artt. 12, 18-30, 32-34, 36 e 39 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA). L'art. 12 individua le aree sensibili della Regione Veneto. Tale articolo prevede che gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, sia direttamente sia indirettamente attraverso bacini scolanti, nonché gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree sensibili direttamente, siano soggetti

al rispetto di particolari prescrizioni e di limiti ridotti per azoto e fosforo. L'art. 18 mette in relazione i limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue con le caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geologiche ed insediative del territorio regionale. L'art. 19 dispone l'abrogazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) e delle sue successive modifiche, nonché di tutti i successivi provvedimenti regionali emanati ai sensi dello stesso. L'art. 20 estende l'obbligo di realizzare reti fognarie, che già il D.Lgs. n. 152/2006 aveva stabilito per gli agglomerati con più di 2.000 A.E., anche a quelli di dimensioni inferiori; tuttavia, per questi ultimi è ammessa deroga a determinate condizioni. L'art. 21 reca prescrizioni sui sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche: ammette in particolare che per le installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica, e comunque per un numero di A.E. inferiore a 50, sia ammesso l'uso di Vasche Imhoff, preferibilmente seguite da subirrigazione con o senza drenaggio, o da vassoio/letto assorbente. L'art. 22 reca disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.; si individuano in particolare soglie di popolazione al di sotto delle quali è da ritenersi appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane. L'art. 23 reca disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2000 A.E.; per essi è previsto un trattamento secondario o un trattamento equivalente, eventualmente integrato da un bacino di fitodepurazione. L'art. 24 fissa i limiti allo scarico per le acque reflue urbane in funzione della potenzialità dell'impianto e del grado di protezione del territorio. Gli scarichi di impianti che ricadono nella zona di ricarica degli acquiferi devono, di norma, essere evitati. L'art. 25 disciplina gli scarichi di acque reflue nelle aree sensibili prevedendo adeguati limiti di emissione per il fosforo totale e per l'azoto totale. Attualmente viene applicato il comma 3 di tale articolo, in quanto negli ultimi anni si è dimostrato, e ufficializzato con vari atti amministrativi, ultimo dei quali è la DGR n. 1872 del 17.12.2019, che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane della regione Veneto, comprensiva della parte di bacino del Po in territorio regionale (e per l'ultima DGR, anche di parte della Regione Friuli Venezia Giulia, ossia a scala di sottobacino) è pari almeno al 75%, e pertanto ricorrono gli estremi per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 106 del D.Lgs.152/2006. L'art. 26 detta disposizioni sulle modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane. L'art. 27 individua le iniziative da porre in atto sugli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane al precipuo scopo di proteggere le acque destinate alla balneazione. L'art. 28 disciplina i parametri Solfati e Cloruri nel corpo idrico recettore in conseguenza di scarichi di acque reflue urbane in acque correnti superficiali; l'art. 29 disciplina gli scarichi a mare delle acque reflue urbane; l'art. 30 disciplina gli scarichi sul suolo, stabilendo i divieti allo scarico sul suolo con le relative eccezioni. L'art. 32 fornisce le tempistiche di adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane; l'art. 33 disciplina gli sfioratori di piena delle reti fognarie miste; l'art. 34 disciplina le acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche. L'art. 36 regola gli scarichi ricadenti entro la Conterminazione della Laguna di Venezia ed entro il perimetro del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. L'art. 39 disciplina le acque di dilavamento, le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio; nello specifico vengono definiti gli obblighi di raccolta, trattamento e autorizzativi.

Con riferimento agli agglomerati regionali ed al relativo carico totale generato, dall'ammontare del quale discendono gli obblighi normativi previsti dalla Direttiva 91/271/CEE, a seguito di proposte di modifica e revisione avanzate dai Consigli di Bacino e dai Gestori del Servizio Idrico Integrato e dei dati del Censimento ISTAT 2011, con DGR n. 1955 del 23 dicembre 2015 la Regione Veneto ha aggiornato gli agglomerati regionali già individuati con DGR n. 3856 del 15/12/2009. Nello specifico si è provveduto alla revisione del loro carico generato totale, inteso come somma delle componenti residenziale, fluttuante e produttiva, e dei confini degli stessi tenuto conto delle pianificazioni d'ambito.

La revisione degli agglomerati mira alla dismissione degli impianti minori a trattamento semplificato al fine di favorire il collettamento verso impianti di taglia superiore al fine di garantire all'acqua reflua un trattamento più spinto.

La **Provincia Autonoma di Trento** ha recepito la Direttiva attraverso i seguenti provvedimenti successivi:

- Decreto Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl e s.m.i. "Approvazione del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", e successive modificazioni ed integrazioni;



- Deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460 e successivi aggiornamenti, “Piano provinciale di risanamento delle acque. Norme di attuazione” e successivi aggiornamenti;
- Decreto Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. “Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”;
- Decreto Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg “Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”.

2.1.8. Regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua

A seguito di quanto prescritto nell'art. 12 della Direttiva 91/271/CEE e al raggiungimento degli obiettivi di qualità specificati all'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, la Commissione Europea ha emanato, in data 25 maggio 2020, il Regolamento UE 2020/741, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

Il regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, ma anche disposizioni sulla gestione dei rischi e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche. Si parla per la prima volta di *acque affinate*, che vengono definite come “*le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento*”.

Come dettagliato dall'art. 1, comma 2, obiettivo del Regolamento è garantire la sicurezza delle acque **affinate a fini irrigui in agricoltura**, per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, promuovere l'economia circolare, favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, affrontando in modo coordinato in tutta l'Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno.

Il Regolamento, dunque, disciplina il riutilizzo dei reflui esclusivamente per l'uso irriguo, mentre le altre possibili destinazioni di riuso come quelle ambientali, industriali e civili, pur non essendo regolamentate, non sono precluse e delega gli Stati Membri a stabilire le condizioni per garantire sempre il riuso in sicurezza. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se cogliere o meno l'opportunità di riutilizzare l'acqua per l'irrigazione agricola in uno o più dei loro distretti idrografici o parti di essi. Nell'ambito delle politiche di gestione integrata delle risorse idriche, tale decisione può essere influenzata da vari fattori (condizioni climatiche, assenza di necessità idriche, pratiche non adeguate all'ambiente idrico, ecc.) e deve comunque rispettare i criteri stabiliti dall'art. 2, comma 2, del regolamento. La mancata adozione del riutilizzo deve essere debitamente giustificata alla Commissione europea.

Il riutilizzo deve essere concesso mediante specifica autorizzazione allo scarico con finalità riutilizzo, in conformità con la legislazione nazionale di riferimento, a seguito di debita istanza presentata all'Autorità competente dello Stato Membro, ed in relazione al sistema di trattamento delle acque reflue, nonché per l'impianto di affinamento in funzione o che si prevede entri in funzione. Il permesso stabilisce gli obblighi prescritti al gestore dell'impianto e a qualsiasi altra parte coinvolta nella filiera del riutilizzo per fini irrigui.

Le *acque affinate* sono distinte in quattro *classi di qualità* (A, B, C, D) in base alla destinazione d'uso corrispondente alle colture per le quali possono essere impiegate e in base alle modalità di irrigazione. L'Allegato I sono fornisce dettagli sugli obblighi e sui controlli dei requisiti previsti (prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell'acqua). In particolare, il Regolamento stabilisce:

1. valori limite per parametri di contaminazione microbiologica (*Escherichia coli*, *Legionella* e *Nematodi intestinali*) e per torbidità, BOD₅, TSS;
2. frequenze di monitoraggio per i parametri di cui al punto 1).

I valori limite e le frequenze di monitoraggio delle acque sono differenziati in base alle classi di qualità delle acque affinate, nonché alla coltura cui sono destinate e alla modalità di consumo dei prodotti da essa derivati. Pertanto, laddove le colture entrino in stretto contatto con le acque reflue riutilizzate, sono imposti parametri più restrittivi e maggiori frequenze di monitoraggio. Si segnala che non vi sono particolari restrizioni per quanto riguarda gli apporti di azoto e fosforo. Il controllo delle acque reflue recuperate per il rispetto di tali limiti è innanzitutto di competenza dell'operatore dell'impianto di recupero, che sarà vigilato dalle autorità locali preposte.

Per la produzione, erogazione e utilizzo delle acque affinate, l'autorità competente provvede che venga stabilito un *piano di gestione dei rischi* connessi al riutilizzo dell'acqua.

Il *piano di gestione dei rischi* si basa sugli elementi principali della gestione dei rischi descritti nell'Allegato II e individua le responsabilità di ciascuna parte coinvolta.

In particolare, il *piano di gestione dei rischi* provvede a stabilire prescrizioni aggiuntive per il gestore dell'impianto, identificare i pericoli e i rischi, e prevedere misure preventive o correttive. Inoltre, deve definire ulteriori barriere e prescrizioni per garantire la sicurezza del sistema di riutilizzo, comprese le condizioni di distribuzione, stoccaggio e utilizzo dell'acqua affinata.

Nella valutazione del rischio, lo stesso Regolamento, riporta i requisiti minimi e obblighi di cui tener conto, che consistono essenzialmente nel rispetto delle disposizioni da direttive e altri regolamenti comunitari in merito a:

- inquinamento delle acque superficiali e sotterranee,
- inquinamento del suolo,
- igiene degli alimenti per il consumo umano e per il consumo animale.

Al Regolamento sono seguite Linee Guida europee del 5 agosto 2022 *Orientamenti a sostegno dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua* (Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 298/01), al fine di incentivare l'attuazione delle disposizioni del Regolamento.

Il Regolamento (UE) 2020/741 è entrato in vigore dal 26 giugno 2023.

Decreto-legge 39/2023

Il Decreto-legge 39/2023, che detta *disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*, noto come *Decreto Siccità*, è stato emanato per fronteggiare l'emergenza legata ai gravi fenomeni siccitosi verificatisi nel 2022, ed è stato convertito in Legge 13 giugno 2023 n. 68, con modificazioni, in vigore dal 14/06/2023. Il decreto non riguarda solo ed esclusivamente il riutilizzo delle acque reflue urbane, ma comprende tutti quegli interventi atti a preservare la risorsa idrica, come ad esempio un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi e la manutenzione degli stessi, creazione di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo.

L'articolo 7 norma il riutilizzo di acque reflue urbane depurate ad uso irriguo, facendo ampio riferimento al Regolamento (UE) 2020/741 sia nel definire sia i parametri di qualità delle acque reflue affinate, che per quanto riguarda i piani di monitoraggio e controllo, pur presentando alcune differenze rispetto al sopracitato.

In primo luogo, diversamente dal Regolamento (UE) 2020/741 che non impone limiti sulle concentrazioni di nutrienti quali azoto e fosforo totale, con questo decreto nazionale sono introdotti dei limiti sulle concentrazioni degli stessi. In particolare:

- vengono imposti limiti ancor più restrittivi quali quelli definiti in Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 per scarichi in area sensibile (di cui all'art. 91 dello stesso decreto legislativo),
- vengono stabiliti limiti più blandi se l'impianto non scarica in aree sensibili, ovvero paragonabili a quelli definiti in Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III.

Un'importante questione riguarda il permesso per il riutilizzo di acque reflue in agricoltura. Nel caso in cui il gestore di un impianto di trattamento voglia destinare gli scarichi del proprio depuratore in agricoltura, è necessario che presenti un'istanza di *autorizzazione unica* alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente, sentiti i responsabili del settore del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. La Regione o Provincia Autonoma concedono l'autorizzazione unica sentiti i pareri



delle Agenzie Regionali o Provinciali per la Protezione Ambientale e l'Azienda sanitaria di competenza. Il termine stabilito per rispondere all'istanza del gestore dell'impianto è di 45 giorni. Decorso tale periodo di tempo senza una risposta, il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica conclude il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica entro 30 giorni.

Importante ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica è la redazione di un *Piano di Gestione dei Rischi* da parte del gestore dell'impianto secondo le disposizioni derivanti dal Regolamento (UE) 2020/741. Tenuto conto dell'aspetto di emergenza con cui è stato emanato il Decreto Siccità, l'approccio autorizzativo introdotto è valido solo fino al 31 dicembre 2023, ma delinea già le modalità previste dalla proposta di D.P.R. attualmente in iter di verifica/approvazione prima della emanazione.

Le nuove modalità introdotte sull'iter autorizzativo sono soprattutto attinenti alla redazione del *Piano di Gestione dei Rischi connessi al riutilizzo dell'acqua*, di cui nella Parte B dell'Allegato A al Decreto Siccità, nelle Sezioni 1 e 2, se ne riportano ampie specifiche sui contenuti relativi a:

1. Descrizione del sistema di riutilizzo delle acque
2. Attori e ruoli
3. Identificazione dei pericoli e ambienti e popolazioni a rischio
4. Metodi di valutazione del rischio sanitario e ambientale
5. Misure preventive
6. Sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale
7. Gestione e coordinamento delle emergenze.

Nella Sezione 3 dello Decreto-Legge sono infine riportati i *Criteri minimi per la redazione di un Piano di gestione dei rischi*, redatti sulla base delle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea il 5 agosto 2022 (GU 298/1), in cui vengono esplicitati gli elementi chiave della gestione del rischio (Key Risk Management) che lo stesso Piano deve contenere.

Proposta di Decreto del Presidente della Repubblica

L'Italia sta intervenendo attualmente sul piano legislativo per integrare l'attuale impostazione normativa sul riutilizzo delle acque reflue affinate, disciplinata attualmente dal D.M. 185/2003, al fine di recepire efficacemente le indicazioni dell' Europa e favorire una maggiore diffusione di tale pratica.

È in fase di redazione un Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) che regolerà il riutilizzo delle acque reflue, sul quale è stata avviata una consultazione pubblica *online* nel periodo dal 03/03/2023 al 31/03/2023. Tale decreto è orientato a regolamentare il riutilizzo delle acque reflue per molteplici scopi. In particolare, non solo sono contemplati gli usi irrigui, industriali e civili come nel D.M. 185/2003, ma si prevede di includere anche gli usi ambientali. Secondo l'Allegato I- Sezione 1, i fini ambientali possono riguardare:

1. regolazione del flusso di corsi d'acqua che presentano criticità legati a periodi di siccà,
2. garantire qualità di aree umide e habitat naturali,
3. recupero dei corsi d'acqua in stato qualitativo non buono secondo la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE,
4. ricarica di falde acquifere non destinate al consumo umano,
5. alimentazione di stagni, maceri, piccole pozze e vasche di fitodepurazione/evapotraspirazione.

A seconda delle destinazioni d'uso, il D.P.R. definisce obiettivi di qualità delle acque, frequenze e modalità di monitoraggio. Gli obiettivi di qualità delle acque e il monitoraggio prescritto per le destinazioni d'uso irriguo riprendono esattamente i termini dettati dal Decreto-Legge 39/2023, che detta "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", altresì noto come "Decreto Siccità", convertito in Legge 13 giugno 2023 n. 68, con modificazioni, in vigore dal 14/06/2023.

2.1.9. Regolamento 1107/2009/CE e Direttiva 128/2009/CE sui prodotti fitosanitari

Il Regolamento 1107/2009/CE riguarda l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e va a sostituire la direttiva 91/414/CEE. Tale regolamento è stato successivamente modificato dai seguenti Regolamenti (UE): 518/2013, 652/201, 625/2017, 1432/2017, 605/2028, 1009/2019, 1381/2019, 383/2021 e 1438/2022. Il regolamento si applica ai prodotti fitosanitari in commercio, alle sostanze attive, ai sinergizzanti e ai coadiuvanti in essi contenuti. È stato mantenuto il sistema previsto dalla direttiva 91/414/CEE, basato sull'approvazione a livello europeo delle sostanze attive e sull'autorizzazione a livello nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive approvate.

Sono escluse le sostanze attive, identificate secondo i criteri indicati nell'Allegato II, come:

- sostanze particolarmente pericolose per la salute umana: cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o interferenti endocrini
- sostanze particolarmente pericolose per l'ambiente: inquinanti organici persistenti (POP), sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPPvB), sostanze particolarmente pericolose per le api.

Il regolamento prevede l'identificazione di sostanze attive "candidate alla sostituzione" che, pur non rientrando nelle categorie vietate, destano preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente (Allegato II, punto 4).

Una sostanza attiva può essere definita a "basso rischio" (art.22) qualora risponda ai seguenti requisiti (punto 5 dell'allegato II):

- non è classificabile come sostanza cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione, sensibilizzante, molto tossica, tossica, esplosiva o corrosiva
- non è un interferente endocrino
- non ha effetti neurotossici o immunotossici
- non è persistente (DT50 nel suolo non superiore a 60 giorni)
- non è bioaccumulabile (BCF non superiore a 100).

Il regolamento prevede l'approvazione di "sostanze di base", non utilizzate principalmente a scopo fitosanitario, ma utili anche a tale fine (art.23), e l'individuazione di sostanze coformulanti che, a causa delle proprietà di pericolo per la salute umana e per l'ambiente, non sono ammesse nei prodotti fitosanitari e andranno elencate in Allegato III.

Inoltre, le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro possono essere accettate, secondo il principio del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni, da paesi aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali comparabili, in quanto ricadenti all'interno di una stessa "zona" delle tre in cui è stata suddivisa l'Unione Europea (Allegato I).

Gli Stati membri possono anche definire condizioni o restrizioni d'uso supplementari, per specifiche situazioni agricole e ambientali nel proprio territorio.

Infine, il regolamento impone una riduzione dei test di tossicità sui vertebrati, con l'obbligo di acquisire le informazioni già esistenti.

La Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La direttiva mira a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente legati all'uso di fitofarmaci, nonché a favorire un uso corretto degli stessi nei campi. Al fine di conseguire tali obiettivi, tutti gli Stati membri debbono elaborare, entro il 14 dicembre 2012, dei piani d'azione nazionali per definire "gli obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione



dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi". Essi debbono altresì specificare i tempi e le modalità per il loro conseguimento.

La precedente Direttiva 91/414/CEE è stata abrogata dall'articolo 83 del "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE" con decorrenza indicata nel suo articolo 84, ovvero *"Fatto salvo l'articolo 80, le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, come modificate dagli atti elencati nell'allegato V, sono abrogate con effetto dal 14 giugno 2011, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive figuranti nel suddetto allegato"*.

La Direttiva 91/414/CEE aveva l'obiettivo di prevenire gli impatti negativi nell'ambiente derivanti dai prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, molluschicidi ed altri pesticidi utilizzati per proteggere le piante) e stabilisce norme uniformi per la valutazione, l'autorizzazione, l'immissione sul mercato ed il controllo all'interno dell'Unione europea di tali prodotti. Nuovi prodotti fitosanitari devono essere approvati prima di essere venduti o utilizzati. Per ottenere l'approvazione, i produttori devono presentare un dossier in cui sono identificati il prodotto fitosanitario, la sostanza attiva in esso contenuta, le sue proprietà fisiche e chimiche, i suoi effetti sui parassiti e gli eventuali effetti su lavoratori, consumatori, piante ed animali. L'autorizzazione per i nuovi prodotti è concessa dallo Stato membro sul cui territorio il prodotto viene immesso sul mercato per la prima volta. Ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati o revocati. Inoltre, ogni anno gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei prodotti autorizzati sul loro territorio. Per quanto riguarda le sostanze attive presenti sul mercato, la Direttiva prevede un programma di valutazione di tali sostanze per un periodo di 12 anni dalla data di entrata in vigore della Direttiva. Dalla fine del 2003, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata incaricata di valutare i rischi, mentre la Commissione è ancora responsabile per l'adozione di decisioni relative alla gestione dei rischi.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Con Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 è stata recepita in **Italia** la Direttiva 128/2009 CE. Il decreto ha stabilito, tra l'altro, l'iter procedurale per la predisposizione e approvazione del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Il PAN è stato approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e del mare del 22 gennaio 2014; esso stabilisce scadenze, competenze, principi generali e alcune misure immediatamente applicabili per l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria in materia. Prevede in particolare che le regioni adottino misure per la tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e delle aree naturali protette entro due anni dalla sua approvazione, ovvero entro il 22 gennaio 2016.

Il regolamento 1107/2009/CE, così come tutti i regolamenti europei è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non necessita pertanto di recepimento nella normativa italiana.

Il recepimento nazionale della precedente Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari è costituita dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Tale decreto legislativo ha posto le basi, non solo per la regolamentazione dell'immissione in commercio di tali prodotti, ma anche per la conseguente salvaguardia delle risorse idriche e per l'ambiente. Il comma 21 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 194/1995 prevedeva inoltre che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell'Ambiente definisse i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego dei prodotti fitosanitari allo scopo di proteggere le risorse idriche. Il Ministero dell'Ambiente ha assolto a tale adempimento inserendo nel decreto legislativo n.152 del 1999, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", l'art. 20 riguardante le "Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili", le cui modalità attuative sono indicate

nell'Allegato 7 Parte B dello stesso decreto legislativo. L'articolo 20, al comma 1 prevede che: *“Con le modalità previste dall'art. 19 e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui all'art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari”*. Obiettivo di questa norma è quindi assicurare una sempre più completa ed efficace tutela dello specifico comparto ambientale relativo alle risorse idriche, attuando i principi di derivazione comunitaria.

Il D.Lgs. 152/2006, ha fatto propri i contenuti del previgente testo in materia di prodotti fitosanitari.

Gli altri provvedimenti nazionali che contribuiscono a completare il quadro sulla disciplina sono: il Decreto del Ministero della Salute del 9 marzo 2007, l'Accordo 8 maggio 2003 tra i Ministri della Salute, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 ed il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2002.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, per il recepimento e l'attuazione della normativa comunitaria in materia, occorre fare riferimento anche alle normative regionali, secondo quanto riportato di seguito.

Le Norme del PTA della **Regione Piemonte** prevedono diverse disposizioni in materia: l'art. 22 recepisce la designazione di aree vulnerabili da fitosanitari istituite per proteggere le risorse idriche e l'ambiente dall'inquinamento dovuto all'uso di taluni principi attivi; l'art. 33 prevede un testo normativo per la disciplina degli usi e degli interventi lungo le fasce fluviali con lo scopo di migliorare la biodiversità e trattenere l'inquinamento diffuso; l'artt. 35 e 36 sono rivolti agli utilizzatori dei principi fitosanitari. Il PTA prevede, inoltre, apposite misure quali la gestione e sviluppo del sistema regionale delle reti di monitoraggio, l'analisi dei prodotti di degradazione dei fitosanitari nei corpi idrici e studi di genotossicità su organismi non bersaglio, norme tecniche per la gestione e la tutela delle aree di pertinenza fluviale e la regolamentazione della gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto ed infine, progetti operativi di riqualificazione-protezione fluviale.

In relazione all'attuazione della Direttiva 2009/128, la Regione Piemonte ha promosso, con D.G.R del 28 novembre 2012 n. 55-4984, l'attivazione di un apposito Gruppo di lavoro a livello regionale costituito da rappresentanti degli Assessorati Ambiente, Agricoltura e Sanità. Tale gruppo ha contribuito sia alla fase di consultazione pubblica della bozza di Piano di azione nazionale per i fitosanitari (PAN) sia alle fasi successive di redazione del documento finale; il PAN è stato adottato con decreto interministeriale in data 22 febbraio 2014. Successivamente con determina dirigenziale 291 del 29 maggio 2015 è stata aggiornata la composizione del GdL PAN regionale, integrandolo con rappresentanti dei portatori di interesse pubblico e privato.

Al fine di ridurre nell'area risicola l'impatto evidenziato dal monitoraggio qualitativo delle acque, è necessario prevedere negli strumenti di pianificazione specifiche linee di intervento relative alla promozione di un'attività di formazione per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ad una più efficace e mirata organizzazione dell'attività di controllo, all'elaborazione di documenti regionali di indirizzo per l'applicazione operativa delle misure nonché alla limitazione d'uso di alcuni prodotti fitosanitari.

Adottando i criteri metodologici per l'individuazione delle misure descritti dalle Linee Guida PAN, la Commissione riso, costituita in seno al GdL PAN regionale, ha individuato una serie di misure obbligatorie e di raccomandazioni, che riguardano la limitazione d'uso di alcuni prodotti fitosanitari, oltre a puntuali indicazioni per l'applicazione di appropriate gestioni agronomiche: con la D.G.R n. 32-2952 del 22 Febbraio 2016, la Regione Piemonte ha imposto restrizioni all'impiego di 4 prodotti fitosanitari (2 erbicidi - oxadiazon e quinclorac - e 2 fungicidi - azoxistrobina e triclozolo).

Il 14 giugno 2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa (approvato con DGR n. 35-3392 del 30 maggio 2016) volto ad attuare in modo coordinato le azioni per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nell'area a vocazione risicola, impegnando gli Enti sottoscrittori a contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali del PdG Po, nell'area risicola, attraverso l'implementazione del PAN, coerentemente con le misure del Programma di Sviluppo Rurale e con la normativa ambientale sulle acque.



In attuazione dell'art. 78 ter del d.lgs. 152/2006, nel 2013 si è provveduto, in collaborazione con tutte le Regioni del Bacino padano e con il coordinamento dell'Autorità di Bacino del Po, alla compilazione del primo inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di sostanze prioritarie, secondo le Linee guida predisposte dalla Commissione europea. La compilazione di questo primo inventario è stata effettuata, in particolare per quanto riguarda le sostanze di origine diffusa, avvalendosi dei risultati del monitoraggio ambientale. I risultati hanno portato a inserire nell'inventario due sostanze: endosulfan e esaclorobenzene.

Nel 2017 è stato bandito dal protocollo per la produzione integrata volontaria l'utilizzo di un fungicida, la sostanza Chinossifen, anticipando quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE per le sostanze prioritarie pericolose ovvero l'eliminazione dall'ambiente entro il 2027.

Sempre nell'ambito della difesa integrata volontaria la Regione Piemonte si prefigge una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione.

Per quanto riguarda in particolare la tutela degli acquiferi profondi, nel 2016 è stata approvata la perimetrazione delle Aree di ricarica di tali acquiferi, utilizzati prioritariamente per il consumo umano (DD n. 268 del 21 luglio 2016); nel 2018, inoltre, è stata approvata la disciplina per le aree di ricarica (DGR n. 12-6441 del 2 febbraio 2018), che prevede anche misure specifiche per le aree agricole, adottate in via definitiva con la DGR n. 30-8495 del 1 marzo 2019, che ha dato così attuazione alla KTM03-P2-b014 attraverso la Misura n. 11 delle Linee guida PAN.

In sostanza sono previste le seguenti limitazioni d'uso per il Bentazone:

- impiego ad anni alterni dei formulati commerciali contenenti la sostanza attiva Bentazone;
- sulle colture sarchiate interventi localizzati sulla fila di semina.

Inoltre sono previste le seguenti raccomandazioni per altri inquinanti: per i formulati commerciali contenenti la sostanza attiva Terbutilazina o la sostanza attiva S-Metolachlor si raccomanda ai soggetti competenti di effettuare attività di formazione e informazione agli operatori in ambito agricolo, consulenti, rivenditori, utilizzatori autorizzati ai sensi del d.lgs. 150/2012, al fine di ridurre il rischio di lisciviazione, rispettando tutte le indicazioni contenute nelle etichette; inoltre, al fine di limitare i fenomeni di lisciviazione, si invita a porre attenzione alle condizioni meteorologiche previste e ai periodi di irrigazione dopo ogni trattamento fitosanitario. Infine, per i formulati commerciali che riportano in etichetta le frasi di precauzione SPe1 e SPe2 devono essere rispettate scrupolosamente tutte le prescrizioni già contenute in etichetta.

Con D.C.R. 258 – 25537 del 22 dicembre 2022 sono state approvate le disposizioni di attuazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente, della salute e della biodiversità ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. Tra l'altro vengono designati, in sede di prima individuazione, come aree specifiche ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 150/2012, i territori che insistono sui Ground Water Body - corpi idrici sotterranei (GWB) caratterizzati dalle classi di vulnerazione alta, media e bassa e le relative misure di tutela, il documento denominato. Ai sensi della D.C.R. sopracitata cessa di avere efficacia la deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269 (Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152). Nell'ambito delle misure di governance e tutela delle risorse idriche, è stato avviato un percorso per l'attivazione di un Contratto di zona umida; in particolare il progetto europeo WETNET è stato propedeutico alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa del contratto, il cui schema è stato approvato con DGR n. 15-343 del 4.10.2019. Il protocollo è stato sottoscritto in data 30.10.2019 da tutti i 28 Comuni facenti parte dell'area WETNET, dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, dall'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, dall'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese alessandrino, dall'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e lago Maggiore e Regione Piemonte. Attualmente il Piano di Azione del Contratto è in fase di Valutazione Ambientale Strategica.

In **Regione Lombardia** con D.G.R n. 3233 del 6 marzo 2015 è stata data prima attuazione al Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 128/2009 CE. Tale normativa regionale ha definito le misure regionali di base per l'attuazione del PAN nonché le misure



dedicate alla tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e delle aree naturali protette, come previsto dal D.Lgs. 150/2012. In particolare, sulla base dell'analisi dei risultati dei monitoraggi ARPA condotti nel periodo 2009-2014 e di una prima valutazione del rischio ecotossicologico delle sostanze rintracciate nelle acque, sono state individuati i principi attivi rispetto ai quali programmare misure di riduzione del rischio per gli ambienti acquatici: terbutilazina, oxadiazon e glifosate. La medesima dgr n. 3233 ha disposto obblighi di riduzione dell'uso per tali sostanze secondo un programma di riduzione progressiva dal 2016 al 2018 oltre all'obbligo dell'utilizzo di mezzi di distribuzione atti a ridurre la deriva. Sono state inoltre definite misure aggiuntive rivolte alla riduzione dell'uso dei prodotti più pericolosi all'interno delle aree natura 2000, prevedendo la limitazione del ricorso all'uso di insetticidi e geodisinfestanti solo in caso di superamento delle soglie di danno alle colture. Con successiva delibera n. 1376 del 2019 sono stati aggiornati gli indirizzi e le misure regionali definiti con la dgr 3233/2015. In particolare, è stato verificato l'impatto sulle qualità delle acque legato all'utilizzo di prodotti fitosanitari, considerando i dati di monitoraggio rilevati da ARPA Lombardia fino al 2016 e sono state definite misure su un più ampio set di sostanze, integrando quello della dgr 3233 con Bentazone, Flufenacet, Sulcotrione, Metolachlor ed S-Metolachlor e con le intere famiglie dei piretroidi e degli esteri fosforici. La dgr 1376/2019 ha definito inoltre ulteriori misure da applicarsi nelle aree appartenenti ai siti Natura 2000. Le Linee guida per l'attuazione del PAN sono state successivamente ulteriormente aggiornate, attraverso le D.G.RD.G.R 29 dicembre 2021 n. 5836, con la quale sono state confermate le misure di mitigazione per le seguenti sostanze attive: Bentazone, Flufenacet, Glifosate e il suo metabolita AMPA, Sulcotrione, Metolachlor / S-metolachlor, Terbutilazina e metaboliti, Piretroidi ed Esteri fosforici e con il decreto n. 679 del 23 gennaio 2023. Tale decreto, prendendo atto dalla riduzione della presenza di diverse sostanze attive nelle acque, come evidenziato dai più recenti dati di monitoraggio, ha ridotto le sostanze attive per le quali sono previste apposite misure di mitigazione, passando dalle 8 disposte dalla D.G.R 5836/2021 a 3.

Al fine di promuovere l'applicazione di buone pratiche rivolte alla limitazione di episodi di inquinamento puntuale è stata inoltre attivata una specifica misura PSR rivolta al finanziamento dell'installazione di sistemi di raccolta dei residui di applicazione dei prodotti fitosanitari e delle acque di lavaggio dei sistemi di distribuzione. Dal 2016 è inoltre attiva l'indennità direttiva habitat per sostenere l'attuazione delle limitazioni all'uso dei prodotti fitosanitari introdotti con le D.G.RD.G.R sulle aree appartenenti ai siti Natura 2000.

Con la D.G.R n. 665 del 16/06/2000 la **Regione Liguria** ha approvato il Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari, il quale si propone di assicurare alla salute della popolazione e dei lavoratori, un'efficace prevenzione dei rischi che possono derivare dall'impiego dei prodotti fitosanitari. I rischi possono derivare dalla manipolazione diretta dei prodotti fitosanitari, dall'assunzione di residui attraverso alimenti e acque eventualmente contaminati o attraverso l'ambiente. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 23 Aprile 2001, n. 290 la Regione, con D.G.R 160/2002, ha individuato nel Sindaco del Comune l'autorità competente a svolgere la funzione di autorità sanitaria competente per il rilascio di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. La Regione Liguria inoltre, con Decreto n. 1486 del 24/7/2003, ha proceduto all'istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti autorizzati al Commercio e alla Vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari e con Decreto n. 1624 del 13/8/2003, ha determinato le modalità di effettuazione della valutazione delle persone che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Dall'inizio del 2014 la Regione Liguria ha istituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale per l'attuazione a scala regionale delle disposizioni attuative del PAN sui fitosanitari. I dipartimenti coinvolti sono oltre all'Ambiente quello dell'Agricoltura e della Sanità. Occorre inoltre precisare che, in base all'analisi delle pressioni e dei risultati dei monitoraggi sulle acque, non sono state individuate aree vulnerabili da prodotti fitosanitari nel territorio regionale. Le Norme di attuazione del PTA prevedono comunque misure normative finalizzate a concentrare gli interventi/azioni ed i controlli nelle aree idrografiche/Comuni, dove è risultata la presenza della pressione diffusa legata al settore agricolo. La Regione ha prodotto la prima Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del d.lgs. n. 150/2012 nel 2016 il cui prossimo aggiornamento sarà effettuato nel 2019.

Nella Regione Valle d'Aosta in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 150/2012 e dal PAN è stata approvata la seguente deliberazione della Giunta regionale (DGR):



- DGR n. 342 del 24 marzo 2017 che ha per Oggetto: “Approvazione, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. 13/2015, delle linee di indirizzo regionali per la riduzione/eliminazione dell'uso di fitofarmaci in aree specifiche, di un piano di monitoraggio dei fitofarmaci nelle acque superficiali e profonde della Valle d'Aosta e di altre disposizioni inerenti al piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (pan)”.

Il paragrafo 6 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA della Regione Autonoma Valle d'Aosta “Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela” e l'art. 17 delle Norme di attuazione, indicano che una prima ed estesa indagine conoscitiva, finalizzata a determinare i principali prodotti fitosanitari che potenzialmente possono contaminare la risorsa idrica, superficiale e sotterranea, ha escluso la presenza di tali prodotti nelle acque della Regione. Allo stato attuale delle conoscenze non sono designate aree vulnerabili da prodotti fitosanitari in attuazione della Direttiva 91/676 CEE sul territorio della Regione. Inoltre, nell'ambito dei programmi annuali di controllo dell'uso dei residui fitosanitari, approvati con deliberazioni della giunta regionale, la Regione ha inserito anche il controllo della qualità delle acque superficiali in prossimità delle zone di maggior utilizzo di tali prodotti e occasionalmente anche delle acque sotterranee. I risultati dei controlli periodici non hanno fatto rilevare sinora la presenza di tali prodotti nelle acque controllate.

In **Regione Emilia-Romagna** in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 150/2012 e dal PAN sono state approvate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale (DGR):

- DGR n. 1722 del 27 ottobre 2014 “Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. D.Lgs. 150/2012”;
- DGR n. 1614 del 26 ottobre 2015 “D.Lgs. 150/2012. Disposizioni in merito alla richiesta di rilascio e di rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari”;
- DGR n. 1862 del 9 novembre 2016 “Decreto legislativo n. 150/2012 e Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 - Disposizioni in materia di controllo funzionale e regolazione (taratura) delle macchine irroratrici in uso in agricoltura”;
- Determinazione n° 16828 del 27/10/2016 “Approvazione protocollo tecnico che regola i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” che attua quanto previsto al punto A.5.6.2 del PAN
- Delibera di Giunta Regionale n. 2051 del 3 dicembre 2018 avente ad oggetto: "Nuove Linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Aggiornamento e sostituzione della propria deliberazione n. 541 del 18 aprile 2016".
- DGR n. 1275 del 25 luglio 2022 “Decreto legislativo n. 150/2012. Aggiornamento delle procedure per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.”;
- DGR n. 1227 del 24 giugno 2024 “Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000”. In particolare, tra le Misure di conservazione emergono alcune misure regolamentari relative all'utilizzo di fitofarmaci, fertilizzanti e diserbanti all'interno dei siti Natura 2000 per i quali è stata anche elaborata specifica cartografia.

Inoltre, le misure volontarie che consentono di accedere ai finanziamenti previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) relative all'applicazione delle norme di agricoltura biologica e produzione integrata contribuiscono a ridurre l'impiego agricolo di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute.

Infine, tra le norme che gli agricoltori devono rispettare per poter accedere ai contributi finanziari della PAC, è previsto l'obbligo di introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua, all'interno delle quali vige il divieto di fertilizzazione ed uso di prodotti fitosanitari in una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua, oltre all'obbligo di costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata lungo i corpi idrici.

Il PTA della **Regione Veneto**, all'art.14 delle Norme di attuazione designa le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari ed impegna altresì la Giunta Regionale a predisporre programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari.



La Regione del Veneto ha approvato con la DGR n. 1915 del 27.11.2017 il “Piano regionale integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari, sanità pubblica veterinaria”, in cui nel l'allegato B si approvano gli "Indirizzi operativi ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS per il controllo ufficiale in materia di prodotti fitosanitari". La Direttiva ha trovato ulteriore applicazione attraverso i seguenti provvedimenti:

- D.G.R n. 1158 del 26 luglio 2011, Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- D.G.R n. 2136 del 18 novembre 2014, ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014;
- D.G.R n. 1069 del 11 agosto 2015, Modifiche ed integrazioni all'Allegato B alla DGR n. 2136 del 18.11.2014 "Decreto Legislativo 14.08.2012 n. 150. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014" e disposizioni per il rilascio temporaneo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari;
- D.G.R n. 1902 del 23 dicembre 2015. Disposizioni di attuazione del nuovo sistema regionale di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari e disposizioni per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari in riferimento alla DGR n. 1069 del 11.8.2015;
- D.G.R N. 888 del 14 giugno 2016. Indicazioni operative per l'avvio del nuovo sistema regionale per il rilascio ed il rinnovo dell'attività di vendita dei prodotti fitosanitari in riferimento alla DGR n. 1902 del 23.12.2015;
- D.G.R N. 1101 del 18 agosto 2015, disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal piano d'azione nazionale;
- D.G.R n. 380 del 28 marzo 2017, Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs. n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN;
- D.G.R n. 1133 del 19 luglio 2017, Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative. D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24;
- D.G.R n. 466 del 19 aprile 2016, D.G.R n. 494 del 14 aprile 2017, D.G.R n. 477 del 10 aprile 2018, contengono le disposizioni applicative dei controlli regionali in materia di condizionalità in agricoltura (nello specifico CGO10 – Prodotti fitosanitari).
- DGR n. 372 del 26 marzo 2018 Costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per la predisposizione di un programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile.
- DGR n. 1820 del 04 dicembre 2018, Proposta di "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" ai sensi della DGR n. 372 del 26 marzo 2018.
- D.G.R1082 del 30 luglio 2019, Approvazione dei nuovi Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e dei requisiti minimi aggiornati di Proposta di regolamentazione comunale/intercomunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014), e delle DGR n. 380 del 28 marzo 2017 e n. DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018.

- DGR 614 del 19 maggio 2020, DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018. Proposta di "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" ai sensi della DGR n. 372 del 26 marzo 2018. Approvazione dei monitoraggi ambientali relativi alle annualità 2017 e 2018 denominati "Valutazione integrata finalizzata all'individuazione di aree di indagine, a tutela dell'ambiente idrico superficiale dall'impiego, in viticoltura, di alcune sostanze chimiche (dimethomorf, azoxystrobina, boscalid, metalaxil/metalaxil-M)" elaborati dall'Agenzia Regionale per la prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per la finalizzazione delle attività avviate e in corso.

La **Provincia Autonoma di Trento** ha recepito la Direttiva attraverso i seguenti provvedimenti:

- Legge Provinciale 28 marzo 2003 n. 4, Capo II bis Produzione integrata - Art. 88 bis;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2004 di approvazione del primo Piano Tutela delle Acque e relativo aggiornamento con deliberazione n. 233 del 16 febbraio 2015 di approvazione del Piano e deliberazione n. 2320 del 16 dicembre 2022. Con il Piano di tutela delle acque del 2015 e 2022 si conferma l'assenza di zone vulnerabili ai nitrati ed ai prodotti fitosanitari;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 186 del 16 febbraio 2024 che aggiorna la delibera n. 1675 avente per oggetto "Nuova disciplina della produzione integrata per le produzioni vegetali in provincia di Trento" con lo scopo di armonizzare le procedure di gestione della produzione integrata con le disposizioni introdotte a livello nazionale a seguito dell'approvazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2009 del 21 settembre 2012 "Attivazione del servizio per il controllo funzionale e la regolazione delle macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in applicazione della direttiva 2009/128/CE";
- Deliberazione della giunta provinciale n. 369 del 9 marzo 2015: "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014".
- Legge 30 dicembre 2015 n. 21 - Art. 24 "Disposizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari";
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1965 del 27 novembre 2020 che modifica ed integra la delibera n. 26 di data 20 gennaio 2017 - Procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in applicazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)."
- Decreto del Presidente n. 6-59/Leg. del 23 febbraio 2017. "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale";
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 736 del 12 maggio 2017 "Attuazione delle misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 369 del 9 marzo 2015".

2.1.10. Direttiva 91/676/CEE sui nitrati

La Direttiva Nitrati ha lo scopo di proteggere le acque comunitarie contro l'inquinamento da nitrati di origine agricola che è la principale di inquinamento da fonti diffuse delle acque. In particolare, gli Stati membri devono individuare, nel proprio territorio: le acque superficiali e sotterranee contaminate da nitrati, o a rischio di contaminazione, secondo un procedimento e alcuni criteri specifici definiti nella

Direttiva stessa (in particolare, quando la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee supera i 50 mg/l); le zone che contribuiscono all'inquinamento; i codici volontari di buone pratiche agricole come definiti in Allegato II alla Direttiva.

Gli Stati membri devono elaborare ed applicare programmi di azione per le zone vulnerabili, che contengano le misure stabilite nei codici di buone pratiche agricole, le misure destinate a limitare lo spandimento dei concimi contenenti azoto e fissare limiti per lo spandimento di effluenti di origine animale. Gli Stati membri devono controllare la qualità delle acque ed applicare metodi di misura di riferimento normalizzati per i composti azotati.

Una delle disposizioni più importanti della direttiva nitrati è quella che prevede che, nelle zone in cui sono in corso programmi d'azione, gli agricoltori non possano spandere sui propri campi oltre 170 kg di azoto proveniente da effluenti per ettaro/anno. Tale limite si applica in tutta l'Ue, ovunque le acque siano già inquinate o a rischio di inquinamento, indipendentemente dalle condizioni climatiche e del suolo e dalle colture coltivate.

Nel periodo di riferimento della relazione 2016-2019 sono state concesse deroghe ai seguenti Stati membri: Belgio (per quanto riguarda la regione delle Fiandre), Danimarca, Irlanda, Italia (per quanto riguarda le regioni Lombardia e Piemonte, scadute nel dicembre 2019 e ad oggi non rinnovate). In particolare, le deroghe consentivano di usare fertilizzanti nei terreni fino a 250 kg per ettaro all'anno in termini di azoto spandibile.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia** il recepimento della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole è costituito dal D.Lgs. n. 152 del 1999, confluito nel successivo D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni. In particolare, l'art. 92 reca le modalità di individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Inoltre, il comma 5 prevede che in queste zone debbano essere attuati i programmi di azione obbligatori, definiti sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del decreto. Il decreto recepisce inoltre il limite all'applicazione di effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva 91/676/CE pari a 170 kg di N/ha/anno in zone vulnerabili da nitrati.

In precedenza, la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994, all'art. 37, ha fissato i principi ed i criteri direttivi ai quali uniformare l'attuazione della Direttiva Nitrati; mentre il Decreto 19 aprile 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali ha approvato il codice di buona pratica agricola recante criteri ed indicazioni di validità nazionale, eventualmente integrabile da parte delle regioni e province autonome in relazione a esigenze locali, fermi restando i criteri e le indicazioni ivi fissati.

Successivamente, con il Decreto 7 aprile 2006, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha dettato criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Oltre all'indicazione di tali criteri, il decreto recava indicazione per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui, le norme per la loro utilizzazione agronomica in zone vulnerabili ed i criteri per la disciplina delle comunicazioni e del trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. Il decreto poneva inoltre il limite di 340 kg di N/ha/anno per tutti i terreni agricoli non ricompresi in zone vulnerabili da nitrati.

Infine, il Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, a sostituzione del Decreto 7 aprile 2006 sopra richiamato, ha introdotto criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In applicazione di tale direttiva le regioni del **bacino Po** hanno delimitato le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN) e hanno redatto Il Piano di Azione Obbligatorio che è l'insieme di regole che le aziende, zootecniche e non, devono rispettare.

In attuazione della Direttiva 2000/60/CE in **Regione Piemonte** è attivo un Sistema di monitoraggio ambientale quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee conforme alle indicazioni del D.Lgs. 30/2009 del D.M. 260/2010 e del Decreto Ministeriale 6/7/2016; i risultati vengono utilizzati per la verifica periodica dello stato delle risorse idriche in relazione alle misure di tutela messe in campo per fronteggiare le pressioni esistenti. Tale monitoraggio fornisce anche dati periodici per la verifica dell'attuazione della direttiva nitrati.

Per la valutazione dell'applicazione della direttiva e dei successivi Programmi di Azione vengono effettuati, inoltre, dalle Autorità competenti controlli presso le aziende agricole, prioritariamente nei territori che presentano situazioni di rischio ambientale selezionati secondo i criteri formulati dalla D.G.R n. 42-758 del 7/10/2010. Tale attività è concordata tra gli Assessorati regionali Ambiente e Agricoltura.

Nell'ambito della Procedura d'infrazione 2018/2249 si è proceduto alla designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati, riesaminata e integrata con le D.G.R 21-551 del 22 novembre 2019 e D.G.R 20-946 del 24 gennaio 2020, che hanno aggiornato il regolamento 12/R/2007.

L'implementazione della direttiva 91/676/CEE nel 2018 e nel 2019 ha riguardato la predisposizione dell'annuale contributo tecnico per le attività di controllo, inviando alle Province l'elenco dei comuni all'interno dei quali effettuare prioritariamente i controlli aziendali a campione per gli anni di riferimento.

Nel 2020 è stato predisposto il Reporting ex art. 10 della Direttiva relativo al quadriennio 2016-2019, utilizzando i modelli e le schede presenti sul portale SINTAI. Tra gli indici richiesti il più problematico è l'indice di eutrofizzazione per le acque superficiali.

La Commissione europea ha concesso a Piemonte e Lombardia la deroga alla Direttiva Nitrati per il quadriennio 2016-2019 con la Decisione C (2016) 1040, spirata il 31 dicembre 2019. Nel 2019 e 2020 sono state trasmesse le annuali relazioni previste dalla Decisione di Deroga e nel 2020 sono stati predisposti i contributi tecnico-scientifici propedeutici alla procedura di nuova deroga. Tutte le attività e i documenti inerenti la Deroga sono concordati con Regione Lombardia. In relazione alle due decisioni di deroga concesse, in Regione Piemonte l'adesione ha finora interessato circa 30 aziende di bovini da latte; sia i dati della Rete di Monitoraggio Ambientale sia i risultati di test sperimentali messi in campo dall'Università di Torino non hanno evidenziato alcun impatto aggiuntivo, legato alla deroga stessa, sulla matrice acqua.

Con DGR 34-8019 del 7 dicembre 2018, infine, sono stati approvati due Manuali tecnici per la realizzazione e la gestione delle fasce tampone riparie vegetate, erbacee e arbustive-arboree, quali misure di mitigazione dell'impatto e del rischio da inquinamento sia da nutrienti che da prodotti fitosanitari; sono stati predisposti dalla Regione Piemonte in collaborazione con IPLA, Università di Torino (DISAFA e Dip. di scienze della vita e Biologia dei sistemi), Università di Pavia, ARPA Piemonte. I manuali forniscono indicazioni tecniche operative utili per la realizzazione e gestione delle fasce tampone agroforestali nelle aree di pertinenza fluviale, nonché costituiscono protocolli per coloro che intendano aderire alle misure del PSR; sono indicazioni operative in linea con il PAN (misure 3 e 4 delle Linee Guida di cui al DM10 marzo 2015), oltre che con il documento del Ministero della Salute ("Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e da ruscellamento"). Costituiscono, inoltre, linee guida per la realizzazione delle fasce tampone vegetate riparie nell'ambito dei progetti finanziati da Regione Piemonte attraverso appositi bandi pubblici volti alla riqualificazione fluviale.

Nel 2023, con D.G.R n. 27-7198 del 12 luglio 2023, è stato recepito l'aggiornamento delle basi dati territoriali, relativamente alle ripermetrazioni intervenute fino al 30 settembre 2022 delle Fasce A e B del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) dei fiumi piemontesi, con riferimento alla loro nuova designazione come ZVN. Il suddetto aggiornamento ha incrementato la designazione dei territori a tutela dei corpi idrici superficiali: attualmente le ZVN all'interno delle fasce fluviali A e B del PAI interessano più di 62.000 ettari.

Nei primi mesi del 2024 è stato predisposto il Reporting ex art. 10 della Direttiva relativo al quadriennio 2020-2023, utilizzando i modelli e le schede presenti sul portale SINTAI. Tra gli indici richiesti il più problematico resta l'indice di eutrofizzazione per le acque superficiali.

Regione Lombardia, mediante la D.G.RD.G.R n. 2535/2019 ha esteso la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Il PTUA stabilisce che le misure per il contenimento

dell'inquinamento da nitrati di origine agricola sono definite nel Programma di azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" per quanto riguarda le zone vulnerabili e nelle "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili" per quanto riguarda la restante parte del territorio regionale. Tali norme regionali sono state rispettivamente aggiornate con D.G.R n. 2893/2020 e con D.G.RD.G.R n. 3001/2020. Le D.G.R sopra richiamate stabiliscono obblighi e divieti di utilizzo dei fertilizzanti organici, in attuazione del d.m. n. 5046 del 25 febbraio 2016 inoltre precisano le modalità di controllo adottate sul territorio regionale.

La situazione delle acque superficiali e sotterranee in relazione alla presenza di nitrati e all'efficacia dei programmi d'azione adottati è oggetto di costante monitoraggio da parte di ARPA.

La **Regione Liguria** non ha ZVN ricadenti nel Distretto del Fiume Po. Per quanto riguarda invece il territorio regionale ricadente nel Distretto dell'Appennino Settentrionale alla ZVN individuata per la prima volta con D.G.R n. 1256/2004 che interessa i comuni di Albenga e Ceriale e ricade nel Distretto dell'Appennino Settentrionale si è aggiunta con D.G.R n.1047/2016 "Art. 92, c. 7 D.lgs. n. 152/2006. Approvazione Programma di Azione Nitrati per le zone vulnerabili di Albenga e Ceriale e di Arma di Taggia per il sessennio 2016-2021" una nuova ZVN che interessa l'acquifero del bacino del T. Argentina nel comune di Arma di Taggia. La D.G.R n.1047/2016 contenente anche l'aggiornamento del Programma di Azione Nitrati per le zone vulnerabili di Albenga e Ceriale e il nuovo Programma per la ZVN di Arma di Taggia. I due Programmi sono stati integrati ed aggiornati, a seguito di alcune osservazioni da parte del MATTM, con D.G.R n. 1096/2017.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, sulla base del paragrafo 5 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA "Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" ed all'art. 17 delle Norme di attuazione, l'ARPA Valle d'Aosta svolge annualmente specifici monitoraggi sia sulle acque superficiali che su quelle sotterranee finalizzati anche alla determinazione delle concentrazioni di nitrati e ioni ammonio. Da quanto emerge dai risultati di tali analisi, non sono stati ad oggi riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio della Regione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006.

In **Regione Emilia-Romagna** la designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati, effettuata dal Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera di Assemblea Legislativa n. 40 del 21/12/05 è stata confermata con la DGR 49/2013 "Conferma Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola in attuazione all'art. 36 comma 7-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012". In particolare, la suddetta Delibera ha confermato le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola così come designate nel Piano di Tutela delle Acque ed approvate dalle Province con rappresentazione cartografica in scala adeguata quale parte integrante delle Varianti Generali ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale in attuazione al PTA stesso.

Da ultimo è stata adottata la nuova cartografia delle ZVN regionali, con la Delibera di Giunta Regionale n. 309 del 08 marzo 2021 "Nuova designazione di ulteriori Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, in attuazione della direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole" Nella cartografia così aggiornata, sono state ricomprese nelle ZVN, oltre ad alcune aree critiche oggetto della procedura d'infrazione n. 2018/2249, anche le aree attualmente indicate nel Programma d'Azione Nitrati come "ZVN assimilate", e le aree interne agli argini dei corpi idrici superficiali naturali di pianura.

Relativamente alla Decisione di deroga della Commissione Europea n. 2011/721/UE, con cui veniva concessa all'Italia una deroga per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, per il periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2015, in Emilia-Romagna nessuna azienda ha aderito alla deroga nel corso quadriennio e la Regione non ha richiesto alla Commissione Europea il rinnovo per il quadriennio successivo.

Il Programma d'Azione Nitrati della Regione Emilia-Romagna è contenuto nel Regolamento di Giunta regionale n. 2 del 19 marzo 2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti, del digestato e delle acque reflue", che ha aggiornato il precedente regolamento di Giunta Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017 e che contiene, oltre al Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, anche le disposizioni per le Zone non Vulnerabili ai Nitrati.



In **Regione Veneto**, la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati, delle acque reflue e dei fertilizzanti azotati, di cui al D.Lgs. 75/2010 in zona vulnerabile ai nitrati è attualmente stabilita dal "Terzo Programma d'azione", di cui all'allegato A alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016. Il Terzo Programma d'Azione Nitrati segue alle precedenti edizioni di cui alla DGR n. 2495/2006 (Primo Programma d'Azione Nitrati) e alla DGR n. 1150/2011 (Secondo Programma d'Azione Nitrati).

Le zone vulnerabili ai nitrati, ambito di applicazione del Programma, identificate in una prima fase dal D. Lgs. n. 152/1999, sono state progressivamente ampliate con provvedimenti successivi. La loro definitiva individuazione è formalmente avvenuta con l'articolo 13 del Piano di Tutela delle Acque del Veneto (DCR n. 107 del 5.11.2009), per poi essere nuovamente riconfermata con la DGR n. DGR 1 febbraio 2013, n. 221. Le disposizioni del Programma d'azione, in quanto applicate nelle zone a particolare rischio di inquinamento da nitrati di origine agricola, rafforzano significativamente la disciplina generale che regola l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali in zona ordinaria, anch'essa definita nella DGR 1835/2016. I monitoraggi annuali previsti dalle procedure di VAS attuale a partire dalla seconda edizione del Programma d'Azione Nitrati hanno evidenziato la limitatezza, per entità e per rilevanza, delle situazioni di non conformità dei principali indici ambientali, consentendo di confermare l'idoneità degli strumenti di tutela ambientale adottati per il contrasto dell'inquinamento da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE. A seguito dell'entrata in vigore dei nuovi criteri generali del DM n. 5046 del 25.2.2016, la Regione del Veneto ha approvato la sopra citata DGR n. 1835/2016, recante criteri applicativi delle disposizioni per la distribuzione agronomica degli effluenti inclusi i digestati agrozootecnici e agroindustriali. Nel contempo, sono state avviate procedure tecnico amministrative con lo scopo di approfondire la conoscenza delle matrici in entrata e in uscita negli impianti di digestione anaerobica, inclusi altri trattamenti a valle, affinché l'uso agronomico di digestati sia realizzato in modo sicuro, senza alcuna pressione ambientale, coerentemente con i principi descritti nel rapporto ambientale. I risultati ottenuti sono stati tradotti in provvedimenti, quale il DDR n. 31 del 10.03.2017 e s.m.i. "Prima individuazione dei contenuti di azoto di alcune matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica", il DDR n. 25 del 02.03.2018 "Approvazione del documento di compendio dei criteri tecnici di riferimento per la determinazione e la gestione amministrativa e informatica delle informazioni sui trattamenti degli effluenti di allevamento e delle ulteriori biomasse di provenienza varia". Infine, il DDR n. 146 del 24.08.2018 "Comunicazioni di spandimento e dei Registri delle concimazioni: approvazione documenti tecnici di supporto alla procedura" in materia di gestione dei fertilizzanti commerciali, ai sensi del D.Lgs. 75/2010, nel registro delle concimazioni, la cui compilazione telematica è stata resa obbligatoria coerentemente nei casi previsti dal Terzo Programma d'Azione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 paragrafo 7 della direttiva 91/676/CEE, che prevede il riesame quadriennale dei Programmi, è in fase avanzata di predisposizione il Quarto Programma di Azione Nitrati, attualmente in fase di consultazione pubblica della procedura di valutazione ambientale strategica.

La **Provincia Autonoma di Trento** ha recepito la Direttiva attraverso i seguenti provvedimenti successivi:

- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti". Al Capo II del decreto è previsto il TULP, che identifica il Piano provinciale di risanamento delle acque; All'art. 19 bis il testo unico richiama, per l'applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), la deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018.
- Deliberazione della giunta provinciale n. 283 del 16 febbraio 2004: "Individuazione delle aree sensibili ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in recepimento della direttiva 91/271/CEE: adozione in via definitiva del documento concernente le misure di adeguamento degli impianti di depurazione acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili e scarichi industriali in aree sensibili" Con tale provvedimento sono stati individuati tutti i bacini come sensibili e sono state definite le misure di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;



- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1015 del 18 giugno 2021, che individua tre zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) corrispondenti ai bacini afferenti a due corpi idrici del fiume Brenta, il corpo idrico del rio Moscabio e quello del lago della Serraia;
- Deliberazione della Giunta provinciale n.2017 dell'11 novembre 2022, con la quale sono approvate le disposizioni, i criteri e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato secondo quanto disposto dal D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046, e disciplinata l'utilizzazione agronomica nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) costituendo pertanto al Capo II e III il Programma d'azione provinciale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE e dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Piano Tutela delle Acque 2022-27.

2.1.11. Direttiva 92/43/CEE sugli habitat

La Direttiva Habitat mira a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione delle piante e degli animali selvatici e degli habitat di interesse comunitario. La Direttiva stabilisce una rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Tale rete è costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della Direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della Direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L'Allegato IV della Direttiva elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.

Ai sensi della Direttiva habitat, le successive Decisioni modificative sono: la decisione 2008/23/CE, la decisione 2008/24/CE, la decisione 2008/25/CE, la decisione 2008/26/CE, la decisione 2009/90/CE, la decisione 2009/91/CE, la decisione 2009/93/CE, la decisione 2009/94/CE, la decisione 2009/95/CE, la decisione 2009/96/CE, la decisione 2009/1001/UE, la decisione 2010/42/UE, la decisione 2010/43/UE, la decisione 2010/44/UE, la decisione 2010/45/UE, la decisione 2010/46/UE, la decisione 2011/62/UE, la decisione 2011/63/UE, la decisione 2011/64/UE, la decisione 2011/84/UE, la decisione 2011/85/UE, la decisione 2011/86/UE, la decisione 2012/9/UE, la decisione 2012/10/UE, la decisione 2012/11/UE, la decisione 2012/12/UE, la decisione 2012/13/UE, la decisione 2012/14/UE, la decisione 2013/22/UE, la decisione 2013/23/UE, la decisione 2013/24/UE, la decisione 2013/25/UE, la decisione 2013/26/UE, la decisione 2013/27/UE, la decisione 2013/28/UE, la decisione 2013/29/UE, la decisione 2013/30/UE, la decisione 2013/734/UE, la decisione 2013/735/UE, la decisione 2013/736/UE, la decisione 2013/737/UE, la decisione 2013/738/UE, la decisione 2013/739/UE, la decisione 2013/740/UE, la decisione 2013/741/UE e la decisione 2013/742/UE.

Il 28 novembre 2019 la Commissione Europea ha approvato, in base alla banca dati trasmessa dall'Italia a dicembre 2017, il tredicesimo elenco aggiornato dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l'Italia con le seguenti Decisioni:

- Decisione 2020/100/UE per la regione biogeografica alpina;
- Decisione 2020/97/UE per la regione biogeografica continentale
- Decisione 2020/96/UE per la regione biogeografica mediterranea

Tutte le Decisioni della Commissione Europea sono di diretta applicazione nell'ordinamento italiano (DM del 2 aprile 2014, GU n.94 del 23/4/2014). In ogni caso, i SIC sono tutelati dalla Direttiva Habitat dal momento in cui il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Commissione Europea le banche dati nazionali (Formulari Standard e perimetri). Eventuali modifiche apportate ai perimetri o ai Formulari Standard, pertanto, sono da tenere in considerazione, ai fini dell'applicazione della Direttiva, prima che vengano formalmente adottate nella successiva Decisione della Commissione. L'ultima trasmissione della banca



dati alla Commissione Europea è stata effettuata dal Ministero dell'Ambiente ad aprile 2020 (ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_aprile2020).

Tuttavia, per il principio di precauzione, nel caso di rideterminazione dei perimetri dei siti e modifiche ai Formulare Standard è necessario continuare a tener conto anche della precedente trasmissione alla Commissione Europea (ftp://ftp.minambiente.it/pnm/natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/).

Una volta adottate le liste dei SIC, gli Stati membri (in Italia le Regioni e le Province autonome) devono, entro massimo sei anni, definire le misure di conservazione sito specifiche, habitat e specie specifiche e designare, con decreto ministeriale, tutti i siti come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la Direttiva Habitat è stata recepita con moltissimi provvedimenti, che sono di seguito riportati.

In ordine temporale i primi provvedimenti sono stati la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157) e dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168) - a sua volta modificato dal D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) - e con D.M. 19 giugno 2009 (Gazz. Uff. 9 luglio 2009, n. 157) è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 3 maggio 2008, n. 103), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2004, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 7 luglio 2005, n. 156), con D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 5 maggio 2008, n. 104), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2005, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 3 luglio 2008 (Gazz. Uff. 7 agosto 2008, n. 184), che ha abrogato il suddetto D.M. 5 luglio 2007, è stato approvato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con

D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il citato D.M. 3 luglio 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia.

L'8 agosto 2014, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il DM riguardante la "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del DM 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

A seguito di un procedimento EU Pilot 6730/14/ENVI nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della Direttiva "Habitat", sono state approvate, con Intesa del 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)". La citata Intesa prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle linee guida tenendo conto della possibilità di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale/provinciale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali.

Con il DPR 102 del 5 luglio 2019 (GU n. 208 del 5 settembre 2019) viene approvato il "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

Per quanto riguarda la designazione delle ZSC, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato i seguenti Decreti:

- D.M. 13 marzo 2019 (GU n. 79 del 3 aprile 2019) "Designazione di 116 zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna" e "Designazione di 3 zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna";
- D.M. 29 novembre 2019 "Designazione di diciassette Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna";
- D.M. 20 maggio 2020 "Designazione di tre zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna". (GU n.151 del 16 giugno 2020).
- D.M. 12 febbraio 2020 "Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357" (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020)

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Per il recepimento e l'attuazione della citata Direttiva a livello di **bacino del fiume Po**, occorre fare riferimento oltre che alla suddetta normativa nazionale, anche a quella regionale, come di seguito riportato.

In **Regione Piemonte** la Direttiva Habitat ha trovato applicazione con la prima individuazione dei SIC con la DGR n. 419 – 14905 del 29/11/1996: attualmente sono individuati 133 SIC di cui 32 coincidenti con ZPS, tutti, eccetto gli ultimi 10 individuati, hanno Misure di Conservazione Sito-specifiche approvate e quindi sono stati designati come ZSC con apposito decreto ministeriale. Delle 101 ZSC non sovrapposte a ZPS, 25 hanno il Piano di Gestione approvato e 6 adottato.



La L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” definisce le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione anche di Rete Natura 2000 e in particolare, all’art. 43, come deve essere effettuata la valutazione d’incidenza per gli interventi, i progetti e le attività suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat. Tale procedimento è affidato agli enti gestori dei Siti, ai sensi dell’art. 41 della l.r. 19/2009, che sono in taluni casi la Regione Piemonte, in altri gli Enti gestori delle Aree Protette, in altri ancora le Province o la Città Metropolitana di Torino. Con D.G.R n. 54-7409 del 7/04/2014, modificata con D.G.R n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R n. 24-2976 del 29/2/2016, con D.G.R n. 21-4635 del 06/02/2017 e con D.G.R n. 1-1903 del 4/9/2020, sono state, inoltre, approvate le “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”.

Ad oggi, considerando tutti i 152 siti che costituiscono la Rete Natura in Piemonte, sono state approvate 124 Misure di Conservazione Sito-specifiche, 10 sono in fase di redazione e approvazione, sono stati, inoltre, approvati 42 Piani di Gestione e ne sono stati adottati 13.

In **Regione Lombardia**, Rete Natura 2000 è attualmente formata da 245 Siti che interessano circa il 15% del territorio regionale, 175 Zone Speciali di Conservazione (ZSC), 49 Zone di Protezione Speciale per l’avifauna (ZPS), 18 ZSC/ZPS, 3 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e un proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC), in parte sovrapposti tra loro. La Legge Regionale n. 86 del 30/11/1983 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” stabilisce all’art.22bis la normativa relativa a Rete Natura 2000 ed alla procedura di Valutazione di Incidenza. Gli altri atti che disciplinano la gestione dei siti di Rete Natura 2000 sono: D.G.R n.14106/2003, D.G.R 30.07.2004, n. VII/18453, D.G.R 15.10.04 n. VII/19018, D.G.R 25.01.2006 n. VIII/1791, D.G.R 13.12.2006 n. VIII/3798, D.G.R 18.07.07 n. VIII/5119. Il sistema è supportato nella sua funzionalità dalla Rete Ecologica Regionale, di cui alla D.G.R 10962/2009.

Le Misure di Conservazione dei Siti sono state approvate con i seguenti atti: per le ZPS: D.G.R 6648/2008, D.G.R 7884/2008, D.G.R 9275/2009 e s.m.i. Ulteriori disposizioni sono contenute nei piani di gestione delle singole ZPS approvate ai sensi della D.G.R 1791/2006.

Per i SIC, successivamente designati con DM quali ZSC: D.G.R 1029/2013, D.G.R 1873/2014, D.G.R 4429/2015, 5928/2016.

Con D.G.R 5903 del 28.12.2016 sono stati approvati il “Documento Programmatico - Strategia di gestione della Rete Natura 2000 Regione Lombardia” ed il “Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 for the EU Multiannual Financing Period 2014-2020”.

. Con Dgr XI/5028 del 12 luglio 2021 è stato successivamente aggiornato il documento “Quadro di Azioni Prioritarie (PAF)” per Natura 2000 in Lombardia per il periodo 2021-2027, quale indirizzo strategico per la gestione integrata di rete Natura 2000 in Regione Lombardia. Tale documento è soggetto a periodici aggiornamenti, anche in rapporto agli esiti del monitoraggio dello stato di conservazione di habitat e specie ed alla conseguente miglior definizione di obiettivi e misure di conservazione dei siti.

La **Regione Liguria** presenta un’elevatissima ricchezza in termini di biodiversità, grazie alla presenza di tre regioni biogeografiche: mediterranea, continentale ed alpina.

In adempimento alla "direttiva habitat" la Regione ha individuato sul proprio territorio gli habitat e le specie da tutelare con la conseguente costituzione di 126 ZSC e 7 ZPS, attualmente così suddivisi:

- regione biogeografica alpina (14 siti)
- regione biogeografica continentale (11 siti)
- regione biogeografica mediterranea (101 siti).

Per giungere al risultato finale è però necessario che ogni Sito sia tutelato da apposite misure di conservazione.

La Regione, seguendo il percorso stabilito dalla legge regionale n.28/2009, ha adottato le Misure nel 2012 per la regione alpina e nel 2014 per quella continentale e mediterranea, le ha pubblicate, ha



ricevuto osservazioni sulle quali si è espressa, ha chiesto il parere della Commissione del Consiglio Regionale.

Successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale, esaminate e validate le Misure, ha sottoscritto l'intesa con la Regione ed effettuato la designazione dei Siti come Zone speciali di conservazione con i decreti 24 giugno 2015 (regione biogeografica alpina), 13 ottobre 2016 (regione continentale), 7 aprile 2017 (regione mediterranea).

A seguito della designazione come ZSC, la Regione ha approvato in via definitiva le Misure di conservazione rispettivamente:

- per la regione alpina, con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2015 n.1459;
- per la regione continentale, con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2016 n.1159;
- per la regione mediterranea, con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2017 n.537.

La designazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) ha invece una procedura più diretta: le 7 Zps liguri attuali sono state, infatti, individuate dalla Giunta regionale con dgr n.270 del 25 febbraio 2000 al fine di garantire una protezione specifica degli uccelli. Successivamente, con regolamento n.5/2008, la Regione ha individuato misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri.

In Liguria, il riferimento per le procedure di valutazione di incidenza è la Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18/1/2013 “Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi”, il cui allegato A riporta i contenuti minimi dello studio di incidenza, che sostituisce la precedente deliberazione n.328 del 7/4/2006.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha recepito ed attuato la Direttiva Habitat con i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 2204/2004 “Approvazione dell'allegato A contenente l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC Direttive 92/43/CEE) e delle zone di protezione speciale (ZPS- Direttiva 79/409/CEE) e relativa cartografia - dell'allegato B contenente i criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza nei siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) presenti in Valle d'Aosta - dell'allegato C contenente i contenuti minimi della relazione di incidenza – della revoca della deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre, n. 4550 concernente: “Approvazione dei criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza nei proposti siti di importanza comunitaria (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e zone di protezione speciale (Direttiva 79/409/CEE - Uccelli) in Valle d'Aosta”;
- D.G.R. n. 178/2006 “Approvazione dell'aggiornamento della banca dati Natura 2000, costituita dai siti di importanza comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e zone di protezione speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d'Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”;
- D.G.R. n. 654/2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo sito di importanza comunitaria, nell'alta Valgrisenche, del suo inserimento nella banca dati Natura 2000 della Valle d'Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”;
- Legge Regionale n. 8/2007 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. Attuazione delle Direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007”;
- D.G.R. n. 1815/2007 “Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ex art. 7 l.r. 21/05/2007, n.8 concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 79/409. Revoca della D.G.R. n. 2204/2004”;
- D.G.R. n. 1087/2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione,



ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007 n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007”;

- D.G.R. n. 3061/2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea NATURA 2000, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC);

- D.G.R. n. 970/2012 “Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2007, concernente disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e eminalurali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 E 79/409. Revoca della D.G.R. 1815/2007”;

- D.G.R. n. 1718/2021 Approvazione, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 8/2007, del recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza. revoca della Deliberazione della Giunta regionale n. 970 in data 11 maggio 2012.

Per la **Regione Emilia–Romagna** sono di seguito riportate le Leggi e gli atti fondamentali di riferimento per la tutela e la conservazione della biodiversità:

- DGR 1227/2024 “Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti Natura 2000”;
- DGR 1174/2024 “Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza”;
- L.R. 20 maggio 2021, n. 4 “Legge europea per il 2021” che stabilisce la competenza sulla gestione dei siti e sulla Valutazione di incidenza nei siti Natura 2000 (Art. 25-28);
- DGR n. 245 del 30 marzo 2020 "Espressione dell'Intesa di designazione di 3 ZSC (Zone Speciali di Conservazione), ai sensi del DPR n. 357/97.”;
- DGR n. 2028 del 18 novembre 2019 "Espressione dell'Intesa di designazione di 17 ZSC (Zone Speciali di Conservazione), ai sensi del DPR n. 357/97.”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1791 del 11 novembre 2014 “Approvazione del Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna - Periodo 2014-2020.”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 2 luglio 2012 “Revisione dei perimetri dei siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di rete Natura 2000”; Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 243 del 22 luglio 2009 “Approvazione primo Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000”;
- Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”;
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000” e successive modifiche;

In **Regione Veneto** sono stati emanati vari provvedimenti in materia; di seguito sono indicati i principali:

- La D.G.R 22 giugno 2001, n. 1662 adotta le disposizioni relative all’applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai SIC e alle ZPS;
- La D.G.R 06 agosto 2004, n. 2673 concerne la revisione dei SIC e ZPS relativi alla Regione Biogeografica Continentale, la D.G.R 13 dicembre 2005, n. 3873 concerne le attività finalizzate alla semplificazione e snellimento delle procedure di attuazione della Rete Natura 2000;
- La D.G.R del 30 dicembre 2005, n. 4441 riguarda l’approvazione del primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche e l’approvazione della Convenzione di collaborazione tra la Regione Veneto e il CINSIA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali,



- La D.G.R del 27 luglio 2006, n. 2371 concerne l'approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le ZPS ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, mentre la D.G.R del 7 agosto 2006, n. 2702 è relativa all'approvazione del programma per il completamento della realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000;
- La D.G.R del 10 ottobre 2006, n. 3173 contiene nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 che contiene la guida metodologica per la valutazione di incidenza, procedure e modalità operative;
- La D.G.R del 30 dicembre 2008, n. 4241 approva l'elaborato concernente le "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000", nonché quello riguardante le disposizioni procedurali di formazione ed approvazione dei piani di gestione medesimi.
- La D.G.R del 9 dicembre 2014, n. 2299 che approva nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.
- La D.G.R del 28 aprile 2015, n. 683 approva il documento "Prioritised Action Framework – PAF" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020.
- La DGR 27 maggio 2016, n. 786, e successive modifiche, approva in Veneto le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Le Misure di Conservazione si suddividono per Regione biogeografica (Continental e Alpina), e sono state declinate nei vari siti. La DGR di approvazione e le Misure di Conservazione sono consultabili al sito <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-conservazione>;
- Con DM 27 LUGLIO 2018, sono state dunque designate le ZSC per la Regione del Veneto - ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Veneto/01_DM%20Designazione/DM%2027-7-2018.pdf

Le altre delibere della Regione Veneto sono concernenti l'aggiornamento della banca dati Natura 2000.

Per quanto attiene la direttiva Habitat e i SIC la **Provincia Autonoma di Trento** ha disposto nel tempo le seguenti norme:

- 1) con deliberazione della Giunta provinciale n. 2956 di data 30 dicembre 2005 sono state definite le norme di salvaguardia per dei SIC contro il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie;
- 2) la legge provinciale 23 maggio 2007, n.11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" è entrata in vigore il 6 giugno dello stesso anno; contiene una parte specifica dedicata alla rete Natura 2000 e rimanda alla definizione di alcuni regolamenti per quanto riguarda le misure di conservazione generali e specifiche;
- 3) con decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg di data 3 novembre 2008 viene approvato il "Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (artt. 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della LP 11/2007)";
- 4) tutti i SIC della provincia di Trento sono ora definiti come ZSC, avendo le misure di conservazione specifiche, approvate con l'emanazione di alcuni decreti ministeriali che ne hanno approvato la trasformazione e i contenuti;
- 5) con deliberazione della Giunta provinciale n. 431 del 25 marzo 2016 sono state adottate le misure di conservazione specifiche per le porzioni esterne al Parco naturale Adamello Brenta di tre zone Zone speciali di conservazione (ZSC);



- 6) con deliberazione della Giunta provinciale n. 845 del 20 maggio 2016 sono state adottate le misure di conservazione specifiche per ulteriori 3 Zone speciali di conservazione.
- 5) con L.p. n. 6/2022 è stato modificato l'articolo 39 della L.p. n. 11/2007 al fine del recepimento delle nuove Linee guida nazionali e con d.P.P. 14-90/Leg del 1° agosto 2023 e ss.m.i, di modifica del d.P.P. n. 50-157/Leg del 2008, sono state introdotte le relative disposizioni regolamentari.

2.1.12. Direttiva 2024/1785/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento IPPC (che ha modificato la precedente Direttiva 2010/75CE)

La Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) modifica in maniera sostanziale la precedente Direttiva 2010/75/UE (IED). In particolare, sono state modificate:

1. le definizioni di "inquinamento", "valore limite di prestazione ambientale" e le conclusioni sulle BAT (best available technology),
2. sono stati inseriti due nuovi articoli: il 14 bis riguardante il sistema di gestione ambientale e il 15bis per la valutazione della conformità.
3. Sono stati inseriti due nuovi capi: Il bis per consentire e promuovere l'innovazione, VI bis contenente disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini.

Tali modifiche puntano a ridurre: le emissioni industriali e degli allevamenti sia in aria, che in acqua e suolo, la produzione di rifiuti e a promuovere economia circolare e decarbonizzazione.

In sintesi, la finalità della nuova direttiva IED (Industrial Emissions Directive), che interessa principalmente il campo di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), è migliorare le prestazioni ambientali e la sicurezza delle installazioni, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose.

In particolare, il capo II della Direttiva 2010/75/UE modificata riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, soggette alla normativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), definite nell'allegato I alla direttiva medesima (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.).

Qualsiasi installazione industriale che si occupi delle attività enumerate nell'allegato I della Direttiva 2010/75/UE deve rispettare determinati obblighi fondamentali: adottare tutte le misure di prevenzione dell'inquinamento; applicare le migliori tecniche disponibili (BAT); non causare alcun fenomeno di inquinamento significativo; limitare, riciclare o eliminare i rifiuti nella maniera meno inquinante possibile; massimizzare l'efficienza energetica; prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; ripristinare i siti al momento della cessazione definitiva delle attività.

In particolare, gli impianti industriali devono utilizzare le BAT, vale a dire le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale. La Commissione europea deve adottare le conclusioni sulle BAT contenenti i livelli di emissione associati alle BAT. Tali conclusioni serviranno come riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione.

L'autorizzazione deve prevedere le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi fondamentali dell'esercente e le norme di qualità ambientale. Tali misure includono almeno: valori limite di emissione per le sostanze inquinanti; disposizioni che garantiscono la protezione del suolo, delle acque e dell'atmosfera; disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti; requisiti sulla metodologia di misurazione delle emissioni, la frequenza, la procedura di valutazione; l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente ed almeno una volta l'anno i risultati del controllo; disposizioni

per la manutenzione e la verifica del suolo e delle acque sotterranee; misure relative a circostanze (perdite, disfunzioni, arresti temporanei e arresto definitivo, ecc.); disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere; condizioni per valutare la conformità con i valori limite di emissione.

Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezione ambientale delle installazioni interessate. Tutte le installazioni devono essere coperte da un piano di ispezione ambientale che va periodicamente riveduto e aggiornato.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In Italia, la Direttiva 2024/1785/UE, che modifica la Direttiva 2010/75/UE, dovrà essere recepita entro il 1 luglio 2026. La versione vigente è stata recepita dapprima a livello di principi e criteri, con la L. 6-8-2013 n.96 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013" (art.3) e, successivamente, nei contenuti con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", con il quale sono state apportate sostanziali modifiche al D.Lgs. 152/06 e, in particolare, al Titolo III-bis "L'Autorizzazione Integrata Ambientale" della Parte II^a che disciplina il rilascio dell'A.I.A. per le installazioni rientranti negli elenchi di cui agli allegati VIII e XII del medesimo decreto.

Tali modifiche riguardano sia elementi innovativi introdotti dalla Direttiva 2010/75/UE e recepiti tal quali con il predetto decreto legislativo, quali l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina IPPC e la previsione di ulteriori adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni soggette ad A.I.A., sia aspetti amministrativi specifici dell'ordinamento nazionale in materia, quali l'istituto del riesame con valenza di rinnovo.

Con il D.Lgs. 46/2014 è stata altresì recepita la previsione della direttiva 2010/75/UE relativa all'applicazione delle decisioni della Commissione Europea sulle migliori tecniche disponibili (BAT-MTD) per specifici settori produttivi ed al conseguente adeguamento delle A.I.A. vigenti entro quattro anni dalla relativa pubblicazione.

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte seconda) al Titolo I "Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione di incidenza e l'Autorizzazione integrata ambientale" della Parte II^a individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Sono dettagliati di seguito i riferimenti normativi regionali di recepimento della Direttiva per il **bacino Po**.

La **Regione Piemonte** da tempo ha posto in attuazione la Direttiva IPPC, con la D.G.R 29 luglio 2002 n. 65-6809, definendo l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, al fine di dare attuazione alle importanti modifiche normative apportate dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 (in recepimento della Direttiva 2010/75/UE - Dir. Emissioni Industriali). La Regione ha successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 44-3272 il "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del d.lgs. 152/2006", demandandone la programmazione e attuazione ad ARPA Piemonte. Attualmente in Piemonte le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed i relativi rinnovi sono svolti in conformità alle modifiche introdotte dalla IED e dal D.Lgs. 46/2014. Nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in Piemonte vengono valutate dall'Autorità competente le emissioni verso l'ambiente idrico, in relazione alle BAT, in conformità alla vigente normativa.

La **Regione Lombardia** con la Legge Regionale 2 dicembre 2006 n. 24, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" ha trasferito alle Province,



a partire dal 1 gennaio 2008, le funzioni amministrative al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), prevedendo al contempo che la Giunta emani le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite. Nell'ambito di detto ruolo di coordinamento, sono stati emanati diversi atti di indirizzo a carattere amministrativo e tecnico ed, in particolare, successivamente all'entrata in vigore della Direttiva 2010/75/UE e, da ultimo, del D.lgs. 46/2014, sono stati adottati una serie di atti di indirizzo finalizzati a garantire una efficace ed uniforme attuazione delle conclusioni sulle BAT per i diversi settori produttivi via via interessati dalla relativa pubblicazione (acciaio, vetro, calce/cemento, fonderie, pannello truciolare). Tra questi, stante il particolare rilievo per quanto attiene i potenziali impatti sulla matrice "acque" delle aziende interessate, si ritiene utile citare:

- La DGR N. 5738 DEL 24/10/2016 "Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD-BAT) per la produzione di carta e cartone, adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) e d.d.s.13310 del 26.10.2017 "Aggiornamento tecnico dell'allegato alla DGR 24.10.2016, N. X/5738 recante ""Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD-BAT) per la produzione di carta e cartone (...);
- La DGR N. 2574 del 2/12/2019 recante "INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD-BAT) SUI SISTEMI COMUNI DI TRATTAMENTO / GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE E DEI GAS DI SCARICO NELL'INDUSTRIA CHIMICA, ADOTTATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE, NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (A.I.A.)"
- La dgr 1926 del 15/7/2019 (BURL S.O. n.30 del 23/7/2019) "Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche a seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e di suini, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE"
- La DGR N. 3398 del 20/07/2020 "INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD-BAT) PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO [NOTIFICATA CON IL NUMERO C (2018) 5070], NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (A.I.A.)"
- La D.G.R. 23 novembre 2021 – n. XI/5569, recante indirizzi regionali per l'applicazione delle MTD-BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031. La decisione ha introdotto, tra l'altro, nuove modalità di monitoraggio e di definizione del valore limite di emissione per determinati parametri negli scarichi in corpo idrico superficiale; pertanto, sulla base degli approfondimenti svolti nell'ambito del tavolo tecnico con Autorità Competenti, ARPA e Associazioni di categoria interessate, sono state fornite indicazioni per supportare l'applicazione - in sede di riesame delle AIA - delle BATCs sul monitoraggio degli scarichi idrici in corpo idrico (modalità di campionamento, frequenze e attuazione del monitoraggio) e dei connessi livelli di emissione (BAT AELs);

La D.G.R 11 luglio 2022 – n. XI/6659, recante indirizzi regionali per l'applicazione delle MTD-BAT per l'incenerimento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010. Per l'applicazione - in sede di riesame delle AIA – di detta decisione comunitaria, con la predetta delibera sono stati forniti, tra l'altro, indirizzi per l'applicazione delle BATCs generali sul monitoraggio degli scarichi idrici di processo. Inoltre, al fine di adempiere alle disposizioni nazionali inerenti la pianificazione e la programmazione delle attività di controllo ordinario nelle installazioni AIA è stati adottati i seguenti atti di pianificazione pluriennale:

- DGR 18 febbraio 2015, n. 3151 recante "Definizione delle metodologie per la predisposizione e approvazione, ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell'art. 29-decies del d.lgs. 152/06, del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) collocate in Regione Lombardia";



- DGR 20 dicembre 2017, n. 7607 recante “Piano di ispezione ambientale a livello regionale relativo alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell’art. 29-decies del d.lgs. 152/06.”;

che si attuano attraverso una serie di programmi di controllo annuali predisposti in collaborazione con ARPA Lombardia.”

In **Regione Liguria**, secondo quanto previsto all’art. 18 della L.R. 12/2017, la Provincia è l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, tranne nei procedimenti di competenza statale, stabiliti dal D.Lgs. 59/05. La Regione, che svolge un ruolo di coordinamento e indirizzo, ha predisposto la domanda e lo schema di modulistica che i gestori dei complessi IPPC esistenti devono compilare per i procedimenti di rilascio dell’AIA.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Parte Seconda - Titolo III bis - art. 29 bis e seguenti), può fissare di volta in volta limiti alle emissioni nelle acque superficiali degli insediamenti industriali più restrittivi rispetto a quelli di legge. Con DGR 1029/2006 la regione ha individuato l’autorità regionale competente al rilascio dell’autorizzazione ed ha approvato le disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio. Per ciascuna azienda la Regione emette, ed aggiorna, specifici provvedimenti dirigenziali autorizzativi.

La **Regione Emilia-Romagna** con Legge n. 21 dell’11 ottobre 2004, “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” aveva attribuito alle Province il ruolo di Autorità Competenti al rilascio dell’AIA. Tale legge ha caratterizzato il procedimento di rilascio dell’AIA, in modo molto partecipato prevedendo una forte interazione fra i gestori degli impianti, le Province, ARPA e la società civile.

In attuazione della Direttiva IED 2010/75/ UE ha approvato la riforma della L.R. 21/2004 (con le L.R. n. 9/2015 e n.13/2015) con la quale prevede di esercitare attraverso l’Agenzia prevenzione ambiente energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) le funzioni amministrative di "Autorità competente" riservandosi però un ruolo di indirizzo e coordinamento con la emanazione di direttive applicative e scambio di informazioni. In particolare, la Legge Regionale n. 171 del 16 luglio 2015 contiene al Titolo secondo le modifiche alla L.R. 21/2004 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) che, oltre a recepire la normativa nazionale, introduce le semplificazioni amministrative per le imprese certificate. I principi guida alla base della normativa IPPC possono essere così sintetizzati: conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso un approccio integrato che consideri gli effetti su tutte le componenti ambientali; definire valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili (BAT); considerare gli aspetti sito-specifici delle installazioni (caratteristiche tecniche, posizione geografica, condizioni locali) e assicurare l’informazione e partecipazione del pubblico. Tra le principali novità introdotte dalla legge regionale troviamo: la previsione di tempi ridotti per le procedure di riesame o modifica sostanziale relative ad impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS; il riferimento all’utilizzo degli strumenti telematici per l’invio delle pratiche e la pubblicizzazione delle informazioni su procedimenti e controlli - assicurando comunque la tutela delle informazioni riservate, l’istituzione di un gruppo di coordinamento regionale per l’omogeneità dei procedimenti, la definizione di alcune casistiche procedurali o norme transitorie non compiutamente chiarite nella norma statale, quali i casi di installazione che interessa più autorità competenti, e il regime autorizzativo degli installazioni che comprendono attività accessorie.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 29-decies del Dlgs n. 152/2006 la Regione ha approvato con DGR 2124/2018 e successive modifiche il Piano regionale dei controlli per le aziende con autorizzazione integrata ambientale, che definisce le frequenze di ispezione per tutte le installazioni presenti sul territorio regionale, in funzione di una valutazione del rischio ambientale associato alle diverse attività.

La Regione svolge inoltre funzioni di coordinamento e indirizzo su modulistica, tariffe, aggiornamento delle autorizzazioni, piano di monitoraggio e controllo, utilizzo degli strumenti informatici (DGR 1913/2008, DGR 1113/2011, DGR 497/2012, DGR 1159/2014; DGR 5249/2012; Sesta Circolare IPPC - Prot. PG/2013/16882; DGR 87/2014; DGR 245/2015; DGR 1241/2016).

La **Regione Veneto** con la legge regionale n. 33/1985 (all’art. 5 bis, comma 5) ha ripartito le competenze, al rilascio dell’AIA, tra la Regione e le Province.



Successivamente all'emanazione del d.lgs. 46/2014, con la legge regionale 18.02.2016 n. 4 si è provveduto al riordino delle competenze in materia di AIA, modificando la L.R. 33/1985.

A seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Giunta regionale con DGR n. 1100 del 31 luglio 2018 ha approvato le Linee guida per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) allevamenti.

Per la **Provincia Autonoma di Trento** la norma vigente è la seguente: Decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg - Modificazioni a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)". Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 è stato da ultimo aggiornato l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, assegnando in capo al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di disciplina dell'AIA. Mediante l'interfaccia informatica di consultazione pubblica il cittadino può prendere visione delle autorizzazioni ambientali AIA rilasciate e degli esiti delle verifiche dei Piani di monitoraggio e controllo.

2.2. Altre direttive di cui alla Parte B dell'Allegato VI della DQA

2.2.1. Direttiva 2006/44/CE per le acque idonee alla vita dei pesci

La Direttiva 2006/44/CE ha sostituito e codificato la Direttiva 78/659/CEE, modificata dalla Direttiva 91/692/CEE e dal Regolamento CE n. 807/2003. La Direttiva 2006/44/CE, recentemente abrogata, si era limitata a raccogliere insieme formalmente il testo originale della Direttiva 78/659/CEE e le sue successive modifiche, senza modificare le disposizioni di base. La Direttiva 2006/44/CE riguardava la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Queste si suddividono in acque salmonicole e ciprinicole. La Direttiva stabiliva i criteri minimi di qualità che devono essere soddisfatti da tali acque, ovvero le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, i valori limite vincolanti, la frequenza minima di campionamento e metodi di riferimento per l'analisi di tali acque. Gli Stati membri erano tenuti a fissare i valori che si applicano a tali acque in conformità con le linee guida contenute nella Direttiva. Gli Stati membri potevano fissare requisiti più severi di quelli stabiliti dalla Direttiva stessa.

La Direttiva 2006/44/CE è stata abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013, poiché ampiamente integrata dalle disposizioni della direttiva stessa.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

La Direttiva 2006/44/CE è stata recepita ad opera del D. Lgs. 152/06 in quanto gli obblighi in capo alle Regioni sono ripresi agli artt. 84, 85 e 86 e nonostante l'abrogazione della Direttiva comunitaria il 22 dicembre 2013, in **Italia** la modifica apportata dalla L. 116/2014 al D. Lgs. 152/06 ha eliminato il termine di validità del monitoraggio del 22 dicembre 2013 delle acque destinate alla vita dei pesci. Rimangono pertanto tuttora vigenti i monitoraggi e gli obiettivi di qualità per i corpi idrici designati che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. La normativa di riferimento è composta dal Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 130 "Attuazione della Direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci" e dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale", che contiene le norme di recepimento della Direttiva 78/659/CEE, in particolare gli articoli 84 e 85. In particolare, l'articolo 84 comma 1 del D.Lgs. 152/06 prevede che "le regioni effettuano la

designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci.”

Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

- i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello stato, parchi e riserve naturali regionali;
- i laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);
- le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (D.P.R. n. 448/1976) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della L. n. 157/1992;
- le acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.

La designazione e la classificazione, ad opera delle regioni, devono essere gradualmente estese fino ad interessare l'intero corpo idrico, anche se resta la possibilità di classificare alcuni tratti come acque salmonicole (acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni) ed altri come acque ciprinicole (acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille).

L'art. 85 individua i requisiti ai quali devono rispondere le acque idonee alla vita dei pesci (i valori imperativi sono riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del decreto) ed impegna le amministrazioni regionali a promuovere la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Sono di seguito riportati per il **bacino del fiume Po**, i riferimenti normativi regionali, di recepimento ed attuazione della Direttiva e di designazione e classificazione delle acque idonee alla vita dei pesci.

La **Regione Piemonte** con D.G.R n. 193-19679 del 2 novembre 1992 ha effettuato la designazione delle acque ciprinicole e salmonicole idonee alla vita dei pesci in attuazione del D.Lgs. 130/92 e, a seguito del primo monitoraggio, ha effettuato la prima classificazione con D.G.R n. 1-22501 del 16 settembre 1997.

La direttiva 2000/60 introducendo il principio del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corsi d'acqua ha di fatto inglobato e superato le intenzioni delle Direttive 78/659/CEE e 2006/44/CE, prevedendo monitoraggi più specifici per valutare l'idoneità delle acque alla vita dei pesci sia attraverso la valutazione di componenti fisiche e chimiche sia con la previsione nel monitoraggio ambientale di una caratterizzazione diretta della componente ittica. Il programma di misure elaborato nel Piano di Tutela regionale e nel Piano di Gestione consente di operare al fine di preservare la risorsa in un quadro complessivo di tutela. Le campagne di monitoraggio degli ultimi anni hanno evidenziato, in generale, la conformità delle acque agli standard previsti.

Il quadro complessivo delineato porta a valutare l'ipotesi di eliminare la designazione specifica e procedere secondo una visione unitaria, in conformità alla politica generale della direttiva, che pone



come obiettivo il raggiungimento di condizioni idonee alla vita delle comunità biologiche nel loro complesso per tutti i corsi d'acqua.

La **Regione Lombardia**, in attuazione delle disposizioni vigenti fino al 22 dicembre 2013, con l'articolo 25 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA2006 ha elencato le acque dolci idonee alla vita dei pesci, distinte in salmonicole e ciprinicole. Con il presente Piano è rivisto l'elenco di corpi idrici designati come acque dolci idonee alla vita dei pesci.

Il PTUA 2016 approvato nel 2017 individua le aree designate per la protezione di specie ittiche acquatiche significative dal punto di vista economico e le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie. ARPA, nel periodo considerato, effettua il monitoraggio previsto dalla legge sui corpi idrici designati come idonei alla vita dei pesci, al fine di rilevare eventuali scostamenti dei parametri previsti e di permettere che le Autorità competenti mettano in atto le misure e gli interventi di rientro nei valori prescritti.

In attuazione del D.Lgs. 130/92 la **Regione Liguria** ha designato le acque dolci salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, con la DGR n. 77/1994 ed ha classificato tali acque con la DGR n. 3686/97.

La scelta operata nel 1994 è stata effettuata in una situazione normativa e di pianificazione territoriale oggi profondamente mutata; in particolare a partire dal 1996 è stato avviato in Liguria il percorso della istituzione della rete natura 2000 che rappresenta oggi lo strumento maggiormente rappresentativo per l'identificazione sul territorio regionale dei contesti di maggiore significato per la protezione di specie ed habitat, compresi quelli legati alle acque dolci. Si è ritenuto pertanto opportuno, nell'ambito dell'aggiornamento del PTA, effettuare una nuova istruttoria finalizzata a verificare l'attuale utilità di quanto previsto dalla DGR 77/94. Tale istruttoria ha evidenziato quanto segue:

- la rete di siti di cui alla DGR 77/94 risulta oggi obsoleta ed insufficiente come strumento di tutela delle acque dolci idonee alla vita dei pesci;
- la rete degli attuali corpi idrici fluviali e lacustri significativi risulta adeguata a rappresentare i contesti di maggiore rilevanza indicati dalla rete natura 2000 ligure;
- la rete degli attuali corpi idrici fluviali e lacustri comprende quasi integralmente la rete di siti di cui alla DGR 77/94.

Conseguentemente ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 84 del D.Lgs. 152/06 non si è ritenuto necessario mantenere la rete di siti di cui alla DGR 77/94 né tantomeno designare nuovi corpi idrici ma opportuno prendere in considerazione un sottoinsieme degli attuali corpi idrici fluviali e lacustri tipizzati sul territorio regionale. Tale rivisitazione è anche finalizzata ad integrare tra il Piano di Tutela delle Acque, i Piani di Gestione dei SIC e la nuova Carta Ittica regionale, in modo da individuare sinergie a partire da un piano di monitoraggio integrato.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha provveduto, con delibera del Consiglio Regionale n.689/X del 18/05/94, a designare le acque dolci superficiali presenti nel territorio regionale che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. L'Art. 14, comma 4, delle Norme di attuazione del PTA della Regione Autonoma Valle d'Aosta stabilisce i corsi d'acqua classificabili come acque salmonicole e ciprinicole sulla base delle risultanze delle indagini dell'ARPA, e i corpi idrici superficiali "sottoposti a particolare tutela come corpi idrici di particolare pregio in attesa che sia concluso il progetto INTERREG in corso di elaborazione."; l'art. 15 stabilisce che "la classificazione effettuata può essere progressivamente e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, in base a nuove esigenze che dovessero emergere e alle risultanze dell'attività di monitoraggio e degli studi conoscitivi condotti".

Il 23-05-2014 il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca-Valle d'Aosta ha approvato il documento "Classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua regionali" e la relativa Cartografia, risultato di un tavolo di lavoro costituito, oltre che dal Consorzio, dal Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, dal Dipartimento risorse naturali e corpo forestale, dal Dipartimento turismo, sport e commercio e dall'ARPA Valle d'Aosta. La classificazione è stata costruita sin dall'inizio in modo da poter essere facilmente confrontata e sovrapposta con la restante pianificazione in materia di risorse idriche; è stata quindi utilizzata come base la suddivisione

dell'idrografia regionale in corpi idrici effettuata da ARPA ed usata in fase di aggiornamento del PTA e del PdGPO. Come riferimenti conoscitivi sono stati utilizzati, tra gli altri, la Carta ittica della Valle d'Aosta del 1993 e 1997, il progetto INTERREG "Individuazione, Salvaguardia e riabilitazione delle popolazioni di trote autoctone in Valle d'Aosta e in Alta Savoia" del 2006, il PTA, la Sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale della C.V.A S.p.a. a s.u., gli Studi sulla mobilità della fauna ittica realizzati dalla struttura regionale Flora, fauna, caccia e pesca del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale in collaborazione con il Politecnico di Torino (Settore ecologia applicata del Dipartimento di ingegneria del territorio, dell'ambiente e delle geotecnologie) e con il Consorzio regionale pesca (DGR 1119/2009). La classificazione è stata aggiornata ed approvata dal Consorzio regionale pesca con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 8 del 29-05-2015.

La designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci è il risultato di un tavolo di lavoro coordinato dal Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche ed a cui hanno partecipato la Struttura regionale Aree protette, la Struttura regionale flora, fauna, caccia e pesca, ARPA Valle d'Aosta ed il Consorzio pesca; ai fini della designazione, sono stati considerati tutti i corpi idrici che allo stato attuale presentano un'elevata vocazionalità ittica, come risulta dalla succitata "Classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua regionali"; tale designazione è stata integrata con i corpi idrici che rientrano nella rete dei Siti Natura 2000 e i cui formulari comprendono la specie *Salmo trutta marmoratus*.

La **Regione Emilia-Romagna** con la Delibera del Cons. Reg. n. 2131/94, ha designato le acque dolci idonee alla vita dei pesci e con le Delibere n. 1420/98, 1620/98 e 369/99 ha provveduto alla classificazione delle acque designate. La L.R. 3/99, art. 117, ha delegato alle Province le acque idonee alla vita dei pesci. La Delibera n. 800/02 ha fornito alle province gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate e le Province stesse, con appositi atti aveva definito la rete di monitoraggio, effettuato nuove designazioni. Con l'entrata in vigore della L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" tale funzione è rientrata tra le competenze regionali, e, da allora, non sono state fatte ulteriori designazioni. Poiché la direttiva 2000/60, introducendo il principio del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corsi d'acqua ha di fatto annesso e superato le intenzioni delle Direttive 78/659/CEE e 2006/44/CE, prevedendo monitoraggi più specifici per valutare l'idoneità delle acque alla vita dei pesci sia attraverso la valutazione di componenti fisiche e chimiche sia con la previsione nel monitoraggio ambientale di una caratterizzazione diretta della componente ittica, il programma di monitoraggio ambientale del prossimo ciclo di pianificazione consentirà di operare al fine di preservare la risorsa in un quadro complessivo di tutela. Come esplicitato in Allegato 11 "Aggiornamento registro aree protette" alla DGR n. 2293/2021 "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento per il riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2021-2027", la Regione ha, conseguentemente, deciso di non riconfermare le designazioni salmonicola e ciprinicola, prevedendo comunque la possibilità di rivedere/aggiornare successivamente la decisione alla luce di un approfondimento congiunto coi i settori regionali competenti.

In **Regione Veneto**, la D.G.R 5 luglio 1994, n. 3062 e la D.G.R 5 agosto 1997, n. 2894 approvano la designazione delle acque da sottoporre a tutela per la vita dei pesci. Il PTA della Regione Veneto - Norme di attuazione - all'art. 9 dispone che, per le acque a specifica destinazione, ivi comprese le acque dolci destinate alla vita dei pesci, debbano essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità di cui all'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Viene eseguito il monitoraggio delle acque destinate alla vita dei pesci, ripreso a seguito dell'uscita del D.L. 91/2014. Dal 2016 il monitoraggio viene svolto su 19 stazioni (D.lgs. 152/2006 artt. 84, 85, 86 e allegato 2 alla parte terza, sezione B). Trattasi di attività routinaria.

In **Provincia Autonoma di Trento**, l'art. 8 della L.P. 60/78 prevede, quale strumento di programmazione per la razionale coltivazione delle acque pubbliche ai fini della pesca e della conservazione e tutela della fauna ittica, la carta ittica. La revisione della carta ittica è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2432 del 21 settembre 2001. Per ciascuna "zona omogenea" del reticolo idrografico (lago, corso d'acqua o tratto di corso d'acqua), la Carta ittica prevede la predisposizione di un Piano di gestione della pesca. I Piani di gestione della pesca sono aggiornati con frequenza temporale determinata dall'importanza delle nuove informazioni derivanti dai periodici monitoraggi ittici, nonché in base ai dati sugli ambienti acquatici raccolti dalle competenti Strutture Organizzative e ritenuti significativi per la gestione ittica, ogniquale volta nuove informazioni sulle



condizioni ambientali lo riterranno necessario, secondo le indicazioni della Carta ittica (deliberazione della Giunta provinciale n. 2637 del 7 dicembre 2012). Dopo gli aggiornamenti del 2006 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1468 del 21 luglio 2006 e n. 2934 del 29 dicembre 2006) e del 2007 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1052 del 25 maggio 2007 e n. 2415 del 9 novembre 2007), i Piani di gestione della pesca sono stati rinnovati nel 2012 (deliberazione della Giunta provinciale n. 2637 del 7 dicembre 2012).

La carta ittica individua, per ciascun ecosistema acquatico, sia individuato il popolamento ittico teorico, la cui specie guida, a seconda delle sue caratteristiche dell'ecosistema considerato, può appartenere alla famiglia dei salmonidi (trota marmorata per i fiumi e torrenti di fondovalle; trota fario per i torrenti e ruscelli montani, salmerino alpino per i laghi alpini d'alta quota) o alla famiglia dei ciprinidi (laghi di media e bassa quota). Di fatto le acque del Trentino si suddividono in due grandi categorie: le acque a vocazione salmonicola e quella a vocazione ciprinicola.

Ogni piano di gestione comprende indicazioni per il miglioramento del popolamento ittico rilevato in campo mediante i monitoraggi con elettropesca e/o reti; è valutata caso per caso, in qualità e quantità, la possibilità di effettuare: semine di materiale autoctono di prodotto in strutture dedicate secondo uno specifico protocollo (determinazione del dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 647, del 22 dicembre 2006) e controllate dal Servizio Foreste e Fauna, sono fornite le indicazioni per il miglioramento ambientale.

La L.P. 60/78 prevede, inoltre, che possano essere concessi contributi per le attività di acquicoltura secondo le indicazioni della carta ittica (spese di investimento quali la realizzazione di impianti ittiogenici, le semine di novellame, i miglioramenti ambientali), nonché per spese correnti quali la vigilanza e gestione degli impianti.

Per le acque dolci superficiali destinate alla vita dei pesci nella Provincia autonoma di Trento sono in vigore i seguenti provvedimenti provinciali, adottati ai sensi dell'allora vigente D.Lgs. 130/92 poi inglobato nel D.Lgs. 152/2006 e succ. mod., allegato 2 alla parte terza, sezione B:

- D.G.P. n. 7511 di data 04/06/1993 che ha approvato la prima designazione delle acque da assoggettare a tutela per la vita dei pesci;
- D.G.P. n. 9365 di data 29/8/1997 che ha classificato le acque dolci superficiali salmonicole e ciprinicole;
- D.G.P. n. 10730 di data 02/10/1998 che ha approvato l'elenco delle acque dolci superficiali già classificate.

In totale sono stati classificati 36 corpi idrici di cui 13 soggetti a monitoraggio. Il monitoraggio peraltro è stato calibrato e diversificato in relazione alle peculiarità dei singoli corpi idrici.

Come descritto nel paragrafo 2 dell'allegato C del Piano di tutela delle acque 2022-27, le acque dolci superficiali destinate alla vita dei pesci rimangono quelle riportate nei precedenti atti normativi provinciali (D.G.P. n. 7511/1993, D.G.P. n. 9365/1997 e D.G.P. 10730/1998), ma il monitoraggio è rimasto solo per uno di questi corpi idrici. La deliberazione della Giunta provinciale n. 890 del 14/06/2019, con cui è stata approvata l'ultima classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla vita dei pesci salmonicoli e ciprinicoli, la revisione del campionamento e l'allineamento con il monitoraggio di cui all'art.77 del D.Lgs 152/06, ha infatti aggiornato il piano di monitoraggio definendolo su unico corpo idrico (A354000000011tn sul torrente Rabbies): precedentemente in PAT erano monitorati per la vita dei pesci 10 corpi idrici fluviali e 2 lacustri, per i quali era effettuato un monitoraggio biennale (con frequenza bimestrale) dei parametri richiesti dalla legge, ma alla luce dei dati di monitoraggio raccolti negli ultimi 15 anni è stato deciso di lasciare un monitoraggio di sorveglianza (ogni 6 anni) in tutti i corpi idrici precedentemente designati, mentre viene mantenuto il monitoraggio biennale con tutti i parametri richiesti sul corpo idrico sul Rabbies, che necessita di un maggiore controllo in quanto talvolta presenta qualche anomalia.



2.2.2. Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Lo scopo della Direttiva 80/68/CEE, abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013, è stato quello di impedire lo scarico di certe sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili nelle acque sotterranee. Nella Direttiva erano presenti due elenchi di sostanze pericolose, redatto per la protezione delle acque sotterranee:

- lo scarico diretto di sostanze dell'elenco I era vietato. Questo elenco comprendeva organo-alogeni, composti organo-stannici e organo-fosforici, mercurio e cadmio e loro composti, cianuri e idrocarburi;
- lo scarico di sostanze dell'elenco II doveva essere limitato. Questo elenco comprendeva alcuni metalli come il rame, zinco, piombo, arsenico e altre sostanze come fluoruri, tossici o persistenti composti organici di silicio, e biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.

Tutti gli scarichi indiretti di sostanze contenuti nell'elenco I e di tutti gli scarichi diretti o indiretti di sostanze contenuti nell'elenco II erano soggetti ad autorizzazione preventiva.

Il monitoraggio del rispetto di tali condizioni e degli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee era di competenza delle autorità competenti degli Stati membri. Le autorità competenti degli Stati membri dovevano tenere un inventario delle autorizzazioni degli scarichi di sostanze dell'elenco I, degli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II, delle ricariche artificiali ai fini della gestione delle acque sotterranee.

La Direttiva del 12 agosto 2013 2013/39/UE modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In materia è stato recentemente emanato il D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 "Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica la Direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque".

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 ha recepito la Direttiva 80/68/CEE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento causato da specifiche sostanze pericolose. L'obiettivo principale della normativa è la prevenzione dell'inquinamento delle acque sotterranee da parte delle sostanze incluse nelle famiglie e nei gruppi indicati nell'Allegato, nonché la riduzione o laddove possibile, l'eliminazione delle conseguenze derivanti dall'inquinamento già presente.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" (parte terza), recepisce la Direttiva 80/68/CEE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento causato da sostanze pericolose. In particolare, l'art. 103 vieta lo scarico al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo individuando, in tale contesto, poche specifiche eccezioni; prevede inoltre, che tutti gli scarichi al suolo esistenti debbano essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo. L'art. 104 vieta, invece, lo scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ad eccezione dello scarico di acque risultante dall'estrazione di idrocarburi o dall'utilizzo di acque per il lavaggio e la lavorazione degli inerti; gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee già esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali o, se possibile, destinati a processi di riciclo, riutilizzo o impiego agronomico. L'art. 108 disciplina gli scarichi di sostanze pericolose richiamando il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 59/2005 (valori limite di emissione) e prescrivendo l'obbligo, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, di redigere un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, per inoltre successivo alla Commissione Europea.



Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Per quanto riguarda la **Regione Piemonte**, si rimanda a quanto già sviluppato nei paragrafi relativi a fitosanitari, sostanze pericolose per le acque sotterranee, sostanze prioritarie e scarichi.

Le misure normative rivolte alla prevenzione della contaminazione delle acque sotterranee da sostanze pericolose in **Regione Lombardia** sono costituite prevalentemente dall'insieme dei provvedimenti richiamati per l'attuazione della disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e urbane, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria in materia di riutilizzo agronomico dei fanghi di depurazione e per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Si richiama inoltre la disciplina regionale degli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da determinate attività produttive, attuativa dell'art. 113 del d.lgs. 152/2006 e costituita dal Regolamento Regionale. 4/2006. Tale regolamento individua le superfici scolanti (sulla base della possibile presenza di sostanze pericolose) le cui acque di prima pioggia e di lavaggio sono assoggettate a specifica norma di controllo.

L'aggiornamento del PTA della **Regione Liguria**, nelle Norme di attuazione individua una serie di misure ed adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose. Per ulteriori dettagli si rimanda anche a quanto sviluppato nei paragrafi relativi a fitosanitari, sostanze pericolose per le acque sotterranee, sostanze prioritarie e scarichi.

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, in relazione alle attività intraprese per il raggiungimento del buono stato chimico della falda soggiacente la piana di Aosta, in prossimità dello stabilimento siderurgico della società C.A.S. s.p.a. con le DGR n. 3139/2007, n. 2052/2012 e n. 696 in data 31/07/2020 sono state approvate le misure per procedere alla caratterizzazione della falda, effettuare le analisi per definire gli interventi da porre in atto, individuare il soggetto attuatore degli interventi, che sono state attivati nel corso dell'anno 2022, in prima istanza, per alcune porzioni dell'area interessata.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono:

- la DGR 1053/03, che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nonché della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";
- le Norme del PTA della Regione Emilia-Romagna;
- la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99) DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

La Regione Emilia-Romagna ha partecipato, con le altre Regioni del Distretto padano, alla definizione delle metodologie ed alla raccolta dei dati per la compilazione dell'inventario degli scarichi ed emissioni di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie.

Il PTA della **Regione Veneto**, all'art. 10 delle Norme di attuazione disciplina il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose, all'art. 11 individua gli adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose prevedendo ed in particolare l'obbligo di autocontrollo delle acque reflue a carico dei titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano sostanze pericolose e la rivalutazione, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose in impianti di depurazione di acque reflue urbane concesse in deroga ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

In **Provincia Autonoma di Trento** le norme che recepiscono gli articoli del D.Lgs 152/06, di riferimento per questa direttiva, sono le seguenti:

- l'art. 103 del D. Lgs. 152/2006 è stato recepito dall'art. 8 comma 4 del DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002., mantenendo però in vigore il divieto dello scarico in suolo e sottosuolo delle acque reflue industriali già previsto dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 - 41 /Legisl. e successive modifiche;



- l'art. 104 del D. Lgs. 152/2006 è stato recepito dall'art. 8 comma 4 del DPP n.9-99/leg del 13 maggio 2002., mantenendo però il divieto dello scarico in falda delle acque utilizzate per scopi geotermici e delle acque degli impianti di scambio termico
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1593 del 2/8/2013 si ha l'approvazione del primo aggiornamento della "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso" al fine di garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 30 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg. e parziale modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2154 di data 03 settembre 2009.

2.2.3. Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

La Direttiva 2006/118/CE ha l'obiettivo di prevenire e combattere l'inquinamento delle acque sotterranee. Le sue disposizioni comprendono:

- criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee;
- criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento dei livelli di inquinamento nelle acque sotterranee e per definire i punti di partenza per l'inversione di tali tendenze;
- azioni per prevenire e limitare gli scarichi indiretti (dopo percolazione attraverso il suolo o il sottosuolo) di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee.

Il programma di misure elaborate per ciascun distretto idrografico ai sensi della Direttiva Quadro Acque deve includere la prevenzione di scarichi indiretti di tutti gli inquinanti, in particolare di quelle sostanze pericolose di cui ai punti da 1 a 6 dell'Allegato VIII della Direttiva quadro sulle acque (elenco I della Direttiva 80 / 68/EEC), come pure le sostanze di cui i punti da 7 a 9 dell'Allegato (Elenco II della Direttiva 80/68/CEE), se ritenuti pericolose.

La Direttiva 20 giugno 2014, n. 2014/80/UE modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, il provvedimento che recepisce la Direttiva 2006/118/CE è il D.Lgs. n. 30 del 16/03/2009 "Attuazione della Direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento". Con tale decreto vengono definiti i criteri per l'identificazione dei corpi idrici interessati, gli standard di qualità ed i valori soglia per la valutazione del buono stato chimico delle acque, i criteri per individuare e contrastare alti valori di inquinamento, le modalità di monitoraggio.

Il decreto integra e rafforza il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ponendo particolare attenzione al monitoraggio e alla prevenzione del deterioramento delle acque sotterranee. Inoltre, stabilisce l'obbligo per le autorità locali di adottare misure correttive in caso di superamento dei valori soglia, garantendo un approccio proattivo nella gestione delle risorse idriche. Le Regioni sono responsabili dell'attuazione, con la possibilità di definire parametri specifici in base alle caratteristiche locali.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** le attività relative all'implementazione della Direttiva 2006/118/CE e all'adeguamento della Rete di Monitoraggio Regionale delle Acque Sotterranee, sviluppate a partire dal 2007, sono le seguenti:

- Definizione degli Acquiferi (Unità di Bilancio) e dei Corpi Idrici Sotterranei (GWB) dell'area di pianura, dei principali fondovalle alpini e appenninici e dei sistemi acquiferi montani e collinari del Piemonte. Nel 2020 sono stati disegnati a scala di maggior dettaglio i confini dei GWB dell'area di pianura e dei



fondovalle. Per garantire l'omogeneità delle valutazioni rispetto ai corpi idrici sotterranei di confine tra regioni adiacenti, in particolare con la Regione Liguria, è stato integrato il GWB-S9 con il fondovalle del T. Scrivia fino al confine regionale ed è stato creato un nuovo corpo idrico, GWB-FBO, del sistema di fondovalle per quanto riguarda il T. Bormida (ricomprende anche i fondovalle del Bormida di Spigno e del Bormida di Millesimo) fino al confine con la Liguria. Nella configurazione attuale i GWB sono complessivamente 37 di cui: 13 relativi al sistema acquifero superficiale di pianura, 5 ai principali fondovalle alpini e appenninici, 6 al sistema acquifero profondo di pianura e 13 relativi ai sistemi montani e collinari.

- Adeguamento della rete di monitoraggio tenendo conto delle criticità ambientali evidenziate dal monitoraggio, le classificazioni dello stato chimico delle acque sotterranee, le designazioni delle ZVN e l'individuazione delle nuove aree specifiche su cui applicare le misure concernente l'utilizzo dei prodotti fitosanitari; sono inoltre state individuate 17 sorgenti, rappresentative dei principali acquiferi montani e collinari delle quali 7 fanno attualmente parte della Rete di monitoraggio regionale.

A seguito della verifica degli esiti del progetto inerente la definizione dei Valori di Fondo Naturale per i metalli nelle acque sotterranee, come previsto dalla Direttiva 2006/118/CE e dal D.Lgs. 30/2009, per le porzioni di GWB dove è stata possibile tale definizione, i valori soglia di fondo naturale per il Nichel e il Cromo esavalente saranno utilizzati, a partire dal 2020, per determinare lo Stato Chimico delle acque sotterranee.

Infine, in applicazione della normativa, che consente di prevedere obiettivi meno rigorosi nei casi, ad esempio, in cui l'acquifero abbia subito gravi ripercussioni in conseguenza dell'attività umana che rendano impossibile o economicamente insostenibile ottenere un significativo miglioramento dello stato di qualità, è stato attivato, in collaborazione con ARPA Piemonte, un progetto per la definizione dei Valori di Fondo Antropico per alcuni solventi clorurati che determinano contaminazioni critiche nelle acque sotterranee. Ad oggi sono state individuate le aree critiche per la presenza di fenomeni di inquinamento diffuso da solventi clorurati sul territorio regionale e su 2 aree particolarmente critiche (Biella e Torino sud) è stato possibile definire i Valori di Fondo Antropico per i parametri Tetracloroetilene Triclorometano; è in corso l'approfondimento per definire i valori di fondo antropico sull'intera area torinese.

La **Regione Emilia-Romagna**, a partire dal 2009, ha individuato i corpi idrici sotterranei sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 30/2009. In particolare, sono stati individuati e caratterizzati i nuovi corpi idrici sotterranei partendo dai complessi idrogeologici per arrivare agli acquiferi, tenendo conto dell'omogeneità dello stato chimico e quantitativo oltre che degli impatti determinati dalle pressioni antropiche. Sono state inoltre riviste le reti di monitoraggio per la definizione dello stato quantitativo e qualitativo dei nuovi corpi idrici. (DGR n. 350/2010). Dopo il primo triennio di monitoraggio si è proceduto alla delimitazione dei corpi idrici sotterranei della porzione montana della provincia di Rimini a seguito del passaggio di sette comuni dalla Regione Marche all'Emilia-Romagna (Legge n. 117/2009). Sono stati inoltre verificati i limiti e gli accorpamenti di alcuni corpi idrici di pianura a seguito degli esiti del primo periodo di monitoraggio (2010-2013) ed è stata rivista la delimitazione per quelli di fondovalle. Si è proceduto, quindi, all'ottimizzazione delle reti di monitoraggio, i cui risultati sono riportati nel 2° Piano di Gestione (DGR. n. 2067/2015).

Per determinare le specie chimiche di possibile origine naturale dei corpi idrici sotterranei profondi di pianura dell'Emilia-Romagna, che possono costituire criticità per il raggiungimento del buono stato chimico ai sensi del D.Lgs 30/09, si è tenuto conto delle conoscenze pregresse scaturite dal monitoraggio ambientale delle acque sotterranee avviato dal 1987 per lo stato chimico. In particolare, per le specie chimiche Ione ammonio, Boro, Cloruri, Arsenico sono stati realizzati due studi di approfondimento, per calcolare i valori di fondo naturale di queste specie chimiche in determinati corpi idrici (DGR. n. 1781/2015).

Per il terzo ciclo di monitoraggio si è provveduto all'aggiornamento dei valori di fondo naturale precedentemente definiti, tenendo conto anche degli studi e approfondimenti svolti nei corpi idrici montani delle province di Parma e Piacenza per il parametro cromo esavalente. I dati elaborati sono stati utilizzati come riferimento per la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei del sessennio 2014-2019 (Arpa Emilia-Romagna, 2021) e costituiscono l'Atlante dei valori di fondo delle acque sotterranee dell'Emilia-Romagna, che verrà periodicamente aggiornato per i diversi corpi idrici sotterranei e per le sostanze chimiche interessate dal fenomeno, utilizzando le risultanze del monitoraggio ambientale (DGR 2293/2021).

In materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento la **Regione Lombardia** ha previsto misure riportate in diversi provvedimenti (per citare i più rilevanti, si rammenta il PTUA e il Regolamento Regionale 2/2006). In particolare, , in occasione dell'aggiornamento 2021 del Piano di gestione del distretto idrografico padano, sono state valutate le tendenze delle concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee e analizzati i trend piezometrici riferiti alle più lunghe serie storiche di dati rilevati mediante la rete di monitoraggio gestita da ARPA Lombardia. Lo stato delle acque sotterranee è soggetto a un costante monitoraggio, anche con riferimento ai livelli piezometrici, da parte di ARPA.

In **Regione Liguria**, un forte impulso alla tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento è stato dato con l'aggiornamento del PTA; in particolare, sono state individuate una serie di misure finalizzate all'individuazione ed eliminazione/riduzione di fonti di inquinamento puntuale e diffuso (art. 18 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da fonte puntuale che compromettono la qualità dei corpi idrici e art. 19 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da sorgenti diffuse che compromettono la qualità dei corpi idrici). Oltre all'aspetto qualitativo è stato incrementato anche il livello di attenzione e di tutela sulla parte quantitativa. Infine, a partire dal 2015, con la prima individuazione e caratterizzazione degli acquiferi carsici che vanno ad aggiungersi a quelli porosi, è stata attivata la nuova rete di monitoraggio degli acquiferi carsici.

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, il paragrafo 1.4 dell'Allegato B alle Norme di attuazione del PTA (approvato con DGR n. 1788/XII del 08/02/2006) "Obiettivi e indirizzi programmatici" ha indicato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici sotterranei. Inoltre:

- il Centro funzionale regionale, l'ARPA VdA e il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio stanno svolgendo studi specifici sulle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche e ambientali dei corpi idrici;
- l'ARPA VdA è incaricata di svolgere il monitoraggio quantitativo e qualitativo delle acque sotterranee degli acquiferi di fondovalle;
- nel periodo 2006-2010 è stato realizzato, in convenzione tra la Regione VdA e l'ARPA, il Progetto idrogeologia II "Indagine idrogeologica sul Bacino della Dora Baltea da Villeneuve a Nus: studio sui rischi di inquinamento delle acque sotterranee nonché identificazione dei siti potenzialmente pericolosi e valutazione della vulnerabilità degli acquiferi".

Nel territorio della **Provincia Autonoma di Trento**, l'individuazione dei principali complessi idrogeologici è stato effettuato sulla base dei criteri approvati con D.Lgs. 30/2009. Sul territorio provinciale sono stati individuati 22 corpi idrici sotterranei divisi in 3 complessi idrogeologici principali: alluvioni vallive, calcari e vulcaniti. La rete di monitoraggio dello stato qualitativo è attualmente in fase di aggiornamento. Numerose stazioni sono monitorate anche sotto l'aspetto quantitativo. La tutela dello stato qualitativo è garantita anche grazie al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.: " Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti".

2.2.4. **Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione**

La Direttiva 2007/60/CE ha l'obiettivo di stabilire un quadro comune per la valutazione e la riduzione del rischio di alluvioni.

La Direttiva pone agli Stati membri l'obbligo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse.

La Direttiva indica la necessità di privilegiare un approccio di pianificazione a lungo termine che viene scandito in tre tappe successive che possano essere ricondotte a tre diversi livelli di approfondimento.

L'obiettivo è quello di integrare fin da subito tutti i dati conoscitivi sulla pericolosità, la vulnerabilità ed il rischio rimandando alle fasi successive tutti gli approfondimenti conoscitivi necessari per fornire un quadro di maggior dettaglio sulle condizioni di rischio.



Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la Direttiva 2007/60/CE è stata recepita con D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49.

Il D.Lgs. 49/2010 ha individuato nelle Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006 gli enti responsabili della redazione del Piano di gestione del rischio alluvioni nei bacini di competenza, con esclusione della parte di Piano inerente la gestione in fase di evento (sistema di allertamento per il rischio idraulico a fini di protezione civile e tutte le attività connesse), per la quale la competenza è stata affidata alle Regioni (D.Lgs. 49/2010 art. 7 comma 3 lettera b). In attesa della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali, il D. Lgs. 10 febbraio 2010 n. 219 ha attribuito alle Autorità di bacino ex legge 183/89, ciascuna sul territorio di propria competenza, l'adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto 49/2010. Le Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali sono state quindi individuate quali Unità di Gestione (Unit of Management, UoM). La direttiva 2007/60/CE e il D.Lgs. di recepimento n.49 indicano, in sintesi, che la redazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni avviene in tre fasi successive:

- 1) Valutazione preliminare del rischio (artt. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE; artt. 4 e 5 del D.Lgs. 49/2010; da completarsi entro il 22 dicembre 2011)
- 2) Redazione delle mappe di pericolosità e rischio (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE; art.6 D.Lgs. 49/2010; da completarsi entro il 22 dicembre 2013 secondo la direttiva; scadenza anticipata al 22 giugno 2013 dal D.Lgs. 49/2010)
- 3) Predisposizione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (art.7 della Direttiva 2007/60/CE; art.7 D.Lgs. 49/2010; da completarsi entro il 22 dicembre 2015 secondo la direttiva; scadenza anticipata al 22 giugno 2015 dal D.Lgs. 49/2010).

I sopracitati riferimenti normativi prevedono inoltre cicli successivi di riesame ed eventuale aggiornamento di tutte e tre le fasi sopra citate. In particolare il D.Lgs. 49/2010 (art.12) individua le scadenze successive come segue: 22 settembre 2018 (Valutazione Preliminare del Rischio/perimetrazione delle aree potenzialmente a rischio di alluvione), 22 settembre 2019 (Mappe di pericolosità e rischio), 22 settembre 2021 (Piano di Gestione Alluvioni).

Altri provvedimenti in materia sono:

- la Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", che redatta a seguito dei noti fatti alluvionali di Sarno, impegna le Autorità di bacino a redigere piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, "che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico";
- il D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180.", che approva l'atto di indirizzo e coordinamento concernente l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 1998, n. 267;
- il Decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, che, in attesa del compimento della perimetrazione prevista dal decreto-legge n. 180 del 1998, individua le aree a maggior rischio nelle quali si applicano immediatamente le misure di salvaguardia ambientale. Sono interessate le aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al Decreto-Legge 279/2000. Sono soggette alle misure di salvaguardia anche le aree ad alta probabilità di inondazione identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici. Il Decreto-Legge 12

ottobre 2000, n.279 è stato convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- la Legge 11 dicembre 2000 n. 365 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000". La norma introduce alcune rilevanti novità rispetto all'iter procedurale di adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, in precedenza previsto dalla legislazione a suo tempo emanata dopo la disastrosa alluvione di Sarno del 1998 (D.L. n.180/98, convertito nella Legge n.267 del 3 agosto 1998). In particolare:
 - un'attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, allo scopo di individuare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, nonché la ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti. Tale attività viene eseguita dalle Regioni d'intesa con le Province, con il coordinamento dell'Autorità di Bacino;
 - la verifica dei progetti di piani stralcio adottati con le situazioni a rischio individuate con l'attività di sorveglianza e ricognizione di cui al punto precedente;
 - la predisposizione e trasmissione ai Sindaci interessati di un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale;
 - la convocazione, da parte delle Regioni, delle conferenze programmatiche, articolate per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, alle quali partecipano, oltre alle Regione ed alle Autorità di Bacino, i Sindaci e le Province, con il compito di esprimere un parere sui progetti di piano, con particolare riferimento all'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.
 - l'adozione del piano da parte del Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, dei pareri delle Regioni, nonché delle risultanze delle conferenze programmatiche;
- la Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ai fini di Protezione Civile", che si pone l'obiettivo di organizzare il sistema di allerta nazionale definendo i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nell'attività di previsione e prevenzione del rischio, gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico e idraulico, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità. Suddivide la gestione del rischio in una fase previsionale e in una di fronteggiamento vero e proprio dell'emergenza;
- la Direttiva P.C.M. 27 ottobre 2008 "Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici", che richiama l'importanza della sinergia tra il patrimonio di informazioni costituito dai PAI e l'azione di protezione civile, resa strategica da una costante attività di monitoraggio e aggiornamento del quadro conoscitivo relativo agli elementi che possono influire sul rischio idraulico;
- la Direttiva P.C.M 24 febbraio 2015 "Indirizzi operativi per la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico", che individua le informazioni che devono essere contenute nel piano di gestione in riferimento al sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che nel più generale sforzo di riorganizzazione della normativa in materia ambientale, fonde in un'unica norma l'antecedente legislazione in materia di difesa del suolo, ivi comprese le precitate norme per la prevenzione del rischio idrogeologico. Gli artt. 67 e 68, in particolare, costituiscono per certi aspetti, i dispositivi anticipatori della Direttiva 2007/60/CE. L'art. 67, comma 1, prevede, infatti, che, "nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano (...) piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengano, in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime". Il comma 2 stabilisce inoltre che "le Autorità di bacino (...) approvano altresì piani straordinari diretti a rimuovere



le situazioni a più elevato rischio idrogeologico". Questi piani "contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale";

- la legge 183/1989, che, seppure abrogata dal D.Lgs. 152/2006, rappresenta la norma che ha dato avvio alla pianificazione di bacino in Italia.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po**, la gestione del rischio alluvione è stata affrontata con Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvato con DPCM 24 maggio 2001, e divenuto esecutivo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2001 ed il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po (PAI Delta)", approvato con DPCM 13/11/2008. Con DPCM 22 febbraio 2018 è stata approvata la Variante al PAI con l'integrazione alle Norme di Attuazione consistenti nell'introduzione del Titolo V Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA.

Al seguito dell'introduzione della Direttiva alluvioni nell'ordinamento statale, l'Autorità di bacino ha assunto il ruolo di coordinamento delle regioni del distretto per la stesura del Piano di valutazione e gestione del rischio alluvioni (PGRA). Lo scopo principale di tale piano è la riduzione delle potenziali conseguenze negative delle alluvioni su: salute umana, attività economiche, ambiente e patrimonio culturale. A tal fine il PGRA, introdotto dalla Direttiva 2007/60/CE per ogni distretto idrografico, orienta la sua azione sulle aree a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all'insieme di tutte le aree a rischio e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale.

Ciò ha condotto all'approvazione da parte del Comitato Istituzionale dello Schema di progetto di Piano per la valutazione e la gestione del rischio alluvioni (PGRA) e delle mappe di pericolosità e di rischio, avvenute il 23 dicembre 2012. In occasione della pubblicazione dei documenti, depositati dal 22 giugno 2014 per la consultazione pubblica, con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po si è evidenziata la continuità del PGRA con il PAI, di cui il nuovo strumento pianificatorio dovrebbe costituire un aggiornamento. La fase di osservazioni pubbliche si è conclusa il 22 giugno 2015.

Nella seduta di Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n.4/2015, è stato adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016, è stato approvato il PGRA. Con DPCM 27 ottobre 2016 è stato definitivamente approvato il PGRA.

Come già evidenziato il processo di pianificazione del PGRA è suddiviso in fasi ed ha una durata di sei anni, a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione del Piano.

Il secondo ciclo è in corso con le attività che porteranno, nel dicembre 2021, all'approvazione del PGRA:

- in data 18 dicembre 2020 la Conferenza Operativa ha espresso parere positivo sul Progetto di aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio alluvioni che è quindi stato pubblicato il 22 dicembre 2020, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE;
- in data 29 dicembre 2020, con Deliberazione n. 3, la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato il Progetto di aggiornamento del PGRA ai sensi degli art.65 e 66 del D.Lgs 152/2006; con la pubblicazione del Progetto di aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010, si è aperta la fase di consultazione in cui è possibile presentare osservazioni da considerare nella stesura definitiva del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – secondo ciclo , (PGRA 2021), da concludersi entro il 22 dicembre 2021.

Inoltre, l'Autorità di bacino del Po si è dotata anche di un altro strumento che ha valenza anche nel settore della valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, il "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po", adottato in tre Stralci successivi sull'intera asta principale

del fiume Po da confluenza Stura di Lanzo all'incile del Po di Goro (Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 20/2006, n. 1/2008 e n. 3/2008). Il Programma generale di gestione dei sedimenti si propone di effettuare l'analisi e la sintesi dell'assetto del corso d'acqua per evidenziare le criticità con particolare riferimento al trasporto solido; la definizione di obiettivi e gli interventi strutturali. Dato che gli studi morfologici ed ecologico-ambientali richiesti per la redazione dei PGS sono funzionali all'attuazione della Direttiva Acque 2000/60/CE, con l'approvazione del PdG Po, i Programmi di gestione dei sedimenti (PGS), hanno assunto il ruolo di strumento di riqualificazione delle condizioni morfologiche dei corsi d'acqua e sono considerati funzionali alla costruzione della sinergia tra la Direttiva Acque 2000/60/CE e la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, espressamente prevista dall'art. 9 di quest'ultima.

In attuazione di quanto previsto dalla Direttiva tecnica 9/2006 dell'Autorità di bacino del fiume Po, che stabilisce che le Regioni procedano sul proprio territorio alla redazione degli stralci del programma di gestione dei sedimenti (PGS) corrispondenti a parti significative di corso d'acqua, la **Regione Piemonte** ha proceduto alla stesura ed approvazione dei programmi di parte del proprio reticolo idrografico di concerto con l'AdB Po e l'AIPO.

A tal fine la Regione ha sottoscritto in data 20/02/2007 un Accordo con l'Autorità di Bacino del fiume Po e l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.PO), nel quale vengono individuate le attività necessarie all'elaborazione del "Piano di manutenzione o Programma generale di gestione dei sedimenti" per il Piemonte. L'accordo è stato modificato con deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2013, n. 22-6468 *"Attuazione del Programma generale di gestione dei sedimenti (Deliberazione Autorità di bacino del Po n. 9/2006): revisione delle procedure di approvazione degli stralci e approvazione di un nuovo accordo tra Regione Piemonte, AIPO e Autorità di bacino del Po in sostituzione dell'accordo approvato con DGR n. 29-5268 del 12/02/2007"*.

Su tali basi sono stati redatti i PGS relativi al torrente Orco (DGR 23 dicembre 2010, n. 49-1306) con relativo Primo programma operativo (D.G.R 7 Novembre 2011, n. 56-2852), ai torrenti Pellice e Chisone (DGR 28 marzo 2012, n. 49-3650) al torrente Maira (DGR 13 maggio 2013, n. 24-5793). Per quanto concerne i torrenti Orba e Bormida è stato espresso il parere motivato previsto dalla procedura di VAS (D.G.R 28 dicembre 2012, n. 30-5153). È stata infine dato avvio alla procedura di VAS dei PGS Varaita e del tratto di fiume Tanaro compreso tra Narzole ed Asti.

L'accordo sopra citato, a seguito della modifica del 2013, ha previsto che la redazione venga condotta all'interno delle strutture regionali, individuate nella Direzione Ambiente e nella Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, con il supporto tecnico di ARPA Piemonte, al fine di creare economie di spesa e innescare le sinergie tra gli uffici regionali preposti alla gestione dei fiumi, in linea con quanto disposto dalla direttiva alluvioni 2007/60/CE. Questa impostazione è stata seguita in via sperimentale per la stesura del PGS relativo al torrente Stura di Lanzo: allo stato attuale sono stati completati gli studi a cui dovrà seguire l'attivazione della procedura di scoping della Valutazione ambientale strategica.

Gli interventi presenti nei PGS, aventi caratteristiche ed obiettivi funzionali ad entrambe le direttive (acque 2000/60/CE e alluvioni 2007/60/CE) sono definiti WIN WIN o integrati in base al DPCM 28 maggio 2015 relativo alla mitigazione del rischio idrogeologico beneficiano di finanziamenti statali specifici.

Con apposito decreto il Ministero dell'Ambiente ha stanziato 4.182.000 euro per il completamento degli interventi del PGS relativi al torrente Pellice. A tal fine con Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 20-5834 è stata approvata specifica Convenzione tra AIPO, AdB Po e Regione Piemonte ed attivato uno specifico gruppo di lavoro per la partecipazione alla progettazione, realizzazione e monitoraggio di un intervento integrato previsto nel PGRA e nel PdG Po sul torrente Pellice. Attualmente è stato conferito l'incarico per la progettazione degli interventi, che si avvale anche del supporto tecnico operativo di IPLA (Istituto per le piante da legno e l'ambiente) Piemonte) per gli aspetti di gestione della vegetazione.

In Regione Piemonte l'integrazione tra la direttiva quadro acque e la direttiva alluvioni viene realizzata, inoltre, attraverso l'elaborazione e successiva attuazione di Piani forestali aziendali speciali per il contesto fluviale denominati "Piani di gestione della vegetazione perifluviale" – PGV. Tali Piani, sulla base delle informazioni relative alla copertura vegetale ed al quadro del comportamento idraulico del corso d'acqua, propongono le strategie gestionali più opportune per migliorare l'ecosistema ripario e



mitigare il rischio idraulico attraverso un approccio conservativo di manutenzione della vegetazione perifluviale. Attualmente sono stati redatti i PGV di Dora Baltea, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Orba, Belbo e Sesia con il supporto tecnico specialistico dell'IPLA.

A queste attività, finalizzate a coniugare operativamente il contenimento del rischio idraulico con la conservazione della qualità ecosistemica del corso d'acqua, si è affiancata una specifica disposizione attuativa della Legge regionale 37/2006 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) concernente la *"Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006. Approvata con D.G.R n. 72-13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R n. 75-2074 del 17 maggio 2011 (B.U.R.P. del 16 giugno 2011, n. 24)."*

In **Regione Lombardia**, la L.R. 41/97 prevedeva che i comuni, nella predisposizione dei propri strumenti urbanistici comunali, si dotassero di uno studio geologico e idrogeologico finalizzato alla prevenzione dei rischi e a una corretta pianificazione territoriale.

La D.G.R 37918/98 (successivamente aggiornata con la D.G.R 7/6645/2001) ha definito, i criteri con cui tali studi geologici dovevano essere redatti, mentre la D.G.R 7/7365/2001 ha attuato il PAI in campo urbanistico e, in particolare, ha stabilito che i Comuni, nel predisporre gli studi geologici dei propri territori comunali ai sensi della L.R. 41/97, effettuassero, in attuazione dell'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI, un'analisi di dettaglio dello stato di dissesto del proprio territorio, verificando la compatibilità tra le previsioni urbanistiche e lo stato di dissesto reale e potenziale proponendo di conseguenza aggiornamenti all'Elaborato 2 del PAI "Atlante dei dissesti idraulici e idrogeologici" attraverso la redazione di una carta del dissesto con l'individuazione dei fenomeni presenti, classificandoli in base allo stato di attività e secondo 4 categorie: frane, valanghe, esondazioni di carattere torrentizio e conoidi.

È poi fondamentale la L.R. 12/05 "Legge per il Governo del territorio", che ha abrogato la L.R. 41/97 e ha stabilito che gli studi geologici, idrogeologici e sismici dei territori comunali fossero una componente dello strumento urbanistico comunale (Piano di Governo del Territorio – P.G.T.) al pari di tutte le altre componenti, al fine di pervenire a una pianificazione territoriale compatibile con l'assetto geologico, idrogeologico e sismico a scala comunale.

La D.G.R 8/1566/2005 (successivamente aggiornata con la D.G.R 8/7374/2008 e poi con la D.G.R 2616/2011) definisce i criteri per la redazione della componente geologica dei P.G.T., riprendendo i contenuti delle delibere precedenti e integrandoli con le modalità di redazione dell'analisi della componente sismica, in accordo con quanto definito a livello nazionale dal D.M. 14 settembre 2005 e dal D.M. 14 gennaio 2008. Tali criteri definiscono anche le modalità di redazione degli studi per la verifica della compatibilità idraulica tra le previsioni urbanistiche e le aree in dissesto idraulico e idrogeologico definite dal PAI o proposte dai comuni in aggiornamento al PAI stesso.

Regione Lombardia, assieme alle altre regioni del distretto ha collaborato alla prima revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni elaborando un contributo approvato con d.G.R. XI/5715 del 15 dicembre 2021. D.G.R

Il PGRA 2021 include complessivamente 219 misure che interessano il territorio della Lombardia delle quali 80 di prevenzione, 106 di protezione, 24 di preparazione e 9 di ritorno alla normalità. Regione Lombardia è autorità competente per l'attuazione di 197 misure.

In attuazione di una misura prioritaria di prevenzione del PGRA e dell'art. 58 delle Norme di attuazione del PAI, così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po, Regione Lombardia ha approvato la D.G.R X/6738 del 19 giugno 2017 "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza" con la quale ha dato disposizioni relative all'aggiornamento degli strumenti urbanistici e degli strumenti di pianificazione dell'emergenza in attuazione del PGRA, in maniera coordinata tra loro. Successivamente D.G.R 6314 del 26/4/2022 ha aggiornato tali disposizioni in attuazione della variante alle norme di attuazione del PAI (artt. 1 e 18), conseguente alla modifica normativa dell'art. 68 del d.lgs 152/2006 relativa alla competenza sull'approvazione delle modifiche al PAI e al PGRA.

In attuazione di un'altra misura prioritaria di prevenzione del PGRA e degli artt. 19 bis, 38 bis e 62 delle Norme di Attuazione del PAI, Regione Lombardia ha approvato con D.G.R XI/239/2018 "Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate dalle alluvioni" finalizzate alla salvaguardia degli impianti stessi e conseguentemente alla prevenzione dei potenziali danni all'ambiente circostante.

La Regione è impegnata nell'attuazione di tutte le misure di competenza sulle quali annualmente predispose una relazione di monitoraggio specifica che presenta alla Giunta Regionale.

La **Regione Liguria** con DGR 1012/2013 ha predisposto, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 49/2010, le mappature di pericolosità e rischio da alluvioni per gli ambiti fluviali. Queste mappature sono state infine approvate dai Comitati Istituzionali integrati per i due Distretti Fiume Po ed Appennino settentrionale il 21 dicembre 2013.

Le mappature della pericolosità da inondazione marina per l'ambito costiero, che interessano solo il Distretto dell'Appennino Settentrionale, sono state invece predisposte secondo la metodologia specificata nella relazione "Mappatura della pericolosità da inondazione marina nelle aree costiere della Regione Liguria", oggetto della delibera n.1616/2014.

Successivamente, sulla base delle suddette mappature sono state avviate le attività per la redazione del Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) - di competenza delle Autorità distrettuali, ma a cui le Regioni concorrono per il territorio di competenza. Nella seduta di Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n.4/2015, è stato adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) ed è successivamente stato approvato nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016.

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, gli artt. 41, 42 e 43 delle Norme di attuazione del PTA disciplinano le modalità di intervento in alveo, a tutela delle sponde e delle aree di esondazione. Ai sensi della L.R. 11/1998 (legge urbanistica regionale) sono state perimetrate le aree a pericolo di inondazione per tutti i corsi d'acqua regionali; con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008 è stata stabilita la disciplina d'uso di tali aree. Per quanto concerne l'applicazione della Direttiva 2007/60/CE, l'Autorità di bacino del fiume Po, in collaborazione con le Regioni ha curato la realizzazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni (P.G.R.A.). Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1584/2015 ha preso atto delle attività svolte a livello regionale per la redazione del primo Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA). Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha adottato il PGRA nella seduta del 17 dicembre 2015, poi approvato nella seduta del 3 marzo 2016. Con avviso pubblicato sulla GURI del 16 febbraio 2016, n.38 e sul BUR della Regione n. 8 in data 16 febbraio 2016, si è data notizia che nella seduta di Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015 con Deliberazione n. 5/2015, è stato adottato il Progetto di Variante alle NA del PAI e del PAI Delta quale integrazione alle norme di attuazione del PAI vigente volta ad armonizzare gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti con il Piano di Gestione del rischio delle alluvioni.

In data 18 dicembre 2020 la Conferenza Operativa ha espresso parere positivo sul Progetto di aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio alluvioni che è stato successivamente pubblicato il 22 dicembre 2020, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE. Il 29 dicembre 2020 con Deliberazione n.3 la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato il Progetto di aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt.65 e 66 del D.Lgs 152/2006. Con la pubblicazione del Progetto di aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2020 attuativa della Direttiva 2007/60/CE, si è aperta la fase di consultazione e osservazione. L'obiettivo è stato quello di raccogliere contributi, proposte tenute in considerazione nella stesura definitiva del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – secondo ciclo (PGRA 2021). La fase di consultazione e osservazione pubblica ha avuto una durata di sei mesi e si è conclusa il 22 giugno 2021. Il 16 dicembre 2021 la Conferenza Operativa ha espresso parere positivo sull'Aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio alluvioni che è quindi stato pubblicato il 22 dicembre 2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE. Con Delibera 5/2021_PGRAPo del 20 dicembre 2021, la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato l'aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt.65 e 66 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 14, comma 3 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE. L'aggiornamento del PGRA è composto dalla Relazione metodologica (predisposta secondo le indicazioni fornite dal MITE e ISPRA) e da diversi allegati in cui è descritto il processo di aggiornamento

sviluppato, le attività complessivamente condotte, le caratteristiche delle misure del nuovo ciclo (distinte fra quelle del primo ciclo che proseguono e quelle nuove supplementari del secondo ciclo), il processo di partecipazione sviluppato e le sue ricadute nel Piano, le risultanze di alcuni importanti approfondimenti condotti sulla stima della pericolosità e del danno nelle APSFR distrettuali.

La **Regione Emilia-Romagna** collabora con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po nel garantire l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE (Flood Directive, FD, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 49/2010).

Per rispondere alla direttiva, l'Autorità distrettuale ha predisposto il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del territorio del distretto del fiume Po (in seguito PGRA), ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010, adottato nel suo primo impianto dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 4 del 17/12/2015, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, e successivamente aggiornato (secondo ciclo di attuazione) con deliberazione n. 5 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente (C.I.P.). Ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs. 152/2006, l'aggiornamento del PGRA è stato definitivamente approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2022. Il percorso che ha portato all'aggiornamento delle mappe (redatte ai sensi dell'art. 6 FD e D.Lgs. 49/2010) di pericolosità, degli elementi esposti e del rischio del PGRA Il ciclo (vigenza 2021-2027) è iniziato nel 2019 con riferimento alle aste fluviali e agli ambiti per i quali si disponeva di nuovi elementi conoscitivi intervenuti e compiutamente definiti dopo il 2013, sia in termini di nuove aree perimetrate (sulla base di eventi alluvionali occorsi) che di nuove modellazioni e studi che sono andati ad approfondire il livello di conoscenze e di caratterizzazione di ambiti suscettibili di inondazione, con riferimento alle 4 UoM regionali che ricadono nel distretto padano, Reno (UoM ITI021), Bacini romagnoli (ITR081), Conca-Marecchia (ITI01319), Po (ITN008). Di tali attività è stata data informazione alla Giunta nella seduta del 19 dicembre 2019, prima della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare al fine della presa d'atto tenutasi il 20 dicembre 2019. Le mappe sono state pubblicate sui portali dell'Autorità di bacino e della Regione in data 16 marzo 2020 e sottoposte ad un periodo di osservazioni da parte di Enti, privati cittadini, associazioni, che si è concluso il 14 agosto 2020, anche a seguito della sospensione dei termini amministrativi dovuta alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid 19 a scala nazionale. A tale fase ha fatto seguito l'istruttoria delle osservazioni pervenute. Una volta integrate nelle stesse le modifiche relative alle osservazioni accolte, con Decreto n. 43/2022 del 11/04/2022 del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, sono stati definitivamente approvati gli aggiornamenti cartografici relativi al quadro della pericolosità e del rischio alluvioni del PGRA. Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, tali mappe sono state rese disponibili alla consultazione e al download sul portale web regionale (pagine del sito relativa dell'Area Difesa del Suolo e applicativo WebGIS Moka Direttiva Alluvioni), oltre che sul Geoportale dell'Autorità di Bacino distrettuale. Successivamente, le mappe di pericolosità del PGRA, grazie alla disponibilità di nuovi studi e anche allo scopo di rendere coerenti i due strumenti della pianificazione di bacino, PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) e PGRA Il ciclo, sono state modificate con l'approvazione di tre progetti di aggiornamento (Varianti PAI) riguardanti il territorio regionale:

- “Aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI-Po) e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia”, approvato con Decreto n. 49/2022 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po (Atti regionali ai sensi del D.Lgs. 152/2006: DGR 114 e 354/2022 - Presa d'atto del parere di Conferenza programmatica; DGR 449/2022 - Espressione dell'Intesa);
- “Aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI-Po) e delle mappe del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: Torrente Nure da Ferriere alla confluenza nel fiume Po”, approvato con Decreto n. 3/2023 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po (Atti regionali ai sensi del D.Lgs. 152/2006: DGR 2182/2022 - Presa d'atto del parere di Conferenza programmatica; DGR 2339/2022 - Espressione dell'Intesa);



- Aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI-Po) e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po e delle mappe del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: fiume Taro da Bedonia a confluenza Po”, approvato con Decreto n. 30/2024 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po (Atti regionali ai sensi del D.Lgs. 152/2006: DGR 420/2024 - Presa d’atto del parere di Conferenza programmatica; DGR 560/2024 - Espressione dell’Intesa).

Attualmente, sempre in stretta collaborazione con l’Autorità di Bacino distrettuale, la Regione sta lavorando già alla stesura del PGRA III ciclo (vigenza 2027-2033), per le seguenti attività previste dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. 49/2010:

- entro dicembre 2024: “Valutazione preliminare del rischio” e “Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l’elaborazione del Piano”
- entro dicembre 2025: “Valutazione globale provvisoria” e “Mappe della pericolosità e del rischio del PGRA”.

In merito alla fase attuativa del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni vigente, le misure ivi contenute, di prevenzione, di protezione, di preparazione e di ritorno alla normalità, sono in corso di realizzazione ad opera degli Enti responsabili individuati (Autorità di bacino, Regione, AIPO, Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile, Consorzi di Bonifica, Enti gestori, Comuni, etc.) e in diverso grado di avanzamento, anche in relazione al grado di complessità tecnico-scientifica, scala di analisi (locale o di area vasta) e al sistema di governance che le contraddistingue, nonché alle risorse economiche e umane effettivamente disponibili. Riguardo alle misure, la Regione collabora continuativamente con l’Autorità di Bacino distrettuale per il monitoraggio delle stesse attraverso la piattaforma nazionale ReNDiS-web ISPRA, sezione “Monitoraggio PGRA”.

La **Regione del Veneto** partecipa alle diverse attività di pianificazione inerenti il rischio di alluvione e idrogeologico coordinate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po.

In particolare, per quanto attiene al Piano di Assetto idrogeologico del Delta del Fiume Po, il Consiglio regionale si è espresso con Deliberazione n. 78 del 31 marzo 2006 “Controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul piano di assetto idrogeologico del delta del fiume Po.”

Per quanto attiene il Piano di Valutazione e Gestione del Rischio Alluvioni le attività hanno seguito tutte le fasi previste dal D.Lgs. 49/2010 e in particolare la Regione del Veneto ha pubblicato: a) lo Schema del Progetto di Piano, b) le Mappe delle aree allagabili e del rischio di alluvione per i diversi ambiti (fluviale, lacuale, marino, afferente la rete idraulica secondaria di pianura e la rete idraulica secondaria collinare e montana) e per tre scenari di differente frequenza, c) il Progetto di Piano.

Per quanto attiene al Piano di Gestione dei Sedimenti lo schema di “Accordo interregionale per la gestione dei sedimenti dell’alveo del Fiume Po dalla confluenza Tanaro al mare” è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 2238 del 23 luglio 2004 e lo “Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia interregionale per il Fiume Po per la progettazione e l’esecuzione dei rilievi topografici del delta del Po”, con Deliberazione di Giunta n. 4435 del 29 dicembre 2004.

Per la **Provincia Autonoma di Trento**, l’articolo 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) prevede, quale strumento di programmazione e disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche, un piano generale stabilito di intesa fra i rappresentanti della Provincia e dello Stato nell'ambito di un apposito comitato.

L'articolo 8 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche", disciplina le procedure di formazione ed efficacia del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dal citato articolo 14 dello Statuto. Il Piano deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle Province interessate.

Il Piano, ai sensi della disciplina di cui sopra, è stato predisposto e deliberato da un comitato composto da tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della Provincia interessata ed è stato reso



esecutivo con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2006 su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro dei lavori pubblici e del Presidente della Giunta provinciale.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal Decreto legislativo n. 463/99, dispone che il Piano vale anche, per il territorio della Provincia di Trento, quale piano di bacino di rilievo nazionale ai sensi della L. 183/1989. La medesima disposizione prevede che al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle rispettive attribuzioni il Ministro dei lavori pubblici, nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il Presidente della Giunta provinciale operino mediante apposite intese.

La prima adozione della Direttiva Alluvioni in provincia di Trento viene disposta con Legge provinciale n. 9 dell'1 luglio 2011, che all'art. 41 prevede "l'organizzazione di un sistema integrato di misure per la valutazione, il controllo e il contenimento dei rischi di alluvioni e di procedure operative per fronteggiare le emergenze alluvionali. Il sistema integrato tiene conto degli apporti conoscitivi derivanti dalla pianificazione territoriale e urbanistica, dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale, dalla pianificazione di protezione civile, dalle carte della pericolosità e dei rischi previste dall'articolo 10 di questa legge, dalla pianificazione forestale e montana, dalle attività di monitoraggio a supporto della protezione civile e dallo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano generale delle opere di prevenzione".

Allo scopo di unificare e armonizzare le diverse discipline tecniche volte alla classificazione dell'instabilità del territorio, mirando a fornire un quadro di riferimento organico per l'attività di pianificazione urbanistica rispetto al tema del pericolo idrogeologico, coerentemente con le finalità promosse dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE per la gestione dei rischi alluvionali, il Piano urbanistico provinciale, adottato con legge provinciale n. 5 del 27 maggio 2008, ha introdotto nell'impianto normativo provinciale la Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP). Al Capo IV la stessa legge definisce i contenuti della Carta di sintesi della pericolosità e le penalità urbanistiche da applicare in base alle diverse classi di pericolosità.

La CSP è redatta sulla base delle Carte della Pericolosità (CaP), previste dalla legge provinciale n. 9 del 1 luglio 2011 ed elaborate secondo le "Disposizioni tecniche e organizzative per la redazione e l'aggiornamento delle Carte della Pericolosità" aggiornate all'ultima versione con deliberazione n. 1306 del 4 settembre 2020. Le CaP sono uno strumento di armonizzazione delle metodologie volte all'individuazione ed alla valutazione delle diverse tipologie di pericolo fornendo un quadro di riferimento organico per le attività di protezione civile e di pianificazione urbanistica. Tali carte contengono la perimetrazione e la classificazione delle aree soggette a pericolo e costituiscono riferimento per la redazione della CSP.

In materia di pericolo, la CSP di cui agli artt. 21 e 22 della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 rappresenta il nuovo strumento di riferimento per la pianificazione urbanistica adottato dalla Provincia autonoma di Trento e con la sua approvazione cessano di applicarsi le disposizioni in materia di uso del suolo del PGUAP, soddisfacendo la stessa CSP i requisiti e i principi stabiliti sotto il profilo urbanistico dal Capo IV dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2006 "Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche". Con deliberazione n. 1307 del 4 settembre 2020, la Giunta provinciale ha approvato le CaP, quali strumenti di rilevazione dei pericoli localizzati sul territorio provinciale, e con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020 ha adottato la CSP e le relative indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità quali strumenti per la disciplina dell'uso del suolo ai fini urbanistici.

La Giunta Provinciale con la deliberazione n. 1748 del 29 settembre 2023 ha approvato il primo aggiornamento della Carta di Sintesi della Pericolosità su tutto il territorio provinciale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2197 del 9 dicembre 2014 è stato approvato il Progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni della Provincia Autonoma di Trento.

Con Delibera della Giunta provinciale n. 2209 del 03 dicembre 2015 è stato approvato il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) della Provincia Autonoma di Trento, in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 23 ottobre 2007.

Con la Deliberazione N° 1317 di data 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità comprensiva del primo aggiornamento dello stralcio relativo ad alcuni territori (Comune di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme, e Comunità Rotaliana Konisberg). La Carta è entrata in vigore il 2/10/2020. Ai sensi dell' art 22 comma 3 della LP 15/2015 "le disposizioni contenute nella Carta della sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati..

L'art. 22 della Legge Provinciale n 15 del 2015, precisando che la Carta di Sintesi della Pericolosità soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), stabilisce che le disposizioni del piano in materia di uso del suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità.

Con Delibera della Giunta Provinciale n. 2167 del 10 dicembre 2021 è stato approvato il primo aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni per il II ciclo di gestione (2022-2027).

2.2.5. Direttiva 2006/11/CE per l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico

La Direttiva 2006/11/CE, abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013, ha codificato e sostituito la Direttiva 76/464/CEE e successive modifiche. Questo ha portato alla codificazione, il chiarimento e la razionalizzazione della legislazione. La Direttiva 2006/11/CE si applicava alle acque interne superficiali, alle acque territoriali ed alle acque interne del litorale.

La Direttiva stabiliva le norme per la protezione e la prevenzione dall'inquinamento provocato dagli scarichi di talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. Erano previsti due elenchi di tali sostanze. L'inquinamento provocato dallo scarico di sostanze dell'elenco I, doveva essere eliminato; l'inquinamento a partire dai prodotti di cui all'elenco II doveva essere ridotto.

Si riporta lo stato di fatto del recepimento ed attuazione della direttiva fino alla citata data di abrogazione.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) contiene le norme di recepimento della Direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. La tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte III definisce gli standard di qualità per l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose (art. 78). Il Capo III disciplina nello specifico le procedure di autorizzazione preventiva degli scarichi ed in particolare, l'art. 108 disciplina le modalità di autorizzazione degli scarichi di sostanze pericolose.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** le Norme del PTA, nell'ambito delle disposizioni inerenti l' "Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque", prevedono che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permessi o altro atto similare, sia subordinato al rispetto delle finalità e degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti del Piano stesso; le norme del PTA riportano, inoltre, i riferimenti normativi per i valori soglia agli scarichi, dando facoltà alle amministrazioni provinciali, cui compete la funzione autorizzativa, di fissare valori più restrittivi qualora lo ritengano necessario per il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Le misure individuate per il territorio piemontese, da proseguire ed implementare in questo terzo ciclo di pianificazione, riguardano: la gestione e lo sviluppo dell'inventario dei prelievi e degli scarichi con riferimento ai corpi idrici superficiali e sotterranei, l'adeguamento del sistema regionale di monitoraggio della qualità delle acque alle novità introdotte dalla normativa europea in materia di inquinanti rilasciati nell'ambiente idrico, nonché la realizzazione di progetti operativi di riqualificazione in presenza di situazioni di criticità ambientale persistente.



La normativa vigente in **Regione Lombardia** per il controllo degli scarichi di sostanze pericolose è costituita dai regolamenti regionali n. 6/2019 e n. 4/2006, disciplinanti rispettivamente:

- la disciplina e il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie;
- la disciplina e il regime autorizzatorio di scarichi delle acque di prima e di lavaggio delle aree in cui vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Tali norme regolamentari stabiliscono le condizioni di assoggettamento a procedure di autorizzazione, controllo dello scarico e rispetto di valori limite di emissione in attuazione alla normativa nazionale.

In **Regione Liguria**, un forte impulso alla tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento è stato dato con l'aggiornamento del PTA; in particolare, sono state individuate una serie di misure finalizzate all'individuazione ed eliminazione/riduzione di fonti di inquinamento puntuale e diffuso (art. 18 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da fonte puntuale che compromettono la qualità dei corpi idrici).

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta trovano applicazione le disposizioni e i valori limite allo scarico stabiliti dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i., integrati dalle disposizioni della L.R. n. 59/1982 e della D.G.R. n. 2053 del 26 ottobre 2012, limitatamente agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Vigono, pertanto, i divieti e le limitazioni relativi agli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del citato D.Lgs. 152/2006.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono:

- la DGR 1053/03, che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nonché della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";
- le Norme del PTA della Regione Emilia-Romagna;
- la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99) DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

La Regione Emilia-Romagna ha partecipato, con le altre Regioni del Distretto padano, alla definizione delle metodologie ed alla raccolta dei dati per la compilazione dell'inventario degli scarichi ed emissioni di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie.

In **Regione Veneto**, la D.G.R. 1 ottobre 2004 n. 3053, in attuazione del D.M. 6 novembre 2003, n. 367 relativo al controllo delle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico, approva il progetto di monitoraggio delle sostanze pericolose, denominato I.S.PER.I.A. predisposto dall'ARPAV, dando mandato alla stessa agenzia di predisporre, al termine del progetto, un programma di monitoraggio a regime dei corpi idrici significativi regionali da attuare negli anni successivi.

Il PTA della Regione Veneto - all'art. 10 delle Norme di attuazione, nell'individuare gli standard di qualità delle acque superficiali, da conseguire entro il 31 dicembre 2008, fa riferimento alla tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, mentre all'art. 11 descrive gli adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose.

In **Provincia Autonoma di Trento** trovano applicazione le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. I valori limiti di emissione allo scarico sono fissati dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 -41 /Legisl. e successive modifiche. Per alcuni parametri elencati in tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 i limiti provinciali per lo scarico in corso d'acqua superficiale sono più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.



2.2.6. Regolamento CE 528/2012 sui biocidi (che ha abrogato la Direttiva 98/8/CE)

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22-5-2012 n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, all'art.96 ha abrogato la Direttiva 98/8/CE con effetto dal 1/09/2013.

Il Regolamento UE 528/2012, riguarda l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati utilizzati per la tutela dell'uomo e degli animali, per combattere organismi nocivi, quali batteri o insetti, mediante l'azione di principi attivi contenuti nel prodotto biocida.

Il Regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, garantendo anche un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente. Le disposizioni del Regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell'ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l'ambiente. La protezione delle categorie di persone più deboli è oggetto di particolare attenzione.

Il Regolamento disciplina:

- la creazione, a livello di Unione, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi;
- l'autorizzazione all'immissione sul mercato dei prodotti biocidi;
- il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno dell'Unione;
- la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi all'interno di uno o più Stati membri o dell'Unione;
- l'immissione sul mercato di articoli trattati.

Tali compiti possono essere svolti dall'autorità competente degli Stati membri o dall'autorità centrale, ECHA - European Chemicals Agency.

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La data di applicazione indicata nel Regolamento è il 1° settembre 2013. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il Regolamento è stato successivamente modificato con: Regolamento delegato (UE) n. 736/2013 della Commissione del 17 maggio 2013, Regolamento delegato (UE) n. 837/2013 della Commissione del 25 giugno 2013, Regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014; Regolamenti delegati (UE) dal n. 1819/2019 al n. 1825/2019 della Commissione dell'8 agosto 2019; Regolamento delegato (UE) n. 407/2020 della Commissione del 3 novembre 2020; Regolamenti delegati (UE) n. 806/2021 e n. 807/2021 della Commissione del 10 marzo 2021; Regolamento delegato (UE) 1290 del 29 febbraio 2024 e 1398 del 14 marzo 2024. Mentre la Direttiva 98/8/CE è stata modificata in ultimo con la Direttiva 2013/44/UE della Commissione del 30 luglio 2013.

Ulteriori riferimenti normativi collegati e ad integrazione del Regolamento UE 528/2012 sono: il Regolamento 18 aprile 2013, n. 354/2013 relativamente alle modifiche dei biocidi autorizzati; il Regolamento 6 maggio 2013, n. 414/2013 per precisioni sulla procedura di autorizzazione di uno stesso biocida; il Regolamento 18 giugno 2013, n. 564/2013 per le tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche; il Regolamento 7 marzo 2014, n. 492/2014 per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco; la Decisione 24 aprile 2014, n. 2014/227/UE per la non approvazione di taluni principi attivi biocidi ed il Regolamento 4 agosto 2014, n. 1062/2014 per il programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi.



Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, l'art.15 della Legge 6-8-2013 n. 97 contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi.

Il recepimento della precedente Direttiva 98/8/CE sui biocidi era rappresentato dal D.Lgs. 25-2-2000 n. 174 "Attuazione della Direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi". La norma dispone che, in via generale, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione sul territorio italiano dei biocidi sia sottoposta all'autorizzazione del Ministero della Sanità. L'immissione sul mercato e l'utilizzazione dei biocidi a basso rischio è invece consentita previa registrazione da parte del Ministero della Sanità. Un successivo aggiornamento degli allegati è avvenuto con Decreto del ministero della Salute del 31 marzo 2008.

Attuazione del Regolamento (UE) N.528/2012 in Italia

In data 6 dicembre 2017 (Rep. Atti n.213/CSR) la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha sancito apposito Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante «Integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR)» e concernente il sistema dei controlli di cui all'art.65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/05/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

Le Regioni stanno attendendo la pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'Accordo per recepirlo integralmente e stabilire le nuove competenze, gli ambiti e le modalità da impiegare nelle attività di controllo dei prodotti biocidi.

In questo momento, ai sensi del DM 10-10.2017 sta per essere formato il Gruppo di Lavoro «Controlli ufficiali sui prodotti Biocidi» da istituire presso la Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute formato da due rappresentanti della Direzione generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, un esperto in sorveglianza e analisi dei dati degli incidenti derivanti da esposizioni pericolose con esito di intossicazione, un rappresentante della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, che esercita le funzioni di Autorità competente in materia REACH e CLP, tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e le province autonome nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP Area Prevenzione e Sanità Pubblica della Commissione Salute.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Regione Piemonte** le disposizioni previste dal Piano di Tutela delle acque prendono in considerazione la tutela delle aree di pertinenza fluviale dei corpi idrici al fine di tutelare le acque dall'immissione di sostanze inquinanti di origine diffusa. Tali norme sono concretizzate nelle misure introdotte nella pianificazione distrettuale, da proseguire ed implementare in questo terzo ciclo, e prevedono azioni mirate di mitigazione dell'impatto e del rischio di inquinamento diffuso di origine agricola, elaborate per corpo idrico in relazione agli esiti del monitoraggio e dell'analisi delle pressioni e degli impatti presenti sulle acque. Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 2.1.8. in merito al tema "Regolamento 1107/2009/CE e Direttiva 128/2009/CE sui prodotti fitosanitari" per un quadro rappresentativo delle attività in corso e da proseguire in Regione Piemonte.

Le indicazioni della **Regione Lombardia** sono emanate nell'ambito delle direttive in materia di controllo e vigilanza su sostanze e preparati pericolosi (Decreto legislativo 52/94 e Decreto Legislativo 145/2008), finalizzate alla tutela della salute della popolazione e degli ambienti di vita (acqua, aria, suolo, abitato): controllo sull'etichettatura, schede di sicurezza, gestione del rischio.

In **Regione Liguria**, i monitoraggi relativi alla presenza di prodotti fitosanitari e di biocidi nelle acque monitorate non hanno rilevato per i corpi idrici ricadenti nel Distretto del Fiume Po superamenti rispetto ai valori di concentrazione previsti per gli standard di qualità delle acque. Ad oggi non sono designate

sul territorio della Regione, aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e biocidi in attuazione della Direttiva 91/676 CEE.

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, il paragrafo 6 dell'Allegato A alle Norme di attuazione del PTA "Classificazione dei corpi idrici regionali e delle aree a specifica tutela" e l'art. 18 delle Norme di attuazione indicano che una prima ed estesa indagine conoscitiva, finalizzata a determinare i principali prodotti fitosanitari e biocidi che potenzialmente possono contaminare la risorsa idrica, superficiale e sotterranea, ha escluso la presenza di tali prodotti nelle acque della Regione. Ad oggi non sono designate sul territorio della Regione, aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e biocidi in attuazione della Direttiva 91/676 CEE.

La **Provincia Autonoma di Trento** fa riferimento alla normativa nazionale.

La Regione Emilia-Romagna, con propria Deliberazione n. 145 del 07/02/2017, ha recepito l'accordo Stato-Regioni (rep. atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017) recante "Integrazioni all'accordo sancito il 29 ottobre 2009 in conferenza stato-regioni (rep. atti n. 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi" e ha individuato l'autorità di controllo dei prodotti chimici, stabilendo le competenze e i compiti nelle attività di controllo dei prodotti biocidi, ripartiti fra la Regione, Arpa, le Aziende USL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini" (IZSLER).

2.2.7. Direttiva 2006/113/CE per la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

La Direttiva 2006/113/CE sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CEE. La Direttiva 2006/113/CE è stata modificata dal Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008. Infine, la Direttiva 2006/113/CE è stata abrogata dalla Direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013.

La Direttiva 2006/113/CE è una modifica formale che ha lo scopo di riunire la Direttiva originaria e le successive modifiche in un unico atto legislativo senza alterarne le disposizioni fondamentali.

La Direttiva 2006/113/CE riguarda la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, cioè le acque idonee per lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi). Essa si applica alle acque costiere e acque salmastre, che hanno bisogno di protezione o miglioramento per consentire di sviluppare molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo umano. Spetta agli Stati membri designare queste acque. La designazione può essere aggiornata (designazione di nuove acque) o modificata (modifica della denominazione), a condizione che questa non aumenti l'inquinamento delle acque costiere o salmastre.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento in **Italia** della Direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, in particolare gli articoli 87 e 88. L'articolo 87 ai commi 1 e 2 prevede che: "1) *Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.* 2) *Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.*" L'art. 88 individua i requisiti di qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi. Il comma 2, in particolare prevede che, se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.

Con la Legge 11 agosto 2014, n. 116 è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 per le acque destinate alla vita dei molluschi.



Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

In **Liguria**, l'unico sito designato ai fini della molluschicoltura è costituito da una porzione del Golfo della Spezia, con un nucleo di impianti localizzato presso la diga foranea del golfo ed uno presso il Comune di Portovenere. La designazione delle acque destinate alla molluschicoltura è stata effettuata con Delibera Regionale n. 2216 del luglio 1996. Tale sito ricade nel Distretto dell'Appennino Settentrionale.

Con DGR n. 3077 del 2021 (che modifica la Delibera di Giunta n. 5210/94) la Regione Emilia-Romagna ha adottato la classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi sia delle acque interne del territorio regionale che delle acque marittime antistanti le coste regionali; tale deliberazione include, in allegato, le cartografie aggiornate relative alle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi. La DGR n. 13959 del 11/08/2020 stabilisce, invece, le procedure e modalità concernenti il sistema di sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione e raccolta di molluschi bivalvi vivi. ARPAE da parte sua effettua, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., allegato 2 alla parte terza, sezione C, il monitoraggio delle acque destinate alla vita dei molluschi.

Con la D.G.R 2591 del 10 ottobre 2001 la Giunta della **Regione Veneto** ha ripartito le competenze in materia di molluschicoltura tra A.R.P.A.V. e AULSS; in particolare, ai fini della verifica di rispondenza ai requisiti di qualità previsti nella tabella 1/C dell'Allegato 2 al D.Lgs. 152/1999, (oggi D.Lgs. 152/2006) le attività di monitoraggio specifico per il controllo delle acque destinate alla vita dei molluschi sono state affidate all'A.R.P.A.V.

Con la D.G.R 4971 del 28 agosto 1992 e la D.G.R 5335 del 25 novembre 1993, la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 131/1992, ha effettuato una prima designazione delle acque regionali destinate all'allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi.

I dati del monitoraggio svolto annualmente dalla Regione, per il tramite di ARPAV, sono utilizzati ai fini della classificazione delle acque designate e le relative informazioni sono trasmesse, tramite apposte schede del Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, al sistema 152 (Sintai) dell'ex ANPA (ora APAT).

La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria della Regione Veneto effettua, attraverso le ASL competenti territorialmente, il monitoraggio e la classificazione dei molluschi dal punto di vista sanitario, monitorando soprattutto il mollusco (analizzandone metalli pesanti, biotossine...) e secondariamente la matrice acqua (solo monitoraggio del fitoplancton). ARPAV da parte sua effettua, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., allegato 2 alla parte terza, sezione C, il monitoraggio delle acque destinate alla vita dei molluschi.

La Direttiva in oggetto non interessa i territori delle **Regioni Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta**, la **Provincia Autonoma di Trento** che pertanto non hanno designato acque per l'idoneità alla molluschicoltura. L'area individuata per la **Regione Liguria** ricade nel Mar Ligure e quindi nel Distretto dell'Appennino Settentrionale.

2.2.8. Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica

La Direttiva 2001/42/CE introduce un regime di preventiva valutazione ambientale in fase di pianificazione e programmazione. Essa ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La valutazione ambientale strategica (VAS) è obbligatoria per i piani e i programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. n. 152/2006 (parte seconda) "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, costituisce attualmente il recepimento e l'attuazione in **Italia** della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

La **Regione Piemonte** in riferimento a quanto disposto dal decreto nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"), con la D.G.R 12-8931 del 9/06/2008, ha emanato un atto di indirizzo e coordinamento in materia di VAS, al fine di garantire una corretta e omogenea applicazione della normativa sul territorio regionale.

Successivamente con D.G.R n. 25-2977 del 29 Febbraio 2016, la Regione ha definito le specifiche disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

Regione Lombardia ha introdotto la VAS dei Piani e Programmi con l'art. 4 della legge regionale n. 12 del 2005, "Legge per il governo del territorio", a cui è seguita la delibera del Consiglio regionale n. 351 del 2007 di approvazione degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS).

La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 12 del 2005, mediante successive deliberazioni, ha disciplinato e regolamentato la procedura di VAS di Piani e Programmi.

Con la D.G.R n. 761 del 10 novembre 2010 sono stati approvati i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS relativi al modello generale (Allegato 1) e di determinati Piani e Programmi (Allegati 1a - 1s), confermando gli Allegati 2 e 4 approvati con D.G.R n. 6420 del 2007 e gli Allegati 3 e 5 approvati con D.G.R n. 10971 del 2009.

La D.G.R. n. 761 del 2010 è stata ulteriormente integrata dalle seguenti delibere:

- la D.G.RD.G.R n. 3836 del 2012 ha approvato il modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS delle varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (Allegato 1u) del Piano di Governo del Territorio
- la D.G.RD.G.R n. 6707 del 2017 ha approvato i modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS dei Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di livello interregionale (Allegati 1pA, 1pB, 1pC).
- la D.G.RD.G.R n. 3095 del 2024 ha approvato il nuovo modello metodologico procedurale del Piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali e relative valutazioni ambientali (VAS e VINCA), abrogando il modello 1d.

Con il decreto n. 13071 del 14 dicembre 2010 è stata approvata la circolare regionale "L'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale".

Con la D.G.RD.G.R n. 2667 del 2019 sono stati approvati i criteri per il coordinamento VAS-VINCA-Verifica di assoggettabilità a VIA negli Accordi di Programma a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale, in attuazione del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione Digitale lombarda.

La **Regione Liguria** ha provveduto a disciplinare la materia con la legge regionale n.32/2012, da ultimo modificata con la legge regionale n.6/2017, che ha ridefinito le competenze e il campo di applicazione.

Con DGR 223 del 28/02/2014 la Regione ha aggiornato le "Indicazioni applicative per la LR n.32/2012 in materia di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi", in sostituzione di quanto già definito dalla precedente DGR n.331 del 28/03/13.

La **Regione Emilia-Romagna** ha sostanzialmente anticipato la Direttiva europea sulla VAS con l'art. 5 della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le altre innovazioni, la "valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (Val.S.A.T.), integrata nell'ambito del processo di formazione del piano stesso, come elemento costitutivo del piano approvato e un monitoraggio dell'attuazione del piano e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali. Con la L.R.



9/2008 (in attuazione del D. Lgs. 152/06 e del D. Lgs 4/08) la Regione ha individuato le autorità competenti e completato l'ambito di applicazione della VAS a tutti i piani e programmi previsti nella disciplina europea e regionale.

La Regione con la Circolare PG n.269360 del 12/11/2008 ha fornito alle amministrazioni pubbliche prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 9/2008 che rappresentano i riferimenti normativi per la valutazione ambientale strategica. In particolare, nella Circolare vengono illustrati i principi generali della procedura di VAS e sono fornite indicazioni relativamente alla valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, secondo quanto specificato dalla L.R. 9/2008, con la definizione dell'autorità competente per la valutazione dei piani regionali, della pianificazione di bacino, provinciale e comunale e le modalità procedurali con le quali deve essere espressa la verifica di assoggettabilità o valutazione ambientale dei piani.

La Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ("Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni") ha riformato il sistema di governo territoriale regionale. Tale riforma ha spostato le competenze al rilascio delle autorizzazioni ambientali dalle province ad ARPAE. Per quanto riguarda le Valutazioni ambientali dei piani urbanistici comunali, queste restano in capo alle province che possono avvalersi, per l'istruttoria, di ARPAE. Con DGR 1795 del 31/10/2016 è stata approvata la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015".

Con legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" è stata abrogata la L.R. 20/2000. In merito al tema della sostenibilità ambientale e territoriale dei piani la LR 24/2017 conferma i principi di integrazione procedurale, di non duplicazione delle valutazioni, di coinvolgimenti dei cittadini e soggetti con competenze ambientali, del processo di Valutazione ambientale, già presente nella normativa previgente.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, con DGR 2720/2008 ha individuato i soggetti competenti in materia di VAS. Con LR 12/2009 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.) la Regione adegua alla disciplina europea e nazionale la propria normativa sulla valutazione ambientale introducendo la valutazione ambientale strategica (VAS) e modificando la procedura di valutazione di impatto ambientale.

In **Regione Veneto**, la D.G.R. 2988 dell'1-10-2004, la D.G.R. 3262 del 24-10-2006 e la D.G.R. 3752 del 5-12-2006, recano indirizzi operativi sulla valutazione ambientale strategica, modulati sulla Direttiva 2001/42/CE.

La normativa di riferimento per la VAS è la seguente:

- LR 11/2004
- D.G.R. 2988 dell'1 ottobre 2004
- D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006 D.G.R. 3752 del 5 dicembre 2006
- D.G.R. 2649 del 7 agosto 2007
- Legge Regionale 26 giugno 2008, n.4
- D.G.R. 791 del 31 marzo 2009
- ART. 40 Legge finanziaria 2012 (LR 13/2012 pubblicata sul BUR n.28 del 10.04.12)
- D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 - Presa d'atto del parere n.84 del 3 agosto 2012 della Commissione VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI"



- D.G.R 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n.24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS".
- D.G.R 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."
- D.G.R 23 del 21 gennaio 2014 ad oggetto "Disposizione in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"
- D.G.R 1222 del 26 luglio 2016 ad oggetto "Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla composizione della Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"
- D.G.R 1366 del 18 settembre 2018 ad oggetto "Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione/CR n. 74 del 6 luglio 2018"
- Legge Regionale 25 luglio 2019, n. 29, art. 2
- D.G.R 61 del 21 gennaio 2020: "Scheda per la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di piani o programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi, ai sensi della L.R. 11/2004, art. 4, comma 4 bis. Deliberazione di Giunta Regionale n. 116/CR del 29.10.19. Approvazione".

In **Provincia Autonoma di Trento** per questa direttiva occorre fare riferimento al Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/ Leg: "Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10".

Tale decreto costituisce il regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recante "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia". Inoltre, la legge urbanistica provinciale di data 4 marzo 2008, n. 1, recante "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" ha introdotto con l'art. 6 l'autovalutazione dei piani. Nel processo di autovalutazione la VAS viene condotta direttamente dal soggetto deputato all'adozione del piano o del programma e viene costruita insieme allo stesso come elemento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione.

2.2.9. Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche

La Direttiva 2008/98/CE ha abrogato la precedente direttiva 2006/12/CE e stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Obiettivo della Direttiva 2008/98/CE è proteggere l'ambiente e la salute umana attraverso: la riduzione degli impatti negativi derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti e attraverso un minore e più efficace utilizzo delle risorse.



Nella Direttiva 2008/98/CE l'Unione Europea chiede a tutti gli Stati Membri di gestire i propri rifiuti attraverso questa gerarchia di azioni:

- prevenire la produzione dei rifiuti a monte,
- preparare i rifiuti per il riutilizzo,
- riciclare i rifiuti per ottenere nuovi prodotti,
- recuperare i rifiuti in altro modo utile (ad esempio per produrre energia),
- smaltire i rifiuti (ad esempio in discarica).

Lo smaltimento dei rifiuti è considerato, quindi, solo l'ultima opzione per la gestione dei rifiuti, da prendere in considerazione solo se, nell'ordine, non si è riusciti a prevenirne la produzione o a trovare un modo efficace per riutilizzarli, riciclarli o recuperarli.

Agli Stati Membri è richiesto di attivarsi per fare in modo che, entro il 2020, il 50% dei rifiuti domestici o simili (come carta, plastica, vetro, metalli) venga riciclato o riutilizzato per ottenere nuovi prodotti.

La Direttiva n. 2015/1127 del 10-7-2015 sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE; altre modifiche sono successivamente subentrate in attuazione del Regolamento (UE) n. 997/2017 del Consiglio dell'8 giugno 2017 che ha modificato l'allegato III della Direttiva per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico" e, successivamente, in attuazione alla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento e del Consiglio Europeo, ha modificato sostanzialmente la direttiva 2008/98/CE. Infine il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle pile e ai rifiuti di pile, ha modificato l'articolo 8a della direttiva 2008/98/CE.

La Direttiva 1999/31/CEE relativa alle discariche di rifiuti mira a ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare sulle acque superficiali, sulle acque freatiche, sul suolo, sull'atmosfera e sulla salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti. Inoltre, la stessa direttiva prevede una progressiva riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica.

Quest'ultima Direttiva è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2018/850 tesa a fornire le basi alla transizione dell'UE verso un'economia circolare.

A tal riguardo la Direttiva (UE) 2018/850 :

- introduce restrizioni al collocamento in discarica dal 2030 di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro materiale o energia;
- mira a limitare la quota di rifiuti urbani collocati in discarica al 10% entro il 2035;
- introduce regole per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi relativi ai rifiuti urbani e impone agli Stati membri di mettere in atto un efficace sistema di controllo della qualità e tracciabilità per i rifiuti urbani collocati in discarica;
- richiede che la Commissione europea con l'Agenzia europea dell'ambiente, tre anni prima di ciascuna scadenza, rediga una segnalazione preventiva per identificare le lacune nel raggiungimento degli obiettivi e raccomandare le azioni da intraprendere;
- consente agli Stati membri di utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti introdotta dalla direttiva 2008/98/CE.

La Direttiva di modifica (UE) 2018/851 doveva diventare legge nei paesi dell'Unione entro il 5 luglio 2020.



Recepimento ed attuazione delle Direttive in Italia

Il D.Lgs. 3-12-2010, n. 205, “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” ha recepito la direttiva 2008/98/CE, andando a modificare alcuni articoli del Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”. Pertanto, **in Italia**, la principale fonte normativa sulla gestione dei rifiuti è di fatto il D.Lgs. 152/06 che, alla parte quarta, disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.

In particolare, all’interno della parte quarta del D.Lgs. 152/06:

- il Titolo I, avente per oggetto la gestione dei rifiuti, individua disposizioni di carattere generale (capo I), competenze (capo II), detta prescrizioni sul servizio di gestione integrata dei rifiuti (capo III), disciplina il regime delle autorizzazioni e delle prescrizioni (capo IV), regola le procedure semplificate (capo V);
- il Titolo II disciplina la gestione degli imballaggi;
- il Titolo III disciplina la gestione di particolari categorie di rifiuti;
- il Titolo IV reca disposizioni sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- il Titolo V riguarda norme sulla bonifica dei siti contaminati;
- il Titolo VI è dedicato al sistema sanzionatorio ed alle disposizioni transitorie e finali.

La Direttiva discariche (1999/31/CEE) è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Il suddetto decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure ed orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, nonché sull’ambiente globale. In merito alla riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica, il decreto legislativo 36/2003 fissa le quantità massime di rifiuti urbani biodegradabili conferibili in discarica entro il 2018, prevede che possa essere conferito in discarica solo il rifiuto trattato (salvo specifiche esclusioni).

Infine, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recepisce le Direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852, apportando modifiche sostanziali alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, in materia di produzione e gestione di rifiuti.

Recepimento ed attuazione delle Direttive nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **distretto idrografico del Po**, il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI), agli artt. 29 e 30 delle Norme di Attuazione, vietano nelle aree incluse nelle Fasce Fluviali A e B la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l’ampliamento di quelli esistenti. Tali disposizioni vietano inoltre, il rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, per le quali è consentita la sola prosecuzione delle attività in corso ed autorizzate alla data di entrata in vigore del Piano (approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2001) limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Per i soli impianti a tecnologia complessa e per le discariche non completate è prevista la possibilità di procedere al rinnovo dell’autorizzazione fino al termine della vita tecnica dei primi e all’esaurimento della capacità residua per le seconde, subordinatamente alla realizzazione di uno studio di compatibilità, volto ad accertare le condizioni di pericolosità idraulica dei siti e la relativa vulnerabilità ambientale degli impianti, redatta secondo la Direttiva “Riduzione del Rischio Idraulico degli Impianti di Trattamento delle Acque Reflue e delle Operazioni di Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Ubicati nelle Fasce Fluviali A e B e nelle



Aree in Dissesto Idrogeologico EE, ED e EB”, emanata dall’Autorità di bacino del Po, ai sensi dell’art. 38 bis delle NdA del PAI.

Con il DPCM 22 febbraio 2018 è stata approvata la Variante al PAI con l’integrazione alle Norme di Attuazione consistenti nell’introduzione del Titolo V Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA. Tra gli articoli introdotti, vi è l’art. 61 *Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate da alluvioni*. Tale articolo, prevede al comma 1 che i proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, con potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, comprensivi degli impianti di trattamento e trasformazione degli inerti, e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare predispongono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi dell’art. 38bis delle NA del PAI, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni. Lo stesso articolo 61 prevede poi al comma 2 che gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti e i potenziali danni sull’ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.

In **Regione Piemonte** la gestione dei rifiuti è disciplinata dalla legge regionale n. 1/2018 che regola il governo della gestione dei rifiuti semplificando la disciplina di alcune materie in precedenza previste da più leggi, andando pertanto ad omogeneizzare il quadro normativo regionale.

La legge regionale n. 1/2018 assume come proprio il principio dell’economia circolare che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo un risparmio di nuove risorse. Disciplina gli strumenti di pianificazione regionale, l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa di settore nazionale (d.lgs. 152/06), l’organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, il sistema sanzionatorio in materia di produzione rifiuti e del succitato tributo speciale.

Con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione ed il Piano di monitoraggio ambientale e la Dichiarazione di sintesi (documenti di accompagnamento del Piano). Il piano di gestione dei rifiuti è uno strumento di pianificazione con ambiziosi obiettivi in termini di sostenibilità e promozione di una cultura ambientale improntata alla riduzione dei rifiuti, al riuso di beni a fine vita e al riciclaggio. Con deliberazione n. 253-2215 del 16 gennaio 2018 il Consiglio Regionale ha approvato, inoltre, il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali.

Con deliberazione n. 124-7279 del 1 marzo 2016 il Consiglio Regionale ha approvato, altresì, il Piano Regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Piano Regionale Amianto) per gli anni 2016-2020. Il Piano Regionale Amianto esamina le problematiche di natura sanitaria e ambientale, delineando obiettivi e strategie operative da perseguire su più fronti, tra i quali la mappatura dei siti con presenza di amianto di origine naturale ed antropica, la bonifica dei siti con amianto in matrice friabile e compatta e dei siti di interesse nazionale, le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle bonifiche, indicazioni di carattere geologico per la progettazione di opere in aree con presenza naturale di amianto.

Infine, in materia di bonifica dei siti contaminati, con la L.R. 42/2000 è stato approvato il Piano di bonifica delle aree contaminate e sono state definite le competenze della Regione, delle Province, dei Comuni e di Arpa. L’art. 43 della L.R. 9/2007 ha confermato, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, l’assetto normativo stabilito dalla citata L.R. 42/2000.

In **Regione Lombardia** la gestione dei rifiuti è disciplinata oltre che dal d.lgs 152/2006, dal Titolo II della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.

L’art. 19, comma 3, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 stabilisce che la “pianificazione regionale” è costituita da un Atto di indirizzi (approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta) e dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (approvato dalla Giunta), con il quale vengono



individuati tempi e azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'Atto di Indirizzi. La pianificazione è sottoposta ad aggiornamento almeno ogni sei anni.

Regione Lombardia, a seguito delle rilevanti novità introdotte con la Direttiva 2008/98/CE e le conseguenti modifiche al d.lgs. n.152/06, con D.G.R D.G.Rn. 1990 del 20 giugno 2014 ha aggiornato il proprio programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

A sensi del D.lgs 152/2006 art. 199, comma 3, lettera l), con il programma regionale di gestione dei rifiuti sono stati definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Capitolo 14 del P.R.G.R. e Appendice n. 1 alle NTA). Le Province e la Città Metropolitana di Milano individuano le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis della l.r. n. 26/2003 e in conformità con le previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del D.lgs 152/2006.

Dal punto di vista legislativo, si segnalano di seguito le principali evoluzioni alla scala regionale dal momento dell'approvazione del PRGR Lombardia in merito alla gestione del ciclo dei rifiuti ed all'ecotassa, elemento chiave per il raggiungimento dell'obiettivo di PRGR di azzeramento del RUR conferito in discarica:

- Con D.G.R n 4544 del 10/12/2015 sono state approvate le "Linee Guida per la costruzione di un capitolato per l'affidamento dei servizi d'igiene urbana quale strumento attuativo del PRGR".
- Con D.G.R n 5105 del 29/04/2016 sono state approvate le "Linee guida per la stesura di Regolamenti comunali di gestione dei Rifiuti Urbani e assimilazione rifiuti speciali".
- Con l.r. 26 maggio 2016, n. 14 (Legge di Semplificazione 2016) sono stati introdotti alcuni correttivi di immediata applicazione alla legge 10/2003, di conseguenza a quanto disposto dal collegato ambientale (legge 221/2015, art. 34) in materia di ecotassa.
- Con l.r. n. 22 dell'8/8/2016 "Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali" sono state introdotte alcune modifiche in materia di ecotassa anche con innalzamento delle aliquote.
- Con D.G.RD.G.R n. 7860 del 12 febbraio 2018 sono state aggiornate le norme tecniche di attuazione del Programma Regionale Gestione Rifiuti recependo le disposizioni dei nuovi "Programma di Tutela e uso delle Acque (PTUA)" e "Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)", oltre che altre norme intervenute.
- Con l.r. 10 agosto 2018, n. 12 "Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali" è stata data attuazione alla modifica apportata dalla legge 205/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020." all'art. 3 della legge 495/1995. Una quota del gettito dell'ecotassa viene destinato ai Comuni dove sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto. Inoltre, in recepimento dei contenuti dell'art. 205 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dalla l. 221/2015, l'ecotassa dovuta dai Comuni per il conferimento in discarica dei rifiuti viene incrementata o ridotta in funzione dei livelli di raccolta differenziata, inferiori o superiori rispetto a quelli previsti dalla norma nazionale pari al 65%.

Con cadenza biennale è stato effettuato il monitoraggio di P.R.G.R. e P.R.B. I due monitoraggi biennali effettuati hanno evidenziato buon andamento di tutti gli indicatori relativi alla produzione di rifiuti, raccolta differenziata e recupero di materia ed energia, in linea con lo scenario stimato nel Programma.

Infine con delibera di Giunta regionale n° 6408 del 23/05/2022 è stato approvato l'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinare (PRB). Il Programma concorre all'attuazione delle strategie comunitarie di sviluppo sostenibile, oltre a rappresentare lo strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. L'aggiornamento del PRGR/PRB è stato basato sulle indicazioni contenute nell' Atto di Indirizzi approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia con d.c.r. n° 980/2020 che contiene gli indirizzi e gli obiettivi che devono trovare esplicitazione nel Programma,



soprattutto rispetto a quelli che sono i principi dell'Economia Circolare dettati dall'Unione Europea. L'obiettivo sostanziale della Circular Economy è di ridurre il prelievo di risorse naturali, aumentare l'efficienza nell'uso delle risorse e, più in generale, rendere più competitivo e sostenibile lo sviluppo economico del sistema.

L'aggiornamento del Programma dei Rifiuti è stato pertanto effettuato in maniera allineata alle Direttive di cui al "Pacchetto per l'Economia Circolare".

In **Regione Liguria** la gestione dei rifiuti è disciplinata dalle seguenti norme regionali:

- Legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", e ss. mm. ed. ii. - Capo III "Gestione rifiuti";
- Legge regionale 24 gennaio 2014, "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed alla gestione integrata dei rifiuti", e ss. mm. ed. ii., che tra le altre cose prevede l'Ambito regionale unico, in capo alla Regione ma articolato in aree territoriali omogenee, con l'obiettivo di rilanciare la raccolta differenziata e rendere efficiente il sistema di raccolta.

Di notevole rilevanza anche la LR n. 20 del 01/12/2015 "Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio" che mantiene l'obiettivo (minimo) del 65% di differenziata, a cui aggiunge l'obiettivo di riciclaggio (Indice di recupero dei materiali fissato al 45% per il 2016 e al 65% al 2016), il cui mancato raggiungimento da parte dei Comuni comporta l'applicazione del costo aggiuntivo di 25 € per ogni tonnellata eccedente il limite conferita in discarica.

Per quanto riguarda le bonifiche Regione Liguria, con la Legge Regionale 10/2009 "Norme in materia di bonifiche di siti contaminati" e ss. mm. ed. ii., con particolare riferimento alle L.R. 22/2009 e L.R. 33/09, ha dato attuazione al D.Lgs. 152/2006.

Con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare in merito a rifiuti urbani, rifiuti speciali e operazioni di bonifica nell'arco dei prossimi sei anni, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.

In coerenza alla gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, primo obiettivo del piano regionale è quello di promuovere una riduzione dei rifiuti prodotti, cui segue l'obiettivo di incrementare il riciclaggio e recupero grazie a sistemi più efficaci di intercettazione dei rifiuti differenziati. Dal punto di vista impiantistico, coerentemente agli indirizzi europei, il piano regionale prevede la sostituzione delle discariche con sistemi di trattamento che consentano di recuperare materia e/o energia. Particolare attenzione è posta alla frazione umida, per cui il piano promuove principalmente l'utilizzo di processi flessibili di gestione anaerobica.

Di particolare importanza è naturalmente la governance del ciclo dei rifiuti: il PGR lavora per favorire il processo di concentrazione - di enti locali e gestori - e quindi superare le criticità dovute alla frammentazione.

Il Piano affronta anche i temi di rifiuti speciali e sulle bonifiche e parte dalla situazione attuale per proporre soluzioni concrete, grazie anche a un accresciuto patrimonio di informazioni tecniche.

Alla conclusione di un complesso e integrato processo di pianificazione d'area provinciale e metropolitana e relativa VAS, in data 6 agosto 2018, il Comitato d'Ambito regionale, composto da Regione, Città Metropolitana e Province, ha approvato il Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti, documento che costituisce ora il riferimento strategico per l'impiantistica e l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani

Con DGR n. 1208/2016 Regione ha inoltre aggiornato e specificato le caratteristiche che devono avere i rifiuti urbani dopo il trattamento per consentirne l'abbancamento in discarica in conformità alle



disposizioni della normativa nazionale e preso atto delle linee guida ISPRA in merito alle attività di trattamento.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta legifera e pianifica le proprie azioni in linea con le direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (DGR 3188/XI/2003 e s.m.i.) concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile

Il 16 dicembre 2015, con deliberazione n. 1653/XIV del Consiglio regionale, è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

In Regione Emilia-Romagna, le normative principali in materia di rifiuti sono ovviamente in linea con le principali disposizioni europee, nonché con la legislazione italiana di riferimento contenuta nel D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Importante risulta la L.R. 23 del 2011, "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche in materia di servizio idrico e gestione rifiuti previste dal D.Lgs 152/06. Con la L.R. 13 del 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" sono state definite le modalità inerenti all'esercizio delle funzioni in materia di ambiente ed energia della Regione, svolte mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

Fondamentale poi è la L.R. 16 del 2015 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)" con la quale la Regione ha fatto propri i principi dell'Economia Circolare, in linea a quanto previsto dalla gerarchia europea per la gestione dei rifiuti e spostando l'attenzione dalla parte terminale della filiera a quella a monte della filiera stessa.

In attuazione poi dell'art. 199 del D.Lgs 152/06, la Regione predispone e adotta il Piano Regionale di Gestione Rifiuti. Tale piano deve essere coordinato con gli altri strumenti di pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa. L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, a conclusione del relativo iter, con deliberazione n. 87 del 12/07/2022) ha approvato il (nuovo) Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027, entrato in vigore dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022.

In **Regione Veneto**, la normativa di riferimento in materia di gestione rifiuti è rappresentata dalla Legge Regionale del 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni. Con Legge Regionale del 31 dicembre 2012, n. 52, inoltre, sono state emanate le nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La Deliberazione della Giunta n. 2166 dell'11 luglio 2006 costituisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. 152/2006, per la parte IV, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati e per la parte V, relativamente alle emissioni in atmosfera. In materia di bonifica di siti inquinati, la Deliberazione della Giunta n. 4067 del 30.12.2008 istituisce, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. 152/06 l'Anagrafe dei Siti da Bonificare comprendente tutto il territorio regionale.

Nel tempo la Giunta regionale ha emanato una serie di indirizzi tecnici con riferimento a specifiche tematiche in materia di gestione di rifiuti. Si riportano di seguito i principali provvedimenti oggi vigenti:

- DGRV n. 1773 del 28.08.2012 e DGRV n. 1060 del 24.06.2014, modificata con DGRV n. 439 del 10.04.2018, concernenti le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione e per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero di tali rifiuti;
- DGRV n. 1360 del 30.07.2013 recante "Criteri ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, nonché per il rilascio delle deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma";



- DGRV n. 445 del 06.04.2017 recante “Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione regionale di settore”
- DGRV n. 119 del 07.02.2018 recante “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti”
- DGRV n. 1233 del 20.08.2019 recante “Linee di indirizzo in materia di autorizzazione di impianti per la produzione di biometano da rifiuti”

Infine, va evidenziato che con Delibera del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 è stato approvato il “Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” che definisce gli indirizzi e gli obiettivi regionali in materia di rifiuti e bonifiche.

In **Provincia di Trento** la normativa di riferimento in materia di gestione dei rifiuti e di bonifiche è costituita dalla Parte Terza del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg e ss.mm. che approva il Testo unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. A questa normativa si affiancano la Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, che disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti, ed il Decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg che detta le disposizioni regolamentari relative alle discariche ovvero le disposizioni per l'applicazione sul territorio provinciale della disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 36/2003.

Per quanto riguarda le bonifiche dei siti contaminati sono stati dati indirizzi per la corretta applicazione del D.lgs. 152/2006 con varie deliberazioni della Giunta provinciale: deliberazione della Giunta provinciale n. 133 del 3 febbraio 2012 - approvazione delle linee guida per la caratterizzazione dei siti contaminati; deliberazione della Giunta provinciale n. 1666 del 3 luglio 2009 - Macroaree interessate da fenomeni naturali; deliberazione della Giunta provinciale n. 2087 del 10 settembre 2010 - Protocollo operativo per il riconoscimento dei fondi naturali; deliberazione della Giunta provinciale n. 4 del 11 gennaio 2013- criteri di priorità per la bonifica e il monitoraggio di ex discariche. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2295 del 30 dicembre 2020, è stato approvato il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti – stralcio dei rifiuti speciali, mentre con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022 e n. 1528 del 18 agosto 2023, è stato approvato il 5° aggiornamento del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti – stralcio dei rifiuti urbani ed il relativo Addendum.

2.2.10. Direttiva (UE) 2024/1203 in materia di tutela penale dell'ambiente

La Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, **sostituisce** le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, stabilendo norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale.

Centrale in questa materia è il concetto di “**ecosistema**”, definito come il complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie. Inoltre, secondo la direttiva, un ecosistema dovrebbe comprendere anche i **servizi ecosistemici**, attraverso i quali un ecosistema contribuisce direttamente o indirettamente al benessere umano, e le funzioni ecosistemiche, che si riferiscono ai processi naturali di un ecosistema.

Premesso che determinate condotte devono costituire reato nel caso siano illecite, si precisa fin da subito che una condotta è **illecita** anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali.

Gli Stati membri devono innanzitutto provvedere affinché talune condotte, se compiute **intenzionalmente**, costituiscano reato. Di seguito, in sintesi, le materie:

- radiazioni ionizzanti;



- sostanze chimiche, prodotti fitosanitari, biocidi, inquinanti organici persistenti;
- mercurio;
- valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti;
- rifiuti;
- riciclaggio di navi;
- scarico di sostanze inquinanti effettuato da navi;
- sostanze pericolose ed emissioni industriali;
- operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
- materiale radioattivo o sostanze radioattive;
- estrazione di acque;
- flora e fauna selvatiche;
- materie prime o prodotti pertinenti;
- siti protetti;
- specie esotiche invasive;
- sostanze che riducono lo strato di ozono;
- gas fluorurati a effetto serra.

Costituiscono, in particolare, **reati qualificati** qualsiasi condotta che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, o che disturbano le specie animali indicate nell'allegato II, lettera a), della direttiva 92/43/CEE, se tali azioni comportano un deterioramento o una perturbazione significativi. In aggiunta, sono considerati reati qualificati qualsiasi comportamento che causi danni estesi, rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque. Tra questi, si annovera l'estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quando tale attività provoca o può provocare danni significativi allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali, o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei.

Inoltre, alcune condotte illecite devono costituire reato se poste in essere quanto meno per **grave negligenza**.

Infine, nel valutare se:

- il **danno** (o il danno probabile) sia **rilevante**, bisogna tener conto delle condizioni originarie dell'ambiente colpito, della durata del danno, della sua portata e della sua reversibilità;
- una condotta **possa provocare** danni alla qualità dell'aria o del suolo o alla qualità o allo stato delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, si deve tener conto di uno o più dei seguenti elementi: la condotta riguarda un'attività che è ritenuta rischiosa o pericolosa per l'ambiente o per la salute umana, e richiede un'autorizzazione che non è stata ottenuta o rispettata; in quale misura è superato un valore; se il materiale o la sostanza è classificato come pericoloso o altrimenti elencato come nocivo per l'ambiente o la salute umana;
- la **quantità** sia **trascurabile** o meno, occorre tener conto di uno o più dei seguenti elementi: il numero di elementi interessati; in quale misura è superato un valore; lo stato di conservazione della specie animale o vegetale in questione; il costo di ripristino dell'ambiente, laddove sia possibile valutare tale costo.

Gli Stati Membri hanno fino al 31 maggio 2026 per il recepimento di tale direttiva e fino al 21 maggio 2027 per la definizione di una strategia nazionale in materia di contrasto dei reati ambientali.



2.2.11. Direttiva 2013/39/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

La Direttiva 2013/39/CE modifica le Direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque gli standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della Direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE. Tale direttiva richiede agli Stati membri di attuare le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.

La Direttiva modifica e abroga le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica l'Allegato X della Direttiva 2000/60/CE, che è pertanto sostituito dal testo di cui all'Allegato II della Direttiva 2008/105/CE.

Al fine di verificare l'osservanza degli obiettivi di riduzione o di arresto, richiede altresì agli Stati membri di istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie relativi a ciascun distretto idrografico.

Per l'istituzione di un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della Direttiva 2008/105/CE il riferimento è la Decisione 20 marzo 2015, n. 2015/495.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

In **Italia**, la Direttiva 2008/105/CE è stata recepita con D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 come modifica al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La Direttiva 2013/39/CE è stata recepita con D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 "Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque".

Il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, in vigore dall'11 novembre 2015, modifica alcune parti del D.Lgs. n. 152/2006, aggiungendo 12 nuove sostanze inquinanti alle 33 sostanze c.d. "prioritarie" già individuate per la loro pericolosità. L'obiettivo è di raggiungere il buono stato chimico delle acque entro il 2021 per le 33 sostanze già individuate in precedenza ed entro il 2027 per le 12 nuove sostanze (prodotti fitosanitari, biocidi, sostanze chimiche industriali, sottoprodotti della combustione). In tale contesto, al fine di raggiungere il buono stato chimico, le Regioni sono chiamate ad applicare per le sostanze dell'elenco di priorità, gli standard di qualità ambientale di cui alla tabella 1/A dell'Allegato I alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e sono tenute alla compilazione dell'Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di cui all'art. 78-ter del D.Lgs. 152/2006.

Recepimento ed attuazione della Direttiva nel distretto idrografico del Po ed a scala regionale

Nel **bacino del Po** è stato compilato nel 2014 il primo Inventario del Distretto idrografico del fiume Po ai sensi dell'art. 78-ter del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. Le informazioni inserite nei format sono state preparate da ISPRA e compilate dalle Regioni del distretto padano, dalla Provincia Autonoma di Trento e dal sistema delle Agenzie Ambientali di competenza.

Le scelte metodologiche concordate a livello distrettuale, in accordo anche con il MATTM e ISPRA, hanno permesso per la prima volta di ottenere un quadro preliminare sulla contaminazione da sostanze prioritarie in tutto il bacino del fiume Po. Il quadro fornito degli esiti raggiunti, seppur incompleto e approssimativo, rappresenta quindi un importante strumento per definire le priorità di intervento che occorre perseguire per ottenere le informazioni utili per la compilazione del prossimo inventario, prevista per il 2019, e per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE.

Con D.G.R n. 28-7253 del 20 luglio 2018 la **Regione Piemonte** ha adottato il Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2018), che è in continuità con la strategia delineata nel PTA 2007

(vigente fino all'approvazione da parte del Consiglio Regionale della revisione del piano) e specifica ed integra, a scala regionale, i contenuti del PdG Po.

Nelle Norme di Piano si prevede che, sino a diversa determinazione si applichino i valori limite di emissione degli scarichi di cui al d.lgs. 152/2006 ed alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 e s.m.i. (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili), e che le province e la Città metropolitana di Torino, ove necessario al fine di conseguire o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, definiscano, in sede di rilascio o rinnovo delle singole autorizzazioni allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 23 giugno 2015, n. 39-1625. Le norme prevedono inoltre che i titolari degli scarichi di acque reflue industriali (scarico >100.000 mc annuo) installino, con oneri a proprio carico, misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico e certifichino periodicamente all'autorità competente al controllo la qualità dei reflui derivanti dal ciclo produttivo a valle dell'impianto di trattamento.

In attuazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ("Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale ...") con D.P.G.R. 6 luglio 2015, è stato emanato il Regolamento regionale n. 5/R per l'adozione del "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale" ovvero il modello telematico sul quale vengono obbligatoriamente presentate le istanze AUA, e, nella fattispecie, le istanze per autorizzazione agli scarichi idrici. Gli allegati al provvedimento contengono le specifiche per l'implementazione del servizio digitale presso ciascun SUAP e l'interoperabilità tra quest'ultimo e il sistema regionale ARADA (Archivio Regionale degli Adempimenti Ambientali), che si intende implementare con informazioni specifiche sull'emissione in ambiente idrico di sostanze pericolose e pericolose prioritarie di cui al D.Lgs. 172/15..

L'aggiornamento del PTA della **Regione Liguria** ha individuato una serie di adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da sorgenti puntuali e diffuse che compromettono potenzialmente la qualità dei corpi idrici e conseguentemente il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità per le acque previsti dalla Direttiva Acque.

Il PTA della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha indicato le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalle norme già vigenti, con particolare attenzione all'individuazione delle sostanze prioritarie e di altre sostanze, oggetto di specifico monitoraggio da parte dell'ARPA VdA all'interno del monitoraggio annuale della qualità dei corpi idrici.

Regione Lombardia col r.r. 6/2019 ha introdotto alcune specifiche disposizioni tese a dare indirizzi per il monitoraggio negli scarichi di acque reflue urbane delle sostanze prioritarie e di altre sostanze che concorrono al fallimento degli obiettivi di qualità. In particolare, è previsto che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dispongano il monitoraggio negli scarichi delle sostanze rilevate dai monitoraggi ARPA nei corpi idrici recettori dei medesimi scarichi in concentrazioni superiori agli SQA previsti dal d.lgs. 152/2006.

In **Regione Emilia-Romagna** i riferimenti legislativi sono:

- la DGR 1053/03, che fornisce gli indirizzi concernenti l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nonché della legge regionale 24 marzo 2000 n. 22 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";
- le Norme del PTA della Regione Emilia-Romagna;
- la Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 152/99) DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

La Regione Emilia-Romagna ha partecipato, con le altre Regioni del Distretto padano, alla definizione delle metodologie ed alla raccolta dei dati per la compilazione dell'inventario degli scarichi ed emissioni di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie e partecipa, assieme alle altre Regioni italiane al monitoraggio, coordinato da ISPRA, delle sostanze emergenti appartenenti alla Watch List.



La **Regione del Veneto** ha inserito, nel Piano di tutela delle Acque, il comma 9 dell'art. 11, con DGR n. 360 del 22/3/2017. "Qualora nel territorio regionale, ed in particolar modo nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all'art. 18 del presente Piano, siano presenti impianti, stabilimenti, siti potenzialmente contaminati o contaminati, che abbiano generato o siano ancora in grado di generare, ovvero generino con continuità accertate situazioni di criticità relative alle acque utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, associate ad effetti sanitari quali un probabile aumento di rischio di contrarre patologie umane e dovute a sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza e loro aggiornamenti, laddove sia stata identificata e sia ancora presente la fonte di pressione che ha generato la suddetta criticità e sia ancora in grado di generarla, la fonte di pressione stessa deve essere rimossa, o delocalizzata in aree meno critiche, nel più breve tempo possibile; in ogni caso gli scarichi e/o le immissioni da essa derivanti, nelle acque superficiali, sul suolo, nelle acque sotterranee o in pubblica fognatura, anche provenienti da necessarie operazioni di bonifica, devono essere opportunamente gestiti, in modo tale da garantire la tutela della salute della popolazione con particolare riferimento al consumo di acqua potabile."

Per quanto riguarda le acque superficiali interne, ARPAV ha appena iniziato a fare qualche campione sul biota e, di conseguenza, non è in grado di fare analisi della tendenza a lungo termine; ARPAV non esegue campioni sul sedimento nel territorio che ricade nel distretto idrografico del fiume Po.

Per quanto riguarda invece le acque marine costiere e di transizione, vengono effettuate analisi sui sedimenti e sul biota, anche se poi si classifica con la matrice acqua.

In **Provincia di Trento** l'aggiornamento del PTA avvenuto nel 2015 ha indicato le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalle norme già vigenti, con particolare attenzione alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da sorgenti puntuali e diffuse presenti sul territorio e oggetto di specifico monitoraggio da parte di APPA all'interno del monitoraggio annuale della qualità dei corpi idrici.

In particolare per il principio attivo Chlorpyrifos, presente in tab 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/06, è stata messa a punto una strategia per non impiegarlo in agricoltura mediante la DGP 736 del 12/05/17 "Attuazione delle misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"- deliberazione della Giunta provinciale n. 369 di data 9 marzo 2015" e i conseguenti accordi di programma DGP 1488 del 31/08/15 "Approvazione dello schema di accordo di programma per l'attuazione delle misure per il miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici con impatti da fitofarmaci utilizzati in agricoltura. Art. 8 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque", DGP 2326 del 28/12/17 "Accordo di programma fra Provincia autonoma di Trento e Consorzio Vini del Trentino per l'attuazione delle misure per il miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici con impatti da fitofarmaci utilizzati in agricoltura. Art. 8 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque".

Il Piano di tutela delle acque è attualmente in fase di aggiornamento e sono in via di definizione le misure di riduzione dei casi di inquinamento dovuti a superamenti di sostanze prioritarie e pericolose prioritarie che, alla luce della classificazione aggiornata con i dati di monitoraggio del sessennio 2014-19, compromettono lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

2.2.12. Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino

La Direttiva 2008/56/CE (nota come Direttiva Quadro per la Strategia Marina) promuove l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e ha l'intento di "costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea".

La Direttiva 2008/56/CE è stata successivamente modificata dalla Direttiva (UE) 2017/845 per quanto riguarda gli elenchi indicativi degli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino.



La Direttiva pone l'anno 2020 quale termine entro cui gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, preservarne la qualità, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi delle zone danneggiate.

Recepimento ed attuazione della Direttiva in Italia

Il D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190, così come modificato dall'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 116, ha recepito la Direttiva 2008/56/CE, individuando le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni (Mar Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico e Mar Ionio - Mar Mediterraneo centrale). Il D. Lgs. 190/2010 ha designato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MiTE) per esercitare la funzione di Autorità Competente per il coordinamento delle attività previste dal decreto stesso, avvalendosi di un apposito Comitato Tecnico al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali competenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla citata direttiva, incluso un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Ha fatto seguito una serie di decreti attuativi:

- il decreto del MATTM del 17 ottobre 2014, sono stati determinati i requisiti del buono stato ambientale (GES) per le acque marine e definiti i traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato ambientale;
- il decreto del MATTM del 11 febbraio 2015, ha determinato gli indicatori associati ai traguardi ambientali e i programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione dello stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 190/2010;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2017 ha approvato il Programma di misure finalizzato a conseguire o mantenere un buono stato ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.

In data 18 dicembre 2014 il MATTM ha stipulato con le Regioni costiere un Accordo quadro ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, per l'attuazione dell'art. 11 "Programmi di Monitoraggio" del D.Lgs. 190/2010 di recepimento della direttiva 2008/56/CE, con scadenza il 31 dicembre 2017. Successivamente al citato Accordo quadro con le Regioni, il MATTM ha provveduto a stipulare appositi atti convenzionali con le Arpa Liguria, Calabria ed Emilia-Romagna, individuate rispettivamente come capofila delle sottoregioni Mar Mediterraneo occidentale, Mar Mediterraneo centrale – Mar Ionio, Mare Adriatico, per l'attuazione delle attività di monitoraggio così come definite nell'Accordo stesso, con scadenza il 31 dicembre 2017.

Per il secondo ciclo di attuazione della Strategia Marina, nel corso del 2023 l'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia della Regione Emilia-Romagna (ARPAE) è stata riconfermata come capofila della Sottoregione Mare Adriatico (dalle ARPA delle Regioni Puglia, Veneto, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Abruzzo) e ha ricevuto mandato per la sottoscrizione dell'Accordo Operativo con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ISPRA, per rinnovare il rapporto di collaborazione di cui al medesimo Accordo del 2021, diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione alle previsioni del D. Lgs. 190/2010, in sinergia e coerenza con le previsioni della Legge n. 132 del 28 giugno 2016.



Piano di Gestione *Acque*

Relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure (Reporting POM 2024)

ART. 15, COMMA 3 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

ALLEGATO 3

AGGIORNAMENTO AL 2024 DEGLI APPROFONDIMENTI SPECIFICI PER LE MISURE
DI BASE ART. 11 (3) *D-E-G-H-I* DELLA DQA



Metadata

Titolo	Piano di Gestione Acque. Relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure (Reporting POM 2024). ART. 15, COMMA 3 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE Allegato 3- AGGIORNAMENTO AL 2024 DEGLI APPROFONDIMENTI SPECIFICI PER LE MISURE DI BASE ART. 11 (3) <i>D-E-G-H-I</i> DELLA DQA
Descrizione	Il presente documento aggiorna, ai fini della relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure, l'Allegato 7.3 all'Elaborato 7 del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 2015 relativo agli approfondimenti specifici per le misure di base art. 11(3) <i>d-e-g-h-i</i> della Direttiva 2000/60/CE.
Data creazione	2018-10-10
Data ultima versione	2024-12-13
Stato	Versione n 2
Creatore	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – Settore tecnico centrale 2
Copertura	Distretto del Po
Fonti	Dati interni e dati forniti dalle Regioni del Distretto e dalla Provincia Autonoma di Trento
Lingua	Italiano
Identificatore	POM2024_PdGPo2021_All73_Elab_7_dic2024Formato docx, pdf
Relazioni	PdGPo2021_Elab_7_ProgrMisure_22dic2021_revDSG
Licenza	Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 
Attribuzione	Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Piano di Gestione Acque. Relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure (Reporting POM 2024). ART. 15, COMMA 3 DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE Allegato 3- AGGIORNAMENTO AL 2024 DEGLI APPROFONDIMENTI SPECIFICI PER LE MISURE DI BASE ART. 11 (3) <i>D-E-G-H-I</i> DELLA DQA, Versione numero 2, 13-12-2024



Indice

1.	Introduzione	1
2.	Approfondimenti specifici per temi di rilevanza europea e per la DQA	2
3.	Approfondimenti per le misure di base art. 11(3) d-e-g-h-i:	4
3.1.	Regione Emilia-Romagna – aggiornamento al 2024	4
3.1.1.	Misure per art. 11(3) d “Protection water abstraction”	4
3.1.2.	Misure per art. 11(3) e “Controls water abstraction”	5
3.1.3.	Misure per art. 11(3) g “Point source discharges”	6
3.1.4.	Misure per art. 11(3) h “Pollutants diffuse”	8
3.1.5.	Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”	12
3.2.	Provincia Autonoma di Trento - aggiornamento al 2024	15
3.2.1.	Misure per art. 11(3) d “Protection water abstraction”	15
3.2.2.	Misure per art. 11(3) e “Controls water abstraction”	17
3.2.3.	Misure per art. 11(3) g “Point source discharges”	19
3.2.4.	Misure per art. 11(3) h “Pollutants diffuse”	22
3.2.5.	Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”	23
3.3.	Regione Piemonte - aggiornamento al 2024	24
3.3.1.	Misure per art. 11(3) d “Protection water abstraction”	24
3.3.2.	Misure per art. 11(3) e “Controls water abstraction”	26
3.3.3.	Misure per art. 11(3) g “Point source discharges”	28
3.3.4.	Misure per art. 11(3) h “Pollutants diffuse”	29
3.3.5.	Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”	31
3.4.	Regione Valle d’Aosta - aggiornamento al 2024	32
3.4.1.	Misure per art. 11(3) d “Protection water abstraction”	32
3.4.2.	Misure per art. 11(3) e “Controls water abstraction”	33
3.4.3.	Misure per art. 11(3) g “Point source discharges”	34
3.4.4.	Misure per art. 11(3) h “Pollutants diffuse”	35
3.4.5.	Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”	44
3.5.	Regione Lombardia - aggiornamento al 2024	44
3.5.1.	Misure per art. 11(3) d “Protection water abstraction”	44
3.5.2.	Misure per art. 11(3) e “Controls water abstraction”	45
3.5.3.	Misure per art. 11(3) g “Point source discharges”	47
3.5.4.	Misure per art. 11(3) h “Pollutants diffuse”	47
3.5.5.	Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”	49
3.6.	Regione Liguria - aggiornamento al 2018	49
3.6.1.	Misure per art. 11(3) d “Protection water abstraction”	49
3.6.2.	Misure per art. 11(3) e “Controls water abstraction”	50
3.6.3.	Misure per art. 11(3) g “Point source discharges”	51
3.6.4.	Misure per art. 11(3) h “Pollutants diffuse”	52
3.6.5.	Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”	53
3.7.	Regione Veneto - aggiornamento al 2018	53
3.7.1.	Misure per art. 11(3) d “Protection water abstraction”	53
3.7.2.	Misure per art. 11(3) e “Controls water abstraction”	55
3.7.3.	Misure per art. 11(3) g “Point source discharges”	56
3.7.4.	Misure per art. 11(3) h “Pollutants diffuse”	59
3.7.5.	Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”	63



1. Introduzione

Il presente documento aggiorna, ai fini della relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure, l'Allegato 7.3 all'Elaborato 7 del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 2021, relativo agli approfondimenti specifici per le misure di base art. 11(3) *d-e-g-h-i* della Direttiva 2000/60/CE.

L'aggiornamento effettuato è riferito alle annualità 2022-2024 e si focalizza principalmente sulla parte distrettuale e regionale. Sono tuttora in corso di completamento le parti che riguardano le Regioni Toscana e Marche, entrate a fare parte del Distretto a seguito delle modifiche introdotte con L.221/2015.

2. Approfondimenti specifici per temi di rilevanza europea e per la DQA

Per il PdG Po è richiesto di fornire ulteriori informazioni sullo stato di attuazione delle misure di base di cui all'**articolo 11.3, paragrafi da b a i**, della DQA, ritenute necessarie per affrontare le priorità di interesse europeo per la DQA.

Gli approfondimenti richiesti per questa tipologia di misure di base sono indicati nel WFD Reporting Guidance e sono riportati nella Tabella che segue, mentre le risposte fornite in proposito per il distretto padano, aggiornate al 2019-2020, sono sintetizzate di seguito.

Tabella 1 Domande mirate relative ad alcune delle misure di base di cui all'art. 11.3 della DQA (Traduzione in IT non ufficiale a cura di Adb Po)

Ulteriori informazioni richieste per le misure di base art.11.3, par. da b a i, della DQA	
versione in EN	versione in IT
For measures under Article 11(3)d for the protection of water abstractions used for the protection of drinking water, include in the description of the measure, if relevant: • <i>General size of the safeguard zones or criteria for their establishment.</i> • <i>Types of bans or restrictions that are in force in safeguard zones (e.g. application of pesticides, fertilisers/manure, building, and industrial activities).</i> • <i>Types of measures which are mandatory in safeguard zones (e.g. buffer strips, planting of trees).</i>	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)d per la protezione delle acque destinate alla produzione di acqua potabile, includere nella descrizione della misura, se rilevante: • <i>Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione</i> • <i>Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia (ad esempio applicazione di pesticidi, fertilizzanti/letame, costruzioni, attività industriali)</i> • <i>Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia (ad esempio fasce tampone, piantumazione di alberi)</i>
For measures under Article 11(3)e for the control of abstractions of freshwater, include in the description of the measures, if relevant: • <i>Existence of a register for all surface and groundwater abstractions.</i> • <i>Existence of a register for all impoundments.</i> • <i>Description of the concessions, authorisations or permit regime for abstractions, including thresholds below which these are not needed.</i> • <i>Obligations for users of different types to use metering devices.</i> • <i>Existence of a register of water consumption by user for all sectors.</i> • <i>Existence of an obligation to review abstractions within a fixed period (e.g. every 5, 10 or more years) or only if required.</i> • <i>Describe whether the authorities are bound by the WFD Environmental Objectives in the concessions, authorisations or permitting process, i.e. if the authorities must or can refuse a permit if it compromises the achievement of the WFD Environmental Objectives in the affected water bodies.</i>	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)e per il controllo dei prelievi di acqua dolce, includere nella descrizione della misura, se rilevante: • <i>Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee.</i> • <i>Esistenza di un catasto per tutti gli invasi</i> • <i>Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali queste non sono necessarie.</i> • <i>Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori</i> • <i>Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori.</i> • <i>Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto.</i> • <i>Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)</i>
For measures under Article 11(3)g for the control of point source discharges liable to cause pollution, include in the description of the measures, if relevant: • <i>The authorisation or permit regime for the control of urban and industrial waste water discharges including if there are thresholds below which an authorisation is not needed, if there are general binding rules, etc.</i>	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)g per il controllo degli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, includere nella descrizione della misura, se rilevante: • <i>Le procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono</i>

Ulteriori informazioni richieste per le misure di base art.11.3, par. da b a l, della DQA	
versione in EN	versione in IT
- Whether the scope of the authorisation or permit regime or the general binding rules includes run-off from urban areas, industrial installations and farm holdings. - Existence of an obligation to review discharge permits within a fixed period (e.g. every 5, 10 or more years) or only if required. - Describe whether the authorities are bound by the WFD Environmental Objectives in the authorisation or permitting process, i.e. if the authorities must or can refuse a permit if it compromises the achievement of the WFD Environmental Objectives in the affected water bodies.	presenti regole vincolanti generali, etc. - Se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole. - Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto - Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)
For measures under Article 11(3)h for the control of diffuse sources liable to cause pollution, include in the description of the measures, if relevant: - Controls or binding requirements at farm level to address diffuse sources of nutrients (Nitrates and/or Phosphates) outside of Nitrate Vulnerable Zones. - Controls or binding requirements at farm level to address diffuse sources of pesticides. - Controls or binding requirements at farm level to address soil erosion and pollution of water bodies with sediment. - Controls or binding requirements at farm level to address diffuse sources of organic pollution and microbial contamination.	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)h per il controllo delle fonti diffuse che possono causare inquinamento, includere nella descrizione della misura, se rilevante: - Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosfati) al di fuori delle Zone Vulnerabili ai Nitrati. - Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi. - Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti. - Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbiologica.
For measures under Article 11(3)i for the control of hydromorphological modifications, include in the description of the measures, if relevant: - Description of the authorisation regime and/or general binding rules for physical modifications of water bodies including the type of modifications that are subject to control. - Whether physical modifications of the riparian area are subject to control. - Thresholds below which physical modifications are exempted from authorisation, if any.	Per le misure di cui all'articolo 11.(3)i per il controllo delle modificazioni idromorfologiche, includere nella descrizione della misura, se rilevante: - Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo. - Se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo. - Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti

3. Approfondimenti per le misure di base art. 11(3) d-e-g-h-i:

3.1. Regione Emilia-Romagna- aggiornamento al 2024

3.1.1. Misure per art. 11(3) d “Protection water abstraction”

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate dall'art. 94 del D. Lgs 152/06.

Esse si suddividono in zone di tutela assoluta e zone di rispetto e zone di protezione.

I criteri per la loro individuazione sono definiti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n.40 del 21 dicembre 2005, al capitolo 1.3.4.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

Le tipologie di divieti o limitazioni sono definite nelle norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) agli artt. 45, 46, 47 e nelle Varianti generali dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale in attuazione del PTA approvati con i seguenti atti; Delibera Consiglio Provinciale di Reggio Emilia n. 124 del 17 giugno 2010; Delibera Consiglio Provinciale di Modena n. 40 del 12 marzo 2008;; Delibera di Consiglio Provinciale di Parma n.118 del 22 Dicembre 2008.

In seguito alla Legge Regionale n.13 del 2015, che ha provveduto alla riforma del sistema di governo territoriale, in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Varianti generali dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale in attuazione del PTA sono diventati un allegato del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) o del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) previsti dalla Legge Regionale 24 del 21 dicembre 2017.

Ad oggi sono stati approvati il PTM della Città Metropolitana di Bologna con Delibera Consiglio Provinciale n.16 del 12 maggio 2021 e il PTAV della Provincia di Piacenza con Delibera Consiglio Provinciale n.24 del 25 settembre 2024.

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

Le tipologie di divieti o limitazioni sono definite nelle norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) agli artt. 45, 46, 47 e nelle Varianti generali dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale in attuazione del PTA approvati con i seguenti atti; Delibera Consiglio Provinciale di Reggio Emilia n. 124 del 17 giugno 2010; Delibera Consiglio Provinciale di Modena n. 40 del 12 marzo 2008;; Delibera di Consiglio Provinciale di Parma n.118 del 22 Dicembre 2008.

In seguito alla Legge Regionale n.13 del 2015, che ha provveduto alla riforma del sistema di governo territoriale, in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Varianti generali dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale in attuazione del PTA sono diventati un allegato del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) o del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) previsti dalla Legge Regionale 24 del 21 dicembre 2017.

Ad oggi sono stati approvati il PTM della Città Metropolitana di Bologna con Delibera Consiglio Provinciale n.16 del 12 maggio 2021 e il PTAV della Provincia di Piacenza con Delibera Consiglio Provinciale n.24 del 25 settembre 2024.

Alla disciplina regionale e provinciale attuativa della pianificazione regionale di settore, si aggiungono le precisazioni e integrazioni stabilite a livello regionale, quali quelle contenute nell'art. 14 della LR n. 25/2016 e nella DGR n. 543/2018.

Con riferimento alla LR n. 25/2016, il comma 2 dell'art. 14 prevede che "In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma."

Con Delibera di Giunta Regionale n. 543 del 16/04/2018 "Disposizioni relative alle zone di protezione di cui al capitolo 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque" la Regione ha stabilito, ad integrazione e modifica delle disposizioni contenute al capitolo 7 delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque che, nelle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, le attività di gestione dei rifiuti solidi pericolosi rappresentate da operazioni di messa in riserva finalizzate al recupero (R13) nonché le operazioni preliminari al recupero quali la cernita, la separazione, la compattazione e il raggruppamento (R12) condotte in modo da non comportare alcun rischio di lisciviazione di sostanze inquinanti verso la falda o le acque superficiali tenendo conto anche degli effetti degli eventi meteorologici sono consentite nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti per l'insediamento delle altre attività industriali.

3.1.2. Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"

Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee

S.I.S.T.E.B. (Sistema Informativo dei Servizi Tecnici di Bacino) era l'archivio della Regione Emilia-Romagna di tutti i prelievi, da acque sotterranee, superficiali e sorgive, soggetti al regime concessorio, attualmente confluito nel sistema GENIOWEB gestito da ARPAE.

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

S.I.S.T.E.B. era anche il catasto regionale dei prelievi da invasi, è in corso di definizione un nuovo sistema.

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

Tutti i prelievi di acqua pubblica, ad esclusione di quelli da acque sotterranee e sorgive ex art.93 del TU 1775/33, sono soggetti al rilascio di concessione. Il procedimento concessorio è normato dal Regolamento Regionale n.41 del 21 dicembre 2001, e per quanto non espressamente disposto dallo stesso TU n.1775/33 e s.m. e i.

Le fasi principali del procedimento di concessione possono essere così riassunte:

- a) pubblicizzazione dell'istanza - tale fase permette di raccogliere tutte le osservazioni ed opposizioni presentate da terzi ed eventuali istanze in concorrenza;
- b) istruttoria - in tale fase vengono raccolti i pareri, obbligatori e/o vincolanti, dovuti ai sensi del soprarichiamato RR 41/01 e viene verificata la congruenza della domanda presentata rispetto alle disposizioni normative della pianificazione di settore e all'uso effettuato.

Stante le risultanze delle sopracitate fasi si conclude il procedimento con il rilascio o il diniego della concessione richiesta. In caso di assenso della concessione viene redatto il Disciplinare di concessione, parte integrante dell'atto dirigenziale, contenente tutte le condizioni e prescrizioni a cui deve attenersi il concessionario per l'esercizio dell'utenza.

In attuazione del DM 31 luglio 2015 sono state introdotte modalità per la corretta determinazione delle volumetrie da riconoscere per i prelievi destinati all'uso irriguo (DGR 1415/2016).

Il PTA ha introdotto l'obbligo del rispetto del DMV nella sola componente idrologica, e disposto come dal 2016 dovesse trovare applicazione il rispetto del valore completo comprensivo dei parametri morfologico-ambientali. Tale previsione è stata ottemperata con DGR 2067/15 Allegato D.

Vengono inoltre individuate, sia nel PTA 2005 che nei diversi aggiornamenti dei PdG, una serie di misure atte a perseguire ed incentivare l'efficientamento e lo stoccaggio di risorse con modalità a basso impatto ambientale.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

Ai sensi dell'art.59 comma 1 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque dovranno essere installati a carico dell'utente, e mantenuti in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi per la misurazione delle portate transistanti nel corpo idrico e di quelle prelevate in corrispondenza delle derivazioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, ai sensi dell'art.95, comma 3, del D.Lgs. 152/06. I dati provenienti da dette misurazioni devono essere trasmessi, da parte dell'utente, con cadenza almeno annuale sia alla Regione, sia all'Autorità di Bacino.

Relativamente al comparto irriguo, tale obbligo è stato confermato e disciplinato ai sensi del DM 31 luglio 2015, con DGR 2254/2016 e successiva 2294/2021.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

Non esiste un catasto, ma i dati relativi al consumo forniti dai concessionari per i quali è stato stabilito nell'atto concessorio sia il volume massimo di prelievo, sia l'installazione di un misuratore, provvedono ad inviare entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Regione e ad ARPAE, i dati afferenti al consumo. Tali dati non sono però ad oggi informatizzati

Relativamente ai consumi per gli utilizzi del settore irriguo in capo ai Consorzi di Bonifica, la Regione Emilia-Romagna si avvale anche di SIGRIAN ai sensi del DM 31 luglio 2015.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del TU n.1775/33, così come modificato dal D.Lgs. 152/06, con propri atti (DGR n.2102/2013 e DGR n.787/2014) ha definito la durata massima delle concessioni di derivazione diversificandole per uso, dimensionalmente e sulla base del pubblico interesse. Ha stabilito, inoltre, che le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla medesima al 2015, 2021 e 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi fissati, si procederà alla modifica delle condizioni stabilite dal relativo disciplinare ovvero alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

La Regione Emilia-Romagna può rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati (DGR n.2102/2013 e DGR n.787/2014).

3.1.3. Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

I pilastri su cui si basa la regolamentazione degli scarichi, fissata dal D.Lgs. 152/06, sono l'obbligo di autorizzazione e il rispetto dei limiti di emissione, fissati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Risulta inoltre di fondamentale importanza l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi nell'ambito del Servizio Idrico Integrato.

I soli scarichi che non necessitano di autorizzazione sono gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria che sono sempre ammessi nel rispetto dell'osservanza dei regolamenti stabiliti dal Gestore della pubblica fognatura.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003, la Regione Emilia-Romagna ha approvato la “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/00 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”.

Ai sensi della normativa regionale gli scarichi domestici sono sempre ammessi se recapitano in rete fognaria, previa autorizzazione del Gestore della rete, mentre vengono autorizzati dai Comuni laddove abbiano come recapito finale un corpo idrico superficiale o il suolo. In questi casi non sono previsti limiti di qualità allo scarico ma sono indicate specifiche impiantistiche da rispettare che variano in relazione alle dimensioni della struttura da cui origina lo scarico (casa isolata, condomini, alberghi, ecc.).

Gli scarichi di acque reflue urbane e tutte le altre tipologie di scarico, compresi gli assimilati alle domestiche, devono essere sempre autorizzati indipendentemente dal recapito finale (gli scarichi industriali vanno autorizzati anche se recapitano in fognatura). In questi casi gli scarichi devono sempre rispettare i limiti previsti dalla norma nazionale eccezion fatta per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2.000 AE per i quali valgono i limiti posti dalla norma regionale (Tabella 3 della DGR 1053/2003).

Per quanto riguarda il sistema dei controlli sugli scarichi, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale soprattutto in relazione agli scarichi industriali, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti di promozione e indirizzo in campo ambientale, promuove un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati del D.Lgs. 152/06.

In tal senso, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1299 del 3 luglio 2001, ha introdotto un sistema con cui viene perseguita la massima collaborazione fra le istituzioni pubbliche avvalendosi delle indicazioni contenute nel decreto circa la possibilità che il campionamento degli scarichi delle acque reflue urbane venga effettuato anche dal gestore dell’impianto stesso, ai fini di valutare la conformità ai valori limite di emissione. L’ambito di applicazione si intende riferito agli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane provenienti da:

- agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (AE) superiori a 15.000;
- agglomerati con un numero di AE superiore a 10.000 qualora lo scarico avvenga in acque recipienti individuate come aree sensibili;
- nuovi impianti di trattamento a servizio degli agglomerati di potenzialità superiore a 2.000 AE, alla data della loro entrata in esercizio.

Le informazioni relative agli agglomerati e agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono gestite dal sistema informativo del servizio idrico integrato e monitorate secondo quanto previsto dalla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

La Regione Emilia-Romagna ha provveduto a disciplinare le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia con le Deliberazioni di seguito riportate:

- Delibera di Giunta Regionale nr. 286 del 14/02/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne”;
- Delibera di Giunta Regionale nr. 1860 del 18/12/2006 “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286/05”.

Ai fini della definizione dell’ammissibilità degli scarichi, delle prescrizioni e delle procedure di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, il documento propone quattro differenti categorie: fognature separate, fognature unitarie, altre condotte separate per l’immissione nei recettori delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree esterne.

Le due norme forniscono gli indirizzi circa le forme di controllo ed i criteri di gestione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle reti fognarie urbane miste e delle acque di prima pioggia e reflue di dilavamento provenienti dalle aree esterne di insediamenti produttivi e commerciali.

Gli scarichi di acque di prima pioggia o di dilavamento delle aree esterne provenienti da impianti industriali e commerciali vanno sempre autorizzati dalla Provincia e devono rispettare i limiti posti dalla norma nazionale per le sostanze inquinanti presenti a seconda che lo scarico recapiti in corpo idrico superficiale o su suolo.

Per quanto riguarda le reti fognarie urbane miste, gli scarichi degli scolmatori di rete vanno sempre autorizzati anche se non sono previsti limiti allo scarico ma vengono indicate specifiche impiantistiche da rispettare per ridurre gli impatti sui corpi idrici recettori (realizzazione di vasche di prima pioggia – valori di portata al di sotto dei quali non è possibile far entrare in funzione lo scaricatore).

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Per quanto attiene agli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria, derivanti da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione di consistenza mono o bifamiliare, questi vanno autorizzati dal Comune, ed è prevista la forma del rinnovo tacito dell'autorizzazione salvo che non intervengano modifiche agli edifici/insediamenti tali da determinare variazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione. In assenza delle comunicazioni ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs 152/06, l'autorizzazione è da ritenersi tacitamente rinnovata. A tal fine, fatte salve le modalità che possono essere definite dall'autorità competente, in termini generali la stessa autorizzazione può contenere le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere esplicito il tacito rinnovo. Qualora dette condizioni non siano verificate, il titolare dello scarico dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione secondo le modalità dettate dall'autorità competente.

Per quanto attiene, invece, agli scarichi provenienti da attività produttive e da agglomerati, la Regione Emilia-Romagna, con DGR 2204/2015 e DGR 1795/2016, ha inteso assoggettare questi al regime di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) introdotto dal DPR 59/2013

Il D.P.R. 59/2013 dispone che le imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, possono presentare "domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di diversi titoli abilitativi tra cui l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". L'autorizzazione unica ambientale ha una durata di anni 15.

Le installazioni che rientrano nelle categorie elencate all'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs n. 152 /2006 sono invece assoggettate al regime autorizzativo dell'AIA, che come previsto dalla normativa viene riesaminata almeno ogni 10 anni – salvo i casi in cui la presenza di certificazioni ambientali estende tale termine -, e comunque entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT conclusions relative alla categoria principale di attività svolta nell'installazione.

Per quanto riguarda le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, le informazioni ambientali, comprendenti anche le autorizzazioni agli scarichi, sono pubblicate sul sito dello "Osservatorio IPPC" e sono accessibili al pubblico.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

In materia vale quanto previsto dall'art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06.

3.1.4. Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati



In Emilia-Romagna, la LR 4/2007 prevede che le disposizioni inerenti all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari siano emanate con regolamento della Giunta regionale.

Il Regolamento regionale n. 2 del 19 marzo 2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti, del digestato e delle acque reflue" contiene, oltre al Programma d'Azione Nitrati per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, anche le disposizioni per le Zone non Vulnerabili ai Nitrati relative, tra l'altro, a:

- periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
- capacità di stoccaggio degli effluenti;
- limitazione dell'applicazione al terreno dei fertilizzanti in funzione della vulnerabilità ai nitrati e delle condizioni meteo-climatiche, conformemente alla buona pratica agricola;
- limitazioni legate alle condizioni del suolo, al tipo e alla pendenza del suolo stesso;
- applicazione al terreno dei fertilizzanti, basata sull'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dalla fertilizzazione;
- linee guida per il controllo delle aziende che effettuano utilizzazione agronomica degli effluenti.

Inoltre, il Regolamento prevede limitazioni allo spandimento degli effluenti contenenti fosforo; infatti, è previsto lo spandimento della sola frazione di effluenti a basso contenuto di fosforo nei terreni in cui P assimilabile è presente in concentrazioni superiori alla soglia di 200 ppm.

Inoltre, con le seguenti deliberazioni ha disciplinato l'utilizzo dei fanghi di depurazione: Delibera di Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n. 2773 "Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";

- Delibera di Giunta Regionale 18 febbraio 2005, n. 285 "Rettifica alla deliberazione della giunta regionale 30/12/2004 n.2773 primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Delibera di Giunta Regionale 7 novembre 2005, n. 1801 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura"
- Delibera di Giunta Regionale 11 marzo 2009, n. 297 "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- DGR 326/2019 "Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione".
- "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura".

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

Le misure previste per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi non si configurano al momento, come "obbligatorie" per l'azienda agricola, ma bensì come "volontarie" nell'ambito della politica agricola comunitaria (PAC).

Gli interventi più importanti riguardano l'applicazione delle norme di agricoltura biologica e quelle di produzione integrata.

Per quanto riguarda l'agricoltura biologica vengono adottate le norme previste dal Reg. (UE) 2018/848 che nel settore specifico della difesa fitosanitaria permettono il solo impiego dei fitofarmaci di origine naturale (rame, zolfo e simili). L'adozione di queste tecniche viene promossa prevalentemente con la adesione all'intervento SRA29 del CoPSR 2023-27 approvato ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e ha raggiunto nel 2024 il 20% circa della SAU regionale.



Per quanto riguarda invece la produzione integrata, con l'adozione dei Disciplinari di Produzione Integrata gli agricoltori possono aderire, nell'ambito della PAC 2023-27 finanziata sempre con il Reg. (UE) 2021/2115, sia all'intervento SRA01 sia attraverso i programmi operativi settoriali per ortofrutta e patata, ed anche attraverso l'impiego del marchio nazionale SQNPI (DM 4969/2017) e QC (LR 28/99).

I Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) sono lo strumento adottato dalla Regione Emilia-Romagna per ottenere produzioni di qualità nel rispetto dell'ambiente e della salute degli operatori e dei consumatori, prevedendo la riduzione dell'input delle sostanze chimiche di sintesi più pericolose per l'uomo e l'ambiente.

Per affrontare il problema della tutela delle acque si prevede nei DPI per l'anno 2024:

- la limitazione degli erbicidi residuali e anche del glyphosate, soprattutto per fruttiferi, vite e, nella fase di pre-emergenza, per mais e frumento;
- il divieto o la limitazione di impiego di alcune sostanze attive, tradizionalmente impiegata nella difesa da avversità su alcune colture estensive, in quanto ritrovata con frequenza elevata da ARPAE a seguito delle attività di monitoraggio condotte;
- alcune misure accessorie specifiche in ambito CoPSR (intervento SRA19) per la promozione di metodi a basso impatto ambientale quali, ad esempio, confusione sessuale degli insetti dannosi o ulteriori divieti all'impiego di sostanze attive evidenziate tra le più problematiche sempre in seguito delle attività di monitoraggio condotte da ARPAE; in particolare per alcune ne è stato vietato l'impiego per la difesa e il diserbo di colture erbacee largamente coltivate.

Dalla metà degli anni '90 la Regione Emilia-Romagna ha previsto controlli obbligatori delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci per tutte le aziende che aderiscono a programmi agro-clima ambientali e continua a obbligare la regolazione strumentale delle irroratrici per migliorarne le prestazioni fitosanitarie ed ambientali.

Inoltre, nella Condizionalità (Reg. (UE) 2021/2115) tra le norme che gli agricoltori devono rispettare per poter accedere ai contributi finanziari della PAC, è previsto l'obbligo di introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua (BCAA4) che prevede il divieto di fertilizzazione ed uso di prodotti fitosanitari in una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua, oltre all'obbligo di costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata lungo i corpi idrici individuati e monitorati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Nell'ambito dell'applicazione dei Regolamenti e norme sopracitate è obbligatorio per l'agricoltore:

- utilizzare esclusivamente le sostanze attive previste nei disciplinari in caso di adesione all'agricoltura integrata;
- predisporre un registro dei trattamenti aggiornato ed avere le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
- attenersi alle prescrizioni e vincoli di impiego riportati sulla etichetta del prodotto fitosanitario impiegato.
- curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Infine, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 150/2012 e dal PAN sono state approvate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale (DGR):

- DGR n. 1722 del 27 ottobre 2014 "Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. D.Lgs. 150/2012";



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Revisione e aggiornamento al 2024

- DGR n. 1614 del 26 ottobre 2015 “D.Lgs. 150/2012. Disposizioni in merito alla richiesta di rilascio e di rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari”;
- DGR n. 1862 del 9 novembre 2016 “Decreto legislativo n. 150/2012 e Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 - Disposizioni in materia di controllo funzionale e regolazione (taratura) delle macchine irroratrici in uso in agricoltura”;
- Determinazione n° 16828 del 27/10/2016 “Approvazione protocollo tecnico che regola i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” che attua quanto previsto al punto A.5.6.2 del PAN;
- DGR n. n. 2051 del 03 dicembre 2018, "Nuove linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”;
- DGR n. 1275 del 25 luglio 2022 “Decreto legislativo n. 150/2012. Aggiornamento delle procedure per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.”;
- DGR n. 1227 del 24 giugno 2024 “Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000”. In particolare, tra le Misure di conservazione emergono alcune misure regolamentari relative all'utilizzo di fitofarmaci, fertilizzanti e diserbanti all'interno dei siti Natura 2000 per i quali è stata anche elaborata specifica cartografia.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

Requisiti vincolanti

In attuazione del Reg. (UE) n. 2115/2021 e dei decreti nazionali di recepimento, la Regione Emilia-Romagna approva annualmente le disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità specifica e completa l'elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Per l'anno 2024 è pertanto stata approvata la Deliberazione della Giunta regionale n. 1687 del 29/07/2024 recante “Disposizioni per l'attuazione della condizionalità rafforzata di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115, della condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del D.M. n. 147385/2023 nella Regione Emilia-Romagna per l'anno 2024”

Le nuove norme che presentano effetti diretti ed indiretti rispetto al contenimento dell'erosione del suolo e del conseguente trasporto dei sedimenti verso i corpi idrici sono contenute nell'Allegato 1 alla citata DGR n. 1687/2024. Si tratta in particolare della BCAA 5 “Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza” e della BCAA 6 “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri” e, indirettamente, della BCAA 1 “Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018”.

Controlli

Gli impegni di condizionalità e le relative sanzioni sono individuate al capo IV del D. lgs. N. 42 del 17 marzo 2023 e nel Decreto ministeriale attuativo n. 93348 del 26 febbraio 2024 e loro successive modifiche ed integrazioni. Per l'Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) è responsabile dei controlli relativi alla condizionalità, con il coordinamento dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

Gli atti che disciplinano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fanghi di depurazione, già riportati al punto "Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati" contribuiscono anche ad affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica.

Infine, la Delibera di Giunta Regionale 18 marzo 2013, n. 274 "Approvazione delle linee guida per l'applicazione del reg. ce n. 1069/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il reg. ce n. 1774/2002" oggetto di accordo sancito in data 07/02/2013 in sede di conferenza unificata" tratta della classificazione di alcuni effluenti di allevamento (lo stallatico, così definito: "gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera"), della loro eventuale trasformazione, del trasporto e dei requisiti microbiologici legati alla valutazione dello stato sanitario dell'allevamento di provenienza.

3.1.5. Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

Gli interventi di modificazione dell'alveo sono soggetti ad autorizzazione regionale ed eventuale parere dell'Autorità di bacino distrettuale.

La Regione esercita le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998, aventi rilevanza di bacino idrografico,—a partire dall'emanazione della L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" mediante due agenzie: Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna e Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

In particolare, l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, in virtù della Legge Regionale 22 novembre 2001, n. 42 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO)", sono delegate all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)".

Le agenzie esercitano tali funzioni a scala territoriale.

Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo in particolare nelle materie: risorse idriche; valutazioni e autorizzazioni ambientali; utilizzo del demanio idrico, nonché acque minerali e termali.

Le funzioni di gestione nelle materie difesa del suolo e della costa, attività estrattive e minerarie relative a minerali solidi, sismica e protezione civile; sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. In particolare, attraverso questa agenzia, la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. L'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. L'Agenzia rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale.

Lungo il corso del Po, nonché dei suoi affluenti nei tratti arginati, opera l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), ente strumentale delle regioni attraversate o lambite dallo stesso, compresa l'Emilia Romagna, che si occupa della programmazione operativa degli interventi e della loro progettazione e attuazione, di polizia idraulica, dell'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle

pertinenze idrauliche demaniali, del monitoraggio idrografico atto a garantire l'unitarietà a scala di bacino, della gestione delle idrovie e della navigazione interna per quanto di competenza delle regioni interessate e secondo i rispettivi ordinamenti (LR 42/2001). Nello specifico delle modiche idromorfologiche, per i tratti di competenza, l'AIPO si occupa del rilascio di autorizzazioni ai sensi del RD n. 523/1904. L'AIPO è inoltre dotata di un servizio di piena per le attività di previsione, monitoraggio e gestione dell'emergenza.

Per quanto riguarda la rete dei canali di bonifica, provvedono i Consorzi competenti per territorio, assicurando l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione di cui sono consignatari ed altre funzioni delegate dalla LR 42/1984. Fra queste vi è il rilascio di autorizzazioni relative alle modifiche idromorfologiche lungo la rete idrografica di propria competenza.

Riferimenti normativi:

Legge Regionale 22 novembre 2001, n. 42 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO)"

Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17: art. 2 estrazione dal demanio fluviale, lacuale e marittimo.

Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale. Attribuzione delle funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche".

L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"

Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" modificata con L.R. 4/18 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti". In particolare, le disposizioni inerenti:

- opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
- opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare;
- derivazioni di acque superficiali ed opere connesse;
- opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi;
- dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa determinazione statale, superiore a 50.000 mc di invaso.

Norme specifiche del PAI e dei PTCP (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) che hanno ottenuto l'intesa stipulata ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 21 della L.R. Emilia-Romagna n. 20 del 24 marzo 2000 e dell'art. 1, comma 11, delle norme di attuazione del PAI.

Delibera di Giunta Regionale 1793/2008 relativamente ai prelievi idroelettrici è fatto espressamente divieto di realizzazione di nuove opere trasversali al corpo idrico, qualora non necessarie alla difesa idraulica

Delibera Assemblea Legislativa 51/2011. Relativamente all'installazione degli impianti idroelettrici, la stessa è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. deve essere rispettato quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 1793, recante "Direttive in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";
2. gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere localizzati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 PTPR) a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del

territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;

3. gli impianti e le opere infrastrutturali connesse, possono essere localizzati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni:
 - qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso;
 - qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito;
 - nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Fermo restando quanto espresso in merito alla modificazioni fisiche dei corpi idrici la Legge Regionale 7/2014 agli artt. 72 e 73, introduce disposizioni inerenti la gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, al fine di assicurare il coordinamento delle misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico con le esigenze di tutela e valorizzazione dei boschi e della vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, attraverso forme di programmazione e controllo delle attività di gestione degli interventi di manutenzione della vegetazione, nel rispetto della normativa in materia ambientale, forestale, paesaggistica, di tutela dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette e in coerenza con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) def. del 3 maggio 2011 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" e nel rispetto della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 2000/60/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

Con l'approvazione delle "Linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici" (deliberazione GR 1919/2019) è stato cercato un punto di equilibrio tra le esigenze di riduzione del rischio idraulico e di tutela e valorizzazione della vegetazione ripariale, che erano state in parte delineate nella Direttiva Regionale relativa ai "Criteri progettuali e compatibilità ambientali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo in Emilia-Romagna" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3939/1994.

Per fronteggiare le sempre più frequenti emergenze provocate da eventi alluvionali, essendo necessario realizzare interventi urgenti e di somma urgenza di taglio della vegetazione arborea non prorogabili in termini di tempi, al fine di non pregiudicare la pubblica e privata incolumità, con la deliberazione di Giunta Regionale 338/2024 è stato modificato il comma 5 del punto 4 della DGR 3939/1994 prevedendo che "I tagli della vegetazione arborea presente lungo i corsi d'acqua e le casse di espansione e di laminazione possono interessare: alvei, golene, sponde e argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne. I suddetti tagli devono interessare soprattutto le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte, inclinate o instabili e devono essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale, escludendo, comunque, il periodo 15 marzo - 15 luglio, al fine di tutelare l'avifauna nidificante; sono, altresì, sempre ammessi gli interventi urgenti o di somma urgenza necessari per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità".

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti

3.2. Provincia Autonoma di Trento - aggiornamento al 2024

3.2.1. Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

A seguito dell'entrata in vigore del Piano Urbanistico Provinciale (PUP), approvato con L.P. 27 maggio 2008 n 5, e dell'applicazione dell'articolo 21 delle sue norme di attuazione in relazione alla tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano, è stata approntata la Carta delle Risorse idriche del PUP.

Con Delibera G.P. n°1470 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il secondo aggiornamento della Carta delle Risorse Idriche.

La Carta delle Risorse Idriche riporta le sorgenti, i pozzi e le captazioni superficiali delle acque destinate al consumo umano e indica le aree di salvaguardia, individuate nella cartografia del PUP da parte del Servizio Geologico della P.A.T., distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto idrogeologico e zone di protezione, individuate secondo i principi per la tutela della qualità delle acque definiti dall'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 e dall'Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Il giorno 12/10/2018 con Delibera di G.P. n° 1941 è stato approvato il terzo aggiornamento della Carta delle Risorse Idriche, il quale è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n°42 del 18/10/2018. Con questo aggiornamento la Carta delle Risorse Idriche utilizza come base di riferimento la Carta Tecnica Provinciale 2017 approvata con Delibera G.P. n° 2126 del 07/12/2017.

Successivamente ci sono stati anche degli aggiornamenti normativi:

Con Delibera di G.P. n° 1197 del 7 luglio 2023 sono state approvate le nuove Norme di Attuazione della Carta mentre con Delibera di G.P. n° 765 del 5 maggio 2023, in ottemperanza a quanto previsto dalle Norme di attuazione della Carta delle Risorse idriche del PUP e dall'art. 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152, si era provveduto a disciplinare le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di concimi chimici, fertilizzanti e fitofarmaci nelle zone di rispetto idrogeologico dei punti di captazione delle acque per il consumo umano.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

Le prescrizioni definite dalla Carta delle risorse idriche per le aree di salvaguardia sono le seguenti:

- a) nelle zone di tutela assoluta è fatto divieto di realizzare qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia fatta salva l'esecuzione di opere di captazione e protezione della risorsa. La realizzazione di opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica è autorizzata dalla Giunta provinciale solo quando queste non sono altrimenti collocabili e previo studio idrogeologico specifico che dimostri l'assenza di pericoli per la risorsa acqua.

Le opere e le attività esistenti all'interno delle aree di tutela assoluta vanno, di norma, delocalizzate; eventuali deroghe possono essere concesse dalla Giunta provinciale previo specifico studio idrogeologico.

- b) nelle zone di rispetto idrogeologico sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (si veda la Deliberazione della Giunta Provinciale n: 765 del 5 maggio 2023);
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;



- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- impianti di trattamento e gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pascolo e stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica;
- pozzi perdenti.

Nelle medesime zone, per gli insediamenti o le attività di cui al punto precedente preesistenti, i comuni adottano, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

E' fatto inoltre divieto di aggiunta all'acqua utilizzata a scopo di innevamento di qualsiasi tipo di sostanza, comprese quelle disinfettanti.

Si specifica inoltre che:

1. è vietata la dispersione di acque di qualsiasi natura (comprese quelle meteoriche) nel suolo e sottosuolo mediante pozzi perdenti ad eccezione di quanto riportato nel successivo punto 3;
2. le acque meteoriche provenienti da strade e piazzali potranno in alternativa al loro scarico nella rete di acque bianche, essere conferite nel primo corso d'acqua superficiale adeguato al loro recepimento previa depurazione da sostanze nocive per le falde acquifere quali oli, grassi e sostanze inquinanti;
3. è consentita la dispersione di acque meteoriche provenienti dai tetti nel suolo e sottosuolo mediante trincee drenanti, pozzi perdenti o analoghe soluzioni purché venga mantenuto il franco di sicurezza di almeno un metro dal livello massimo della falda;

Nel caso di interferenza con le aree di rispetto:

- in attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) fognature, b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione e c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio del comma 5 dell'art. 94 si dispone che tutti gli interventi - ad eccezione degli interventi di ordinaria manutenzione, che interessano l'esecuzione di lavori pubblici e tutti i provvedimenti di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominati, rilasciati dalla PA su istanza di parte, interferenti con le aree di rispetto idrogeologico, siano corredati da una relazione idrogeologica, commisurata all'entità dell'intervento, a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e/o a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento al fine della salvaguardia delle acque potabili; si specifica che tali relazioni dovranno essere allegate al progetto e non richiedono alcuna approvazione da parte del Servizio Geologico della PAT salvo il caso in cui il Servizio stesso sia tenuto ad esaminare il progetto per aspetti diversi rispetto a quelli della tutela delle risorse idriche potabili;

- fanno eccezione al punto precedente gli interventi che non abbiano alcun effetto diretto o indiretto con la falda e quindi con il potenziale inquinamento della fonte idro potabile. E' il caso di ristrutturazioni su edifici esistenti collegati a pubblica fognatura sia di acque nere che bianche. Tali circostanze dovranno essere attestate dal progettista stesso previa attenta analisi della specifica situazione in cui si svolge l'intervento o all'interno della relazione geologica, qualora sia richiesta ai sensi di diversa normativa;

- c) nelle zone di protezione, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del

territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici.

Ferme restando le disposizioni più restrittive che saranno eventualmente definite secondo quando disposto dal punto precedente per le aree di protezione, gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo e sottosuolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose e la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una relazione idrogeologica commisurata all'entità dell'intervento a firma di un geologo abilitato da allegarsi al progetto; tale relazione dovrà essere Num. prog. 12 di 14 redatta anche nel caso in cui l'attività non richieda alcun tipo di provvedimento di carattere autoritativo o abilitativo comunque denominato e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza; la relazione non dovrà avere alcuna approvazione da parte del Servizio Geologico della PAT salvo il caso in cui il Servizio stesso sia tenuto ad esaminare il progetto per aspetti diversi rispetto a quelli della tutela delle risorse idriche potabili.

Disposizioni comuni a tutte le aree di salvaguardia

- Si prescrive che tutte le attività elencate o citate in precedenza, qualora interessino attività da pianificare, da eseguire nell'ambito di lavori pubblici o richiedano un titolo abilitativo, debbano essere corredate da un'attestazione di interferenza o di non interferenza con le aree di salvaguardia delle risorse idriche idropotabili (aree tutela assoluta, rispetto idrogeologico e protezione). A tale scopo nel caso di rilascio di autorizzazioni, tutte le strutture competenti dovranno aggiornare i propri modelli di domanda di rilascio di provvedimenti autoritativi richiedendo l'attestazione di cui sopra.

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

Le misure obbligatorie all'interno delle aree di salvaguardia sono quelle coerenti con quanto riportato nel paragrafo precedente e con quanto previsto dalla normativa vigente.

3.2.2. Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"

Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee

La Provincia autonoma di Trento (Ufficio Gestione risorse idriche) dispone di un catasto aggiornato di tutte le derivazioni suddiviso tra derivazioni di acque superficiali, derivazioni da acque sotterranee e derivazioni da sorgenti

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, relativamente alle acque destinate al consumo umano, gestisce un programma informatizzato attinente ai controlli esterni di prelievi presso punti di captazione della risorsa idrica (sotterranee e superficiali), impianti di accumulo, distribuzione e utenze.

Inoltre, l'A.P.S.S., attraverso apposito programma informatizzato, gestisce la raccolta dei dati relativi ai controlli interni, di competenza dell'Ente gestore della rete acquedottistica.

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

La Provincia autonoma di Trento (Servizio prevenzione rischi e CUE, in parte Servizio grandi derivazioni idroelettriche e gara gas e Servizio Gestione delle risorse idriche ed energetiche) dispone di un catasto aggiornato di tutti gli invasi.

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

Nel territorio trentino, per poter attuare un qualsiasi prelievo di acqua, è necessario disporre di un titolo legittimo; questo è rilasciato dall'Amministrazione concedente (con istruttoria dell'ufficio Gestione risorse idriche della PAT) oppure può essere acquisito tramite presentazione di una comunicazione nel caso di derivazioni di acqua da piccole sorgenti con portata non superiore a 0,5 l/s ad uso domestico /famiglia a servizio del proprietario del fondo o per usi assimilati al domestico (irrigazione di piccoli appezzamenti).

Nel caso delle comunicazioni l'amministrazione pubblica ha comunque il potere di sospendere la derivazione nel caso questi prelievi vadano ad incidere sullo stato qualitativo dei corsi d'acqua.

Nei corpi idrici classificati in uno stato inferiore a buono il vigente Piano di tutela permette nuovi prelievi con portata minore di 0,5 l/s.

Nella procedura di rilascio della concessione/autorizzazione/permessi di prelievo delle risorse idriche l'Amministrazione concedente chiede parere formale ai vari Servizi competenti della Provincia di Trento.

Le nuove concessioni/permessi di prelievo che ricadono in aree protette devono essere inoltre sottoposte alla procedura di Valutazione di incidenza, ai sensi del DPP 50-157/Leg del 2008.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

Nel territorio della Provincia autonoma di Trento l'obbligo di installazione di misuratori di portata è sancito dall'art. 13 del PGUAP (d.p.r. 15.02.2006) e riguarda le concessioni con volumi di acqua concessi in misura superiore ad un milione di m³/annui. Tali dati, raccolti da dispositivi di misura installati a cura del concessionario sulla base di un progetto analizzato dall'amministrazione concedente, consente in linea generale di rilevare sistematicamente ogni 15 minuti il dato di portata derivata. Tali dati sono inviati in formato elettronico per il tramite di un sistema informativo (SI.MI.PO) al Servizio Gestione risorse idriche della PAT. Sempre in base al PGUAP, è data facoltà all'Amministrazione provinciale di imporre la rilevazione e la trasmissione di dati di volume d'acqua derivata o restituita, cumulati su scala annua o mensile, per derivazioni con prelievo annuo inferiori a un milione di m³ e che necessitano di particolare attenzione in ordine alle interferenze con terzi o di carattere ambientale.

In alcuni punti del reticolo idrografico sono poi installate stazioni di misura della portata fluente in alveo, che consentono di verificare a valle della presa l'effettiva presenza del DMV.

Un'ulteriore misurazione delle portate destinate al DMV è possibile tramite gli organi di rilascio collocati sulle dighe e sugli sbarramenti.

In riferimento alle acque derivate ad uso potabile, l'utente di servizio pubblico di acquedotto deve inoltre essere munito di contatore. Tale obbligo fu introdotto dalla delibera n. 110/1999 riguardante il modello tariffario e ripetutamente confermato, da ultimo con delibera n.2437/2007, in corrispondenza dei vari aggiornamenti del modello tariffario.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

Non esiste un catasto dei consumi idrici in generale. Esiste un catasto dei consumi idrici collegati ai misuratori di portata derivata (SI.MI.PO). Per la disciplina della materia è stata adottata la delibera di Giunta provinciale n.2495 del 29 dicembre 2016 avente ad oggetto: "Art.13 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; aggiornamento delle disposizioni attuative relative all'installazione di misuratori delle portate derivate e restituite in coerenza con le disposizioni di cui alle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e P.A. delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali".

Esiste un obbligo di contabilizzare i consumi potabili nell'ambito del servizio idrico dei comuni.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Questa possibilità è stata recentemente prevista in alcuni casi specifici di derivazione idroelettrica a fronte di monitoraggi su corsi d'acqua con stato buono instabile.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Sì, il vincolo esiste ed è espressamente previsto.

L'articolo 6 del PGUAP prevede che la concessione e l'autorizzazione a derivare acque pubbliche ovvero il loro rinnovo siano rilasciati purché non siano pregiudicati il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, sia garantito il deflusso minimo vitale, tenuto conto di quanto stabilito dal Piano provinciale di tutela delle acque (il piano vigente 2022-27 è stato approvato con DGP n. 2320 del 16 dicembre 2022). Detto Piano di tutela stabilisce che sono sempre ammesse le derivazioni di portata massima non superiore a 0,5 l/s, le derivazioni ad uso potabile per le quali è sempre ammessa la deroga in applicazione dell'articolo 4.7 della DQA e le piccole derivazioni ad uso idroelettrico con potenza nominale non superiore a 20 kW a servizio di strutture esistenti non collegate alla rete di distribuzione di energia elettrica e per le quali non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti, mentre non possono essere accordati nuovi prelievi idrici rispetto a quelli in essere alla data di entrata in vigore del piano stesso nelle seguenti casistiche:

- nei corpi idrici fluviali e relativo bacino afferente in cui ricadono siti di riferimento; nei corpi idrici a monte dei siti di riferimento sono ammessi i soli prelievi con intensità d'impatto lieve ai sensi della valutazione ex ante;
- nelle headwaters, definite come il reticolo idrografico presente nei bacini di estensione inferiore a 10 chilometri quadrati che sottendono i corpi idrici fluviali di testata, definite dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1198/2023;
- corpi idrici fluviali in stato di qualità elevato e relativo bacino afferente, salvo, in relazione ai soli bacini afferenti, le derivazioni non dissipative che vengono restituite prima della confluenza con i corpi idrici;
- corpi idrici fluviali in stato di qualità sufficiente, scarso e cattivo o in potenziale ecologico sufficiente e relativo bacino afferente, salvo, in relazione ai soli bacini afferenti, le derivazioni non dissipative che vengono restituite prima della confluenza con i corpi idrici;
- nei tratti di corsi d'acqua che concorrono alla ricarica degli acquiferi sotterranei destinati all'approvvigionamento idropotabile. Tali tratti sono individuati nella Carta della criticità idrica sotterranea;
- acquiferi sotterranei di pregio per qualità e quantità da cui attingono acquedotti potabili o che costituiscono una risorsa per il futuro approvvigionamento potabile. Tali acquiferi sono individuati nella Carta della criticità idrica sotterranea.

Il rilascio di una concessione a derivare, sia da acque superficiali che sotterranee, è sempre preceduto da un'istruttoria che prevede anche la richiesta del parere di competenza all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dei Servizi provinciali interessati. Questi valutano caso per caso l'impatto che può essere generato da una nuova derivazione e si esprimono sull'ammissibilità della concessione e su eventuali limitazioni e prescrizioni da imporre. Le derivazioni di entità maggiore, per le quali è prevista la sottoposizione a procedura di Valutazione d'impatto ambientale, sono ugualmente soggette all'espressione del parere di competenza da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e degli altri Servizi competenti. Nel caso la derivazione si trovi all'interno di aree protette o comunque in vicinanza e ci sia il rischio che possa interferire con esse, la procedura di rilascio della concessione prevede inoltre la Valutazione d'incidenza ambientale.

Come detto, alcuni vincoli generali sono imposti dalle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque, il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 Dicembre 2022. In particolare, all'articolo 2 vengono dettate le condizioni per il rilascio di nuove concessioni idriche su corpi idrici superficiali, con vincoli su quelli in stato di qualità inferiore al buono, su quelli in cui ricadono siti di riferimento, su quelli in stato di qualità elevato, su quelli che concorrono alla ricarica degli acquiferi sotterranei e sulle headwaters. L'art. 3 prevede una serie di misure per il rilascio di concessioni su corpi idrici fluviali in stato di qualità o potenziale ecologico buono o buono "instabile" (che non raggiunge stabilmente l'obiettivo di qualità). L'art. 4 declina la valutazione ex ante delle derivazioni idriche disciplinata dal DD 29/STA del 2017 e l'art. 5 si occupa di riassegnazioni e rinnovi delle concessioni di derivazione idrica da acque superficiali. Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e industriali sono soggetti ad autorizzazione secondo le disposizioni fissate dall'art. 23 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. del 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.

Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Provincia (Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali) nel caso di scarichi in corso d'acqua superficiale ad esclusione di quelli provenienti da insediamenti civili di cubatura inferiore a 2.000 metri cubi o che abbiano una ricettività inferiore a trenta persone che sono rilasciate dai comuni territorialmente competenti.

Gli scarichi in pubblica fognatura e a dispersione in suolo (nei casi ammessi) sono autorizzati dal Comune territorialmente competente.

La domanda di autorizzazione deve fornire la puntuale descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli effluenti dello stesso scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini delle determinazioni dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione secondo le indicazioni contenute negli appositi moduli.

Le autorizzazioni agli scarichi di acque produttive delle attività ricomprese nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 sono ricomprese all'interno dei procedimenti di Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Per le piccole medie imprese non soggette ad AIA, il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 2-77/Leg. di data 28 marzo 2018 disciplina l'autorizzazione unica territoriale (AUT), provvedimento che comprende e sostituisce a tutti gli effetti anche le autorizzazioni allo scarico. Il richiedente deve presentare domanda di AUT Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali tramite apposito portale, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

Le norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvate con deliberazione della Giunta provinciale del 12 giugno 1987, n. 5460, disciplina lo smaltimento delle acque meteoriche. In particolare, le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili sono convogliate nella rete fognaria bianca e, ove questa non esista, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o in corpi d'acqua superficiali. Qualora il dilavamento interessi insediamenti nei quali avvengano lavorazioni o riparazioni meccaniche, attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche, deve essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla canalizzazione fognaria delle acque nere in conformità agli articoli 16 e 18 del Testo Unico.

In attuazione dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta provinciale ha individuato con l'art. 18 bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti i settori e le attività nei quali le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne o provenienti dalle superfici scolanti sono convogliate e trattate in idonei impianti di depurazione, qualora sussista il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Le disposizioni attuative che disciplinano la gestione di dette acque sono individuate nella deliberazione della Giunta provinciale del 26 luglio 2021, n. 1239.

Gli scarichi di acque reflue urbane sono soggette ad autorizzazione allo scarico che viene rilasciata dalla Provincia all'ente titolare della pubblica fognatura ovvero dell'impianto di depurazione.

Sono esclusi dal regime autorizzatorio gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate recapitati sul suolo o in acqua superficiale.

Al fine di verificare il corretto sdoppiamento delle reti ed allacciamento delle utenze private alla rete di acque nere e bianche, la Provincia esegue un'attività di rilievo e monitoraggio delle reti fognarie bianche, nere e miste con sistemi GIS e controllo con traccianti.

Gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie sono autorizzati di diritto per effetto dell'approvazione del loro progetto.

Gli scarichi delle acque derivanti dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dei pozzi di acquedotto sono autorizzati di diritto con il titolo a derivare, fermo restando il rispetto di quanto riportato nel fascicolo integrato di acquedotto o nel piano di autocontrollo che descrive, a tal fine, idonee modalità di intervento e di esecuzione delle operazioni di manutenzione e scarico.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Le autorizzazioni allo scarico, con esclusione di quelle relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili e quelle ricomprese nell'autorizzazione unica territoriale, hanno una durata massima di quattro anni e sono rinnovabili. La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata dagli interessati almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione; in caso di mancata presentazione della domanda entro detto termine, lo scarico non può essere comunque effettuato oltre la scadenza. Ai fini del rinnovo si osservano le procedure stabilite per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Le autorizzazioni agli scarichi di acque produttive delle attività ricomprese nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 hanno la stessa validità dei provvedimenti di AIA: esse sono soggette a riesame, ovvero a riesame come rinnovo:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- in accordo con quanto stabilito dall'art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Il termine di cui al punto b) è esteso a dodici anni nel caso in cui la Ditta titolare dell'AIA risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, ed a sedici anni nel caso in cui la Ditta risulti certificata EMAS.

L'autorizzazione unica territoriale ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Il piano di tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015 del 16 dicembre 2022, n. 2320, ed in particolare le relative norme di attuazione, all'art. 10 stabiliscono che per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento dello stato di qualità sui corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono, sono consentite nuove attività con impatti sul corpo idrico a condizione che non comportino ulteriore degrado. non sono consentite nuove autorizzazioni allo scarico relative a nuovi insediamenti di acque reflue industriali o domestiche e assimilate a domestiche in acque superficiali o in pubblica fognatura bianca. Per insediamenti esistenti, qualora non sia tecnicamente o economicamente sostenibile una soluzione alternativa, sono ammesse modifiche, rinnovi o nuove autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali o domestiche e assimilate a domestiche in acque superficiali o in pubblica fognatura bianca purché l'autorizzazione allo scarico non sia richiesta per attività diverse da quelle in essere. L'autorità competente può utilizzare quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea.



Tenuto conto dell'obiettivo di salvaguardia dello stato di qualità sui corpi idrici in stato di qualità elevato e sui siti di riferimento, nonché in quelli afferenti agli stessi, sono consentite nuove attività con impatti sul corpo idrico a condizione che non sia peggiorato lo stato di qualità degli stessi.

Tali condizioni sono vincolanti per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

3.2.3. Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

L'inquinamento diffuso di origine agricola, nello specifico legato all'arricchimento in nutrienti, è regolamentato a livello nazionale dal Decreto ministeriale 25 febbraio 2016, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito la Direttiva 91/676/CEE sui nitrati attraverso i seguenti provvedimenti successivi:

- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.: "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti". Al Capo II del decreto è previsto il TULP, che identifica il Piano provinciale di risanamento delle acque;
- Deliberazione della giunta provinciale n. 283 del 16 febbraio 2004: "Individuazione delle aree sensibili ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in recepimento della direttiva 91/271/CEE: adozione in via definitiva del documento concernente le misure di adeguamento degli impianti di depurazione acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili e scarichi industriali in aree sensibili" Con tale provvedimento sono stati individuati tutti i bacini come sensibili e sono state definite le misure di adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1015 del 18 giugno 2021, che individua tre zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) corrispondenti ai bacini afferenti a due corpi idrici del fiume Brenta, il corpo idrico del rio Moscabio e quello del lago della Serraia;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2017 dell'11 novembre 2022, con la quale sono approvate le disposizioni, i criteri e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato secondo quanto disposto dal D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046, e disciplinata l'utilizzazione agronomica nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) costituendo pertanto al Capo II e III il Programma d'azione provinciale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE e dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 del 16 dicembre 2022 di approvazione del primo Piano Tutela delle Acque 2022-27.

Ulteriori requisiti e criteri di controllo vengono imposti dalle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 del 23 gennaio 2015, recepito a livello provinciale con deliberazione della Giunta provinciale n. 1261 del 14 luglio 2023..

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

In attuazione della direttiva 2009/128/CE con l'entrata in vigore del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) sono diventati obbligatori i seguenti requisiti:

- a partire dal 26 novembre 2015 l'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale, indipendentemente dalla classificazione tossicologica;



- il divieto di irrorazione aerea;
- a partire dal 26 novembre 2016 il controllo funzionale delle macchine irroratrici utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- il rispetto dei vincoli introdotti dal PAN per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 736 del 12 maggio 2017 "Attuazione delle misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 369 del 9 marzo 2015"
- a partire dal 1° gennaio 2014 l'applicazione della difesa integrata obbligatoria alla quale si accompagnano i due livelli volontari costituiti dalla difesa integrata volontaria, con l'adozione di disciplinari di produzione integrata (DPI) conformi al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) e dal metodo biologico, come definito dal regolamento CE n. 834/2007.

A livello provinciale è stato approvato il decreto del Presidente n. 6-59/Leg. del 23 febbraio 2017 - Regolamento d'esecuzione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità 2016) in materia di misure relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale.

Inoltre, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 736 del 12 maggio 2017 - Attuazione delle misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)" deliberazione della Giunta provinciale n. 369 di data 9 marzo 2015 sono state approvate importanti misure per la tutela dell'ambiente acquatico dall'inquinamento da fitofarmaci.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

Per queste tematiche i riferimenti normativi sono i medesimi riportati nei paragrafi precedenti.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

Per queste tematiche i riferimenti normativi sono i medesimi riportati nei paragrafi precedenti.

3.2.4. Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

In generale tutto ciò che riguarda il demanio idrico e la relativa fascia di rispetto è soggetto a concessione e ad autorizzazione rilasciata dal Servizio competente (Servizio Bacini montani) e sono soggette al rispetto delle Norme di attuazione del Piano generale delle Acque Pubbliche

L'amministrazione e la tutela del demanio idrico sono regolate dal R.D. n. 523 dd. 25 luglio 1904 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) ripreso dal Capo I della legge provinciale 18/1976, in materia di acque pubbliche ed opere idrauliche ed ulteriormente specificata dal regolamento di attuazione (approvato con Decreto del Presidente della Provincia (n. 22-124/Leg di data 20 settembre 2013).

Nello specifico, il prelievo di materiale litoide dal corso d'acqua è regolamentato inoltre dall'articolo 26 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, "Estrazione di inerti dagli alvei":

1. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei sono ammesse per finalità di sicurezza e di manutenzione idraulica, e sono eseguite a cura o su autorizzazione della competente autorità idraulica provinciale nelle piazze di deposito all'uopo predisposte, negli invasi, nei tratti d'alveo

sovralluvionati ed in quelli con sezioni idrauliche insufficienti per il contenimento delle piene di progetto.

2. Le operazioni del comma 1 si configurano, in base alla tipologia di intervento, come opere di sistemazione o di manutenzione dei corsi d'acqua e come tali devono essere realizzate nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22.

Per le estrazioni di materiale quindi l'Autorità competente procede con una concessione al prelievo di tipo oneroso (con pagamento di un canone €/mc) definito attraverso una gara.

Le modifiche di corpi idrici ricadenti in area protetta devono essere sottoposte anche ad una autorizzazione del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette. Viene in tal caso effettuata una vigilanza su tutto il territorio, attraverso il corpo forestale, che si occupa dell'applicazione della Legge provinciale 11/2007.

In generale per le opere da realizzare sui corsi d'acqua con Deliberazione N° 911/2017 sono state approvate le Linee Guida per le opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua: "Art. 7, comma 8, legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19. Linee guida per la redazione dello studio ambientale relativamente a progetti di "Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua" nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Vedasi paragrafo precedente.

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti

Per quanto concerne il prelievo di materiale litoide dal corso d'acqua vi sono delle fattispecie di intervento, definite attraverso delle soglie di prelievo disciplinate dal regolamento, che sono soggette a concessioni semplificate.

Il prelievo di massimo 300 mc di materiale rientra nella fattispecie definita al punto 14 dell'allegato A1 al regolamento "Prelievo di materiale inerte dagli alvei o da particelle demaniali.". In questo caso la concessione è a titolo gratuito e si configura come una Concessione di breve durata e poca importanza.

Il prelievo di massimo 5 mc ad esclusivo uso familiare rientra nella fattispecie definita al punto 12 dell'allegato A2 al regolamento "Prelievo di modiche quantità di materiale inerte (limi sabbie, ghiaie e ciottoli) dagli alvei o da particelle demaniali" ed il materiale deve essere escavato manualmente. In questo caso la concessione è a titolo gratuito e si configura come una Concessione soggetta a silenzio assenso.

3.3. Regione Piemonte - aggiornamento al 2024

3.3.1. Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

In Regione Piemonte il Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61)" stabilisce che le aree di salvaguardia sono distinte in zona di tutela assoluta (ZTA) e zona di rispetto (ZR) (ristretta - ZRR e allargata - ZRA).

Per i pozzi la ZTA è definita con criterio geometrico che prevede un cerchio di raggio 10 m a partire dal punto di captazione; la ZR è individuata utilizzando il criterio cronologico che consiste nel

dimensionare l'area in funzione del tempo impiegato dall'acqua a percorrere un determinato spazio per giungere alla captazione. La ZR è suddivisa ulteriormente in ZRR, comprendente l'area inviluppata dall'isocrona 60 giorni e ZRA, comprendente l'area esterna alla zona di rispetto ristretta inviluppata dall'isocrona corrispondente al tempo di sicurezza 180 o 365 giorni, in funzione della vulnerabilità intrinseca del primo acquifero captato e della presenza di limiti idrogeologici.

Per le sorgenti si applica il criterio idrogeologico: la ZTA è costituita dall'area immediatamente circostante la captazione e ha, di norma, forma rettangolare; le sue dimensioni in metri si ricavano in funzione della classe di vulnerabilità intrinseca; le ZR (ristretta e allargata) dovranno essere delimitate sulla base della valutazione della vulnerabilità intrinseca, delle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero alimentante e dell'analisi dei dati di portata della sorgente stessa.

Per le captazioni da corpi idrici superficiali viene applicato il criterio infrastrutturale: la ZTA e la ZR sono di norma coincidenti e hanno dimensioni adeguate a contenere le opere per la derivazione delle acque nonché gli eventuali manufatti accessori al loro trattamento e trasferimento alla rete.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

Oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale, art. 94 del d.lgs.152/2006, in Piemonte il Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R all'art. 6 vieta:

- l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
- l'insediamento di attività industriali ed artigianali;
- il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo
- che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.

All'interno della sola zona di rispetto ristretta sono altresì vietati:

- la stabulazione di bestiame;
- lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
- la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica;
- la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
- la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti e fosse Imhoff, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.

È consentita, inoltre, la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le

stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.

Sempre all'interno della zona di rispetto allargata è consentita anche la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo sostanze indesiderate. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

Sono considerate nel Piano, per il territorio piemontese, le seguenti misure obbligatorie: il ricondizionamento, chiusura o sostituzione dei pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero superficiale con quello profondo; la disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano; la definizione e disciplina delle aree di ricarica degli acquiferi profondi e la definizione delle zone di riserva (zone di protezione).

3.3.2. Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"

Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee

Il catasto derivazioni idriche, quale componente del SIRI (Sistema Informativo delle Risorse idriche) della Regione Piemonte, gestisce le informazioni alfanumerici e territoriali relative ai prelievi da acque superficiali e sotterranee nonché le relative restituzioni, comunque in atto nel territorio regionale, intese a caratterizzare le informazioni utili alla pianificazione, al rilascio delle concessioni, al controllo dei prelievi ed alla quantificazione del bilancio idrico. Tale sistema informativo è condiviso con le Province e la Città Metropolitana di Torino, quali Autorità concedenti, che hanno il compito di aggiornarlo.

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

In Regione Piemonte il censimento degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo idrico presenti sul territorio regionale è stato avviato a partire dal 1995, in seguito a procedimenti legislativi, al fine di regolarizzare l'esercizio degli impianti per garantire standard omogenei di sicurezza.

Dal 2009 il Catasto Sbarramenti gestito dalla Regione risponde all'esigenza di disporre di uno strumento per l'organizzazione completa delle informazioni relative alle dighe e agli invasi di competenza regionale e nazionale, per la salvaguardia del territorio, della pubblica incolumità e dell'utilizzo degli impianti come risorse disponibili. Tale sistema è organizzato con finalità di gestione integrata della componente descrittiva delle informazioni di tipo generale, tecnico e amministrativo e della componente geografica relativa alla localizzazione degli impianti. Gli utenti hanno la possibilità, in base ai diversi privilegi di accesso, di accedere alle funzionalità di ricerca, visualizzazione, inserimento e modifica delle informazioni, scarico dati.

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

In Piemonte le procedure di concessioni di derivazioni idriche sono normate dal Regolamento 10R del 29 luglio 2003 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" come modificato dal 2R del 9 marzo 2015. I procedimenti amministrativi di concessione e di rinnovo di rilascio della concessione, relative alle derivazioni di carattere interregionale, rilasciati dalla Regione avvalendosi per l'istruttoria dagli uffici delle province interessate, sono normati da protocolli d'intesa sottoscritti con le Regioni Liguria e Lombardia.

Sono esclusi dalla concessione l'utilizzo di:

- acque sotterranee per un prelievo massimo di 5.000 mc all'anno;

- acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata per uso domestico;
- acque piovane raccolte in vasche e cisterne;
- acque reflue depurate;
- acque prelevate ad uso collettivo destinate ad una generalità indeterminata di utenti, quali fontane e lavatoi pubblici, nonché per la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo;

Non sono soggette alle disposizioni del suddetto regolamento le acque minerali e termali.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

Il Regolamento Regionale 7/R del 25 giugno 2007 *“Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”* disciplina, dal 1 luglio 2013, l'obbligo della misura delle portate e dei volumi derivati per tutti i prelievi da corpi idrici superficiali ritenuti significativi (maggiori/uguali a 500 l/sec), la cui conoscenza è necessaria per una corretta stima del bilancio idrico, per la verifica dei dati di prelievo concessi ed una eventuale revisione dei parametri di concessione, nonché per avviare efficaci azioni di riparto della risorsa idrica tra i legittimi utenti in presenza di criticità idrologiche. Per i prelievi di portata inferiore a 500 l/sec, l'obbligo d'installazione degli strumenti di misura è stato prorogato al 1 luglio 2015. L'obbligo di misura riguarda anche i prelievi di acqua sotterranea ritenuti significativi (per estrazione da pozzo se il prelievo è maggiore/uguale a 1.000.000 mc/annui per la falda freatica e 500.000 mc/annui per la falda profonda; per le derivazioni da sorgente se il prelievo è maggiore/uguale a 200.000 mc/annui). L'acquisizione delle informazioni circa i volumi d'acqua prelevati dalla falda consentirà di migliorare la stima dei deficit di bilancio idrogeologico a carico degli acquiferi.

Con D.M. MIPAAF del 31 luglio 2015 sono state emanate le Linee guida nazionali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo.

Con DGR n° 43-4410 del 19 dicembre 2016 la Regione Piemonte ha stabilito che il Regolamento 7/R del 25 giugno 2007, recante disposizioni circa gli obblighi di installazione, gestione e trasmissione dei dati relativi a prelievi e restituzioni di acqua a qualsiasi uso destinati e la successiva DGR del 14 aprile 2008, n. 23-8585, inerente le modalità di stima dei fabbisogni irrigui, costituiscono le modalità con cui da tempo si è data attuazione a quanto previsto dalle Linee guida suddette in tema di misura di prelievi, restituzioni e stima di fabbisogni e utilizzi.

Con DGR n° 27-5413 del 24 luglio 2017 la Regione Piemonte ha approvato l'Allegato 1 dal titolo *“Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta, trasmissione e gestione dei dati”*, nel quale sono definiti i soggetti coinvolti, i dati da trasmettere e le modalità di gestione dei flussi di informazione dal sistema regionale Web-Misuratori al sistema nazionale SIGRIAN, quale completa attuazione delle Linee Guida ministeriali del 31 luglio 2015 sulla quantificazione dei volumi irrigui e della D.G.R. del 19 dicembre 2016 n. 43-4410;

Per i prelievi strategici di I e II livello, la Regione, in accordo con l'Autorità di distretto idrografico, definisce gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare e la frequenza di registrazione e trasmissione dei dati della misurazione in continuo alla Regione e all'Autorità di bacino.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

In Piemonte è stato avviato un servizio informatico denominato “Web-Misuratori” quale modalità informatica di trasmissione dei dati di misura dei prelievi. Tale servizio permette, dal 1 gennaio 2014, ai titolari del diritto di prelievo che sono soggetti all'obbligo di installare i misuratori registratori, di trasmettere all'Amministrazione i dati mensili relativi alle portate e ai volumi prelevati o restituiti da acque superficiali o sotterranee, in conformità a quanto richiesto dall'art. 13 del regolamento regionale 7R del 25 giugno 2007. Le informazioni così acquisite sono periodicamente riversate, in automatico nel catasto derivazioni idriche del Sistema Informativo delle Risorse Idriche (SIRI).

Infine, la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, in collaborazione con la Direzione Ambiente, si è dotata di una piattaforma informatica denominata RMIA (Rete Misuratori Irrigui Automatici) per l'acquisizione in tempo reale dei dati di misura dei maggiori prelievi irrigui. Tale strumento è stato esteso ai prelievi strategici di I e II livello di cui alla DGR n° 27-5413 del 24 luglio 2017.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

La revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo, in attuazione delle disposizioni della pianificazione regionale e distrettuale, è effettuata contestualmente nell'ambito di ciascuna area idrografica sulla base della verifica degli effettivi fabbisogni irrigui dei comprensori agrari e dell'efficienza dei metodi di trasporto dell'acqua.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

In Piemonte, in attuazione dell'art. 19 del Regolamento Regionale 10R del 29 luglio 2003 e s.m.i., è previsto che la domanda di concessione di derivazione d'acqua possa essere negata nel caso in cui vi sia incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità. Pertanto, l'Autorità concedente è tenuta a valutare in fase di istruttoria le indicazioni delle pianificazioni vigenti in merito anche agli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla direttiva acque.

3.3.3. Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

La norma nazionale (D.Lgs. 152/2006, art. 124) prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati. Unica eccezione è costituita dagli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura che sono soggetti esclusivamente a comunicazione e sono ammessi nel rispetto dei regolamenti fissati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura sono autorizzati dai Comuni di competenza.

Gli scarichi delle unità produttive sono autorizzati nell'ambito delle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale per le aziende soggette alla Direttiva Europea 2010/75/UE e con Autorizzazione Unica Ambientale negli altri casi (D.P.R. 59/2013).

I dati relativi agli scarichi delle unità produttive in Regione Piemonte sino al 2014-15 sono stati informatizzati nel Sistema Informativo delle Risorse Idriche (SIRI). Le informazioni di tipo tecnico-amministrativo relative alle emissioni in ambiente idrico sono attualmente raccolte, in fase di istruttoria autorizzativa delle istanze AUA, attraverso il "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale" adottato con D.P.G.R. 6 luglio 2015 (Regolamento regionale n. 5/R); sono raccolte in particolare le informazioni necessarie al provvedimento autorizzativo adottato dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino e rilasciato presso ciascun SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). A regime è prevista la piena interoperabilità tra quest'ultimo e il sistema regionale A.R.AD.A. (Archivio Regionale degli Adempimenti Ambientali), in cui è previsto che confluiscono i dati inerenti tutti i tipi di autorizzazione alle emissioni da attività produttive, sostituendo interamente il SIRI per quanto concerne gli scarichi.

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

In Piemonte la norma regionale specifica relativa alla riduzione degli impatti derivanti dal run off urbano è il Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". Il Regolamento prevede, per specifiche fattispecie di attività produttive, la presentazione di un Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche all'Autorità competente al controllo ed all'autorizzazione allo scarico.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

La disciplina generale degli scarichi prevede il rilascio, la revisione e l'eventuale aggiornamento e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito dell'A.U.A., con una scadenza di 15 anni decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP. La durata dell'A.I.A. è, conformemente a quanto previsto dalla norma nazionale e salvo eccezioni specifiche, di 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

In Piemonte l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni (L.R. n. 6 del 7 aprile 2003).

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Le Autorità competenti all'autorizzazione allo scarico hanno facoltà, sia nell'ambito del regime di Autorizzazione Unica Ambientale sia nell'ambito del regime di Autorizzazione Integrata Ambientale, di prescrivere, sulla base delle pressioni contestuali e del grado di diluizione nel corpo idrico recettore, soglie di emissione tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; ad oggi tuttavia sono applicati quasi esclusivamente i valori limite di emissione definiti a scala nazionale dal D.Lgs.152/06.

3.3.4. Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli condotta con matrici organiche (effluenti zootecnici, digestati, acque reflue agro-alimentari) è disciplinata su tutto il territorio del Piemonte dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n°10/R nel rispetto della specifica regolamentazione comunitaria, nazionale, con l'obiettivo di tutelare le acque dall'inquinamento dai nitrati di origine agricola.

In attuazione al DM 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", il regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i. prevede criteri, vincoli e prescrizioni all'uso agronomico degli effluenti zootecnici, digestati e acque reflue agro-alimentari, nonché alcuni obblighi amministrativi, da applicarsi su tutto il territorio regionale; inoltre, contempla un Programma d'Azione di obbligatoria applicazione sulle ZVN. L'utilizzazione agronomica degli effluenti, digestati e acque reflue è consentita a condizione che svolga una funzione fertilizzante o ammendante, non pregiudichi lo stato di qualità dei corpi idrici o il conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità degli stessi e purché siano rispettate le indicazioni specifiche del regolamento stesso (divieti spaziali e temporali, modalità di stoccaggio, trattamento e distribuzione, quantità massime apportabili in campo).

Tra le misure messe in campo sono compresi anche i controlli effettuati nel rispetto dell'art. 27 del citato regolamento, i quali riguardano in forma cartolare almeno il 10% di tutte le comunicazioni di utilizzo agronomico e in loco almeno il 4%.

Dal punto di vista amministrativo, il citato regolamento prevede la trasmissione annuale di una Comunicazione dell'utilizzazione agronomica, svolta in forma esclusivamente telematica sulla base dei dati e delle informazioni aziendali presenti nell'Anagrafe Agricola Unica; sono esonerate solo le aziende che gestiscono meno di 3000 kg/anno di N zootecnico al campo. Alle aziende di maggiori dimensioni (ovvero gli allevamenti in AIA, gli allevamenti con oltre 500 UBA bovine e gli impianti a biogas) è richiesta anche la periodica presentazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) che verifichi la congruenza degli apporti alle colture, e l'aggiornamento di un Registro delle Fertilizzazioni.

Infine, in Piemonte si prevedono periodicamente, anche nell'ambito dei Piani d'Azione dei Contratti di Fiume e di Lago, attività di informazione/formazione tecnica delle aziende agricole e dei loro consulenti, finalizzate a migliorare la conoscenza delle normative vigenti.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

La designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari è stata accompagnata da una proposta di interventi concretizzatasi in parte nel Decreto ministeriale 9 marzo 2007, inerente "Limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate, quinclorac, nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194, articolo 5, comma 20."; l'allegato 1 del decreto riporta i fogli di mappa dei comuni in cui è vietato l'impiego di bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate, quinclorac.

In aggiunta, nei territori ricadenti sull'altopiano di Poirino e designati zone vulnerabili da fitofarmaci, l'impiego dei formulati contenenti terbutilazina è ammesso solo ad anni alterni e con distribuzione localizzata sulla fila di semina.

Le misure attuative del PAN di cui al DM 22 gennaio 2014, ove possibile, sono coerenti con le misure previste dal DM 10 marzo 2015 sulle Linee guida PAN nonché con le KTM previste dalla Regione Piemonte nel Piano di gestione di distretto idrografico del fiume Po, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Sono state attivate e proseguiranno specifiche azioni di governance regionale (KTM26-P5-a108) per il problema in oggetto, quali, ad esempio, l'istituzione di un Gruppo di lavoro regionale di coordinamento, la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa riso volto ad attuare in modo coordinato le azioni per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nell'area a vocazione risicola, l'attivazione di un Contratto di Zona Umida della Pianura Riscicola Vercellese a valle del Progetto Interreg WETNET.

Si richiamano i provvedimenti regionali con i quali sono stati adottati vincoli all'utilizzo di fitofarmaci, in particolare con la DGR n. 32-2962 del 22 febbraio 2016 sono state vincolate all'uso 4 sostanze utilizzate per la coltivazione del riso: due erbicidi e due fungicidi; con la DGR n. 30-8495 del 1 marzo 2019 sono stati approvati vincoli all'uso del bentazone e raccomandazioni per l'uso di terbutilazina e S-metolachlor nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi (misura KTM03-P2-b014).

Su tutto il territorio regionale è, inoltre, vigente il Codice di Buona Pratica Agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, di cui al Regolamento regionale n. 6/R, 1° dicembre 2014 (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

Con DGR 34-8019 del 7 dicembre 2018 sono stati approvati i Manuali tecnici per la realizzazione e la gestione delle fasce tampone riparie vegetate, erbacee e arbustive-arboree (KTM02-P2-a009), per la realizzazione e gestione delle fasce tampone vegetate, che costituiscono protocollo per le misure PSR 4.4.1, 8.1.1, 10.1.4. e per i progetti finanziati da Regione Piemonte attraverso appositi bandi volti alla riqualificazione fluviale.

Nel 2017 nel protocollo per la produzione integrata volontaria, (Misura 10.1.1- Misure agro-ambientali), è stato vietato l'utilizzo di un fungicida, la sostanza Chinossifen, concorrendo a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE per le sostanze prioritarie pericolose, che entro il 2021 ne prevede l'eliminazione nell'ambiente.

Nelle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014, modificate con DGR. n. 22-368 del 29/09/2014, con DGR n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR n. 24-2976 del 29/2/2016, all'interno delle Regolamentazioni (RE) sono stati individuati alcuni divieti e obblighi inerenti i prodotti fitosanitari. Nelle Misure di Conservazione Sito Specifiche, oltre ad essere ripresi questi divieti e specificati in base alla presenza di habitat (quali ad esempio il 6510 e il 91E0*), in alcuni casi sono stati inseriti dei divieti specifici a tutela delle colonie di chiroterri.

Con DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022 sono state designate nuove Aree Specifiche, ai sensi del d.lgs. 150/2012, su cui applicare misure di tutela delle acque dall'inquinamento da prodotti fitosanitari. Su queste Aree, che hanno sostituito le Zone Vulnerabili da prodotti Fitosanitari (designate con DCR 17 giugno 2003, n. 287-20269), sono previste delle misure per il contenimento dell'inquinamento diffuso e puntuale da prodotti fitosanitari.



Numerose, infine, sono le iniziative inerenti attività di comunicazione, formazione/informazione e sensibilizzazione dei portatori di interesse (popolazione, operatori agricoli, enti pubblici) circa i rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i benefici derivanti dall'applicazione dei metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari o in generale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Tutte queste iniziative sono implementate e proseguono nella pianificazione attuale.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

Le misure adottate per i nutrienti riguardano anche l'inquinamento organico.

3.3.5. Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

In materia di autorizzazione e controllo degli invasi fluviali, in Regione Piemonte è stato emanato nel 2004 il Regolamento regionale n. 12/R "Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49" concernente la disciplina relativa agli sbarramenti fluviali di competenza regionale. In particolare, il regolamento norma:

- la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
- la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di sbarramento;
- la vigilanza sui lavori di costruzione;
- il collaudo e l'esercizio dell'opera;
- le competenze relative al catasto degli invasi;
- le competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie;
- la modificazione o demolizione delle strutture.

Successivamente con Regolamento 1/R del 29 gennaio 2008 si è modificato il regolamento sopra citato al fine di disciplinare le modalità di gestione delle operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi per la tutela degli obiettivi di qualità delle acque. Tale Regolamento, emanato in attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, norma le procedure di approvazione dei programmi di gestione degli invasi, prevedendo modalità specifiche nell'esecuzione delle attività e monitoraggi ambientali finalizzati a verificare l'impatto delle operazioni sui corsi d'acqua e la capacità di recupero degli stessi.

Attualmente a seguito dell'emanazione del Decreto 12 ottobre 2022, n. 205 che regola la materia a livello nazionale, è in corso di aggiornamento il regolamento regionale sopra citato.

Per quanto riguarda in generale le opere ed interventi che possono modificare la zona ripariale dei fiumi, si applica la normativa statale, R.D. n. 523 del 1904, e la L.R. 56/77 nonché il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 14R del 6 dicembre 2004 recante disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico.

Inoltre, in attuazione della legge regionale n. 37/2006 è stato emanato, con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 modificato con D.G.R. 75-2074 del 17 maggio 2011, il regolamento recante la disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo e di interventi sugli ambienti acquatici. Con riferimento alla tutela della fauna ittica, è disciplinata la realizzazione di strutture per la risalita dei pesci o l'adozione di soluzioni tecniche adeguate all'obiettivo della salvaguardia della libera circolazione dei pesci.

Infine le Norme del Piano di Tutela delle Acque regionale prevedono specifiche disposizioni per la tutela delle aree di pertinenza fluviale, in attuazione di quanto previsto a livello nazionale dall'articolo

115 del D.Lgs. 152/2006, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali, con funzioni di filtro per gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde, di conservazione e sviluppo della biodiversità delle specie autoctone e di azione di mitigazione al cambiamento climatico, oltretutto con finalità di miglioramento paesaggistico.

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Le attività antropiche che possono determinare alterazioni fisiche delle zone ripariali sono valutate nell'ambito della procedura di valutazione ambientale prevista dalla **legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, art. 1.**

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti

In Piemonte non sono previste soglie di esclusione dall'obbligo di autorizzazione delle opere che possono generare modifiche fisiche rilevanti.

3.4. Regione Valle d'Aosta - aggiornamento al 2024

3.4.1. Misure per art. 11(3) d "Protection water abstraction"

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

Il criterio utilizzato per le perimetrazioni delle aree di salvaguardia delle acque destinate a consumo umano e quando l'acqua viene destinata a terzi, è prevalentemente di tipo geometrico. Esso riprende gli assunti di cui sia al D.lgs. 152/2006 - art. 94 e s.m.i., sia quanto previsto ai relativi articoli del Piano Territoriale e Paesistico regionale, del Piano regionale di Tutela delle Acque e infine di quanto previsto da una Delibera di Consiglio regionale (DCR 792/XI/99) attuativa della L.R. 11/1998 e s.m.i. (legge urbanistica). Laddove, tuttavia, esistono studi di maggiore approfondimento di tipo idrogeologico (per quanto riguarda i pozzi che derivano dalle maggiori falde esistono studi svolti di concerto con il Politecnico di Torino, ARPA e Regione), le perimetrazioni sono state effettuate con criterio idrogeologico. Lo stesso vale per alcune sorgenti per le quali, in sede di presentazione delle domande di riconoscimenti e/o di antichi diritti, era stato richiesto un approfondimento specifico, o per la vulnerabilità dell'acquifero o per le attività potenzialmente inquinanti presenti. La Regione ha messo a punto con il politecnico di Torino una specifica metodologia per la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti di montagna (modulo "Sorgenti" del progetto strategico STRADA 2.0 - cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera 2007 – 2013). Tale metodologia è stata introdotta nelle recenti istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua ad uso potabile, ma sono sorti alcuni problemi con i comuni; la soluzione proposta è quella di accettare, temporaneamente, le aree di salvaguardia individuate con il criterio geometrico, inserendo nel disciplinare di concessione delle apposite clausole che impongano una precisa tempistica per la definizione delle stesse con il metodo del progetto STRADA 2.0. Attualmente ci si trova in fase di adeguamento dei PRG al PTP e alla legge urbanistica regionale (L.R. 11/1998, aggiornata con L.R. 5/2018); si tratta di un processo in continua evoluzione (a giugno 2018 quelli con approvazione definitiva sono il 78% del totale). Nei PRG approvati vengono georiferiti i punti di captazione delle acque destinate al consumo umano e la delimitazione delle relative aree di salvaguardia (zone di rispetto, di protezione e di tutela assoluta).

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

Le tipologie di divieti e/o le limitazioni previste vengono esplicitate nelle norme di Piano Regolatore in uno specifico articolo e non fanno altro che riprendere le attuali norme ambientali, limitando talune attività nelle aree di tutela assoluta e di rispetto, e vincolandone ad uno studio di maggior dettaglio per eventuali nuovi insediamenti nelle aree di protezione. In aggiunta alle attività già vietate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state inserite le realizzazioni di nuove stalle nelle aree di rispetto, così come previsto dalla DCR 792/XI/99.

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

Per quanto riguarda le tipologie di misure obbligatorie nelle aree di salvaguardia, si riporta, a titolo esemplificativo, un estratto di norma di Piano Regolatore:

- Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
- Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”, elencate nell’autorizzazione regionale all’utilizzazione.
- Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l’influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
 - a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie ed in genere infrastrutture di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
- Nelle zone di rispetto delle risorse idriche, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con l'utilizzo della risorsa idrica. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di permesso di costruire o titolo equipollente.

3.4.2. Misure per art. 11(3) e “Controls water abstraction”**Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee**

Esiste un catasto dei diritti di prelievo, non dei prelievi effettivamente esercitati.

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 50 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di dighe), con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni tecniche ed amministrative relative alle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi, è stata approvata la legge regionale n. 13 del 29.03.2010 concernente le "Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale".

L'Ufficio dighe garantisce la gestione dei processi autorizzativi, di controllo e di vigilanza relativamente alla gestione e alla costruzione di dighe e sbarramenti.

Esiste un catasto degli invasi ai sensi della succitata legge regionale all'interno del quale sono accatastati 81 sbarramenti consultabili sul portale SCT-GeoDighe mediante tre livelli di visualizzazione: la visualizzazione pubblica permette di vedere alcuni dati caratteristici degli sbarramenti presenti sul territorio; la visualizzazione per le amministrazioni consente una visualizzazione completa di tutti gli sbarramenti, comprese le aree inondabili e i rispettivi fogli di condizione e manutenzione delle opere attraverso un accesso riservato; la visualizzazione per i gestori consente una visualizzazione completa di tutti gli sbarramenti di un singolo gestore il quale può accedere con sua password personale.

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

Procedura di concessione: Presentazione domanda - Pubblicazione per estratto su GURI - Richiesta esecuzione analisi ambientali per verifica compatibilità del prelievo idrico con il piano regionale di

tutela delle acque - Eventuale valutazione d'impatto ambientale - Visita d'istruttoria - Deliberazione della Giunta regionale di concessione - Sottoscrizione disciplinare di concessione per accettazione - Decreto di concessione - Pubblicazione per estratto su BUR.

Soglie: non esiste una soglia al di sotto della quale non è necessaria la concessione di derivazione. In ogni caso valgono le disposizioni degli articoli 3 e 4 dell'articolo 167 del D.lgs. 152/2006 in base alle quali la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e per l'utilizzo di tali acque non è necessaria la concessione di derivazione.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

L'obbligo di utilizzare contatori è stato inserito solo negli atti di concessione più recenti a partire dal 2014.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

Non esiste un catasto dei consumi idrici per tutti i settori ma solo per le derivazioni idroelettriche.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Non sono mai stati adottati atti che impongono la rivasitazione delle concessioni entro periodi fissati, che non siano la naturale scadenza della concessione.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Al momento il riferimento è il Piano regionale di tutela delle acque; le concessioni vengono rilasciate se non compromettono il raggiungimento degli obiettivi del PTA.

3.4.3. Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

In Valle d'Aosta, oltre alle disposizioni nazionali contenute essenzialmente nel D.lgs. 152/2006, si applicano la L.R. n. 59/1982 e le successive modifiche apportate con L.R. n. 8/2015 e L.R. 20/2023, la DGR n. 2053 del 26 ottobre 2012 e le norme contenute nel vigente Piano di tutela delle acque. Tutti gli scarichi sono assoggettati ad autorizzazione, tranne gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura come disposto dall'art. 124, comma 4, del D.lgs. 152/2006. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo scarico è normato dal citato art. 124 del D.lgs. 152/2006 e dall'art. 9 della L.R. n. 59/1982 e s.m.i. È previsto il tacito rinnovo ogni 4 anni per le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura, con le modalità stabilite dall'art. 9, comma 2, della L.R. n. 59/1982.

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

Attualmente la Regione Valle d'Aosta non ha disciplinato l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia (art. 113 del D.lgs. 152/2006). In casi particolari, valutati di volta in volta, in cui è possibile che si verifichi una contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree dedite ad attività produttive, lo scarico di tali acque, previo trattamento, viene assoggettato ad autorizzazione come scarico di acque reflue industriali.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Le autorizzazioni allo scarico vengono aggiornate se il titolare dell'autorizzazione stessa apporta delle modifiche sostanziali alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico o all'impianto di trattamento dei

reflui (art. 124, comma 12, del D.lgs. 152/2006). In fase di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, l'Autorità competente, se lo ritiene necessario, può aggiornare i contenuti dell'autorizzazione stessa.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni allo scarico sono effettuate valutazioni sull'incidenza degli scarichi sullo stato dei corpi idrici riceventi, sia per i nuovi impianti, sia per risolvere problematiche emergenti sugli impianti già realizzati che possono essere oggetto di un diverso regime idrologico per effetto del cambiamento climatico.

3.4.4. Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

Per tutte le aziende agricole che presentano domanda per i pagamenti diretti del primo Pilastro della PAC o che richiedono sostegni per interventi a superficie e a capo nell'ambito dello sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC) è previsto l'obbligo di rispettare le regole di condizionalità (Criteri di gestione obbligatori CGO e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA) i cui contenuti, in linea con le indicazioni regolamentari europee della nuova programmazione, sono stati "rafforzati" al fine di una maggiore corrispondenza agli obiettivi ambientali specifici della PAC in tema di mitigazione del cambiamento climatico, gestione sostenibile delle risorse naturali e protezione della biodiversità (il vigente regolamento ministeriale di riferimento è il DM 147385/2023, recepito a livello regionale con la DGR 814/2023). Inoltre, qualora tali aziende aderiscano in maniera specifica alle seguenti tipologie di misure/pagamenti, sono soggette anche al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RM FERT.), dei prodotti fitosanitari (RM FIT.) e al benessere degli animali (RM B.A.) definiti sempre dal succitato DM e recepiti a livello regionale dalla suddetta DGR, sempre che tali requisiti minimi abbiano pertinenza con gli impegni volontari attivati:

- pagamenti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) e dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, rispettivamente i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi del primo pilastro della PAC) e gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione del secondo pilastro della PAC, che vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
- pagamenti ai sensi dell'articolo 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, rispettivamente pagamenti agro-climatico-ambientali e sostegni per l'agricoltura biologica, che dal 2023 sono finanziati in parte con risorse FEASR 2023-2027.

Per quanto riguarda i nitrati tra i requisiti minimi in materia di fertilizzanti è prevista l'applicazione del Codice di buona pratica agricola istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel sopraccitato codice e nel decreto interministeriale 25 febbraio 2016, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno: obblighi amministrativi; obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati; obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati. Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nel medesimo. Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri). Tra i requisiti minimi figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115. Con

deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19 agosto 2016 sono state approvate specifiche disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici, in attuazione del DM 5046/2016 e le medesime valgono anche come RM FERT, come da ultimo disposto con DGR 814/2023. Per gli aspetti diversi dagli impianti di stoccaggio, a norma dell'articolo 5 del DM 147385/2023, si applicano gli impegni sopra indicati.

Per quanto riguarda il fosforo la nuova CGO 1, obbligo B, dispone che, al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime: parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie; coltura; data di distribuzione (giorno/mese/anno); tipo di fertilizzante e denominazione; il contenuto percentuale in fosforo; la quantità totale. La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

Per tutte le aziende agricole che presentano domanda per i pagamenti diretti del primo Pilastro della PAC o che richiedono sostegni per interventi a superficie e a capo nell'ambito dello sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC) è previsto l'obbligo di rispettare le regole di condizionalità (Criteri di gestione obbligatori CGO e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA) i cui contenuti, in linea con le indicazioni regolamentari europee della nuova programmazione, sono stati "rafforzati" al fine di una maggiore corrispondenza agli obiettivi ambientali specifici della PAC in tema di mitigazione del cambiamento climatico, gestione sostenibile delle risorse naturali e protezione della biodiversità (il vigente regolamento ministeriale di riferimento è il DM 147385/2023, recepito a livello regionale con la DGR 814/2023). Inoltre, qualora tali aziende aderiscano in maniera specifica alle seguenti tipologie di misure/pagamenti, sono soggette anche al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RM FERT.), dei prodotti fitosanitari (RM FIT.) e al benessere degli animali (RM B.A.) definiti sempre dal succitato DM e recepiti a livello regionale dalla suddetta DGR, sempre che tali requisiti minimi abbiano pertinenza con gli impegni volontari attivati:

- pagamenti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) e dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, rispettivamente i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi del primo pilastro della PAC) e gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione del secondo pilastro della PAC, che vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
- pagamenti ai sensi dell'articolo 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, rispettivamente pagamenti agro-climatico-ambientali e sostegni per l'agricoltura biologica, che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Nell'ambito della condizionalità "rafforzata", il CGO 7, attinente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, che trova applicazione a livello nazionale unitamente alla seguente normativa:

- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

- decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- decreto ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.
- decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”

prevede i seguenti obblighi, applicati anche in Valle d'Aosta:

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal d.lgs.150/2012 e dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito PAN.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre, si sottolinea che la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio.

Sempre nell'ambito della condizionalità "rafforzata", il CGO 8, attinente alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ed è stata attuata a livello nazionale con decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e decreto ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", di seguito PAN, prevede i seguenti obblighi, applicati anche in Valle d'Aosta:

- a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2012).
- b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847/2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del PAN, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

- c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al PAN.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO in questione, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del PAN.

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del PAN, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad



evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).

- b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del PAN, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del PAN, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del PAN, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a. effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- b. effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice:
- c. se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del PAN, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;

b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Nell'ambito dei RM FIT. sono previsti/ribaditi i seguenti impegni, applicati anche in Valle d'Aosta:

- a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al DM 4847/2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del P, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del d.lgs. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del DM 4847/2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

Ai sensi del PAN, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- a) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del d.lgs. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del PAN.
- b) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del PAN, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".
- c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al PAN.
- d) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza



Ambito di applicazione

Le Superfici di cui ai seguenti punti:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangono almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

- a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

- b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Non essendoci provvedimenti regionali in materia, la presente norma prevede:

- in relazione all'impegno a), su terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, la realizzazione di solchi acquai temporanei e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. In alternativa, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (contour tillage, girapoggio);
- in relazione all'impegno b), in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Deroghe

In relazione all'impegno a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua

raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, alternative alle fasce inerbite, che sono individuate dalle Regioni/Province autonome, quando si opera oltre il limite della meccanizzazione.

In relazione all'impegno b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente Norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

A livello nazionale, l'intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all'interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio, adattabile a livello regionale in funzione dell'ordinamento colturale prevalente e della piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

In riferimento alla pratica 1), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15



novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 60 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:
 - a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
 - b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);
2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:
 - a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
 - b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
 - c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
 - d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
 - e) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle “aperture” degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

La precedente BCAA 3 è stata eliminata ed è in parte confluita nel CGO 1, che nella parte A prevede, al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.



3.4.5. Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

Ogni intervento negli alvei dei corsi d'acqua, sulle sponde e nelle aree inondabili (art. 36 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione regionale. Il Piano regionale di tutela delle acque stabilisce specifiche misure volte alla tutela dei corsi d'acqua e degli ecosistemi fluviali; i provvedimenti attuativi della l.r. 11/1998 (in particolare la DGR 2939/2008) disciplinano gli interventi e le trasformazioni ammesse.

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Tutte le trasformazioni sono soggette a controllo.

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti

Non esistono soglie di esclusione.

3.5. Regione Lombardia - aggiornamento al 2024

3.5.1. Misure per art. 11(3) d “Protection water abstraction”

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

La normativa a livello nazionale è disciplinata dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 distingue le aree di salvaguardia in “zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione”.

La zona di protezione assoluta è definita come area “immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta”.

La zona di rispetto “è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica....la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”.

In Regione Lombardia è in vigore sull'argomento la DGR 15137 del 1996 “Direttiva per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano”

Tale DGR identifica la zona di tutela assoluta come area di raggio attorno al pozzo non inferiore a 10m.

Per l'identificazione delle zone di rispetto introduce tre possibili criteri: quello geometrico (200 m attorno alla captazione), quello temporale (in caso di acquifero vulnerabile) e quello idrogeologico (in caso di acquifero protetto).

L'area di protezione corrisponde all'area di ricarica delle falde utilizzate per la captazione.

Una identificazione di tali elementi è riportata nel Programma di Tutela e Uso delle Acque regionale approvato con DGR 6990 del 31 luglio 2017 che individua aree di salvaguardia, di riserva e le aree di ricarica delle falde.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

L'area di tutela assoluta dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
- Inoltre, la DGR 12693 del 2003 riporta delle direttive per la disciplina delle seguenti attività all'interno delle zone di rispetto:
- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

In aggiunta ai divieti e limitazioni richiamati al punto precedente, la DGR 12693 del 2003 disciplina le modalità di realizzazione di alcune tipologie di opere e infrastrutture:

- fognature
- opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione
- infrastrutture viarie, ferroviarie e altre infrastrutture di servizio.

Per la realizzazione di tali opere sono previsti accorgimenti atti ad evitare la creazione di vie preferenziali di possibili inquinamenti della falda, interferenze con la falda stessa, episodi di contaminazione dovuti a sversamenti accidentali o perdite dovute a rotture o presenza di discontinuità nelle reti.

I Comuni devono favorire una destinazione urbanistica del suolo, all'interno delle zone di rispetto, destinata a verde pubblico, area agricola o usi residenziali a bassa densità abitativa.

3.5.2. Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"

Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee

Esiste una banca dati "catasto" di tutte le derivazioni concesse (pozzi, sorgenti, derivazioni superficiali) con i dati anagrafici degli utilizzatori, i principali dati tecnici, versamenti dei corrispettivi economici e la localizzazione delle opere (SIPIUI).

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

Esiste una banca dati degli invasi in disponibilità dell'amministrazione regionale.

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

Tutte le acque appartengono al demanio dello Stato, il loro utilizzo è possibile previo ottenimento di apposita concessione temporanea (durata 15-30-40 anni in base all'uso). La concessione è rilasciata dalla pubblica amministrazione previa fase di evidenza pubblica (concorrenza) finalizzata a valutare se l'uso di quell'acqua ed il relativo progetto di utilizzo tendono a soddisfare al meglio l'interesse pubblico. Se nell'apposita finestra temporale sono presentati più progetti per l'utilizzo della medesima risorsa, l'amministrazione valuta e sceglie il progetto che ritiene migliore (più confacente al pubblico

generale interesse); a parità di caratteristiche progettuali, si sceglie il primo progetto presentato. La concessione prevede la sottoscrizione di un disciplinare contenente le condizioni tecniche cui è subordinato l'uso dell'acqua nonché la corresponsione all'amministrazione per tutta la sua durata di un canone annuo, diversificato in relazione alla tipologia di uso e a soglie dimensionali. Al termine della concessione, se la stessa non viene rinnovata, la legge dispone in alcuni casi (in base all'uso o alla soglia dimensionale) che i beni e le opere realizzate per effetto della concessione retrocedano all'amministrazione senza compenso, in altri casi le opere realizzate restano di proprietà privata mentre le opere in alveo devono essere demolite. Esiste tuttavia una tipologia di utilizzazione "minore" detta "uso domestico" per la cui attuazione è sufficiente una comunicazione preventiva. Per le sole grandi derivazioni a scopo idroelettrico non è applicabile l'istituto del rinnovo ma la normativa prevede che alla scadenza l'amministrazione provveda ad una ri-attribuzione della concessione dell'acqua e delle opere connesse previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

Tutte le utilizzazioni devono installare e mantenere in funzione strumenti per la misurazione delle portate derivate (disposizione contenuta nel Regolamento Regionale 2/2006).

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

I sistemi sono differenziati in base agli usi. Per l'uso potabile i gestori del servizio idrico integrato provvedono ad installare appositi contatori per ogni contratto di allaccio alla rete acquedottistica. I consumi rilevati servono anche per l'elaborazione delle bollette per l'introito delle tariffe. I gestori hanno l'archivio.

Specificamente per l'uso irriguo, con l'approvazione della d.g.r. n. 6035 del 19 dicembre 2016, Regione Lombardia ha adottato la disciplina dei criteri e delle modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN). Con il successivo d.d.s. n. 4346 del 27 marzo 2018 è stata approvata anche la metodologia di stima dei volumi idrici ad uso irriguo per l'irrigazione di autoapprovvigionamento e per l'irrigazione collettiva per le derivazioni per le quali non vi è l'obbligo di misurazione. I dati sui volumi idrici impiegati a uso irriguo sono raccolti a livello regionale da ANBI Lombardia (associazione dei consorzi di bonifica) mediante una banca dati dedicata.

Per l'uso idroelettrico i dati sono acquisiti in un sistema gestito da ARPA Lombardia.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

La concessione viene rivista in occasione del rinnovo (15, 30, 40 anni), il procedimento prevede che in tale momento l'amministrazione verifichi i requisiti ed effettui una rideterminazione dei parametri della concessione in relazione alle effettive necessità se con il passare del tempo sono cambiate le condizioni di utilizzo.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

La concessione è assentita a condizione che non sia pregiudicato il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi della DQA. Il richiedente deve dimostrare che il progetto presentato non comporta pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi ovvero deve indicare le misure di mitigazione o compensazione necessarie per la realizzazione del progetto di concessione.

3.5.3. Misure per art. 11(3) g “Point source discharges”

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

La disciplina sulle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue civili e industriali è contenuta nel capo III al Titolo III della Parte terza del D.Lgs. 152/06 (art. 100 e successivi). Tutti gli scarichi in ambiente devono essere autorizzati (ex art. 101). Tutti gli scarichi in reti fognarie devono sottostare ai regolamenti, adottati dall'autorità competente (ex art. 107). Gli scarichi industriali sono in particolare autorizzati all'interno di procedure unificate AUA (Autorizzazione unica ambientale) e AIA (Autorizzazione Integrata ambientale). Gli scarichi domestici non necessitano di autorizzazione se sono allacciati alla rete fognaria.

La disciplina degli scarichi è basata sul rispetto di valori limiti allo scarico identificati a seconda del recapito.

A scala regionale la materia è disciplinata con Regolamento Regionale.

Gli scarichi autorizzati sono assoggettati a programmi di controllo annuali effettuati dai gestori e da ARPA nel caso degli scarichi dei depuratori del servizio idrico integrato, dagli enti d'ambito nel caso di scarichi in rete fognaria e dalle province e città metropolitana nel caso di scarichi in ambiente.

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

Il regolamento regionale n. 6 del 2019 disciplina il regime autorizzatorio delle acque reflue urbane, domestiche e assimilate. In particolare, definisce la disciplina degli scarichi degli sfioratori di piena di reti fognarie (sempre soggetti ad autorizzazione). Il regolamento regionale n. 4 del 2006 disciplina i casi in cui le acque di prima pioggia derivanti da aree adibite a specifiche attività potenzialmente a rischio di causare inquinamento delle acque sono assoggettate ad autorizzazione preventiva (che specifica gli obblighi di trattamento) nonché le prescrizioni tecniche relativi a presidi di tutela dall'inquinamento e alle modalità di controllo.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

In Lombardia la durata dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue urbane o acqua reflue domestiche e assimilate è pari a 4 anni. Relativamente agli scarichi industriali la durata è quella prevista dalla normativa nazionale: nel caso in cui l'attività sia soggetta ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è pari a 15 anni mentre è pari a 10 anni nel caso di scarichi derivanti da attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), salvo la necessità di riesame valutata dalla Provincia (autorità competente al rilascio dell'autorizzazione). Il termine generale dei 10 anni previsto per l'AIA è esteso a 12 o 16 anni nel caso in cui l'azienda sia certificata rispettivamente ISO14000 o EMAS.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

In materia vale quanto previsto dall'art. 101, commi 1 e 2 e dall'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 152/06. Ai sensi dell'art. 108, relativamente allo scarico di sostanze pericolose, le Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, sia nell'ambito del regime di Autorizzazione Unica Ambientale sia nell'ambito del regime di Autorizzazione Integrata Ambientale, possono imporre soglie di emissione che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

3.5.4. Misure per art. 11(3) h “Pollutants diffuse”

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

L'inquinamento diffuso di origine agricola, nello specifico legato all'arricchimento in nutrienti, è regolamentato a livello nazionale dal Decreto ministeriale 7 aprile 2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

In Lombardia le regole da adottarsi nelle zone non vulnerabili ai nitrati per l'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici sono definite dalla d.g.r n. 2893/2020, in cui sono recepite le norme di buona pratica previste dalla normativa nazionale e stabiliti i criteri per:

- la fissazione – annuale - dei periodi di divieto di spandimento invernale
- i criteri per la redazione dei piani di fertilizzazione
- le modalità d'uso dei fertilizzanti minerali, organici e dei fanghi di depurazione diversi dagli effluenti zootecnici
- le modalità e l'assoggettamento alla redazione dei piani di utilizzazione agronomica e dei programmi operativi aziendali a fini autorizzativi.

Inoltre, con d.g.r. 1 luglio 2014, n. 2031, "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali [...]" è stato stabilito che il riutilizzo agronomico di fanghi di depurazione possa avvenire sui terreni coltivati purché gli stessi non siano già oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e solo su terreni che non siano territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi supera il limite di 170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili o 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili.

Ulteriori requisiti e criteri di controllo vengono imposti dalle norme di applicazione del regime di condizionalità previsto dagli specifici regolamenti comunitari.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

Con d.g.r. n. 1376/2019 sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione regionale del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La disciplina regionale prevede in particolare:

- le modalità di attuazione della formazione obbligatoria per gli utilizzatori di prodotti
- le modalità procedurali per l'effettuazione dei controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti
- le misure specifiche per la tutela degli ambienti acquatici, dell'acqua potabile e delle aree naturali protette, costituite da limitazioni di impiego di taluni prodotti particolarmente problematici rispetto alla qualità delle acque e obblighi di utilizzo di sistemi di distribuzione maggiormente efficienti
- Le disposizioni previste dalla suddetta d.g.r. sono ulteriormente state aggiornate, tenendo conto degli esiti più recenti dei monitoraggi acque, con d.g.r. 5836/2021 e con il decreto n. 679 del 23 gennaio 2023.

Con riferimento al regime di condizionalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla PAC, a livello regionale sono inoltre disposti, in funzione dello stato ambientale dei corsi d'acqua, obblighi di realizzazione e mantenimento di fasce inerbiti in prossimità dei medesimi, ove non è possibile effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

Per questa tematica i riferimenti normativi sono i medesimi riportati nei paragrafi precedenti.

3.5.5. Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

L'approvazione di opere funzionali alla realizzazione di prelievi, che comportano modificazioni fisiche dei corpi idrici, è disciplinata dal regolamento regionale n. 2/06: l'iter di approvazione è contestuale al rilascio di concessione per l'uso delle acque. Allo stesso modo, l'approvazione per la realizzazione di dighe e sbarramenti di competenza regionale è effettuata nell'ambito della procedura di concessione. Le modalità tecniche per la realizzazione e gestione delle dighe di competenza regionale sono disciplinate dalla L.R. 8/98.

Relativamente ad altre tipologie di opere che comportano modificazioni fisiche dei corpi idrici (opere di difesa del suolo e infrastrutture per la viabilità), l'approvazione dei progetti segue le specifiche normative di settore e, nel caso le opere ricadano nelle categorie assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità alla VIA, l'iter di valutazione è disciplinato dalla L.R. 5/2010. In tali procedure si considera anche l'impatto sugli obiettivi dei corpi idrici.

Tutte le opere che producono modificazioni fisiche di corpi idrici sono soggette all'acquisizione di concessioni per l'uso delle aree del demanio idrico ai sensi della normativa statale, R.D. n. 523/1904, e regionale, d.g.r. 1615 del 18 dicembre 2023 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”.

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a valutazione e controllo qualora la tipologia di progetto che causa la modifica è soggetto alla procedura di VIA (o verifica di assoggettabilità) ai sensi della normativa regionale (L.R. 5/2010); sono inoltre sempre soggette all'acquisizione di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico ai sensi della normativa statale, R.D. n. 523/1904, e regionale, d.g.r. 1615 del 18 dicembre 2023 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”.

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti

La normativa in materia di VIA prevede soglie di assoggettamento dei progetti, diversificate in funzione della tipologia di opera. La normativa in materia di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico non prevede soglie minime di applicazione.

3.6. Regione Liguria - aggiornamento al 2018

3.6.1. Misure per art. 11(3) d “Protection water abstraction”

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate dall'art. 94 del D. Lgs 152/06.

Esse si suddividono in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, all'interno di bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda sono individuate le zone di protezione.

I criteri per la loro individuazione sono definiti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione n.11 del 2016. I criteri sono stati e ripresi e migliorati nell'aggiornamento del PTA rispetto a quelli approvati precedentemente con il primo PTA di cui alla DCR n.32 del 2009.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

Le tipologie di divieto e limitazioni sono disciplinate dall'art.94 del D. Lgs 152/06. Il PTA ha introdotto con l'Art.22 delle Norme di attuazione nuove Misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

Le misure obbligatorie all'interno delle aree di salvaguardia sono quelle coerenti con quanto riportato nei paragrafi precedenti e con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3.6.2. Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"**Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee**

Il catasto concessioni del demanio idrico e fluviale (GENIOWB), quale componente del SIRAL (Sistema Informativo Regionale Ambientale Ligure) della Regione Liguria, gestisce le informazioni tecniche ed amministrative, sia alfanumeriche che cartografiche relative concessioni di derivazione delle acque superficiali e sotterranee nonché le relative restituzioni. La cartografia e i dati di base delle concessioni di derivazione in esercizio ed in istruttoria sono resi disponibili al pubblico attraverso il geoportale regionale.

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

In Italia i grandi invasi (Altezza diga maggiore di 15 m e capacità di invasi maggiore di 1.000.000 mc. di invaso) sono gestiti dal Registro Italiano Dighe che tiene aggiornato un catasto e la relativa cartografia. A livello provinciale sono stati implementati dei catasti inerenti la presenza di sbarramenti e dighe sui corsi d'acqua (in completamento del RID) finalizzati alla predisposizione dei Piani per l'individuazione di scenari di rischio.

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

In Regione Liguria le procedure di rilascio di concessioni di derivazioni idriche sono attuate secondo la normativa nazionale, la LR 18/1999 e ss.mm.ii. ed il Regolamento Regionale n.6 del 2017 "Regolamento recante norme per il rilascio delle concessioni di derivazioni d'acqua". I canoni delle concessioni di derivazione d'acqua sono invece disciplinati dal Regolamento Regionale 1 del 7 febbraio 2012 "Disciplina dei canoni di concessione relativi all'utilizzo di acque pubbliche".

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

L'obbligo di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acque derivati è previsto dall'Art.95 del Dlgs 152/06. Tale obbligo è ripreso e dettagliato dall'Art. 33 – "Misuratori della portata prelevata" delle Norme di Attuazione del PTA vigente e con Dgr n.1313/2016 "Art. 33 Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Approvazione Criteri e modalità di misura delle derivazioni anche ai fini del recepimento delle Linee guida quantificazione volumi idrici uso irriguo DM 31/07/2015" sono stati definiti i criteri e modalità di misura delle portate effettivamente derivate per le singole derivazioni e tipologie di uso.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

E' in corso di ultimazione la predisposizione del catasto informatizzato per il monitoraggio dei consumi idrici reali, le cui informazioni saranno trasmesse dai titolari delle singole concessioni con le modalità e frequenze stabilite nella Dgr n.1313/2016 "Art. 33 Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Approvazione Criteri e modalità di misura delle derivazioni anche ai fini del recepimento delle Linee guida quantificazione volumi idrici uso irriguo DM 31/07/2015". Nelle more della definitiva informatizzazione di cui sopra, comunque, annualmente i singoli intestatari delle concessioni sono tenuti da disciplinare a comunicare gli effettivi consumi alla Regione Liguria.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

La revisione dei titoli di concessione dei prelievi avviene all'atto del rinnovo in base in quanto stabilito dall'Art.21 del RD 1775/1933. Si puntualizza che tutte le nuove domande di concessioni o rinnovi sono

sempre assoggettate al rilascio del DMV ambientale che è stato oggetto di recente revisione con la Dgr n. 609/2018 "Deliberazioni n.4/2017 delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell'Autorità di distretto idrografico del fiume Po e dell'Appennino Settentrionale di adozione della "Direttiva Deflussi Ecologici" - Adempimenti conseguenti". Tale provvedimento oltre ad aggiornare ed implementare alcuni fattori correttivi ambientali non valorizzati nella precedente d.g.r. n. 1175/2013 introduce il fattore temporale che rappresenta l'adeguamento del DMV ambientale al Deflusso Ecologico.

Inoltre con la d.g.r. n. 995/2017 sono state stabilite, ai sensi del comma 1 dell'Art. 29 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, le modalità per l'adeguamento delle opere di presa esistenti al rilascio del DMV ambientale e che, come tali, costituiscono adempimento relativamente ai termini fissati dalle Deliberazioni n.4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente delle Autorità di bacino distrettuale del Po e dell'Appennino Settentrionale, al fine dell'attuazione progressiva della disciplina sul deflusso ecologico.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Sì, il vincolo esiste ed è sancito a livello nazionale dall'Art.12 bis del RD 1775/33. Assenso al rinnovo o ad una nuova concessione viene sempre verificato che la concessione non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato. La modalità di valutazione dell'Art.12 bis è stata definita a livello nazionale con il Decreto del Direttore della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30/STA del 13 febbraio 2017 ("Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale") poi recepita a livello distrettuale con le Deliberazioni n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dell'Appennino Settentrionale.

La Regione con d.g.r. n. 609 del 25/07/2018 ai e per i sensi dell'art.5, comma 3, della succitata Deliberazione ha adeguato la preesistente procedura di valutazione dell'impatto delle derivazioni approvata quale misura individuale del PTA di cui alla DCR 11/2016.

3.6.3. Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

Il D.Lgs. 152/2006 Art.124 la LR 43/95 prevedono che tutti gli scarichi in ambiente siano preventivamente autorizzati.

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

Gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie di tipo misto sono autorizzati sono autorizzati in base alla Legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento."

Per quanto riguarda invece gli scarichi delle acque di prima pioggia la norma regionale specifica relativa alla riduzione degli impatti derivanti da questa tipologia di run off è il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne". Il Regolamento in sintesi prevede, per specifiche attività produttive, la presentazione di un Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche all'Autorità competente al controllo ed all'autorizzazione allo scarico.

Infine, l'aggiornamento del PTA approvato con DCR 11/2016, prevede nelle Norme di Attuazione e nelle misure individuali di Piano una ricognizione di tutti gli sfioratori di piena finalizzata a predisporre una banca dati regionale di questa tipologia di scarico.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Le autorizzazioni allo scarico, con esclusione di quelle relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, hanno una durata che dipende dalla tipologia di autorizzazione e che sinteticamente di seguito riportata:

- Autorizzazione allo scarico: quattro anni;
- Autorizzazione scarico nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale: dieci anni;
- Autorizzazione scarico nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale: quindici anni.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

L'Art.101 del Dlgs 152/06 e l'Art.2 della LR 43/95 sanciscono che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

E' sempre possibile comunque, per le Autorità che concedono l'Autorizzazione allo scarico, imporre soglie di emissione più restrittive che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Inoltre, il PTA, predisposto in sinergia con il Piano di Gestione Distrettuale ed approvato con DCR 11/2016, prevede nelle Norme di Attuazione e nello specifico agli Art. 11, 18 e 25 ulteriori regolamentazioni sugli scarichi industriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

3.6.4. Misure per art. 11(3) h "Pollutants diffuse"

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

L'inquinamento diffuso di origine agricola, nello specifico legato all'arricchimento in nutrienti, è regolamentato a livello nazionale dal Decreto ministeriale 7 aprile 2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

L'aggiornamento del PTA, predisposto in sinergia con il Piano di Gestione Distrettuale ed approvato con DCR 11/2016 prevede nelle Norme di attuazione all'Art. 19 "Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze chimiche provenienti da sorgenti diffuse che compromettono la qualità dei corpi idrici" di implementare ulteriori azioni per contenere questa tipologia di inquinamento.

Ulteriori requisiti e criteri di controllo vengono imposti dalle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dall'ultimo Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 sulla condizionalità, recepito a livello regionale con deliberazione n. 601 del 17 aprile 2015.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

I requisiti vincolanti sono contemplati nel piano d'azione nazionale (PAN) e nei successivi documenti attuativi di livello regionale, tra cui il PTA e il Piano Regionale Integrato Controlli in Sicurezza Alimentare e Sanità Animale (PRISA). In attuazione dei due piani di cui sopra i controlli sulle aziende agricole sono stati indirizzati nei comuni dove in base alla valutazione delle pressioni del PTA e Piani di Gestione, maggiormente si concentra l'attività agricola

Si sottolinea comunque che in Liguria non sono state individuate Zone vulnerabili da prodotti Fitosanitari ai sensi dell'art. 93.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

Per queste tematiche i riferimenti normativi sono i medesimi riportati nei paragrafi precedenti.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

Per queste tematiche i riferimenti normativi sono i medesimi riportati nei paragrafi precedenti.

3.6.5. Misure per art. 11(3) i “Hydromorphology”

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo

L'amministrazione e la tutela del demanio idrico sono regolate dal R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

L'Art.115 del D.lgs. 152/06 disciplina la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.

Gli interventi di modificazione dell'alveo, sono soggetti ad autorizzazione regionale ai sensi della LR 18/1999 e chiunque (soggetto pubblico o privato) intenda svolgere qualsiasi attività, all'interno o sulle sponde degli alvei dei e nelle aree di pertinenza dei corsi d'acqua di cui al Regolamento regionale n.3/2011“Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.” deve richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente che ne verifica la compatibilità idraulica.

Infine, con d.g.r. 59/2018 “Specificazione delle opere rientranti nella definizione punto 7 lettera o) allegato IV parte II D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. “Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua” - atto di indirizzo ex art. 17 comma 5 l.r. n. 29/2017” sono stati stabiliti gli opportuni indirizzi finalizzati ad individuare correttamente quali progetti di opere idrauliche debbano essere verificati alla luce del campo di applicazione della vigente normativa in materia di VIA.

Con Regolamento regionale n. 3 del 14 luglio 2011 è stato dato attuazione a quanto previsto dalla seconda parte del comma 1 dell'Art.115 del dlgs 152/06.

Infine, l'aggiornamento del PTA di cui alla DCR n.11/2016 prevede nelle Norme di attuazione all'Art.35 – “Adempimenti finalizzati alla riduzione ed alla eliminazione dell'impatto di nuove opere di difesa dalle inondazioni sulla qualità dei corpi idrici” di individuare criteri e modalità costruttive dalle opere di difesa dalle inondazioni e di sistemazione idrogeologica finalizzati ad escludere impatti negativi sulla qualità del corpo idrico interessato.

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Vedasi riferimenti normativi paragrafo precedente.

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti

La normativa in materia di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico non prevede soglie minime di applicazione.

3.7. Regione Veneto - aggiornamento al 2018

3.7.1. Misure per art. 11(3) d “Protection water abstraction”

Dimensione delle aree di salvaguardia o criteri per la loro individuazione

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006. Esse si suddividono in zone di protezione assoluta e di rispetto mentre, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, sono individuate le zone di protezione.

L'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque impegna la Giunta regionale ad emanare specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

Le direttive tecniche per la delimitazione delle suddette aree sono in via di ultimazione. In attesa di tale adempimento, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

Tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia

Le tipologie di divieti o limitazioni che sono in vigore nelle aree di salvaguardia sono normate in Regione Veneto dall'art. 16 del Piano di Tutela delle Acque (o direttamente dal D.Lgs 152/06 art. 94).

Per le zone di tutela assoluta valgono i divieti di cui al D.Lgs 152/06, art. 94.

Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
- b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade (ulteriori chiarimenti sono forniti dall'art. 16 delle Linee guida applicative, approvate con DGR 80/2011);
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Tipologie di misure che sono obbligatorie nelle aree di salvaguardia

L'art. 16 del Piano di tutela impegna la Giunta regionale a disciplinare, all'interno delle zone di rispetto:

- a) le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;
- b) gli interventi connessi con l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
- c) gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
- d) le pratiche agronomiche.

In attesa di tali determinazioni il piano individua le seguenti misure:

- a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;



- b) per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata;
- c) in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, l'attività agricola deve essere condotta nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, nonché nel rispetto:
 - 1) nelle zone vulnerabili, dei programmi d'azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, relativamente ai quantitativi, alle modalità e ai periodi di distribuzione dei reflui di allevamento, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate;
 - 2) negli altri casi, della normativa regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi dei reflui di allevamento, che non eccedano i 170 kg di azoto/ha anno, alle modalità e ai periodi di distribuzione, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate.

3.7.2. Misure per art. 11(3) e "Controls water abstraction"

Esistenza di un catasto per tutti i prelievi di acque superficiali e sotterranee

Esiste un data base ("Alice"), a scala regionale con l'anagrafica e con alcune informazioni relative alle concessioni per acque pubbliche.

Esistenza di un catasto per tutti gli invasi

Non esiste un catasto che raccolga le informazioni di tutti gli invasi.

Nel bacino del Po di competenza della Regione Veneto non sono presenti invasi di interesse per il PdG

Descrizione delle procedure di concessione/autorizzazione/permessi di prelievo, incluse le soglie al di sotto delle quali le concessioni/autorizzazioni/permessi di prelievo e/o le registrazioni non sono necessarie

Le procedure di rilascio di concessioni di derivazione pubblica sono disciplinate dalle disposizioni contenute all'art. 93 del R.D. 11/12/1933, n. 1775. La Regione Veneto con delibera n. 1628 del 19 novembre 2015, ha aggiornato le disposizioni relative al procedimento di concessione per tutte le istanze di derivazione d'acqua pubblica. Tutte le derivazioni sono soggette ad istanza.

Obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori

L'obbligo per i diversi utilizzatori di usare i contatori è stato istituito con D.Lgs 07/12/1993 n. 275.

In Veneto, l'obbligo di misura dei prelievi è sancito, a livello di norma locale, dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 stabilisce che *"tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi"*.

L'obbligo di posizionamento del contatore presso il punto di prelievo e dell'eventuale restituzione, nonché quello di comunicazione dei dati, è stato confermato nell'ambito del Piano di tutela delle acque, riferendolo in particolare alle derivazioni di acque per uso irriguo (art. 40, comma 1, punto e) ed ai pozzi ad uso domestico che interessano falde acquifere protette.

Tuttavia, una più recente disposizione della Giunta regionale (DGR n. 2626 del 18 dicembre 2012) ha integrato le norme di attuazione del PTA consentendo che, in alternativa al posizionamento dello strumento di misura, si possa provvedere attraverso la dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati da pozzo o da campi pozzi, espressa sulla base delle caratteristiche

tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata dei prelievi, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- prelievi irrigui con portata massima inferiore a 10 l/s o con volume annuo inferiore a 20.000 mc;
- prelievi di carattere occasionale.

Esistenza di un catasto dei consumi idrici per gli utilizzatori di tutti i settori

Non esiste in Regione Veneto.

Esiste un monitoraggio periodico per i prelievi idropotabili attuato dalle società di gestione del Servizio Idrico Integrato

Esistenza dell'obbligo di rivedere le concessioni per i prelievi entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Il T.U. 1775/1933 sancisce, in generale, il principio della temporaneità del diritto di utenza, fissando dei limiti massimi di durata in relazione al tipo di uso dell'acqua oggetto di concessione. In particolare l'art. 21 fissa i limiti massimi per i diversi tipi di concessione come di seguito precisato:

- per le grandi derivazioni ad uso di forza motrice: sessanta anni;
- per le grandi derivazioni a scopo potabile, di irrigazione o bonifica: settanta anni;
- per le piccole derivazioni: trenta anni.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Nell'ambito dell'iter autorizzativo le Autorità competenti tengono anche conto, tra gli altri aspetti, della compatibilità del prelievo rispetto agli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla DQA.

In tale contesto viene di norma prescritto, per derivazioni importanti o corpi idrici particolari, un monitoraggio ex ante ed ex post, da effettuare sulla base di specifiche linee guida elaborate da ARPA Veneto e pubblicate sul pertinente sito web (in allegato al "Rapporto annuale sull'attività istruttoria e di monitoraggio del Dipartimento provinciale ARPAV di Belluno").

3.7.3. Misure per art. 11(3) g "Point source discharges"

Procedure di autorizzazione/di permessi per il controllo degli scarichi civili e industriali, specificando se ci sono soglie al di sotto delle quali non è necessaria un'autorizzazione, se sono presenti regole vincolanti generali, etc.

I criteri generali sui quali si fondano le procedure di autorizzazione allo scarico sono disciplinati dall'art. 124 del D.Lgs. 152/2006.

Il comma 1 prevede che tutti gli scarichi debbano essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità auto depurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee (art. 124, comma 9, del D.Lgs. 152/2006). In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006 (quella che contiene le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle

risorse idriche) e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente (art. 124, comma 10, del D.Lgs. 152/2006)

Va anche evidenziato che, in attuazione del principio “chi inquina paga”, le spese occorrenti per l'effettuazione di rilevamenti, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente (art. 124, comma 11, del D.Lgs. 152/2006).

Le competenze della Regione in merito al rilascio delle autorizzazioni sono specificate nell'art. 5 Legge Regionale n. 33/85 e ss.mm.ii..

Le autorizzazioni possono essere rilasciate dalla Regione (nel caso di impianti in A.I.A. indicati in Allegato A alla medesima L.R.33/85), dalla Provincia (nel caso di impianti in A.I.A. indicati in Allegato B alla medesima L.R.33/85 e in altri casi indicati nell'art. 5 della L.R.33/85, come le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria di cui all'art. 35 della medesima L.R. e le autorizzazioni degli impianti di seconda categoria di cui all'art. 49 comma 1 lettera c della medesima L.R.) o dal Comune (casi di cui all'art. 6 della L.R. 33/85). Gli scarichi produttivi in pubblica fognatura sono autorizzati dal Consiglio di bacino (ex A.A.T.O.) competente per territorio.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del Servizio Idrico Integrato e approvati dal Consigli di Bacino (art. 124 c. 7 del D.Lgs 152/06).

Per le installazioni o edifici isolati non collegabili alla rete fognaria pubblica, e comunque per un numero di A.E. inferiore a 50, è ammesso l'uso di sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico. L'autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo (Piano di tutela delle Acque, art. 21).

Indicare se le procedure di autorizzazione/di permessi o le regole vincolanti generali prevedono di sottoporre ad autorizzazione allo scarico anche il run off dalle aree urbane, dagli insediamenti industriali e dalle aziende agricole

Le acque meteoriche di dilavamento sono normate dall'art. 39 del Piano di tutela delle Acque (PTA); sono considerate scarichi, e quindi soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 113 comma 1 lett. b del D.Lgs 152/06, nei casi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 39 del PTA. Non sono considerate scarichi le acque meteoriche di cui all'art. 39 comma 5 del PTA. Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1 dell'art. 39 stesso, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.

Esistenza dell'obbligo di rivedere le autorizzazioni allo scarico entro periodi fissati (per esempio ogni 5 anni, 10 anni o un numero superiore di anni) o solo se richiesto

Salvo quanto previsto in materia di A.I.A. e di A.U.A., l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio ed è rinnovabile ai sensi e con le modalità di cui all'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico. L'autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo (Piano di tutela delle Acque, art. 21). Il rinnovo tacito non vale per gli scarichi assimilati che non recapitano in fognatura.

Le autorizzazioni agli scarichi di acque produttive delle attività ricomprese nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 hanno la stessa validità dei provvedimenti di A.I.A. La durata dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) è fissata ordinariamente in 10 anni (D.Lgs. 46/2014). Per le installazioni che all'atto del rilascio dell'autorizzazione sono registrate ai sensi del Regolamento CE n 1221/2009 la durata dell'autorizzazione è fissata in 16 anni, mentre è di 12 anni per le installazioni che all'atto del rilascio dell'autorizzazione sono certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001 (D.Lgs. 46/2014). Il riesame ordinario è disposto sull'intera installazione nel suo complesso nei seguenti casi:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella G.U.C.E. delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'ultimo riesame effettuato. Tale termine è di sedici anni o di dodici anni per le tipologie di impianti precedentemente specificati.

Infine, si applica, per i casi previsti, quanto stabilito dal DPR 59/2013 in materia di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) che prevede una durata dell'AUA pari a 15 anni dalla data del rilascio.

Descrivere se le Autorità, nel rilascio delle concessioni/autorizzazioni/permessi, sono vincolate al rispetto degli obiettivi ambientali della DQA (per esempio se le Autorità devono o possono rifiutare un permesso se compromette il raggiungimento degli obiettivi della DQA nei corpi idrici interessati)

Pur non essendo esplicitamente prescritto il rispetto degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA, l'art. 124, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 dispone che l'autorizzazione allo scarico contenga le prescrizioni tecniche atte a garantirne la conformità alle disposizioni della parte III del decreto (quindi anche ricomprendendo l'obbligo di perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale previsto dall'art. 77) e senza pregiudizio per il corpo ricettore.

L'art. 2 comma 4 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (PTA) (approvato con DCR n. 107/2009 e ss.mm.ii.) stabilisce che "I soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o qualsiasi altro atto di assenso non possono autorizzare la realizzazione di qualsiasi opera, intervento o attività che sia in contrasto con gli obiettivi del Piano o che possa pregiudicarne il raggiungimento."

Inoltre, l'art. 24 del PTA stabilisce limiti allo scarico diversi a seconda delle caratteristiche del territorio in termini di idrologia e idrogeologia: "I limiti allo scarico per le acque reflue urbane sono distinti a seconda della potenzialità dell'impianto e del grado di protezione del territorio, suddiviso nelle zone omogenee indicate all'articolo 18 comma 2 (del medesimo PTA, n.d.r.)".

3.7.4. Misure per art. 11(3) h “Pollutants diffuse”

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti (Nitrati e/o Fosforo) al di fuori delle zone vulnerabili ai Nitrati

La norma nazionale di riferimento è il DM 7 aprile 2006 mentre la norma di recepimento regionale è data dalla D.G.R. n. 1835 del 25 novembre 2016 che detta criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue in zona ordinaria e in zona vulnerabile ai nitrati.

Nell'allegato A della DGR 1835/2016 con il titolo I si individua l'ambito di applicazione e i criteri generali di utilizzazione agronomica, mentre nel titolo II sono elencati i vari divieti previsti dalla disciplina di spandimento fertilizzanti azotati. Le modalità di distribuzione e di stoccaggio, infine, sono definite nel titolo III e IV per gli effluenti, nel titolo V per il digestato e nel titolo VIII per le acque reflue, infine il Titolo VI e VII disciplina le Comunicazioni Nitrati, il PUA e il Registro delle Concimazioni nonché il trasporto degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue.

L'art. 27 dispone che le Province organizzino ed effettuino, sia controlli amministrativi sul 10% delle Comunicazioni Nitrati annualmente presentate con incrocio di dati, sia controlli in loco sul 4% delle imprese tenute all'applicazione della presente normativa, per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica e il rispetto degli obblighi alla Direttiva Nitrati sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze rese disponibili da ARPA del Veneto riguardo allo stato delle acque, degli allevamenti, delle coltivazioni, delle condizioni pedoclimatiche e idrologiche.

La Giunta Regionale può invitare le Province ad intensificare i controlli in loco su particolari ambiti fragili del territorio, al fine di assicurare il corretto rispetto durante il corso dell'anno delle azioni prescrittive regolamentate dalla disciplina riguardante l'uso di effluenti zootecnici, digestati e materiali assimilati in tutta la Regione.

Inoltre, nel contesto regionale il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 garantisce la tutela e la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso l'attuazione di misure che contribuiscono alla realizzazione di una o più priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. Nello specifico le Misure che affrontano il problema delle fonti diffuse di nutrienti nell'ambito di gestione dell'Autorità di Bacino Po si articolano negli interventi sotto riportati:

- **4.4.2 “Introduzione di infrastrutture verdi”**, nella quale con gli interventi si intendono sviluppare le connessioni ecologiche per migliorare la qualità delle acque e sostenere la biodiversità naturalistica in aree agricole a gestione tipicamente intensiva. L'intervento 4.4.2 trova applicazione attraverso la riqualificazione ambientale di fossati e collettori aziendali dove si realizzano formazioni vegetazionali propedeutiche allo sviluppo della fauna a macroinvertebrati, che costituisce il primo tassello funzionale allo sviluppo della piramide ecologica del biota nei corpi idrici. L'intervento **4.4.3 - “strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica”** consiste nella realizzazione di strutture ecologiche o installazione di manufatti che, in modo diverso, contribuiscono ad incrementare la consistenza delle popolazioni di fauna selvatica nell'ambito degli agroecosistemi ed a migliorare la fruizione dei biotopi dove, specialmente l'avifauna, trova rifugio. Attualmente i contributi impegnati a favore dei beneficiari, per il raggiungimento degli impegni, ammontano a 581.121 euro;
- **16.5.1 – “Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale”** in cui l'intervento sostiene le spese per la costituzione, l'organizzazione e il coordinamento dei soggetti coinvolti nei progetti di cooperazione con finalità agro-ambientali in grado di accrescere l'efficacia di iniziative volte alla mitigazione delle pressioni e degli impatti originati dal comparto agricoltura sui corpi idrici di pianura e collina, applicando le misure supplementari previste dall'allegato VI della Direttiva 2000/60/CE – Parte B, come individuato dalla codifica SU_01_10 “Cooperazione” nel Piano di Gestione vigente. Il tipo di intervento prevede il sostegno alla costituzione di Gruppi di Cooperazione Ambientale (GCA) volti al raggiungimento degli obiettivi ambientali della DQA, di riduzione dell'inquinamento

chimico, dei nutrienti nei corpi idrici, miglioramento/ripristino degli habitat e riduzione dell'inquinamento microbiologico. In tale ottica, con il presente bando di apertura termini si intende rafforzare le misure di "realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo artificiale di pianura", che rispondono alle KTM (Key Type Measures) 2 "riduzione dell'inquinamento dei nutrienti di origine agricola", 3 "riduzione dell'inquinamento da pesticidi in agricoltura" e 23 "misure di ritenzione idrica naturale" del documento elaborato dalla Commissione Europea nell'ambito del "WFD Reporting Guidance 2016" e attuate dai vigenti Piani di Gestione. L'importo ammesso a finanziamento con il bando DGR 2112/2017 è pari a 832.089,94 euro.

- **10.1.2 – "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue con il sostegno all'utilizzo dei fitonutrienti e delle risorse idriche"**, al fine di allineare i potenziali fabbisogni delle colture alla necessità di tutela delle risorse idriche superficiali e profonde, mitigando al contempo le emissioni climateranti originate dalle attività di fertilizzazione. Le domande della misura 10.1.2 non sono ancora state finanziate, tuttavia si stima un contributo pari a 2.177.080 euro dalle domande ricevute a seguito emanazione del bando;
- **10.1.3 – "Gestione attiva di infrastrutture verdi"** attuati attraverso la promozione di interventi finalizzati a realizzare formazioni lineari arboreo-arbustive quali fasce tampone, siepi con connessa fascia erbacea di rispetto e boschetti naturalistici. L'obiettivo di questo intervento agro-climatico-ambientale è il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura attraverso la salvaguardia e il miglioramento della biodiversità, la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e dei pesticidi e dei fertilizzanti, infine la prevenzione dell'erosione dei suoli attraverso una loro efficace gestione. I pagamenti riconosciuti ed erogati ammontano a 5.330.815 euro (i contributi del 2018 sono una proiezione di quanto erogato nel 2017).

Vi sono poi gli impegni stabiliti a livello di singola azienda agricola nell'ambito della disciplina del regime di condizionalità individuata, a livello nazionale, dal DM 180/2015 e, a livello regionale, dalla DGR n. 612 del 21 aprile 2015. In particolare:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (fascia tampone);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri (fascia inerbita).

I controlli effettuati a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di nutrienti dal 2016 sono sotto riportati. I dati sono raggruppati per Provincia sulla base della sede legale individuata per ciascun codice univoco azienda agricola (CUAA), mentre i CUAA sono stati ricondotti alla Provincia di ubicazione delle superfici nel caso di sede legale fuori Veneto. Il dato presente per il 2018 è relativo al solo numero di CUAA estratti a controllo e non è al momento possibile alcuna fornitura sull'esito dei controlli in quanto l'attività di verifica è ancora in corso.

Controlli condizionalità (CGO1)												
	Rovigo						Verona					
	2016		2017		2018*		2016		2017		2018*	
Conformità	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Tipologia controllo												
Periodo di spandimento												
Capacità di stoccaggio effluenti												
uso razionale fertilizzanti				1						2		
Limitazione uso N organico (340 kg/ha)										1		
Distanze dai corsi d'acqua										1		
Distribuzione su suoli idromorfi, gelati, innevati, saturi d'acqua												
Altro												
Conformità	19	0	141	3	40		221	9	51	10	134	

* la campagna controlli 2018 è in fase di ultimazione

Fonte AVEPA: aggiornamento al 26.10.2018

Controlli su requisiti minimi della fertilizzazione (RM Fert)

Conformità	Rovigo						Verona					
	2016		2017		2018*		2016		2017		2018*	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Tipologia controllo												
Periodo di spandimento		0		0				0		1		
Distribuzione su suoli idromorfi, gelati, innevati, saturi d'acqua												
Capacità di stoccaggio effluenti		1		1				3		5		
uso razionale fertilizzanti	16	0	148	0	29		225	1	29	0	166	
Limitazione uso N organico (340 kg/ha)												
Distanze dai corsi d'acqua		0		1				0		0		
Altro		0		0				3		0		

* la campagna controlli 2018 è in fase di ultimazione

Fonte AVEPA: aggiornamento al 26.10.2018

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di pesticidi

Con il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari viene reso obbligatorio il controllo funzionale per tutte le attrezzature utilizzate per la distribuzione di tali prodotti, secondo le seguenti scadenze:

- Entro il 26/11/2016 tutte le attrezzature utilizzate a scopi professionali devono essere sottoposte al controllo;
- l'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data;
- le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto (inteso come "primo acquisto", ossia dell'attrezzatura nuova);
- Le attrezzature utilizzate da contoterzisti devono essere controllate ogni due anni, ed entro due anni dell'acquisto. La scadenza per il primo controllo per i contoterzisti è stata al 26 novembre 2014.

Il PAN elenca le attrezzature soggette all'obbligo del controllo, si tratta della generalità delle irroratrici usate per i trattamenti alle colture arboree, erbacee, nelle serre e per uso extra agricolo.

La Regione del Veneto, con DGR n. 1158 del 26/07/2011 ha provveduto a potenziare e riorganizzare il servizio di controllo, rivedendo le procedure e adattandole alle indicazioni della direttiva 128 e agli standard approvati a livello UE. Alla data del 31 dicembre 2017 il numero di irroratrici controllate sono 26 mila, mentre i Centri Prova autorizzati, quindi con personale abilitato a effettuare interventi meccanici con idonee attrezzature secondo le procedure ufficiali, sono 41 con sede in Regione del Veneto e 11 fuori regione.

Oltre a sottoporre le irroratrici a controllo funzionale presso un Centro Prova autorizzato, gli utilizzatori professionali sono tenuti a:

- effettuare controlli tecnici periodici delle attrezzature, ossia la manutenzione ordinaria, in modo da assicurare il mantenimento dell'efficienza;
- ad effettuare la regolazione (o taratura) delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta (ossia i corsi per il rilascio o il rinnovo dei "patentini").

I controlli effettuati a livello di azienda agricola riguardanti il corretto uso dei presidi fitosanitari per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento da pesticidi sono sotto riportati. I dati sono raggruppati per Provincia sulla base della sede legale individuata per ciascun codice univoco azienda agricola (CUAA), mentre i CUAA sono stati ricondotti alla Provincia di ubicazione delle superfici nel caso di sede legale fuori Veneto. Il dato presente per il 2018 è relativo al solo numero di CUAA estratti a controllo e non è al momento possibile alcuna fornitura sull'esito dei controlli, in quanto ancora in corso.

Controlli condizionalità (CGO10)												
	Rovigo						Verona					
	2016		2017		2018*		2016		2017		2018*	
Conformità	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Tipologia controllo												
Conformità del registro dei trattamenti				6				8		3		
Utilizzo di PF ammessi (non revocati)								2		1		
Rispetto condizioni etichette per coltura/terreno/derrata/avversità/fasi fenologiche				4				16		5		
Rispetto dosi etichette		1		15				26		18		
Rispetto dei tempi di carenza indicate in etichetta		1		3				6		3		
Rispetto "fasce di rispetto" non trattate in vicinanza di corpi idrici, corsi d'acqua												
Assenza di segni di inquinamento derivante dalla violazione delle indicazioni di utilizzo dei PF												
Presenza DPI								7		2		
Presenza certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF								4				
Corretto immagazzinamento PF				3				15		3		
Altro								8		1		
Conformità	22	1	142	24	48		67	48	82	25	239	

* la campagna controlli 2018 è in fase di ultimazione
Fonte AVEPA: aggiornamento al 26.10.2018

Controlli RM Fit (DM n. 1867 del 18.01.2018)												
	Rovigo						Verona					
	2016		2017		2018*		2016		2017		2018*	
Conformità	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Tipologia controllo												
Controllo funzionale attrezzature (all. II DIR 2009/128/CE)								3		0		
Verifica funzionale attrezzature												
Conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (all. III del D.Lgs 150/2012)								0		0		
Possesso certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di PF	0	0	13	0	4		23	0	24	0		19
Rispetto disposizioni stoccaggio PF								5		2		
Rispetto disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici/corsi d'acqua/altri luoghi sensibili								1		0		
Altro	--	--	--	--			--	--	--	--		

* la campagna controlli 2018 è in fase di ultimazione
Fonte AVEPA: aggiornamento al 26.10.2018

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema dell'erosione del suolo e l'inquinamento dei corpi idrici da parte dei sedimenti

Sono fissati all'interno della disciplina regime di condizionalità di cui alla D.G.R. n. 466 del 19 aprile 2016, D.G.R. n. 494 del 14 aprile 2017 e D.G.R. n. 477 del 10 aprile 2018.

In particolare, con riguardo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) n. 4 – Copertura minima del suolo, gli impegni applicabili a livello di singola azienda per assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, sono i seguenti:



- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
 - b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la di scissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.)
- o, in alternativa,
- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Con riguardo al BCAA n. 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione:

- a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali; , disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
- b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Controlli/requisiti vincolanti a livello di azienda agricola per affrontare il problema delle fonti diffuse di inquinamento organico e la contaminazione microbica

Per queste tematiche i riferimenti normativi sono i medesimi riportati nei paragrafi precedenti.

3.7.5. Misure per art. 11(3) i "Hydromorphology"

Descrizione delle procedure autorizzatorie e/o normative generali vincolanti per le modificazioni fisiche dei corpi idrici, incluse le tipologie di modificazioni che sono soggette a controllo
--

La gestione dei beni del demanio idrico e le connesse funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali sono state trasferite dallo Stato alla Regione Veneto con l'articolo 86 del D.Lgs. 112/1998.

La norma fondamentale di riferimento per le modificazioni fisiche dei corpi idrici rimane il T.U. 523/1904 sulle opere idrauliche, il quale definisce e dettaglia l'attività di vigilanza e di tipo autorizzativo che compete all'Amministrazione pubblica preposta alla tutela dei corsi d'acqua appartenenti al demanio idraulico.

In particolare:

- l'art. 93 afferma che nessuno può fare opere negli alvei e sulle sponde dei corsi d'acqua demaniali senza l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente;
- l'art. 96 elenca le opere e gli atti vietati dalle norme di polizia idraulica;
- gli artt. 97 e 98 elencano invece le opere che possono essere realizzate solo con il permesso dell'autorità idraulica.

Per qualsiasi attività/opera da effettuarsi all'interno o sulle sponde degli alvei fluviali, occorre dunque richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente.

Più recentemente la DGR n. 3357 del 10 novembre 2009 definisce le disposizioni in materia di polizia idraulica dirette alla conservazione e salvaguardia delle opere di bonifica e loro pertinenze, in attuazione di quanto previsto dal titolo VI del R.D. 368/1904 e dal Capo VII del R.D. 523/1904.

Il "Regolamento tipo di polizia idraulica" costituente parte integrante della delibera, individua le opere e le attività assolutamente vietati in prossimità dei corsi d'acqua ovvero quelli possibili solo mediante rilascio di regolare autorizzazione o concessione.

In particolare, l'estrazione e l'asporto di sabbia e ghiaie nell'alveo e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, laddove si appalesi la necessità di attuare interventi per la sicurezza e la buona regimazione delle acque, deve regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici regionali del Genio civile e approvati dalla Giunta regionale (L.R. 41/1988).

Indicare se le modificazioni fisiche delle zone ripariali sono soggette a controllo

Il R.D. 523/1904, all'art.96 lettera f), pone dei vincoli agli usi delle fasce di terreno laterali ai corsi d'acqua del demanio idrico, e precisamente:

- distanza non minore di 4,00 metri per le piantagioni, collocazione di alberature, recinzioni, pali, dissodamento terreni, ecc...
- distanza non minore di 10,00 metri per nuovi fabbricati, scavi, e simili.

Tali distanze sono fissate per legge ed inderogabili. Esse hanno carattere prevalente anche nei confronti di eventuali strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale diffusi. Poiché le norme di polizia idraulica hanno quale scopo la tutela della pubblica incolumità, la loro violazione costituisce reato di carattere penale.

Analogamente il R.D. 368/1904, all'art. 133 pone dei vincoli delle fasce di rispetto dei terreni laterali ai corsi d'acqua di bonifica e loro pertinenze e precisamente:

- a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e la movimentazione del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e movimentazione del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;
- b) l'apertura di canali, fossi a qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.
Tuttavia, le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono esser surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite.

Soglie sotto le quali le modificazioni fisiche sono escluse dalle autorizzazioni, se presenti

Per alcune delle categorie di opere indicate nell'allegato II alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 sono fissate delle soglie sotto alle quali il progetto non deve essere assoggettato a procedura di screening. Tali soglie, tuttavia, sono state ridotte al 50% dal DM del MATTM del 30 marzo 2015.